325.345
Er4r
v.1

UNIVERSITY OF
ILLINOIS - URBANA
BOOKSTACKS

ATTI PARLAMENTARI
LEGISLATURA XXIII — SESSIONE 1909-13

CAMERA DEI DEPUTATI Doc. LXII

RELAZIONE SULLA COLONIA ERITREA

DEL R. COMMISSARIO CIVILE

Deputato FERDINANDO MARTINI

per gli esercizi 1902-907

PRESENTATA DAL MINISTRO DELLE COLONIE
(BERTOLINI)

nella seduta del 14 giugno 1913

VOLUME I.

ROMA
TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
1913

q325.345
Er4r
v.1

29 Ja 24 km

History, research, Sydney, 1 Ll 23 Mendelssohn. 4 V.

Signor Ministro,

Mi pregio presentare a V. E. la relazione sulla Colonia Eritrea per gli anni 1902-907, gli ultimi della mia decenne gestione. Dell'indugio mi scuserà così V. E. come chiunque consideri le molte notizie raccoltevi e il tempo che fu necessario per raccoglierle, a me per tanta distanza lontano, e che non avrei potuto adunarle senza l'aiuto cordiale di coloro che già mi furono collaboratori zelanti e ai quali m'è lecito esprimere anche una volta la mia profonda riconoscenza.

Nè l'indugio toglie, del rimanente, importanza; documenti di questa specie non intendono ad appagare impazienti curiosità; sono modeste sì, ma pagine di storia; come quelle che attestano del progredire continuo di una nostra Colonia e, mi sia pur lecito il dirlo, valgono altresì a rivendicarne la fama; giacchè dimostrano la Eritrea non essere già la torrida, sterile distesa di sabbie e di rocce che alle passioni politiche e alle svogliate ignoranze piacque un tempo raffigurare, sibbene terra capace di floridezze e di incrementi economici con patente benefizio della metropoli e suo.

In questa relazione che s'allaccia alle altre già presentate al Parlamento dai predecessori di V. E. nel 1900 e nel 1902, s'io mal non mi appongo e se le indagini e le cure non furono vana fatica, si troveranno oltre i dati opportuni a far manifesta l'opera amministrativa del primo Governo civile e a fornire intorno all'opera stessa argomenti di edotto giudizio, anche quanto giovi alla conoscenza di condizioni che non mutano per mutare di governatori: quanto valga insomma a dare di tutto quanto alla Eritrea si riferisce, nozioni ampie e sicure.

E sia lecito sperare che per tali notizie, confutati pregiudizi e distrutte leggende che durarono più che un quarto di secolo, gli Italiani giustamente orgogliosi per la conquista di maggiori plaghe affricane non oltre perseguitino di diffidenze irragionevoli questa lor prima Colonia; alla quale debbono anzi affetto, che la ripaghi dei lunghi abbandoni e degli immeritati dispregi.

Due fatti avvennero negli anni dei quali si tratta, di singolare importanza per le nostre relazioni con l'Impero etiopico e le

300997

genti d'oltre confine. Prima, la visita del Degiac Garasellasse, capo del Tigrai settentrionale al Commissario civile per l'Eritrea.

La pace era fatta: il trattato del 10 luglio 1900 determinava il confine fra la Colonia e l'Impero: conveniva tuttavia che ciò fosse noto, e data l'indole di quelle popolazioni, oltre che noto, indubbiamente creduto. Col Degiac Garasellasse, che governava la prossima regione era stata mia cura stabilire rapporti di amichevole vicinato; andato egli allo Scioa per impalmarvi una parente del Negus, Uizerò Amarec, propose ed ottenne di venire in Asmara a farvi omaggio al rappresentante del re d'Italia: e il 15 gennaio 1904 con seguito di mille fucili mosse per la Colonia. Lo accompagnavano parecchi notabili: tra gli altri un ragguardevole rappresentante del clero, Melachè Berhamat, capo del capitolo della chiesa di Enda Selassiè in Adua, e un delegato del Negus Ato Tegbalè. Lasciata gran parte de' suoi al confine, con la sola scorta di 200 fucili il 19 gennaio giunse in Adi Ugri e il 21 in Asmara.

Da quel giorno nessuno in Abissinia dubitò più delle cordiali relazioni, oramai stabitite fra i due paesi: ma la visita del Degiac ebbe anche altri effetti: particolarmente notevole, l'accordo fra il Tigrai e l'Eritrea per la estradizione de' delinquenti, bandito con ogni solennità di qua e di là dal Mareb nel febbraio 1904 (1), validissimo aiuto alla repressione del brigantaggio. Il bando del Degiac avverte che « qualsiasi persona che, offeso il Governo italiano e violate le sue leggi sconfini nel territorio tigrino per salvarsi dalla punizione meritata, sarà consegnata al Governo italiano ».

Più solenne dimostrazione dell'amicizia fra i due paesi, desiderò il Negus Menelich due anni dipoi: e saputo ch'io mi preparavo a lasciare il governo della Colonia, rinnovò l'invito ad un convegno, invito, che, presi gli ordini del Governo del Re, accolsi. Doveva il convegno tenersi in Borumieda capoluogo degli Uollo-Galla e residenza di Ras Micael padre del designato successore all'impero, e il Negus infatti s'avviò a quella volta; se non che, costretto per la morte improvvisa del Ras Maconnen a ritornare alla capitale in essa mi attese.

Partito da Asmara il 24 aprile giunsi in Addis Abeba il 15 giugno, ne ripartii il 28 luglio: soggiorno più lungo di quanto io mi fossi proposto, indugio cagionato dai non facili negoziati, mediante i quali si ottenne la istituzione di agenzie commerciali italiane nelle varie regioni dell'Abissinia (2).

E di ciò e di altri utili effetti di quel convegno riferii ampiamente al predecessore di V. E.: basti qui affermare che rappresentante di Stato europeo non mai fu accolto da Menelich con tanta magnificenza, e altrettali manifestazioni di amicizia e di simpatia.

---

(1) Allegati 3, 4 e 5.
(2) Vedi capitolo II.

I.

Questioni di confine.

Confine Dancalo. — I negoziati, lunghi e laboriosi, che condussero alla stipulazione del trattato del 10 luglio 1900, ci dettero la desiderata linea Mareb-Belesa-Muna; ma sia nel testo del trattato, sia nello schizzo annesso non è cenno del confine nella regione costiera, salvo per l'estremo tratto della linea medesima che ha per punto terminale lo sbocco del Muna-Endeli nella regione dancala. Stando così le cose la questione del confine in quella regione può ritenersi tuttora insoluta o almeno non ancora definitivamente risoluta con accordi formali.

Per potersi formare un concetto di tale questione gioveranno alcuni cenni sulla regione di cui trattasi.

La Dancalia o regione dancala può considerarsi rappresentata da un vasto triangolo della superficie approssimativa di km.q. 1,325,000 che colla base appoggia al dipluvio etiopico fra Senafè d'Aguddi e Tadeciomalcà e stende il vertice a Ras Dumeira.

Di questo territorio un lato, cioè la costa, fu in parte (pel tratto Ras Dermach a Ras Sinthiar) acquistato dall' Italia, nel contratto per la compra di Assab (1), ed in parte semplicemente annesso, quando dopo l'occupazione di Massauá e saliti sull'altipiano accettammo la sottomissione dei capi di Meder, Edd e Beilul. Su questo lato del triangolo, se una sovranità esisteva, era quella dell'Egitto subentrato nel 1865 alla Sublime Porta.

Sulla base del triangolo appoggiata ai monti delle provincie dell'Agamè, Aguddi, Dessà, Uoggerat, Zebul e Jeggiu, posa più o meno larvata la sovranità etiopica – che però non si estende effettivamente oltre alle dogane di Maglalla, Ghef, Cobbò, Dildi e Megetiè, come queste stesse dogane - segno evidente del confine territoriale – stanno a provare.

Il resto del vasto triangolo, compreso l'Aussa, il Biru ed il Teru, ed eccettuata la riva destra del medio Auasc, rimase sempre indipendente – forse perchè di difficile accesso ad ambedue le limitrofe sovranità.

Nè valgono ad affermare la sovranità etiopica su tale territorio le razzie ivi compiute di tratto in tratto dagli abissini, nè le regalìe dei capi dancali al Negus ed ai Ras Tigrigni, che le razzie altro non rappresentano che un atto transitorio di violenza che non può costituire una base legittima di sovranità - le regalìe furono

---

(1) Vedi convenzione 10 marzo 1882 tra i ministri degli esteri (Mancini), del tesoro (Magliani) e dell'agricoltura, industria e commercio (Berti) ed il rappresentante della Società R. Rubattino e C. (Hofer).

sempre gli effetti della paura ed il mezzo di sottrarsi a certe razzie e non possono costituire una prova di sudditanza.

A questo proposito giova riferire i principali passi del lodo pronunciato da Re Vittorio Emanuele III nella vertenza fra la Gran Brettagna ed il Portogallo circa le rispettive zone d'influenza nella regione dello Zambesi.

La parola del Re nostro bandì una nuova e sapiente massima che entrerà ormai a far parte del giure internazionale, affermando che nemmeno la regolare riscossione del tributo è sufficiente a stabilire la sovranità.

Si legge difatti nel lodo citato « Non poter essere il tributo per sè decisivo a provare che regni come capo supremo colui che è pagato, perchè una tribù, pur essendo indipendente, paga soventi tributi al capo di altre tribù più forti solo per riscattarsi dalle sue vessazioni ed evitare la guerra e per guadagnarsi la benevolenza e la protezione: non potere neppure l' infiuenza esercitata dal capo di una tribù più forte su altre più deboli, reputarsi per sè decisiva per stabilire la dipendenza e l'effettivo assoggettamento delle tribù che tale influenza subiscono: essere infine secondo l'ordinamento interno delle tribù, veramente loro capo supremo colui che esercita l'autorità del governo, giusta le loro consuetudini, nominando cioè capi subalterni e dando ad essi l' investitura, decidendo le liti insorte fra questi capi, deponendoli seconda le circostanze e costringendoli a riconoscerlo come loro signore.

Trattasi, del rimanente per noi, di territori di scarso valore (ove se ne tolgano le speranze di giacimenti minerari), abitati da scarse e misere popolazioni, dedite alla pastorizia e, lungo la costa, alla pesca e a poveri commerci.

L'unica parte della Dancalia che abbia qualche valore, è il Piano Salato.

La fascia costiera dancala è seguita parallelamente dal pianoro vulcanico di Arrata fino ad Edd, da questo punto il pianoro volge a sud-ovest e proseguendo per i gruppi montani di Mabra e del Biru, va coi monti del Tern a confondersi coll'altipiano etiopico.

Fra questo rilevamento montuoso costiero ed i monti etiopici sta una depressione o meglio una vasta fossa assai depressa sotto il livello del mare. Questa depressione dal giugno al dicembre si muta in un deposito salino ove le popolazioni dancale tagliano il sale usato da tutte le popolazioni etiopiche per uso alimentare e come moneta frazionaria sotto forma di amoliè o ghelà. Questo commercio dà luogo ad un movimento di scambi che si calcola approssimativamente ad un milione di lire all'anno.

Un diritto tradizionale attribuisce a tutte le tribù dancale il possesso collettivo della Salina, però questa per ragioni di vicinanza è coltivata quasi esclusivamente dai Dahimela che abitano

il pianoro dell'Arrata sui due versanti e che sono per la maggior parte sudditi italiani e corrispondono a noi regolare tributo.

La depressione del Piano Salato avendo una direzione generale N. W. a S. E. risulta inegualmente lontana dalla costa, e mentre alla sua testata settentrionale ne dista, salvo più esatto rilevamento, meno di cinquanta chilometri, più a sud trovasene lontana più di sessanta.

Data l' importanza economica del Piano Salato, la regione ha attirato ed attira sempre le cupidigie dei capi tigrini, che incapaci peraltro di esercitarvi un'effettiva sovranità, di cui è ad ogni modo contestabile il diritto, si limitano ad imporre di tanto in tanto delle taglie più che dei veri tributi alle popolazioni che si dedicano alla raccolta del sale, le quali poi restano esposte a tutti i soprusi che commettono a loro danno le carovane abissine che scendono alle saline.

Da qualche tempo quest'azione dei capi particolarmente di quelli di Macallè si è resa più attiva, estendendosi anche ad altre popolazioni dancale sinora sottrattesi ad ogni dipendenza dell'Etiopia, e persino a popolazioni che seppure non ancora di fatto possono considerarsi di diritto da noi dipendenti.

In tale stato di cose parve necessario affermare ed intensificare la nostra azione in Dancalia pur non oltrepassando i limiti consigliati da una giusta prudenza e da considerazioni di opportunità, limitandosi cioè ad un più deciso atto di presenza che potesse dimostrare alle popolazioni la decisione nostra di non voler rinunciare ai nostri diritti e di vegliare sui nostri interessi.

All'uopo si stimò opportuno di inviare colà nel novembre 1905, una speciale missione, che era mia intenzione di trasformar poi in una stabile residenza.

Confine con l'Egitto. — L'accordo da me stipulato nel 7 decembre 1898, (Martini-Parsons, delegato del Governo anglo-egiziano, per la determinazione del confine da Ras Casar al Barca), malgrado una diligente delimitazione sul terreno, eseguita in diverse volte, dava occasione a dispiacevoli incidenti fra le tribù confinarie, cagionati anzi tutto dalla necessità in cui trovavansi i nostri pastori di condurre i greggi ad abbeverarsi nel Carora.

Il tratto che dette luogo alla contoversia fu il tratto fra il monte Taflenait e Gabei Chelli.

Questo tratto segnato secondo l'accordo anzidetto lasciava il torrente Carora tutto in territorio Sudanese, onde le contestazioni e gl'incidenti,

Dopo lunga corrispondenza col Governo del Sudan, questi finì per riconoscere il buon diritto dell'Eritrea. Furono delegati da una parte il Bimbasci Newcombe e dall'altra il tenente F. Marazzani Visconti Terzi, residente del Sahel i quali sopra luogo proce-

dettero alla materiale delimitazione del confine con segnali visibili e duraturi.

Il verbale del 19 gennaio 1904 conferma che il nuovo confine da Gabei Chelli raggiunge il Carora, in direzione di Taflenait risale un tratto del torrente Carora fino al segnale di Focai e di quà si dirige in linea retta a Chirbagai e poscia a Taflenait.

Con tale determinazione i pastori del Sahel riottennero di usufruire dell'unico luogo d'acqua esistente in quelle regioni e si tolse al tempo stesso ogni occasione a fastidiose competizioni.

Confine del Gasc-Setit con l'Etiopia. — Il confine fra Gasc e Setit verso l'Abissinia non era nel 1903 ben definito, anzi per la poca conoscenza dei luoghi si era caduti in un grosso errore di fatto che avrebbe potuto annullare i buoni effetti dell'annessione del territorio Cunama.

Di fatti risultò che prestando fede ad una carta fatta per informazioni, il torrente Mai Teb trovavasi spostato di 50′ verso W., e la linea che fosse stata tracciata dalla sua confluenza nel Setit àlla confluenzà dello Ambessa nel Gasc, avrebbe tagliato per metà tutto il territorio Cunama fra Gasc e Setit, lasciando in mani abissine tutte le provenienze dall'Uolcait e mettendoci in evidente inferiorità in fatto di sicurezza della regione acquistata.

Ma era chiaro che segnando sulla cartà là confluenza del Mai Teb nel Setit s'intendeva di stabilire una posizione geografica, si chiamasse Mai Teb od altrimenti il torrente. Ed essendo risultato che dove la carta segnava il Mai Teb esisteva realmente un torrente per corso ed origine corrispondente a quello graficamente segnato — ma avente un altro nome, — si trasportò su quello la linea di confine, tanto più che l'art. 1 della Convenzione di Addis Abeba, 15 maggio 1902, chiaramente specificava che il confine doveva esser tracciato in maniera da lasciare in territorio italiano tutte le popolazioni dei Cunama.

A vero dire peraltro, interpretando strettamente questo articolo si sarebbe dovuto procedere molto più ad Est, per almeno 25 chilometri per comprendere nel confine il paese di Aifori abitato da Cunama e anche esso soggetto all'Uolcait.

Ragioni di opportunità consigliarono di rimettere a miglior tempo la cosa, quando cioè si fossero inviati sul luogo, dai due governi, appositi delegati per fissare sul terreno la linea confinaria.

Per affermare intanto la presa di possesso del nuovo territorio, come era già stato fatto colla strada Curcuggi-El-Aghin, fu inviata una compagnia indigena che risalendo il Sittona dallà foce iniziò la cammellierà che dalla foce del Sittona per Ducambia sul Gasc va a Barentù ed Agordat.

L'apertura della strada servì a palesare meglio le nostre intenzioni pacifiche, studiose soltanto di favorire commerci e traffici.

Il confine non è segnato materialmente sul terreno – che mancano affatto accidenti topografici ben distinti per individuarlo, nè d'altra parte ne è sentito il bisogno, trattandosi di regione disabitata - ma è oramai incontestabilmente riconosciuto da tutti; nè dette finora luogo ad alcuno incidente, anzi fu perfino rispettato da qualche ribelle all'autorità del Negus.

Come fu detto, rimasero fuori della linea stabilita il paese Cunama di Aifori dipendente dall'Uolcait e tre villaggi Cunama posti sulla riva sinistra del Gasc, in territorio dell'Adi Abo, ove gli abitanti erano emigrati prima della nostra occupazione.

Nel 1903 avvenne che una banda di ribelli abissini, non osando violare il confine eritreo, piombò su Aifori razziando una trentina fra donne e ragazzi. I rimasti, vedendo vana la protezione dei loro capi abissini, passarono in territorio nostro ad eccezione di sette famiglie che si ritirarono sotto l'Amba Bircuttan. Questa immigrazione non dette origine ad alcuna contestazione.

Anche negli abitanti dei tre villaggi cunama dello Adi Abo si manifesta la tendenza a ritornare in territorio italiano dove sanno lor guarentite sicurezza e giustizia.

II.

Agenzie commerciali in Etiopia.

Assicurata la tranquillità nell'interno della Colonia fu mio pensiero il provvedere ai commerci con l'Etiopia e poichè nel mio viaggio ad Addis Abeba, avevo ottenuta dal Negus Menelich la facoltà di instituire in Etiopia agenzie commerciali, subito mi valsi di quella facoltà che oltre a farci meglio consapevoli delle attività commerciali dell'Etiopia, anche ci porgevano modo di rinsaldare e afforzare le buone relazioni fra il Governo eritreo ed i capi d'oltre confine: allontanando sempre più ogni occasione di conflitti e avviandoci alla pacifica penetrazione utile a noi ed all'Etiopia insieme.

Ubicazione delle agenzie. — Nei rispetti delle attività commerciali l'impero Etiopico può considerarsi come diviso in due parti, viventi di vita affatto distinta e facenti capo a sbocchi diversi. Queste due parti sono separate fra loro da una linea ideale (1) che partendo da Assab chiude l'Aussa a mezzodì, tocca Borumieda – raggiunge il Bascilò e lo segue fino alla sua confluenza col Nilo Azzurro – scende col fiume; con esso giunge al lago Tzana e per la riva orientale di questo lago, raggiunta la strada Gondar-

(1) Vedi serie carte geografiche e speciali. Tavola 24.

Noggara, va da quest'ultimo punto per la via Noggara-Om Hagher fino al confine Eritreo.

La parte dell'Etiopia che sta fra l'Eritrea e questa linea ha per suo mercato naturale la nostra Colonia e per sbocchi Massaua, Arafali, Edd ed Assab.

Tutta l'altra parte del territorio etiopico soggetto oggi al Negus, in piccola parte tende ai mercati Niliaci, in parte maggiore a quelli di Gibuti, di Zeila ed ai porti dell'Oceano Indiano.

Fra le due zone così separate corre poca relazione di commerci e di scambi, sia per la mancanza di buona viabilità, sia per differenza d'interessi e di scopi.

Per quanto si riferisce alle relazioni commerciali con la zona contermine, l'Eritrea ha una posizione privilegiata che non potrà esser danneggiata nè da mutamenti politici, nè dall'influenza di ferrovie od altri lavori costruiti in territorio etiopico; poichè la zona per buona metà è costituita dalle regioni del Tigrai e dell'Agamè popolate da genti affini di origine e di lingua a quelle dell'Eritrea, nei cui territori passano le strade ed esistono i mercati di transito, è chiaro che riuscirà difficile all'opera umana mutare ciò che natura ha disposto e la consuetudine secolare sancito.

L'istituzione dunque di agenzie governative che abbiano per intento di rendere più frequenti, estesi e facili i commerci fra le regioni etiopiche e la Colonia, curando la diffusione dei prodotti nazionali – e studiando e preparando il terreno per iniziative volte allo sfruttamento economico delle risorse locali – è il mezzo più efficace per provvedere agli interessi commerciali e politici della Eritrea.

Dove collocare le agenzie?

Basterà esaminare l'annesso schizzo (1) in cui sono tracciate le principali vie di comunicazione fra l'Eritrea e l'Etiopia per convincersi che limitando l'esame alla sfera d'infiuenza commerciale italiana sopra esposta, le agenzie dovevano essere tre: una a Gondar, una a Socota od Adua ed una a Borumieda o in luogo a Borumieda vicino.

Personale da adibirsi alle agenzie. — È qui una nuova questione di non piccola importanza. Quale personale dovevasi preporre a tali agenzie?

Conveniva affidarle ad un negoziante o ad un funzionario di carriera?

Da molti si pensò che trattandosi di agenzie commerciali meglio opportuno fosse preporvi un commerciante. Io fui d'opposto parere, poichè date le speciali condizioni dell'Etiopia stimai

(1) Vedi serie carte geografiche e speciali. Tabella 24.

che un commerciante difficilmente avrebbe potuto mantenere buone relazioni con i vari capi.

Ciò appare evidente a chi pensi che tutti i capi etiopici sono dediti al commercio, e più o meno interessati in tutto quanto si fa nella loro regione. Mandando un commerciante ne sarebbe inevitabilmente seguito un conflitto d'interessi, pericoloso per ragioni di diversa natura.

Risolsi perciò di destinare a reggere quelle agenzie funzionari intelligenti e soprattutto pratici del paese, delle consuetudini e dei capi, atti a preparare un terreno che potrà poi essere meglio studiato e coltivato dai tecnici.

Agenzia commerciale di Debarech (Semien). — Il 16 aprile 1906, come è noto, il ribelle, Ailemariam Uoldesellase dell'Uolcait compì una razzia in Abu-Gulud, in territorio Sudanese, nella quale circa cento persone rimasero uccise, compresi quattro ascari sudanesi e molte donne e ragazzi vennero condotti in schiavitù.

In seguito a tal fatto le autorità sudanesi chiesero ed ottennero soddisfazione confortando le loro richieste con un considerevole apparato di forze.

Temendo razzie anche nel nostro territorio e soprattutto per evitare che la nostra influenza commerciale avesse a diminuire nell'Uolcait, nello Tzeghedè e regioni più a sud, mi decisi, a titolo di prova, di scegliere il mercato di Noggara per sede della prima agenzia, come quello che mi pareva dovesse meglio rispondere al nostro scopo.

Ottenuto di poter stabilire in Noggara un agente commerciale, in conformità della facoltà accordataci dal ricordato trattato di commercio fra l'Italia ed Etiopia, stipulato in Addis Abeba il 21 luglio 1906, fu destinato a tale incarico il cav. Luigi Talamonti, ufficiale coloniale di 1ª categoria.

L'esperimento dimostrò che meglio di Noggara si prestasse all'ufficio il paese di Cabta posto già sull'altipiano, più salubre di Noggara e che si prepara a divenire il punto di raccoglimento dei prodotti provenienti dall'Ermacciocò, da Gondar e dal Dembea o che là si dirigono; mentre Noggara stessa trovasi compresa nella immediata sfera d'influenza del nuovo mercato di Cabta.

Ma poichè era conveniente stabilire una nuova sede fissa, che poi nella pratica poteva dimostrarsi non adatta, stabilii di non prescrivere alla nuova sede un punto fisso ma assegnarle una zona teoricamente determinata, salvo poi a stabilire la sede più opportuna.

Dati questi criteri ritenni che la designazione del territorio di degiac Ghessesè fosse sufficiente e più conveniente, come quello che non obbligando l'agente a risiedere in una data località ne estendeva ed ampliava la sua sfera d'azione.

Il cav. Talamonti raggiunse il Semien nel mese di luglio e dopo accordi col degiac Ghessesè, capo della regione, propose ed ottenne di stabilire la base provvisoria della sua azione in Debarech (Debarca) notevole mercato e località di transito per le carovane dirette da Gondar alla Colonia Eritrea.

Ad Adua inviai provvisoriamente il capitano medico dott. Mozzetti e poichè erano allora in corso gli studi per la terza agenzia che doveva sorgere nei dintorni di Borumieda lasciai al mio successore la scelta della persona che avrebbe potuto assegnarle.

III.

Territorio fra Gasc e Setit.

Nuovo confine fra l'Eritrea, il Sudan e l'Etiopia. — Per il protocollo del maggio 1902, aggiunto al trattato del 10 luglio 1900, il nostro confine Sud, si spingeva sino al Setit aggregando alla Eritrea le numerose tribù dei Cunama: e si conseguiva il fine impostoci di avvicinarci ai mercati dell'Uolcait e del Dembea, verso i quali doveva tendere la nostra azione commerciale, cui la cessione di Cassala al Governo Anglo-Egiziano aveva chiuso gli sbocchi del Sudan orientale.

Nella mia precedente relazione ebbi già occasione di parlare di quei territori, mi limito quindi a richiamare l'attenzione sulle varie carte riferentisi a quelle regioni che si trovano in allegato a questa relazione e che potranno dare una idea della loro importanza.

Istituzione della residenza del Gasc e del Setit. — Per tale aggregazione la giurisdizione della residenza del Barca-Mogareb, con sede in Agordat, veniva ad essere eccessivamente estesa, occorreva quindi provvedere a riordinare amministrativamente i nuovi territori.

Infatti l'autorità governativa non avrebbe potuto disimpegnare la sua azione a tanta distanza, quanta ne corre da Agordat al Setit, garantire la sicurezza a quelle popolazioni, fatte timorose e diffidenti per le frequenti razzie subite e facilitare relazioni e scambi commerciali coll'Uolcait e le altre regioni più a sud.

Questa deficenza del resto si era già manifestata quando il confine era determinato dal fiume Gasc; e pur troppo anche dopo che la nostra autorità si estese al territorio dei Cunama dovemmo subire varie razzie senza poterle impedire, a cagione della grande distanza dai luoghi presidiati e del troppo arduo servizio di informazioni in un paese con il quale non esistevano scambi e da cui ci separava una larga zona deserta.

Vero è che in seguito alla nostra azione risoluta potemmo ottenere la punizione dei colpevoli fra cui quella di Degiac Maconnen dell'Uolcait, la restituzione di quanto era stato razziato e la liberazione delle donne e dei bambini tratti in ischiavitù; ma ciò, sebbene potesse meravigliare e confortare le popolazioni non use a vedersi rendere giustizia, non bastava a interamente rassicurarle.

Era poi assolutamente impossibile l'attuare un qualsiasi traffico attraverso la vasta regione senza che prima si fosse indotta nell'universale la persuasione di una sicura tranquillità.

A ciò si aggiunga che anche l'amministrazione della giustizia da Agordat riusciva impossibile perchè le popolazioni Cunama per antichi rancori e non anco compiute vendette, erano, e sono avverse a quelle del Barca, si chè piuttosto che recarsi in paese nemico, preferivano farsi ragione da sè compiendo appunto quelle vendette dalle quali era loro quasi assicurata l'impunità dall'asprezza dei luoghi e dalla connivenza comune.

Queste e molte altre considerazioni, specialmente di ordine amministrativo, mi consigliarono ad istituire la nuova Residenza del Gasc e del Setit con giurisdizione su tutto il territorio dei Baria e dei Cunama, presidiata da una compagnia indigena così che con l'assicurare la sicurezza del territorio si toglieva anche ogni velleità ad alcuni capi ribelli d'oltre confine di farvi incursioni a scopo di rapina.

Confine con il Sudan Anglo-Egiziano. — All'istituzione della nuova Residenza provvidi con il decreto del 25 marzo 1903 (Allegato 1) cioè dopo aver regolata in modo definitivo la linea di confine ad Ovest fra monte Abù-Gamel e il Setit, con la convenzione di Ombrega del 18 febbraio 1903 (1) onde veniva fissata sul terreno, con evidente utile nostro la frontiera di massima già stabilita dal trattato del 15 maggio 1902.

Confine con l'Etiopia. — Come ho già accennato in precedenza non ugualmente si potè determinare sul terreno il confine fra Gasc e Setit ad Est del territorio dei Cunama che, secondo la convenzione stipulata, doveva partire dal punto di confluenza del torrente Mai Daro nel Gasc e raggiungere il Mai Teb piccolo affluente di destra del Setit; ma stimai di non dover oltre insistere su questo argomento per non suscitare diffidenze, per quanto ingiustificate, nei capi dell'Uolcait, i quali non avevano potuto vedere di buon occhio l'aggregazione all'Eritrea di un territorio in cui da secoli erano abituati a compiere razzie ed a raccogliere schiavi.

---

(1) Vedi allegato n. 2 e serie schizzi nn. 1 e 2.

Infine, poichè di là dalla linea a noi assegnata per confine esiste un vasto territorio disabitato reputai inutile provvedere ad un tracciamento che non avrebbe avuto altro effetto se non di procurarci malevolenze e fastidi.

Costruzione di nuove camelliere. — Ad ogni modo per stabilire i limiti dei nuovi territori e per facilitare gli scambi commerciali con le regioni d'oltre confine, provvidi alla costruzione di una buona comelliera che dalla confluenza del Sittona con il Setit conduce a Ducambia sul Gasc e prosegue poi per Barentù ed Agordat.

Uguale provvedimento presi anche per la parte Ovest del territorio dei Cunama facendo aprire la camelliera che da Agordat per Curcuggi sul Gasc va ad Elaghin sul Setit a poca distanza dal confine con il Sudan Anglo Egiziano.

Oggi le popolazioni Cunama rassicurate e tranquille, fidano nella nostra protezione, e basterebbe a dimostrarlo quanto ebbe a fare la popolazione di Aifori, piccolo paese Cūnama, la quale essendosi da molti anni spostata sulla riva sinistra del Gasc, era rimasta in dipendenza dei capi dell'Uolcait; ma poichè questi continuavano nelle antiche razzie, e vessazioni d'ogni genere, sul finire del 1903 uomini, donne e fanciulli abbandonarono le loro capanne e si stabilirono in territorio Eritreo, ove ancora si trovano.

IV.

Sicurezza oltre confine.

Le turbolenze che funestarono il Tigrai negli anni successivi al 1902 furono cagione di non lievi danni tanto al commercio fra l'Etiopia e la Colonia quanto alla sicurezza interna di questa.

Le carovane difficilmente si arrischiavano ad attraversare la zona tigrina tutta in mano de' ribelli e preferivano dirigersi ad altri mercati.

Inoltre parecchi dei capi, già privati del comando per fellonia, per prepotenze e per malversazioni, profittavano di questo stato di cose per rialzare la testa, ed alcuni di essi rifugiati in Tigrai, presso i ribelli, compivano frequenti scorrerie nel territorio della Colonia, e specialmente nei pressi del confine gettando l'allarme fra le popolazioni che stanche delle lunghe guerre attraversate desideravano ormai di potere attendere tranquillamente all'agricoltura.

Mentre provvedevo a ristabilire la sicurezza dell'interno, non tralasciai di intendermi coi capi Etiopici dei territori adiacenti alla Colonia affinchè si procedesse risolutamente contro i ribelli dediti alle rapine e che nuocevano al commercio fra i due paesi. E le mie insistenze ebbero ottimo effetto: il Degiac Garasellasse il quale

comandava allora nel Tigrai settentrionale risolse di venire in Asmara per concertare meco quali provvedimenti potessero adottarsi per porre riparo ad una così dannosa condizione delle cose.

In seguito agli accordi intervenuti fra Degiac Garasellasse ed il Governo dell'Eritrea potei a mezzo di bandi portare a conoscenza delle popolazioni indigene, che da allora in poi i due Governi si sarebbero reciprocamente consegnati i colpevoli di reati comuni che si fossero rifugiati nel loro territorio, il Garasellasse da sua parte fece altrettanto (Allegato n. 3).

Identici risultati potei ottenere anche con lo Scium Agamè Desta il quale secondo la promessa fatta pubblicò il bando (Allegato n. 4) con cui avvertiva le popolazioni che i colpevoli di reati comuni sarebbero stati restituiti.

A rassicurare il commercio venne inoltre stabilito con il Degiac Garasellasse che ogni settimana, nel giorno di sabato, egli avrebbe fatto trovare al nostro confine le scorte necessarie per tutelare le carovane o le persone che avessero dovuto percorrere le principali strade attraversando regioni notoriamente infestate dai ribelli.

Venne infatti stabilito che le strade sui cui a cominciare dalla fine di settembre del 1905 sarebbe stato esercitato tale servizio di sicurezza sarebbero le seguenti:

1° Via del Mareb di Gundet-Adua;
2° Via da Mai Cherah sul Mareb sino allo Scirè;
3° Via del Mareb da Debri Marian all'Adiabo;
4° Via che dal Belesa va in Enticciò.

Anche questo provvedimento fu portato a conoscenza delle popolazioni indigene con il bando 20 settembre 1905 (Allegato n. 5).

I nuovi provvedimenti portarono buoni effetti e ben presto nell'interno della Colonia non vi fu più bisogno di ricorrere a misure speciali di sicurezza, ma rimase sempre il servizio settimanale di scorta alle carovane che ritengo duri tuttora, e che è opportuno sia mantenuto anche per l'avvenire.

V.

Popolazioni del Sahel.
I Tigrè e i Bet Asghedè.

Gli Habab, gli Ad Temariam, i Bet Mala e gli Ad Hasri, tutti abitanti del Sahel Eritreo, sono tribù il cui regime aristocratico divide in due classi ben distinte la popolazione che le compongono: il nobile ed il servo della gleba; il primo con tutti i diritti di padronanza ed arbitrio: il servo costretto ad obbedienza cieca verso il signore, che lo opprime.

Se non che lo stato di soggezione del servo, non si manifesta collo stesso rigore in tutte le tribù, e s'è fatto a mano a mano

men duro in quelle tribù che più ebbero ed hanno tuttora contatto coi centri principali della Colonia, ove lavorando presso europei gli indigeni appresero oltre ai vizi (pur troppo), principi di eguaglianza sociale ai quali non avrebbero mai potuto pensare vivendo nei loro paesi. I più progrediti perciò in questo senso, sono gli Ad Temariam, vengono poi gli Habab ed ultimi i Bet Mala e gli Ad Hasri.

Il Governo della Colonia ebbe cura costante di migliorare alquanto le relazioni fra il nobile ed il sottoposto, fra i Bet Asghedè ed i Tigrè; e per l'azione sua si manifestò nei servi degli Habab degli Ad Scech, degli Ad Hasri, dei Bet Mala e specialmente degli Ad Temariam un certo senso di risveglio individuale, che contenuto nei giusti limiti è sufficiente a mantenere il padrone nell'orbita di atti onesti.

Il tigrè, sapendosi protetto dall'autorità contro le esagerate pretese del nobile, si oppone ad esse e protesta e senza indugio denunzia i suoi persecutori al rappresentante del Governo nel paese.

Da quando incominciai a studiare la questione ed a riconoscere la necessità di sollevare quei poveri servi della gleba fu sempre mia cura raccomandare ai funzionari che si susseguirono nell'amministrazione del Sahel di procedere con opera in cui si compenetrassero prudenza e giustizia all'affrancamento dei tigrè dalla schiavitù a cui li assoggettavano i Bet Asghedè.

Si comprende come il problema non potesse risolversi di un colpo per non generare soverchi perturbamenti e fors'anche l'esodo di intere tribù oltre confine, ma questo mio concetto fu mirabilmente compreso ed applicato dai residenti colà inviati.

Fu quindi con vera soddisfazione che un giorno potei sentire un vecchio tigrè, capo zeriba, farmi questa dichiarazione:

« Dacchè è venuto il Governo italiano ad amministrare il « paese siamo più tranquilli nelle nostre zeribe. I nobili limitano « le loro domande e lasciano stare le nostre mogli, cosa che prima « spesso non avveniva. Prima ci facevano scendere dal letto e « prendevano il nostro posto per godersi di una ospitalità che non « è scritta nel libro; per dispetto se non presentavamo loro un « *amur* di latte c'insultavano a sangue e lo rifiutavano, senza pen- « sare che per dar loro quel latte avevamo fatto stare senza man- « giare la moglie ed i figli ».

Fino all'anno 1903 era ben difficile che un funzionario dell'Amministrazione potesse avvicinare un tigrè: paurosi delle vendette dei loro signori si tenevano celati e fuggivano all'avvicinarsi di un europeo nella tema di maggiori guai: soltanto qualcuno, più ardito degli altri, osava recarsi di nascosto, tutto tremante a lagnarsi all'ufficio regionale per qualche sopruso o danno subito dal proprio padrone Asghedè. Ora, dopo un periodo di lavoro continuato, costante, per quanto relativamente breve, i tigrè concussi, malmenati, insultati dai padroni vanno direttamente dal Residente

o dagli impiegati a presentare i propri reclami, senza quel timore di rappresaglia da parte dei padroni, che prima li tratteneva dall'esporre liberamente le loro giuste lagnanze.

Aperte le porte della Residenza del Sahel a tutti, grandi e piccini, si stabilì una certa corrente di fiducia dei tigrè verso il Governo, fiducia costituente il miglior freno alle insaziabili pretese ed agli atti arbitrari degli Asghedè.

I capi non vedono di buon'occhio che i dipendenti accorrano al Governo per ogni lamento, senza passare per il loro tramite: ciò è vero ed è pur naturale, poichè avvenne sempre finora che passando pel tramite dei capi, ogni lamento per quanto giusto dell'inferiore fu soffocato a forza, o con buone parole messo a tacere, per non creare fastidi ai nobili; cosicchè nel dipendente si formò la convinzione che per essere giudicato era necessario ricorrere direttamente al rappresentante del Governo. Questo risveglio del Tigrè è lento ma si va estendendo; occorrerà peraltro sorvegliare che non oltrepassi il limite giusto per non creare nei nobili quella reazione naturale la quale, data la grande ignoranza delle genti, non potrebbe risolversi che in atti violenti e dannosi per tutta la popolazione.

Naturalmente per modificare uno stato di cose che data da secoli non bastava dar ragione delle lagnanze ma era altresì necessario provvedere a quelle disposizioni amministrative che regolassero definitivamente ogni rapporto fra i Bet Asghedè ed i tigrè e fu appunto quanto ebbi cura di fare tra il 1902 e il 1906: con disposizioni che qui sarebbe troppo lungo enumerare.

Da quanto si è detto chiaro consegue che, migliorando le relazioni fra le due classi, si otteneva un altro scopo ben più importante per il Governo italiano, quello cioè di scongiurare il pericolo che i tigrè, maltrattati dai padroni, cercassero di rifugiarsi oltre confine, come già fecero nel 1895 privando l'Eritrea di una popolazione tranquilla e laboriosa destinata certamente ad un avvenire di floridezza.

Il nuovo indirizzo, oltre che a far cessare uno stato di cose contrario ad ogni principio di civiltà, mirava appunto a mettere i tigrè in condizioni tali che non fosse più per loro conveniente l'allontanarsi da quel governo da cui si dovevano sentire protetti contro i loro secolari oppressori.

Dirò inoltre che la fiducia dei tigrè nel Governo si estende e si ripercuote anche negli abitanti delle regioni adiacenti d'oltre confine, talchè molte frazioni di tribù che in passato, spinte dalle vessazioni dei padroni Asghedè sconfinarono, sono rientrate nel nostro territorio in numero considerevole, e con queste, parte di quelle che dopo l'esodo del 1895 onde fu spopolato quasi interamente il Sahel Eritreo, erano rimaste coll'ex Cantibai Mahmud in territorio egiziano.

VI.

Pubblica sicurezza.

Repressione del brigantaggio. — Represso nel 1901 il brigantaggio (e di ciò dissi già nella mia precedente relazione) la tranquillità della Colonia non poteva essere turbata se non da predoni venuti dal di fuori, cioè da fuorusciti che vivevano nel Tigrai, nell'Agamè e oltre i confini del Sahel; questi tentarono alcune incursioni nel nostro terrirorio, ma non ebbero agio a compiervi i disegnati delitti e bastarono poche pattuglie dei RR. carabinieri e delle bande armate per determinarli a ripassare la frontiera. Coll'impianto delle stazioni dell'Arma in Tzerenà, Mai Hainì e Gundet avvenuto nel 1903 e con l'aumentato servizio di pattuglie da parte delle bande, tali incursioni divennero via via meno frequenti, tanto che dal 1904 in poi, briganti nella Colonia furono raramente segnalati e solo nel territorio prossimo al confine.

Rimaneva da provvedere all'Assaorta, dedita alle rapine: nel 1903 si potè finalmente dar nelle mani della giustizia alcuni assaortini, rei dei delitti commessi nel 1896 e sino allora sfuggiti al meritato castigo. Bastò quel fatto a persuadere i temuti abitanti di quelle regioni che il Governo era oramai risoluto a scovare i delittuosi anche fra gli ardui nascondigli delle loro montagne, perchè l'ordine e la tranquillità fossero anche nell'Assaorta stabiliti.

Ne è prova il fatto che un semplice invito fu sufficiente a indurre i numerosi detentori di armi da fuoco a consegnarle all'autorità.

A mantenere poi quella sicurezza contribuirono non poco la istituzione di una stazione dei RR. carabinieri in Decanamo e le continue pattuglie di militari dell'Arma e di gregari delle bande assoldate che continuarono a percorrere la regione.

Così dopo tanti anni la forza delle leggi potè imporsi anche in Assaorta, ove fino al 1902 era pericoloso arrischiarsi senza una scorta armata e numerosa.

Oggi europei ed indigeni possono percorrere tranquillamente la regione senza timore alcuno.

Si noti che il tranquillizzare, e far sicura l'Assaorta era di singolare importanza, poichè essa è attraversata da una via carovaniera detta comunemente la via di Mahio, traverso la quale tutte le merci giunte in Adi Caieh, che è il mercato carovaniero più florido della Colonia, vengono someggiate a Massaua.

Ribelli. — Altra prova dell'avvenuto ristabilimento dell'ordine si riscontra nel fatto che negli ultimi anni oltre 50 ribelli, che si erano rifugiati oltre confine, chiesero ed ottennero il per-

dono ritornando tranquillamente ai loro paesi senza che uno solo di essi abbia in seguito pensato a recare molestie.

A tale fine giovò grandemente la consegna di cantiba Aielom Aradom, il quale nel febbraio 1904, per questioni avute con il capo della sua regione cantiba Semerè, era fuggito da Mai Mafales rifugiandosi presso i capi dell'Adiabo che pealtro lo consegnarono alle autorità italiane specialmente per l'intromissione di Degiac Garasellasse il quale agì in virtù di quegli accordi a cui prima ho accennato.

Reati comuni. — Quanto ai reati comuni gli specchi che unisco (allegati 6 e 7) indicanti i reati denunciati all'autorità giudiziaria dell'arma dei RR. carabinieri, durante gli anni 1902, 1903, 1904 e 1905 possono darne un'idea esatta. Si noti che l'aumento che si verifica per alcuni reati non è dovuto ad una maggiore criminalità ma bensì al perfezionamento ed alla maggiore estensione data al servizio di pubblica sicurezza che ha permesso di denunciare un gran numero di reati prima d'allora o non conosciuti o impuniti.

Anche nelle regioni Barca, Gasc e Setit e Sahel, ove il servizio di pubblica sicurezza è disimpegnato esclusivamente dagli uffici regionali, non si ebbero a lamentare fatti di qualche rilievo.

Si temè dapprima che l'aver assegnato ad altra circoscrizione amministrativa le popolazioni Baria e Baza, che precedentemente dipendevano dal Barca, a causa dell'odio esistente fra le due popolazioni, potesse peggiorare le condizioni della pubblica sicurezza in quel territorio, ma invece nulla ebbe a lamentarsi.

Eccettuati i reati che hanno origine ed impulso nell'odio di razza o in costumanze ancora barbare, le condizioni della sicurezza pubblica in quelle regioni poterono dirsi veramente buone e ben raramente si doverono lamentare anche quei piccoli furti che tanto di frequente avvengono nei luoghi di mercato.

Solo lungo il confine da Sabderat al Barca nel 1905 si ebbe una ripresa degli audaci tentativi degli Hadendoa per rubare bestiame.

Alcuni di tali tentativi si poterono sventare, altri riuscirono, e per questi ultimi mi rivolsi alle autorità inglesi di Cassala affinchè cercassero di provvedere.

Nel Sahel dopo la comparsa dei noti briganti Hummed Idris detto Ghirbet avvenuta nel 1902 e di Abubacher Mohammed uod Gale e della sua banda nel 1905, i quali peraltro dovettero ripassare il confine senza aver potuto perpetrare alcun misfatto, nessun fatto d'importanza ebbe a verificarsi, e l'arresto dei banditi Ghirbet, Idriss Libebai e Omar Bagadir operato dalla residenza del Sahel fece scomparire ogni pericolo anche per quelle popolazioni.

E poichè sono a parlare della pubblica sicurezza credo utile accennare ad una questione che ha sempre dato luogo, fra i com-

petenti di cose coloniali, ai più disparati pareri e cioè se tale servizio debba essere esclusivamente affidato agli uffici amministrativi od all'arma dei RR. carabinieri, oppure infine ad ambedue contemporaneamente.

Ordinamento del servizio di pubblica sicurezza. — Per quanto mi riguarda debbo dichiarare che una volta superato il periodo in cui alcune regioni della Colonia furono messe sossopra dal brigantaggio, ed in cui per conseguenza era necessario dare la direzione del servizio attivo di repressione agli ufficiali dell'Arma, io ritenni opportuno di adottare il seguente sistema:

1° Nelle località abitate da molti europei affidare completamente il servizio ai RR. carabinieri.

2° Nei territori frequentemente percorsi da europei affidare contemporaneamente il servizio ai RR. carabinieri ed ai Commissari regionali lasciandone a questi ultimi la direzione.

3° Nei territori abitati quasi esclusivamente da indigeni lasciare completamente il servizio alla dipendenza degli uffici regionali, provvedendoli degli organi necessari.

Così nei centri abitati di Asmara, Massaua, Cheren, Adi Ugri, Adi Caieh e Saganeiti il servizio di pubblica sicurezza fu esclusivamente affidato ai carabinieri.

Nell'Hamasen, nel Seraè, nell'Acchelè Guzai, nel Senhit e tribù limitrofe e nel Samhar vi attendevano contemporaneamente le due autorità sotto la direzione dei commissari.

Nel Barca; Gasc, Setit e Sahel fu completamente affidato agli uffici regionali.

Dagli oppositori di questo sistema si è detto che dal momento che il servizio deve dipendere dai commissari regionali le stazioni dei reali carabinieri stabilite fuori dei centri abitati dagli europei sono di una utilità molto relativa; che le stazioni mutando frequentemente di comandante e di personale non hanno tutta la necessaria conoscenza dell'ambiente e quindi cambiano indirizzo ad ogni mutarsi di comandante, e, diventano alcune volte, senza volerlo, strumento di discordie, poichè gli indigeni, furbi quanto altri mai, sanno sorprendere la buona fede dei comandanti di stazione per dar sfogo alle loro piccole vendette.

Si dice infine che le stazioni, così come sono organizzate, dovendo dipendere contemporaneamente dal Comando dell'arma in Asmara e dall'autorità regionale nel cui territorio si trovano, sono sovente costrette a seguire per uno stesso fatto due diversi indirizzi, a danno del servizio e specialmente del buon nome dell'amministrazione, poichè gli indigeni non sanno come orizzontarsi ed attribuiscono, naturalmente, a discordie fra gli uffici quanto non è in realtà che diversità di indirizzo.

Non voglio negare che qualche inconveniente si sia a volte verificato nel disimpegno dei molteplici servizi affidati ai reali carabinieri, ma non certo di tale importanza da far giudicare superflua l'opera loro. E qual'è il sistema che non ha inconvenienti? Bisogna guardare ai risultati: e i risultati son questi, col sistema che fu, come ho detto, oggetto di tante disquisizioni e censure la Colonia, da un territorio mal sicuro ed infestato dai briganti qual'era, si mutò in una regione tranquilla che l'europeo e l'indigeno può percorrere senza timore in tutti i sensi e senza alcun bisogno di scorta.

Il fine raggiunto è prova della bontà dei mezzi e di fronte ad esso sono da trascurarsi i piccoli inconvenienti di cui nessun sistema va immune.

Non sarà inutile riportare infine una breve esposizione delle condizioni della pubblica sicurezza nelle varie circoscrizioni territoriali della Colonia durante il periodo di cui è oggetto questa relazione.

Commissariato Regionale di Massaua. — Le condizioni della pubblica sicurezza in Massaua si mantennero buone. Nessun grave delitto perturbò la pubblica tranquillità se si toglie una rapina avvenuta nell'anno 1905 presso Ua-à a danno di due Dahimela e per opera di due assaortini Rassamo, tosto puniti.

Si rilevò un sensibile aumento nei reati contro la proprietà specialmente da parte di indigeni ch'erano stati od erano a contatto più vicino con gli europei.

Commissariato regionale dell'Hamasen. — La pubblica sicurezza nel periodo 1902-906 si mantenne soddisfacente.

I reati più numerosi furono i furti e le lesioni personali, in proporzione però non allarmante nè straordinaria.

Un solo fatto d'importanza si verificò e fu la lite insorta nel giugno 1906 tra i paesi di Deda e di Deca-Dascim per il possesso di alcuni terreni verso il Barca. Nella lite si ebbero numerosi feriti ed un morto.

Durante il periodo accennato si ebbero a lamentare 5 omicidi tutti causati da contestazioni per dritto di possesso di terre o da inveterati odi di stirpe.

Commissariato regionale del Seraè. — Le condizioni della pubblica sicurezza nel periodo 1902-906 si mantennero buonissime. Nei pochissimi casi di delitti di sangue i colpevoli furono sempre assicurati alla giustizia.

Due fatti gravi giustamente impressionarono l'opinione pubblica. Essi furono: *a*) l'uccisione del furier maggiore del 1° battaglione indigeni commessa nell'aprile 1904 da un ascaro Galla in seguito a minaccia di grave punizione inflittagli dai suoi supe-

riori, e che ritenne suggerita dal furier maggiore; *b*) l'uccisione di un ascaro dello stesso battaglióne perpetràta da altrò àscarò ritenutosi gravemente offeso dal primo in precedenti questioni.

In regioni vicine al confine occorre tener conto del fatto speciale delle defezioni individuali o di gruppi di abitanti del paese.

Queste defezioni nel lungo periodo non furono numerose nè ebbero speciale importanza.

Meritevole di nota è quella dell'ex capo del Dembelas, uomo turbolentò e malvagio che in odio al nuovo capo si allontanò dal territorio della Colonia senz'armi e senza seguaci. Ma non trovò lieta sorte. Preso dai capi tigrini fu riconsegnato alle autorità coloniali.

Molti però dei fuorusciti, sia perchè non trovassero nelle nuove dimore i vantaggi sperati, sia per attaccamento alle terre ed alle case abbandonate chiesero perdono offrendo la loro sottomissione. Alcuni meritevoli furono perdonati e rientrarono in Colonia; ad altri o perchè colpevoli di delitti di sangue o perchè il loro ritorno avrebbe ridestato ire sopite e determinate possibili vendette non si credè opportuno di accordare il perdono domandato.

Residenza del Mareb. — In questa Residenza posta al confine è inevitabile che si ripercuotano le turbolenze, e le condizioni d'incerta sicurezza e di disordine interno proprie della regione finitima.

Però il prestigio del Governo oltre i limiti territoriali, le relazioni di buon vicinato coi capi confinanti ed il contegno leale del capo di Adua concorsero ad attenuare l'importanza di tale ripercussione.

Ad ottenere tale sensibile miglioramento giovò l'allontanamento dal Tigrai del noto degiac Aberrà di Zazega. L'altro ardito e noto ribelle Mohammed Nur che offrì al Ras Maconnen, allora governatore del Tigrai, di uccidere il governatore dell'Eritrea, fu arrestato dal capo di Adua, e sfuggitogli di mano mentre questi lo conduceva seco allo Scioa dovette riparare a Macallè; arrestato colà dal degiac Abrahà ci fu consegnato e morì nel penitenziario di Assab il 5 marzo 1907.

Nel periodo fra il 1902 ed il 1906 in questa regione di confine si ebbero solo sette defezioni contro numerose domande di sottomissione e di perdono dei fuorusciti di altri tempi, domande in gran parte accolte.

In complesso può affermarsi che le condizioni di pubblica sicurezza in grazia alle buoni condizioni della Colonia e del prestigio che il nome italiano conserva nell'oltre confine, sono in continuo ed incessante miglioramento e pienamente soddisfacenti, tanto che divenne possibile un provvedimento che in passato sarebbe riuscito pericoloso, la riduzione al minimo delle bande assoldate in questa regione di confine e che furono per lo passato considerevolmente numerose.

Commissariato Regionale di Cheren. — La pubblica sicurezza nel periodo 1902-906 fu ovunque soddisfacente.

Si ebbero solamente nove fatti di sangue compreso un omicidio e qualche furto di poca entità perpetrato sul mercato.

Residenza del Sahel. — Nel complesso la pubblica sicurezza nel periodo 1902-906 non lasciò a desiderare. L'arresto dei noti banditi Ghirbet Idris Libebai ed Osman Bagadir fece ottima scuola ed ammonì quelli che ancora battono la campagna tenendo sede nel territorio anglo-egiziano a non permettersi audacie entro i confini Eritrei.

Gli abigeati, così comuni in questa regione e nella confinante, furono in diminuzione sensibile per la maggiore sorveglianza ed il migliore accordo fra l'Ufficio italiano ed il limitrifo anglo-egiziano.

Commissariato Regionale del Barca. — Portato il confine della Colonia al Setit in seguito al noto accordo Italo-Anglo-Etiopico, la circoscrizione territoriale del Commissariato venne a trovarsi eccessivamente estesa, difficile quindi diventava la tutela della pubblica sicurezza ed incerta la tranquillità del paese abitato da popolazioni nemiche fra loro per odi antichi ed in basso grado di civiltà.

Fu stabilito perciò di staccare la regione dei Baria e dei Baza dal Commissariato del Barca, ed aggiunti ad essi i territori oltre Gasc, istituire una nuova Residenza che prese nome di Residenza del Gasc e del Setit.

Tale provvedimento valse a ristabilire ed a mantenere la tranquillità ed il buon ordine nel paese.

Seguitarono però a verificarsi casi frequenti di reati contro le persone e le proprietà dovuti all'odio di razza, a brutale malvagità od a costumanze ancora barbare. Contro tali forme di criminalità qualsiasi servizio di sicurezza essendo inadeguato si dovette provvedere colla istituzione di speciali tribunali di guerra (decreto governatoriale n. 488 del 24 febbraio 1906),

Come in tutti i paesi di confine abitati da popoli pastori si lamentano invero non rari casi di furti di bestiame.

Porre un radicale e sollecito rimedio a tale stato di fatto non è possibile, però l'attento servizio della banda dei cammellieri in moltissimi casi è riuscito a sventare tentativi di tale specie.

Residenza del Gasc e del Setit. — L'istituzione di una residenza in queste semi-barbare regioni ha influito non poco a migliorare le condizioni della pubblica sicurezza.

Per i reati gravi però, come innanzi fu accennato, poco si potè ottenere e fu giocoforza ricorrere ad una più energica ed esemplare repressione.

Non è inutile rammentare come nello stato poco evoluto di queste popolazioni il reato di sangue talora assume la figura di un rito, talora quello di affermazione della propria personalità, sempre quello di un dovere di vendetta familiare imprescrittibile. Vincere tali feroci costumanze radicate nel sentimento e rafforzate da pratica secolare, costituisce un problema di non facile soluzione, quando manca affatto il concorso persino delle testimonianze, che possono valere ad illuminare il giudice. Le testimonianze e le denunzie invero importando la stessa vendetta di sangue, avviene che chi dovrebbe denunziare o deporre preferisca rendersi latitante come lo stesso reo, per tema d'incorrere in peggio salvo a farsi giustizia di propria mano se ne capita il destro.

A questo stato di cose soltanto il tempo ed i benefici effetti di una lunga dominazione di popolo civile, può portare rimedio.

La regione ebbe a soffrire più che tutte le altre della Colonia per le turbolente imprese dei ribelli al Governo Etiopico che avevano eletto loro sede nel territorio confinante con questa Residenza.

S'intende di accennare qui alle razzie di Tolè (marzo 1906) ed a quelle compiute dal ribelle degiac Abrahà Uoldisrael a danno dei paesi Cunama (marzo-aprile 1906).

Commissariato Regionale dell'Acchelè Guzai. — Nulla di rilevante fu notato nell'intero periodo 1902-906 si che può affermarsi che le condizioni di pubblica sicurezza di questa litigiosa regione furono pienamente soddisfacenti.

Residenza dello Scimezana. — Le condizioni di sicurezza nella Residenza furono le migliori desiderabili. Nessun fatto degno di menzione accadde.

Anche in questa regione di confine le turbolenze del vicino paese furono causa di non poche nè lievi preoccupazioni, però l'oculata sorveglianza, e l'azione avveduta e continua dei funzionari italiani di frontiera e del Governo della Colonia valsero a mantenere la tranquillità interna ed a conservare il prestigio dell'autorità italiana. E quando si pensi che fino a pochi anni or sono la gente di Agamè e di Tigrai si credeva in pieno diritto di compiere indisturbata rapine, angherie e prepotenze a danno dei nostri dipendenti, bisogna pur convenire che il risultato nell'acquisto di pace e tranquillità è addirittuta confortante.

Commissariato Regionale di Assab. — Mantenute cordiali le relazioni col Governo della Costa francese dei Somali e coll'Etiopia rappresentata dal degiac Omar dell'Aussa durante il periodo 1902-1907 la pubblica sicurezza interna fu soddisfacente.

VII.

Provvedimenti a favore delle popolazioni Cunama.

Ebbi già ad accennare in quali condizioni si trovassero le popolazioni Cunama quando il loro territorio passò alla dipendenza della Colonia Eritrea.

Da molti anni quelle disgraziate tribù si erano abituate a considerare con terrore l'avvicinarsi di qualunque straniero, fosse esso poi bianco o nero, e fuggivano, a nascondersi, al suo avvicinarsi.

La protezione degli Egiziani non era stata che nominale, ed i prossimi abissini dell'Uolcait e dell'Adiabo, pur disprezzando quelle povere genti tenute da loro in conto di animali, consideravano il loro territorio quasi una bandita di caccia ove periodicamente, direi quasi per *sport*, si recavano a razziare schiavi e bestiame, ed a commettere crudeltà inaudite.

Si può quindi immaginare che la comparsa di nuove genti non poteva suscitare in questi infelici che diffidenze e sospetti. A quelle menti primitive doveva parere impossibile che qualcuno si recasse fra loro senza avere lo scopo di depredarli, di uccidere, di rubare le donne ed i ragazzi, e non poca pazienza vi volle da parte nostra per arrivare a persuaderli dell'opposto. Volli io stesso, e primo, tra coloro che ressero la Colonia, visitare quella regione; e potei facilmente convincermi che dato lo stato di indescrivibile miseria a cui erano ridotte quelle povere tribù, il governo della Colonia doveva applicare mezzi eccezionali a sollevarnele.

Dopo qualche anno di pace e di sicurezza le condizioni economiche dei cunama cominciarono a migliorare, ma con molta lentezza per la mancanza di tutto quanto è pur necessario anche a popolazioni primitive come esse sono.

I cunama sono buoni coltivatori, ma naturalmente fino a quando ebbero a temere le incursioni degli abissini, non coltivavano che quanto era loro indispensabile per non morire di fame, avendo cura di scegliere terreni perduti fra i boschi o nascosti fra i monti, ben sapendo che qualora i tradizionali nemici avessero potuto conoscere ove si trovavano le coltivazioni non avrebbero mancato di provvedere per conto proprio alla mietitura. In tal modo quasi tutti i fertili e ricchi terreni di quella vasta regione rimanevano completamente incolti.

Cessata la tema dei nemici del di fuori si cominciò a vedere qua e là qualche campo coltivato, ma mancavano assolutamente i mezzi per estendere le coltivazioni.

Basterà conoscere quale era il sistema di aratura del terreno usato da quelle misere popolazioni. Ad un palo acuminato si at-

taccava una corda. Per arare il palo era preso in mano da una donna o da un ragazzo il quale lo teneva in posizione verticale con la punta conficcata nel suolo per quanto era possibile.

Un uomo si avvolgeva attorno al dorso la corda e così camminando trascinava penosamente il palo producendo un piccolo solco della profondità di pochi centimetri dove poi veniva depositato il seme.

Appunto da tale stato di miseria derivava la mancanza assoluta di senso morale in quelle popolazioni che non vedevano alcun male nel furto, nella rapina e specialmente nell'assassinio che era invece tenuto ad onore, tanto che nessuna donna avrebbe consentito a sposare chi non avesse ucciso e possibilmente depredato una persona qualsiasi. Soltanto dopo quell'omicidio e quella rapina si acquistava diritto alle nozze e a sedere fra gli anziani per discutere gli affari della comunità.

Sollevando quelle popolazioni si veniva a raggiungere il doppio effetto economico e morale.

A fare in modo che tale risorgimento economico, per quanto era possibile, fosse accelerato, decisi di provvedere affinchè in via eccezionale alle famiglie più povere fosse fornito gratuitamente il bestiame che le avrebbe messe in grado di dedicarsi con maggiore intensità e con maggior profitto all'agricoltura.

Fu quindi disposto che un decimo di tutte le tasse di coltivazione e dei fitti delle terre della residenza del Gasc e del Setit venisse impiegato nell'acquisto di bestiame da lavoro da distribuirsi gratuitamente alle tribù più bisognose.

Ad evitare peraltro che dell'aiuto si facesse commercio, disposi che coloro ai quali era stato concesso un paio di buoi non avrebbero potuto venderli o macellarli se non fossero trascorsi cinque anni dal giorno della consegna.

In tal modo si ottenne di raggiungere lo scopo senza danneggiare l'erario, poichè ad ogni paio di buoi distribuiti corrispondeva un aumento nei terreni messi a coltura e quindi un maggior reddito delle tasse di coltivazione che in breve volger d'anni rifaranno ad esuberanza l'amministrazione della spesa sostenuta.

Questo provvedimento, strano a dirsi, destò sul principio nelle menti di quei semi selvaggi non lievi diffidenze. Anzichè accorrere, come era da supporsi, per ricevere in consegna il bestiame, quasi nessuno si presentò all' invito del Residente il quale dovè fare non poca propaganda, sia personalmente, sia a mezzo di capi, per indurre le famiglie ad accettare i buoi che, già acquistati, attendevano un padrone. Questa diffidenza è andata però man mano dileguandosi e negli anni successivi le richieste per aver buoi furono perfino superiori al numero dei capi di bestiame disponibile.

Vinte le diffidenze, questo provvedimento mi riuscì utile anche sotto altri aspetti poichè disposi che anno per anno i buoi fossero

distribuiti solamente a quelle famiglie od a quei gruppi di popolazione che non avessero dato luogo a lagnanze, escludendo invece dalla distribuzione quei villaggi ove fossero avvenuti delitti o che non avessero aiutato le autorità nel reprimerli e punirli seguendo il loro costume che in ciò solo non differisce da quello di altre popolazioni tanto più progredite nel cammino della civiltà.

A completare il provvedimento disposi altresì che ai coltivatori fosse distribuita la dura da semina, dietro restituzione a raccolto ultimato. In tal modo oltre a mettere in grado i coltivatori poveri, e nell'impossibilità di acquistarsi il seme, di estendere le coltivazioni si veniva a migliorare la qualità coltivata che era assolutamente scadente e deprezzata sui mercati.

Ma oltre a questo prodotto che è certamente importante perchè costituisce il principale alimento di quegli indigeni, ritenni opportuno di pensare ad altre culture più ricche e che possono interessare l' industria nazionale.

A questo proposito feci distribuire a titolo di esperimento, una certa quantità di seme di cotone, che venne seminato presso il Setit a Sogodas e sul Gasc.

La semina fu in gran parte affidata a Tacruri e Sudanesi che conoscendo già la coltura di questa pianta davano maggior affidamento per la buona riuscita dell'esperimento che in effetti diede ottimi risultati.

Nell'anno 1906 circa trenta famiglie sudanesi e tacruri andarono a stabilirsi parte presso il Setit e parte a Sogodas, e altre e più numerose si preparavano ad immigrare dopo le pioggie. In buon accordo coi Baza possono portare un utile contributo alla ricchezza della regione che con la coltivazione del cotone potrà divenire una delle più ricche della Colonia e più rimuneratrice.

Questa immigrazione in territorio Eritreo di popolazioni abitanti nel vicino Sudan non ha lieve importanza per l'avvenire economico di quella regione scarsa di abitanti e dimostra come la nostra amministrazione sia benveduta dalle popolazioni.

Lo stabilirsi di tali famiglie in quella regione, fa sperare inoltre che conoscendo esse la cultura della pianta della gomma, anche questo commercio possa aumentare e prosperare.

VIII.

Questioni religiose.

L'Abuna.

Da uno dei quattro *Abuna* che stanno al sommo della gerarchia ecclesiastica in Etiopia e che, previo l'assentimento del Negus sono nominati dal Patriarca Cofto di Alessandria, dipende il clero eutichiano dell'Eritrea.

Nel 1903 iniziai pratiche col Patriarca, cui esposi il desiderio che un nuovo Abuna risiedesse nella Colonia: così che coloro, ad esempio, che volessero conseguire gli ordini sacri, non fossero costretti a viaggi e dimore oltre i confini della Colonia stessa.

Il Negus Menelich si compiacque di questo nostro intendimento, ch'era la conferma del nostro rispetto per la fede delle popolazioni etiopiche a noi soggette, e se ne compiacquero altresì i componenti della comunità eutichiana in Egitto.

Si iniziarono allora, mediante il nostro agente diplomatico al Cairo, le trattative per giungere ad una conclusione e per stabilire tutte le modalità che avrebbero regolato i rapporti religiosi fra l'Eritrea ed il Patriarca di Alessandria: il quale avrebbe proposto l'Abuna, riserbandosi il Governo della Colonia la concessione dell'*exequatur*.

Senonchè nel 1904 tornò in Etiopia dall'Egitto l'Abuna Petros che n'era assente fin dal 1889 e riprese ad esercitare da oltre confine la sua autorità spirituale sulla Colonia.

Nello stesso tempo il Patriarca cattolico di Alessandria, Macario, che in precedenza aveva proposto l'invio in Eritrea di un vescovo cattolico, sconsigliò la venuta dell'Abuna eutichiano.

Intanto insorsero questioni dommatiche (Sul dogma della SS. Trinità, vedi allegato n. 8) fra il clero eritreo rappresentato dal convento del Bizen ed alcuni conventi etiopici da una parte e l'Abuna Petros dall'altra, e le cose giunsero ad un tal punto che questi in seguito ad una tempestosa adunanza tenuta in Adi Abun giunse a scomunicare i dissidenti (Vedi allegati nn. 9 e 10).

I preti del Bizen allora dichiararono che contro l'Abuna si sarebbero appellati al Patriarca, mentre il clero dei conventi Etiopici dichiarava a sua volta che avrebbe ricorso al Negus.

Ma poichè i preti del Bizen invocavano a sostegno della lor causa l'aiuto del Governo, che naturalmente mi affrettai a rifiutare, stimai opportuno sospendere ogni pratica per la venuta d'un Abuna in Eritrea, venuta che avrebbe più probabilmente rinfocolato che spente quelle discordie.

Pacificati, almeno in apparenza, gli animi, e composta la vertenza dommatica, non sarebbe stato difficile giungere ad un'intesa che avesse concesso di conseguire in gran parte i vantaggi che la Colonia si riprometteva dalla venuta di un Abuna, evitando pure gl'inconvenienti che ne sarebbero derivati e che chiari si erano mostrati in quella contingenza.

E poichè era fuori di discussione che la pacificazione degli animi, meglio che la fomentata discordia avrebbe potuto giovare alla Colonia, date anche le buone disposizioni dell'Abuna Petros a nostro riguardo, parve opportuno iniziare pratiche indirizzate a raggiungere, d'accordo col Patriarca e col Negus, il *modus vivendi* più conveniente (vedi allegati nn. 9 e 10). E questo fu trovato nello stabilire che l'Abuna Petros estendesse bensì la propria giurisdizione spirituale sull'Eritrea, ma esercitandola in maniera affatto separata, distinta; recandosi cioè periodicamente in Eritrea ove provvederebbe agli atti del suo ministero, come la consacrazione degli altari (tabot), l'ordinazione dei diaconi, gli appelli in processi ecclesiastici, ecc.

Questa soluzione pur non essendo scevra d'inconvenienti avrebbe avuto per noi un vantaggio di grandissima entità sulla precedente, e cioè, che invece di avere nei pressi del nostro confine il capo del clero cofto, se non apertamente ostile, certo non molto benevole, lo avremmo invece avuto favorevole, e naturalmente con lui anche la maggior parte del clero.

Ora tenuto conto che l'Italia non ha aspirazioni guerresche, nè ambizione di nuove occupazioni, ma bensì il desiderio di acquistare al nostro commercio i mercati d'oltre confine con un programma di pacifica penetrazione commerciale, si comprende l'importanza di avere, non dico a noi favorevole, ma almeno non ostile, il clero delle regioni ove vogliamo far penetrare i nostri prodotti, clero che ha in Etiopia grandissima l'influenza e l'autorità.

Prima però che l'Abuna Petros avesse a venire in Colonia, era desiderabile fosse compiuta la pace fra lui ed il convento del Bizen, il quale pel primo doveva fare passi conciliativi verso l'Abuna, scrivendogli una lettera secondo la formula opportunamente suggerita ed inviandogli messi in rappresentanza con mandato di accettare le di lui decisioni in conformità delle istruzioni ricevute dal Patriarca. La cosa non fu agevole ad ottenere; finalmente il Bizen si dichiarò pronto a seguire i desideri del Governo facendo ammenda del precedente contegno, scrisse la lettera e si dichiarò pronto ad inviare la richiesta delegazione.

Anche da Alessandria intanto erano pervenuti all'Abuna suggerimenti in favore della conciliazione, ed egli si mostrò lietissimo della comunicazione fattagli della prossima presentazione remissiva del convento del Bizen.

A questo punto eran le cose quando io lasciai la Colonia. So che dopo la mia partenza dall' Eritrea il convento inviò una sua rappresentanza ufficiale in Adi Abun condotta dal priore Abba Garamedhin, e che la missione fu lietamente accolta dall'Abuna Petros.

In tal modo la intricata questione era completamente risolta ed il Governo della Colonia poteva liberamente stabilire la data della prima visita dell'Abuna in Eritrea.

IX.

I musulmani.

Gli indigeni Eritrei appartenenti alla religione musulmana, che, si noti, oltrepassano in numero la metà della popolazione della Colonia, (Vedi serie carte geografiche e speciali – Tavola 17) oltre al pellegrinaggio alla tomba del Profeta, che ogni buon musulmano desidera di effettuare almeno una volta nella vita, hanno anche la consuetudine di recarsi spesso a visitare qualcuno dei numerosi discendenti del profeta, sparsi in tutto il mondo musulmano, vuoi per ingraziarsi Allah portando il proprio obolo a chi, secondo le loro credenze, lo rappresenta sulla terra, vuoi per chiedere consiglio, assistenza od aiuto.

In Eritrea all'epoca della nostra occupazione si trovava già a Massaua uno dei santoni appartenente alla famiglia Morgani, discendente dal Profeta. Era molto venerato dalle popolazioni musulmane e giova dichiarare che fu ripetutamente assai utile al Governo Italiano.

Morto il Morgani a Massaua le tribù musulmane gli eressero una tomba nei pressi di Moncullo, ma poichè l'Eritrea era rimasta senza nessun rappresentante della stirpe del profeta, le nostre genti stimolate da sobillazioni straniere cominciarono ad accorrere a Cassala, ove agli stipendi del governo inglese, risiedeva un altro membro della famiglia Morgani già domiciliato a Suachin e che il Governo Anglo-Egiziano aveva avuto cura di chiamare a Cassala ove veniva trattato con grandi riguardi.

In tal modo si era andato promuovendo un movimento fra le popolazioni indigene che poteva tenersi dannoso all' Eritrea in quanto che una volta oltrepassato un confine, non era improbabile che forti nuclei di genti vi fissassero la loro nuova dimora.

A questo inconveniente era necessario porre riparo e si cominciò dapprima col costruire a Cheren una moschea, ed a bilanciare l'influenza religiosa del santone di Cassala, fu chiamato a stabilirsi nella stessa Cheren, Sidi Giafer El-Morgani, discendente anch'egli del Profeta e che in Colonia, per altre cospicue parentele, aveva già largo seguito di simpatie e di aderenze.

Fu scelto Cheren come residenza del Morgani anche pel fatto che da quella località gli sarebbe riuscito più facile combattere l'influenza della tribù Ad Scech del Sahel che poteva dare qualche preoccupazione.

Non tardò infatti a manifestarsi la nuova influenza poichè in breve il movimento verso Cassala cessò completamente ed attorno al vessillo verde del Profeta spiegato dal Morgani va ora formandosi un sempre crescente e popoloso villaggio di seguaci dell'Islam.

Ed è fuor di dubbio che l'avere in Eritrea un'alta autorità religiosa mussulmana varrà meglio di qualsiasi prescrizione per evitare che si ripeta, come avvenne nel passato, l'esodo oltre confine di intere tribù con le loro mandrie. Basterebbe una sola parola del santone per impedirlo.

X.

Gli Ad Scech.

Gli Ad Scech, come gli Habab, sono tribù a regime aristocratico che si suddividono in Bet Asghedè ed in Tigrè (nobili e plebei).

Gli Ad Scech sono altresì ritenuti come santoni nel mondo mussulmano e come tali approfittavano della loro influenza religiosa per esercitare atti di prepotenza a danno delle altre popolazioni.

Inoltre è da notarsi che a causa della estesa influenza che questa tribù di santoni esercita su quelle limitrofe, ebbe in passato una posizione, dirò così, privilegiata in confronto delle altre tribù e rispetto agli oneri tributari.

Gli Ad Scech costituivano quindi un termine di confronto ingiusto per gli altri, che suscitava, sommesse lagnanze dei contribuenti delle tribù vicine, appunto per la minore imposizione tributaria da essi pagata in confronto di questi.

In questo modo la tribù potè ingrandirsi ed avere influenza sulle altre a spese delle medesime: I tigrè di questa tribù, non sono che ex dipendenti degli Habab, specialmente, degli Aflenda, Ad Hasri, Mescialit, Ad Muallim, Bet Mala, ecc. raccoltisi d'attorno a questa tribù di santoni per godere del privilegio ad essi fatto di non pagare o pagare modestissimo tributo.

Dal 1902 in poi ebbi appunto di mira di giungere gradatamente ad eliminare questa ingiusta differenza fra gli Ad Scech e le altre tribù, aumentando il tributo di questi, per metterli possibilmente al livello delle altre tribù. Dagli appositi specchi che trovansi in allegato a questa relazione (1) si potrà rilevare il graduale aumento apportato alla imposizione tributaria degli Ad Scech.

---

(1) Vedi allegato 55.

Naturalmente, tutto ciò non avvenne senza proteste o resistenze passive, ma il tributo fu pagato nella misura decretata; ciò valse immediatamente a diminuire agli occhi delle popolazioni mussulmane l'importanza da esse attribuita alla influenza dei santoni, influenza che non sempre si era spiegata in favore del Governo italiano.

Poichè la tribù degli Ad Scech risiedeva in parte nel territorio del Sahel ed in parte in quello del Barca nella località detta Garabit Ensà, nel 1903 ritenni opportuno di separare le due frazioni rendendo autonoma quella residente nel Barca che posi alla dipendenza di quel commissariato.

Anche con la divisione delle tribù si mirò allo scopo di diminuire, dividendola, l'influenza dei santoni sulle tribù circostanti.

Provvidi altresì alla sistemazione dei così detti Nafarat degli Ad Scech, come vengono chiamati quegli uomini che con le famiglie vivono isolati in altri territori. Ad evitare che costoro continuassero ad approfittare di tale isolamento per andare esenti da ogni imposizione tributaria, poichè non pagando con la tribù d'origine perchè ne erano lontani, nè con quella che li ospitava, perchè ad essa non appartenevano, erano così causa di frequenti litigi fra i capi. A cominciare dall'esercizio 1904-905 disposi che gli Ad Scech sparsi fra le varie tribù continuassero a dipendere dalla tribù d'origine alla quale avrebbero pagato il tributo, tributo che peraltro riunito dallo Scech capo tribù, sarebbe poi stato versato direttamente da questi a mezzo della Residenza del Sahel al Commissariato del Barca.

Questi provvedimenti, primo dei quali la istituzione della residenza del Sahel, furono assai utili perchè indubbiamente limitarono di molto la facilità negli Ad Scech a sottrarsi al controllo della autorità locale, ed in conseguenza a quel pagamento del tributo che costituiva appunto la loro forza, e la loro influenza non sempre lealmente esercitata.

XI.

L'Assaorta (1).

Gli assaortini. — Ho avuto ripetutamente occasione di accennare al territorio ed alle popolazioni dell'Assaorta che fanno parte della grande famiglia delle tribù Saho.

Al mio giungere in Colonia si parlava ancora degli assaortini come di una popolazione selvaggia, indomabile, rinchiusa fra le sue aspre e dirupate montagne e refrettaria a qualsiasi contatto con la civiltà.

A confermare questa credenza stava il fatto che l'Assaorta era ancora il rifugio prediletto di tutte le bande brigantesche a cui per la sua struttura offriva sicuro asilo, mentre trovandosi in

(1) Vedi serie carte geografiche e speciali – Tavola 7ª.

posizione centrale e presso al confine, rendeva facile a chi vi si era rifugiato di portarsi rapidamente là ove aveva sentore di poter compiere qualche rapina. Insomma l'Assaorta era una specie di immensa fortezza ove i banditi potevano ritirarsi tutte le volte che stretti troppo da vicino dalle pattuglie che davano loro la caccia, non avevano altro modo di sottrarsi all'inseguimento all'infuori di quello di gettarsi in quel labirinto intricatissimo di valli dirupate ove facilmente riuscivano a far perdere le loro tracce.

Gli assaortini, come tutti i Sahò sono mussulmani e certamente di origine Semitica (1).

Pronti ai furti ed alle rapine, ligi alle vendette di sangue che si tramandavano di generazione in generazione, erano abituati a rubare per vivere e a ingannare poi per salvarsi, e tale sistema continuarono anche nel primo periodo della nostra occupazione.

Nell'anno 1887 fu la tribù dei Lelisc, assaortina, che fornì a Ras Alula le guide che lo condussero a Dogali.

Alcuni mesi dopo tutte le cinque Assaorta mandavano messi al generale Saletta che allora comandava a Massaua domandando aiuti e protezione e poco dopo facevano solenne atto di sottomissione (2), sottomissione puramente formale; la quale non impedì

---

(1) Secondo le cronache dell'Acchelè-Guzai, gli Assaortini sarebbero stati in origine cristiani; ciò viene supposto da alcuni nomi di località, come Falasit Arè (casa dei monaci) e Farum, il noto monte in Assaorta che pare debba il suo nome ad Abba Efrèm, monaco cristiano che vi dimorava.

Secondo le tradizioni d'Assaorta, un Cabota, fratello degli Hertu, della penisola di Buri, venuto non si sa da dove, si sarebbe stabilito nel Diot. E del Cabota esistono pochi superstiti sparsi in Acchelè-Guzai.

I Cabota sarebbero stati schiacciati da un Hamed Bariattu, capo stipite dell'odierna tribù Edda venuto dal mare, dicono gli Edda; venuto dall'Abissinia dicono gli altri; venuto dalla regione degli schiavi, Baria, come prova il suo nome, dicono le tribù non amiche degli Edda. La versione più accreditata è che gli Edda sieno i discendenti degli antichi occupatori del terreno, abissini.

Al Cabota, al Bariattu, si sarebbero aggiunti altri occupatori di altra parte del territorio d'Assaorta: i Baraddotta, che oggi formano tribù autonoma, venuti dalla costa araba; i Teroa Bet Sarah, di origine Hasu; i Rezamara, di origine dancala, ed oggi ridotti a pochi individui; gli Hasabàt Arè, provenienti da Gondar.

Ultimo occupatore sarebbe stato un Omar Assaùr, proveniente dalla costa araba. Egli avrebbe dato il nome all'Assaorta. Si conoscono e nominano i discendenti di Assaùr.

Uno dei figli, Ahmed Aido, avrebbe dato origine agli abitanti di Zula e di Matarà. L'altro, Ali Guftò, agli abitanti dell'Assaorta.

Un nepote di questo ultimo, Bescioli, avrebbe avuto cinque figli: Socsalè, Gaitolè, Siholè, Hasbàlè, Ganfàlè. Ecco perchè, oggi gli assaortini si chiamano *cona Assaur*, ossia cinque Assaorta. Un fratello di Basciolè, tal Engaghè avrebbe poi dato origine alla tribù omonima detta anche Sermarè.

Le odierne tribù Lelisc, Bet Fachich, Assacheri, Fogorotto avrebbero comune avo appunto il Basciolè.

(2) Ecco, integralmente il testo dell'atto di sottomissione:

« L'anno mille ottocento ottantasette, addì nove del mese di maggio, noi sottoscritti capi delle tribù Assaorta, qui riuniti, confermando le dichiarazioni

che nel successivo 1888 tutta l'Assaorta parteggiasse per il ribelle degiac Debeb e gli fornisse ausilii di ogni maniera; e nel 1895 aiutasse quella rivolta del Degiac Batha Agos di Saganeiti che per poco non compromise la sicurezza di tutta la Colonia.

---

verbali fatte a Sua Eccellenza il Generale, comandante superiore, accettiamo e c'impegnamo formalmente all'adempimento delle seguenti condizioni in relazione alla esecuzione del manifesto per lo stato di guerra:

« 1° Dichiariamo di essere tutti concordi e di rappresentare tutte le tribù Assaorta riunite, rendendoci solidali gli uni degli altri nello affermarci amici ed alleati del Governo italiano in qualsiasi evenienza;

« 2° Dichiariamo di respingere qualsiasi solidarietà colle frazioni delle nostre tribù rimaste alla dipendenra dell'Abissinia, contro le quali ci premuniremo;

« 3° Daremo come ostaggi in Archico a disposizione del comandante di quel forte, i sottoscritti nostri parenti, per riconoscere i nostri compagni, per rispondere che le nostre merci non vadano in Abissinia, o dalla parte delle nostre tribù rimaste soggette all'Abissinia, per garantire il Governo della fedele esecuzione di quanto è detto in questo trattato.

« *Tribù Lelisc*: Hadisc Daud, Mahamed Abda, Omar Fingiai, Osman Dini Abdu, Omar Ali, Ahmed Alì, Mohamed Ibrahim, Saleh Ibrahim.

« *Tribù Assacheri*: Omar Scium Soleiman, Mohammed Amàn Gabrù, Scium Hassan Ibrahim.

« *Tribù Assalissan*: Mahmud Mohammed, Ahmed Osman, Hommad Din Hommad, Hassan Osman.

« *Tribù Fogorotto*: Alì Naser, Ahmed Isse, Naser Tarca, Soleìman Abdu.

« 4° In considerazione delle difficoltà di far comprendere alla nostra gente ignorante la necessità delle disposizioni date dalle autorità in seguito allo stato d'assedio, allo scopo di rendere di più facile esecuzione le prescrizioni del manifesto, stabiliremo accordi col Naib guardiano di Archico, perchè le nostre carovane composte di sole persone di tribù amiche entrino in Archico a gruppi riuniti una volta alla settimana, e cioè nel giorno di lunedì nelle ore pomeridiane e si attengano alle seguenti prescrizioni:

« *a*) di assoggettarsi di buon grado a che nel sito designato agli avamposti tutti i componenti le carovane siano personalmente riconosciuti e garantiti dagli agenti delle nostre rispettive tribù, la loro merce sia visitata e siano condotti al comandante del forte o chi per esso per essere autorizzati ad accudire ai propri affari;

« *b*) di assoggettarsi alle formalità nel far ritorno al paese nuovamente riuniti riconosciuti e visitati, previa autorizzazione del comandante, tanto per il riconoscimento personale, quanto per la visita della merce da esportare;

« 5° Ci dichiariamo pronti a richiesta di questa autorità, a fornire tutte le indicazioni e guide necessarie, come pure a ricevere, scortare e proteggere quegli inviati o ufficiali del Governo, che, a scopo qualsiasi, si recassero nel nostro paese, per ordine di questo comando superiore.

« Letto e fatto capire quanto sopra detto ai capi Assaorta e notabili qui presenti, essi tutti vi appongono il proprio nome in presenza di testimoni.

« Firmati: Scium Omar, capo dei Lelisc – Cadi Ibrahim Abdo – Scium Omar Din, capo degli Assacheri – Scium Mussa, capo degli Assalissan.

« Firmati: Scech Omar Cara – Scech Omar Deressi – Hadisc Daud – Soleiman Dini – Omar Fingiai – Mohammed Abda Cara (della tribù Lelisc).

« Firmati: Mahmud Mohammed – Nuri Alì – Ahmed Osman – Hassan Osman (della tribù Assalissàn).

« Firmati: Abdù Ismail Omar (della tribù Assacheri).

« Firmati: Alì Naser – Mohammed Iehi (della tribù Fogorotto).

« Testimoni: Naib Osman Hassan – Naib Abdulcherim Abdul Rahim ».

Dopo il 1895 pur rimanendo estranea alle lotte politiche l'Assaorta rimase tuttavia sicuro rifugio di tutti i banditi ed i ribelli dell' Eritrea.

Le popolazioni Saho affermano di non essere mai state sottoposte al pagamento di un regolare tributo annuo, ma che soltanto a titolo di deferenza e per mantenere le buone relazioni di vicinato, inviavano annualmente una regalìa in bestiame ai capi abissini confinanti.

Il Münzinger, per gli egiziani, impose il tributo all'Assaorta ma non lo riscosse mai; altrettanto avvenne a Ras Areia capo dell'Acchelè Guzai che se ne vendicò con frequenti razzie costringendo gli assaortini a rifugiarsi nel basso piano ove sapevano che gli abissini non si sarebbero azzardati a seguirli.

Solamente Re Giovanni, ed il suo braccio destro Ras Alula, riuscirono ad imporsi ed a riscuotere qualche somma da alcune tribù dell'Assaorta, ma nel 1885, poichè Ras Alula aveva fatto imprigionare alcuni capi, le tribù si ribellarono apertamente ed a Caribussa ebbe luogo un sanguinoso combattimento in seguito al quale gli assaortini giunsero a saccheggiare, bruciare e distruggere il villaggio abissino di Toconda situato sull'altipiano.

Ordinamento della Regione. — Dopo questi fatti si comprenderà facilmente come anche per noi fosse tutt'altro che agevole cosa il giungere a riscuotere un regolare tributo da quelle popolazioni, ed infatti fino al 1894 i Saho non furono compresi fra le popolazioni indigene soggette al pagamento annuo del tributo, ed alcune tribù ne rimasero esenti fino al 1896.

Giova però riconoscere che una volta imposto il pagamento del tributo, gli assaortini non fecero con il Governo italiano quanto avevano praticato con tutti i precedenti Governi, e vi si assoggettarono senza soverchi malumori (1).

---

(1) A titolo di curiosità giova ripetere la ragione per cui i Saho dicono di essersi così facilmente sottomessi all' imposizione del tributo da parte del Governo italiano.

Secondo essi esisteva una leggenda a favore degli italiani. Scech Mohammed di Emberemi, venerato santone di tutti i mussulmani, aveva profetizzato la venuta degli italiani, ed aveva annunziato alle popolazioni Saho che gli italiani avrebbero comandato non solo agli uomini, ma anche ai sassi.

E Scech Mohammed per tutte le popolazioni mussulmane era veggente e santo: male incoglieva agli egiziani e a Münzinger Bascià quando Scech Mohammed era da loro avversato, ed il Governo egiziano lo aveva così ben compreso che erasi indotto ad esentare dal tributo lo Scech ed i suoi.

È per la profezia di Scech Mohammed che i Saho hanno riconosciuto negli italiani i loro padroni; è per essa che non hanno fatto obbiezioni quando è stato imposto il tributo.

Questo dicono i Saho.

Rinanevano peraltro ancora i banditi che scorazzavano tranquillamente per l'Assaorta ed io ritenni assolutamente necessario di svellere il male dalla radice, poichè non sarei mai potuto giungere a dare la sicurezza necessaria all' incremento della Colonia, fino a che esistesse una regione sulla quale l'autorità nostra si esercitasse con un'unica forma, la imposizione cioè di un annuo tributo.

Adottai quindi una serie di energici provvedimenti, inviando colà quante truppe fossero necessarie per raggiungere lo scopo, ed in breve, per l'azione ardita ed energica dei Reali Carabinieri, coadiuvati mirabilmente dai reparti indigeni, per l'opera dei Commissari regionali, dei Residenti e delle loro bande, si giunse fino alla cattura della banda Abubacher che fu l'ultima e forse la più feroce della triste serie di bande brigantesche che avevano infestato l'Assaorta.

Da allora s'iniziò l'organizzazione amministrativa di quella regione che è ora una delle più tranquille dell' Eritrea, tanto da poter essere percorsa senza rischio alcuno anche da parte di europei soli od accompagnati da piccola scorta.

Nel 1902 riunii a Saganeiti tutti i notabili delle tribù dell'Assaorta e dei Miniferi e li invitai ad espormi quali fossero i desideri ed i bisogni delle varie tribù.

Mi fu chiesto di stabilire un presidio regolare a Rendacomo, punto di frontiera fra l'Eritrea e l'Agamè, e tenuto conto che la richiesta era giustificata dalla necessità, provvidi a che il distaccamento fosse stabilito.

Inoltre, per assecondare la consuetudine ed i desideri delle popolazioni feci discutere da tutti i notabili riuniti in apposita solenne assemblea (Rachbè) alcuni principî di diritto tradizionale che le popolazioni ritenevano necessari per regolare l'amministrazione della giustizia fra le popolazioni ed i loro capi i quali non sempre giudicavano in modo uniforme, suscitando alle volte gravi malcontenti.

Chi conosce quale importanza diano gli indigeni alla amministrazione della giustizia comprenderà la ragione di questo provvedimento, che del resto non urtava per nulla la nostra legislazione la quale prescrive che, per quanto è possibile, nei giudizi indigeni l'autorità giudicante tenga conto delle consuetudini.

Appunto durante la mia permanenza a Saganeiti sanzionai quanto era stato proposto dagli anziani nel solenne rachbè (1).

---

(1) Riportiamo quanto venne stabilito nella assemblea degli anziani.

Quanto alla procedura nei giudizi, il rachbè teneva conto di talune particolarità, comuni anche agli abissini, che vennero poi sanzionate, nelle linee generali dal regolamento pei Commissariati Regionali e per le Residenze di cui parlo in altro capitolo. (Allegato n. 25). Tali particolarità erano relative all'intimazione

Col riconoscimento delle leggi tradizionali si ottenne la completa fiducia di quelle popolazioni, cosa a cui non saremmo potuti riuscire con qualsiasi altro provvedimento.

Visita dell'Assaorta. — Condotte le cose a questo punto ritenni opportuno di esaudire la richiesta ripetutamente rivoltami dalle popolazioni Saho di visitare i loro paesi.

Ciò mi era anche necessario per farmi una idea esatta di quella regione e per mettere i suoi abitanti, che per la maggior parte non amano recarsi nei paesi da loro non conosciuti, a contatto di chi rappresenta il Governo italiano.

Decisi cioè nel 1903 di visitare l'Assaorta e tutto il territorio delle tribù Saho, non ancora percorso, se non in parte, dai miei predecessori, in modo da udire dalla viva voce del popolo, senza tramite di capi, quali fossero realmente i bisogni ed i desideri.

Dopo d'aver visitato varie località dell'Acchelè Guzai e dello Scimezana scesi in Assaorta e mi fermai successivamente a Caribussa, Mahio, Alì Laè, Omar Cabrè, Decanamo, Mai Forò, Hendub,

---

di comparire in giudizio, o di fare o non fare una determinata cosa (*resènti màgan*); alla costituzione del garante all'inizio del giudizio; al rifiuto al giudizio (*conchìnab*); al patto giurato di compiere o non compiere un determinato atto (*dània rabù*, ovvero *còna resente rabù*, ovvero *soltàm rabù*, e cioè: per la morte del giudice, per la morte dei cinque capi, per la morte del Re; alle indennità di trasferta; alle tasse di appello; alla scommessa.

Relativamente alle questioni religiose, il rachbè le deferiva ai capi od ai loro incaricati (*uachil*); escludeva la competenza di altri, quali i santoni degli Hag Àbcùr, degli Asa Scecha e dei Membarà in genere; ammetteva però, come era necessario, l'appello al Governo.

Quanto ai giudici riconosceva al capo della frazione di tribù (*nebarà*) il diritto di giudizio in primo grado, salvo l'appello al capo tribù (*scium*) e salvo allo scium di giudicare in luogo del nebarà. S'intende che tutti i giudizi poi potevano essere portati in appello al giudice italiano.

Circa al godimento delle terre, per pascoli o per coltivazioni, il rachbè si rimetteva alle prescrizioni del Governo, regolatrici delle consuetudini.

Ecco gli articoli del rachbè, quali furono pattuiti a conferma della vecchia tradizione, e la cui osservanza anche da parte delle autorità, risponde al concetto generale che informa i vigenti ordinamenti giudiziari per la Colonia:

1. È giudice il giudice del convenuto. Fuori, ai pascoli, lontano dall'abitato, ove non sia presente lo scium o il nebarà, può essere giudice qualunque persona dabbene. Per le questioni di terreni, giudica il capo della gente a cui appartiene il godimento di essi. Per le terre demaniali provvede il delegato del Governo (*muaferì*).

2. Chi è irriverente al giudice durante il giudizio, o innanzi a lui trascenda a vie di fatto, è passibile di pena, e deve inoltre al giudice, per riparazione, un castrato oppure cinque talleri.

3. Il teste riconosciuto falso è messo all'indice, nè può testimoniare in avvenire. E ciò salvo le maggiori pene comminate dal Governo.

4. Si considera compiuto il fidanzamento (*achd*) quando la sposa abbia ricevuto dal fidanzato la futa o tela tradizionale (*adhòta*, cioè 6 braccia circa di tela se sottile, e 3 se grossa).

Mai Follahà, Suro, Unuctù, Gohello, Hilara Uemi ed Arafalì d'onde mi imbarcai per ritornare a Massaua.

In ciascuna di queste località ebbi cura di tenere una pubblica udienza a cui volli fosse ammesso chiunque si presentava, ed in ciascuna udienza invitai tutti i presenti ad esporre i loro desideri ed i loro reclami raccomandando di far spargere la voce fra le popolazioni che il Governatore desiderava che tutti indistintamente coloro che avevano qualche reclamo da fare si presentassero alla udienza.

Il gran numero degli intervenuti alle varie udienze a cui vollero presenziare anche i vecchi cadenti dimostrò l' utilità del provvedimento da me adottato.

Ovunque ebbi domande per la risoluzione di antiche questioni, per la delimitazione di terre, per l'imposizione tributaria, per l'assetto amministrativo delle tribù ed infinite altre di secondaria importanza, ed a tutte cercai fosse data sollecita risoluzione.

A Caribussa autorizzai e sovvenni i Saho affinchè potessero ricostruire la loro antica moschea in Suro.

Caribussa è località memorabile per gli assaortini a causa del combattimento che vi sostennero contro gli abissini, come ebbi ad accennare in precedenza. Appunto in Caribussa aveva sta-

---

5. Per mancato patto matrimoniale sono dovuti, per danni morali, cinque bovini valutati a talleri M. T. sette per ciascuno.

6. La percossa lieve fa luogo al risarcimento dei danni, da uno a cinque talleri.

7. Il ferimento con ferro, o con altra materia, per cui sia causata la rottura di un arto, fa luogo al risarcimento dei danni in talleri 55. Il feritore deve pure provvedere una pecora pel banchetto di riconciliazione.

8. In caso di ferimento grave, pel quale si tema la morte, provvede il Governo colle sue leggi.

9. Il rachbè riconosce che è in facoltà del Governo di applicare la prigione in ogni caso.

10. Una volta chi uccideva era ucciso, o si riscattava la vita con una somma da convenirsi. Il rachbè sa che ciò non è ammesso dal Governo, e si rimette alle sue leggi.

11. Chi ruba, corrisponde sette volte il valore della cosa rubata. Il giudice può condonare quattro volte. In caso di ricupero della refurtiva prima del giudizio l'autore del furto corrisponde solo il doppio valore di essa.

12. Nessuna pena colpisce il proprietario del bovino che, colle corna, uccide altro bovino. Però, se il proprietario del bovino ne aveva affilato le corna ad arte, deve corrispondere altro bovino al danneggiato, o l'equivalente in talleri, sull'accordo delle parti.

13. Il danno prodotto nei campi, dal bestiame, è valutato da una terna di anziani.

14. L'acqua dei pozzi è comune. Beve prima la mandria arrivata prima. Se due o più mandrie arrivano contemporaneamente al pozzo, beve prima quella che appartiene a chi lo ha scavato.

15. Il pastore cui muoia un bovino, deve chiamare il proprietario, se non è più distante di un giorno. In caso contrario, paga il valore della carne, circa quattro talleri.

bilito il suo quartier generale il famoso capo brigante Abubacher che rimase ucciso poi a Monte Cora, in un conflitto coi reali carabinieri.

Le popolazioni allora dissero che il nome del luogo era confermato dai fatti, poichè si riferiva alla morte dell'ultimo cane (caricane e bussa-ultimo).

In Decanamo mi fu solennemente presentato un manoscritto del Santone Hag Adam della tribù degli Edda. Era una copia della carta tenuta al corrente nella sua famiglia da oltre venti generazioni nella quale si voleva dimostrare come gli Edda non discendono da uno schiavo ma da una stirpe nobile che il Santone, e non a torto, faceva risalire fino ad Adamo come capo stipite.

Ai Fogorotto in Hendub promisi di ripristinare l'antico mercato in Adi Caieh o Coatit come infatti fu in seguito provveduto.

Così pure fu deciso su domanda degli Assalisan e dei Bet Fachich di costituire al Comaile un deposito pel sale che quelle tribù dalle saline di Buri trasportano sull'altiptano. Taccio di altri provvedimenti secondari che pur erano di qualche importanza per quelle popolazioni, in vero troppo neglette fino ad allora.

Dopo la mia escursione nessun fatto ebbe più a turbare la tranquillità in quella regione che era stata il terrore dei paesi circonvicini, tanto che potei senza inconvenienti sopprimere alcune stazioni di reali carabinieri che in precedenza vi avevo stabilito.

Giova infine ripetere che oggi l'Assaorta e tutto il territorio dei Saho in grazia ai provvedimenti presi è finalmente tranquillo al pari di tutte le altre provincie della Colonia.

XII.

Il contributo dello Stato.

I documenti già precedentemente presentati al Parlamento dagli organi competenti hanno trattato esaurientemente la questione finanziaria riguardante l'Eritrea, questione che del resto non potrebbe essere discussa in una relazione politico-amministrativa come la presente.

In ogni modo per farsi un'idea esatta dei mezzi che avevo a mia disposizione per amministrare la Colonia non sarà inutile riportare per memoria quale fu il contributo dello Stato a favore della Colonia Eritrea negli esercizi finanziari a cominciare da quello 1896-97 riguardante la precedente amministrazione fino all'ultimo di cui ebbi ad occuparmi riflettente il 1906-907.

Questa breve esposizione è necessaria per dar modo di giudicare a prima vista senza essere costretti a ricorrere ad altri documenti, non sempre di facile consultazione, le ragioni che de-

terminarono un dato provvedimento o resero impossibile l'attuazione di qualche altro.

Esercizio	1896-97 . . .	L.	42,799,795.92
»	1897-98 . . .	»	15,500,000. »
»	1898-99 . . .	»	9,130,800. »
»	1899-900 . . .	»	8,130,800. »
»	1900-901 . . .	»	8,130,800. »
»	1901-902 . . .	»	7,980,800. »
»	1902-903 . . .	»	7,015,800. »
»	1903-904 . . .	»	6,515,800. »
»	1904-905 . . .	»	6,515,800. »
»	1905-906 . . .	»	6,310,800. »
»	1906 907 . . .	»	6,280,800. »

Come si vede durante quel periodo di tempo fu possibile ridurre notevolmente il contributo che gravava sulla madre patria e si comprenderà quali fossero le difficoltà che si ebbero a superare per giungere a questo risultato quando si pensi che al mio giungere in Colonia le sole spese ordinarie militari assorbivano una somma di circa 17 milioni annui.

Quando abbandonai l'amministrazione dell'Eritrea il contributo era ridotto a lire 6,280,800 ma anche questa cifra come le altre precedenti del resto è solamente nominale, perchè effettivamente la somma di cui l'Amministrazione dell'Eritrea poteva realmente disporre ascendeva a molto ma molto meno.

Infatti dalla somma di lire 6,280,800 che rappresentava il contributo dello Stato per l'esercizio 1906-907 era da dedurre lire 100,000 pagate alla Ditta Pirelli quale annualità per l'impianto del cavo Massaua-Assab-Perim.

In effetti dunque la somma disponibile rimaneva di lire 6,180,800 ossia press'a poco quanto era necessario per far fronte alle spese militari che in quell'anno superarono notevolmente i cinque milioni.

Ne consegue che il contributo dello Stato non venne impiegato che per provvedere alle spese militari, poichè a tutto il resto, la Colonia pensava da sè, compresi i lavori pubblici che in quell'anno raggiunsero la cifra non indifferente di lire 1,142,869.66.

Ho citato queste cifre riguardanti l'esercizio 1906-907 ma ad eguali conclusioni si giungerebbe ove si esaminassero altri esercizi precedenti.

Quando la fiducia del Governo del Re mi commise l'amministrazione dellla Colonia mi trovai di fronte ad un paese esausto da lunghi anni di guerra e da discordie intestine, sfiduciato dai recenti disastri, completamente da organizzarsi, e tuttociò mentre era necessario ridurre le spese ad una cifra proporzionata all'importanza della Colonia.

Oggi il contributo dello Stato serve quasi unicamente a far fronte alle spese militari ridotte al puro indispensabile per garantire la pubblica sicurezza in Colonia, e sostenere, ove occorra, il primo urto di una invasione delle truppe nemiche adiacenti ai confini, *invasione che non si effettuerà mai ove la nostra politica continui a mostrarsi schiettamente neutrale come finora ha fatto.*

E coi propri mezzi la Colonia, ove lo si voglia, potrà continuare a provvedere a quanto è necessario pei lavori pubblici ordinari, eccezione fatta per quelli ferroviari ed a tutto quanto occorre, nei limiti del possibile, per il funzionamento e la sua messa in valore.

XIII.

Censimento.

Censimento della popolazione indigena. — Nella mia relazione presentata al Parlamento il 6 luglio 1900, esponevo alcuni dati riassuntivi del censimento che avevo avuto cura di far eseguire nell'anno 1899. In allora la popolazione indigena si faceva ascendere a 327 mila abitanti; aggiungendovi circa 6 mila Cunama passati successivamente all'Eritrea, la popolazione indigena della Colonia avrebbe dovuto col nuovo censimento raggiungere i 333 mila abitanti.

Fin da allora peraltro facevo osservare che quei dati dovevano ritenersi soltanto come approssimativi data l'impossibilità di eseguire operazioni censuarie sul tipo di quelle che si eseguiscono in Europa, in un paese che, come l'Eritrea, è abitato in buona parte da pastori nomadi.

Inoltre l'indigeno, diffidente per natura, mal si presta a fornire delle notizie, poichè egli non concepisce che gli vengano chieste a solo scopo statistico.

In ogni modo volendo approfittare del migliore assetto dato agli organi amministrativi della Colonia disposi senz'altro per un nuovo censimento che venne eseguito nel 1905. Da esso risultò che la popolazione indigena dell'Eritrea ascendeva in quell'anno a 274,944 abitanti (vedi allegato n. 11).

Per quanto questi dati debbano maggiormente approssimarsi al vero in confronto dei precedenti, pure sono ben lontani dall'essere assolutamente precisi poichè basati sull'unico sistema possibile in Eritrea di chiedere informazioni ai capi facendole poi controllare, quando la cosa era possibile, da agenti propri.

In conseguenza non si deve ritenere che la cifra avuta in meno in confronto del precedente censimento, significhi diminuzione di popolazione, tutt'altro, la si deve piuttosto attribuire al migliore e più rigoroso accertamento dello stato di fatto.

Si può invece dichiarare, senza tema di errore, che nel periodo dal 1899 al 1905 la popolazione indigena è notevolmente aumentata, sia per l'accrescimento naturale dovuto ad un periodo di pace, di tranquillità e di maggiore ricchezza, sia perchè, mentre nessun nucleo importante ha emigrato oltre confine, si sono avuti al contrario molti villaggi rioccupati dagli antichi abitatori che a causa delle guerre e delle carestie, da lungo tempo se ne erano allontanati.

I dati raccolti con questo censimento si possono ritenere quasi esatti per quanto riguarda le popolazioni abissine, le quali, avendo sede fissa, sono più facilmente controllabili, sono invece soltanto approssimative per le tribù nomadi di pastori per le quali molto tempo dovrà trascorrere prima che su di esse si possano avere dati precisi e sicuri.

Quanto al censimento delle popolazioni Cunama si pensi che esso fu eseguito dopo poco tempo del loro passaggio alla nostra dipendenza, che si tratta di popolazioni semi-barbare e si comprenderà come sieno necessarie nuove indagini e nuovi accertamenti prima di essere sicuri che i dati raccolti corrispondono alla verità.

In ogni modo è da tener conto che questi dati non sono certamente inferiori al vero, poichè gli indigeni, che hanno questo di comune con i contribuenti italiani, nella tema che si raccogliessero informazioni a scopo fiscale, avranno facilmente dichiarato cifre inferiori al vero, non mai superiori all'esistenza effettiva.

Razze e lingue parlate (1). — Col nuovo censimento si è potuto stabilire quanti abitanti appartengono a ciascuna razza (vedi allegato n. 11) e conseguentemente quanti di essi parlino ciascuna delle molte lingue o dialetti usate in Eritrea dalle popolazioni indigene.

I due dati naturalmente sono conseguenza uno dell'altro, poichè ogni razza ha una lingua propria, e quindi il numero degli abitanti che parlano una lingua corrisponde generalmente al numero degli individui che alla razza corrispondente appartengono.

Facendo il calcolo sulla base di ogni 100 abitanti si ha la seguente proporzione di individui che parlano la lingua o dialetto seguente:

Tigrai	41.45	per	cento
Tigrè	21.93	»	»
Begia	14.03	»	»
Saho	6.03	»	»

(1) Vedi in allegato serie carte geografiche e speciali. Tavola 16.

Bileno.	5.64	per	cento
Baza	4.75	»	»
Dancalo	3.29	»	»
Baria	2.36	»	»
Giaalin	0.28	»	»
Arabo	0.16	»	»
Somalo	0.08	»	»

Religione (1). — La religione professata da ciascuna razza è indicata particolarmente negli allegati nn. 11 e 14. La gran massa della popolazione indigena è suddivisa in Mussulmani (il 55.35 per cento) e Cofti o più precisamente eutichiani (il 37.41 per cento).

Sono cofti tutti gli abissini che abitano l'altipiano, meno poche eccezioni per gruppi di gente convertita all'islamismo ed a cui è stato dato il nome di *giaberti* che vivono un po' dappertutto mischiati con i cofti.

Quasi tutto il resto della Colonia è abitato da mussulmani.

I cattolici (il 2.64 per cento) sono quasi tutti nell'Acchelè Guzai tranne alcuni convertiti che risiedono nell'Hamasen o nel Senhit.

Vi sono poi alcuni protestanti dovuti all'opera della missione svedese ma il loro numero ha pochissima importanza poichè non rappresenta che il 0.11 per cento della popolazione totale.

Le genti passate recentemente alla nostra dipendenza, di razza Baza o Cunama, sono quasi esclusivamente pagane e stanno al resto degli indigeni della Colonia in ragione del 4.49 per cento, peraltro non è lontano il giorno in cui, malgrado l'opera dei missionari, quelle popolazioni saranno completamente assorbite dall'islamismo.

Densità della popolazione (2). — Data l'estensione della Colonia si può dire che essa è ben scarsamente abitata. La densità della popolazione, eccezione fatta pei centri abitati, varia da un massimo di 44 abitanti per km.², (3) come nel Carnescim dello Hamasen, sino a meno di un abitante per km.² come nello Zaid Accolom del Decchi Tesfà o nella Dancalia. (Vedi allegato n. 14).

Considerando la suddivisione della Colonia in grandi provincie risulta che la più popolata è l'Acchelè Guzai (4) la quale su

---

(1) Vedi in allegato serie carte geografiche e speciali. Tavola 17.

(2) Vedi in allegato serie di carte geografiche e speciali. Tavola 14.

(3) Non si può tener conto del distretto dei paesi autonomi il quale ha 125 abitanti per km.², perchè in questa cifra è compresa la popolazione di Asmara.

(4) Compreso lo Scimezana.

un'estensione di 3,500 km.² conta 40,682 abitanti ossia 12 circa per km². L'Hamasen che ne ha 8.16, il Seraè 4.63, il Samhar 5.69, la Dancalia 0.54.

Chi voglia avere dati particolareggiati sulla densità delle popolazioni indigene e sulla superficie della Colonia potrà esaminare i singoli specchi che si trovano nell'allegato n. 14.

Censimento della popolazione bianca (1). — La popolazione bianca è in proporzione notevolmente aumentata poichè al 1° gennaio 1905 comprendeva 3,949 abitanti, di cui 834 militari. (Vedi allegato n. 13).

Ora se si pensa alle cifre dei precedenti censimenti si vedrà la differenza. Da 585 anime esistenti in Colonia nel 1892 si è passati a 963 nel 1894, a 2,014 nel 1902 ed infine a 3,949 nel 1905.

Il censimento del 1905, prescritto con il decreto 8 dicembre 1904, n. 321 a cui era annesso lo speciale regolamento (vedi allegato n. 12) fu eseguito con assoluta precisione ed applicando, per quanto erano adattabili, tutte le norme stabilite per i censimenti eseguiti in Italia.

Registri di anagrafe. — In seguito a questo censimento, fu possibile impiantare per ogni località abitata da europei, un regolare registro di anagrafe, che fino ad allora, per quanto già fosse prescritto da ripetute disposizioni, non era stato possibile compilare.

Proporzione fra italiani e stranieri. — Su 3,949 abitanti si avevano 2,333 italiani e 1466 stranieri che venivano quindi a rappresentare il 42.18 per cento della popolazione totale con un leggero aumento nella proporzione fra italiani e stranieri in confronto al censimento del 1902 in cui su 2,014 abitanti si avevano 1,356 italiani e 658 stranieri, ossia il 32.67 per cento.

Classificazione per istruzione. — Esaminando l'apposito specchio dell'allegato n. 13 si potrà rilevare che su 3,949 europei ed assimilati esistenti in Colonia nel 1905 ve ne erano ben 966 di età inferiore ai 20 anni e di questi 754 erano al disotto dei 15.

Richiamo l'attenzione su queste cifre di cui non si può dissimulare l'importanza, poichè dovrò nuovamente citarle quando tratterò la questione scolastica.

---

(1) Vedi in allegato serie di carte geografiche e speciali. Tavola 14.

E si noti che tali cifre oggi devono essere molto ma molto aumentate, e per convincersene basterà esaminare il numero non indifferente delle nascite negli anni dal 1906 al 1900 (Vedi specchio *M* nell'allegato n. 13) e che dopo d'allora devono essere andate aumentando:

Anno	1900	N. 61
»	1901	» 57
»	1902	» 72
»	1903	» 66
»	1904	» 74

Cifre molto significanti quando si pensi che nel 1905 il numero delle donne di età superiore ai 12 anni non arrivava che a 456. Le nascite, dunque, in quei cinque anni rappresentarono il 72 per cento delle donne adulte esistenti e ciò senza tener conto del numero non indifferente dei nati che durante i cinque anni ora detti saranno rimpatriati con le loro famiglie e quindi non poterono essere compresi nella statistica.

Sui 966 abitanti di età inferiore ai 20 anni, soltanto 352 sapevano leggere e scrivere, contro 614 analfabeti, ossia il 63.55 per cento.

Dei rimanenti 2,983 abitanti di età superiore ai 20 anni 2,184 sapevano leggere e scrivere e 799 erano analfabeti con una proporzione del 26.78 per cento.

Prendendo poi i dati nel loro complesso, si hanno 2,563 abitanti che sapevano leggere e scrivere e 1,413 analfabeti con una proporzione del 38.30 per cento.

Queste cifre sono veramente tali da impensierire, fortunatamente, peraltro, su esse hanno grande influenza gli assimilati dai quali, almeno per ora, non è possibile pretendere la cultura a cui devono arrivare le popolazioni europee.

Sarà quindi opportuno, nei dati ora esposti, esaminare a parte quelli riflettenti gli europei separandoli dagli altri che si riferiscono agli assimilati.

Ora rileviamo che su 269 europei dai 7 ai 20 anni, 217 sapevano leggere e scrivere e 52 erano analfabeti con una proporzione del 19.33 per cento.

Per quelli superiori a 20 anni, in numero di 2,043, si avevano 1,804 che sapevano leggere e scrivere e 239 analfabeti, cioè l'11.69 per cento.

Per gli assimilati invece dai 7 ai 20 anni, su 256 abitanti si avevano 121 analfabeti, il 47.26 per cento, mentre quelli al disopra dei 20 anni, contro 940 abitanti davano 562 analfabeti, ossia il 59.78 per cento.

Queste cifre attenuano alquanto, per ciò che riguarda gli europei, la percentuale dell'analfabetismo che peraltro resta tuttavia molto elevata.

Regioni a cui appartengono gli italiani. — Esaminando l'apposito specchio *F* dell'allegato 13 si potrà rilevare a quali regioni d'Italia appartenevano i 2,333 italiani allora esistenti in Colonia.

Se si considerano tali dati avremo che su ogni 100 abitanti le varie regioni d'Italia davano questa proporzione:

1°	Nati in Eritrea . . .	15.64	per cento
2°	» in Sicilia	11.44	»
3°	» in Lombardia . .	9.25	»
4°	» nella Campania . .	7.84	»
5°	» in Piemonte . .	7.80	»
6°	» in Toscana . . .	7.07	»
7°	» in Emilia e Romagna	6.34	»
8°	» iu Abruzzo e Molise	5.87	»
9°	» nel Veneto . . .	5.14	»
10°	» in Calabria . . .	4.71	»
11°	» nel Lazio. . . .	3,56	»
12°	» all'estero	3.56	»
13°	» nelle Puglie . . .	3.13	»
14°	» nelle Marche. . .	2.14	»
15°	» nella Liguria. . .	1.89	»
16°	» nell'Umbria . . .	1.76	»
17°	» in Sardegna . . .	1.58	»
18°	» nella Basilicata . .	1.28	»

Tenendo poi conto della divisione dell' Italia in settentrionale, centrale, meridionale e insulare, avremo invece:

1°	Alta Italia	24.09	per cento
2°	Media Italia	20.88	»
3°	Italia Meridionale. . .	22.84	»
4°	Isole	13.03	»
5°	Eritrei e nati all'estero .	19.16	»

Stato civile. — Il censimento del 1905 ebbe cura di classificare gli abitanti anche secondo il loro stato civile (Vedi Specchio *D* dell'allegato 13). Dai dati ricavati si può rilevare come siano relativamente pochi coloro che si sono costituita o si sono fatti raggiungere dalla famiglia in Eritrea.

Esaminando gli Europei vediamo che su 1684 maschi di età superiore ai 16 anni ben 1343 erano celibi, il 79.75 per cento,

mentre su 309 femmine della stessa età solo 94 erano nubili, con una proporzione del 30.42 per cento.

Negli assimilati la proporzione dei celibi è di poco inferiore poichè su 1016 maschi di età superiore ai 16 anni si hanno 639 celibi, ossia il 62.89 per cento, e su 134 femmine ve ne erano 39 nubili, il 20.10 per cento.

In complesso, i risultati ottenuti su tutta la popolazione diedero che fra i maschi vi era il 73.40 per cento di celibi e per le femmine il 30.02 di nubili.

Queste cifre dimostrano l'enorme differenza, che è da sperarsi vada man mano diminuendo, per gli inconvenienti che da essa ne derivano, fra l'elemento maschio e quello femminile, differenza che si verifica tanto per gli europei quanto per gli assimilati, poichè per i primi contro 1684 uomini si avevano 309 donne, e per gli assimilati contro 1016 uomini soltanto 134 donne.

Si vede quindi che in complesso mentre nel 1905 si avevano in Colonia 2700 uomini di età superiore ai 16 anni, le donne bianche non erano che 443, ed è appunto a questa sproporzione che si deve il grave inconveniente delle unioni fra uomini bianchi e donne indigene che ora fortunatamente va gradatamente diminuendo.

Così pure il censimento ci fece rilevare che su 314 europei coniugati solo 126 avevano la famiglia in Colonia, con grande differenza sugli assimilati pei quali su 377 coniugati 282 avevano con sè la famiglia.

Professioni. — Per quanto riguarda la condizione o professione esercitata da tutti gli abitanti di età superiore agli anni 9 raggruppando i dati contenuti nell'apposito specchio *H* dell'allegato n. 13 abbiamo i seguenti risultati:

	Maschi	Femmine
Agricoltura	80	»
Pesca	74	»
Industria	518	19
Commercio	869	22
Servizi domestici e di piazza	192	15
Amministrazione pubbica	88	1
Militari	835	»
Insegnamento	2	10
Culto	23	24
Professionisti	55	4
Senza professione	116	436

Gli stessi dati restano in generale in uguali proporzioni per quanto riguarda i soli italiani di età superiore ai 9 anni per i quali si ha:

	Maschi	Femmine
Agricoltura	62	»
Industrie	349	18
Commercio	219	10
Servizi domestici e di piazza	6	9
Amministrazione pubblica	86	1
Militari	834	»
Insegnamento	1	4
Culto	11	19
Professionisti	49	1
Senza professione	54	261

Come si vede non vi sono grandi differenze, si può soltanto osservare che nessun pescatore è italiano, perchè tale industria è esercitata soltanto dagli assimilati o dagli indigeni ed altrettanto è da dirsi per i servizi domestici e da piazza. Invece i funzionari dell'Amministrazione, i militari ed i professionisti sono quasi esclusivamente italiani.

Religione. — Non ci resta infine che esaminare gli europei ed assimilati censiti secondo la religione da essi dichiarata e per ciò più dell'apposito specchio *L* dell'allegato n. 13 varrà a dare un'idea esatta il seguente calcolo indicante la proporzione degli individui appartenenti a ciascuna religione su ogni 100 abitanti.

Cattolici	55.41	per cento
Mussulmani	24.94	»
Greci Ortodossi	6.89	»
Buddisti	4.81	»
Protestanti	1.57	»
Cofti	0.63	»

Resta poi il 2.71 per cento di atei o di religione non dichiarata.

XIV.

Le circoscrizioni amministrative.

Al mio giungere in Eritrea trovai la Colonia divisa in quattro grandi circoscrizioni amministrative, a capo di ciascuna delle quali stava un commissario. Ebbi però presto a convincermi che, date le attribuzioni assegnate a ciascun commissario, questi si trovava nella impossibilità di occuparsi di tutto con quella cura che sarebbe stata necessaria.

Basterà semplicemente enumerare quali siano queste attribuzioni per rimanerne convinti.

La prima e la più importante funzione dei Commissari regionali era ed è tuttora quella dell'amministrazione della giustizia indigena. Al Commissario spettava la decisione di tutte indistintamente le cause civili e di buona parte di quelle penali. Ora se si pensa che la popolazione indigena della Colonia ascende a quasi 300 mila abitanti e che gli indigeni per loro natura sono sommamente litigiosi, si comprende facilmente quale immenso lavoro dovesse pesare su quattro soli funzionari ai quali era affidato il disbrigo di tutte le cause civili e penali inerenti a 300 mila persone, per quanto fossero trattate col procedimento sommario ammesso dalla legge.

Chi conosce quanto tengano gli indigeni alla amministrazione della giustizia e quale immensa influenza essa eserciti su quelle popolazioni comprenderà l'importanza e la delicatezza di questa attribuzione che, appunto perchè fu disimpegnata dai nostri funzionari con una imparzialità a cui gli indigeni non erano stati abituati da parte dei loro capi, valse, più d'ogni altra cosa, a cattivarci la stima e forse l'amore della massa delle popolazioni.

Si noti per di più che dei quattro uffici regionali uno era quello di Assab, circoscrizione di pochissimi abitanti, quindi si può dire che tutti i 300 mila indigeni che popolano il resto della Colonia gravavano su tre soli uffici.

Per giunta i Commissari regionali, meno quello di Massaua, oltre a disimpegnare tutte le attribuzioni giudiziarie, compreso quella di giudici conciliatori per gli europei ed assimilati, dovevano altresì provvedere all'istruzione di tutte le cause penali eccedenti la loro competenza, in quelle località ove mancava chi esercitasse le funzioni del procuratore del Re.

Al Commissario inoltre spettava l'amministrazione dei terreni di proprietà demaniale ed il loro accertamento, nonchè l'imposizione delle relative tasse di coltivazione, il disbrigo delle operazioni e degli accertamenti riguardanti le tasse di pascolo, la sorveglianza dei prati riservati, dei boschi e delle acque.

Come capo della regione il Commissario doveva fare le proposte riguardanti l'imposizione tributaria annuale, decidere tutti i reclami ad essa inerenti e successivamente curarne la riscossione. Eseguire gli accertamenti e stabilire le somme da corrispondersi all'erario per le tasse sui fabbricati, stabilire la classe a cui dovevano essere assegnati i contribuenti soggetti alla tassa sui commercianti, industriali, professionisti, ecc., curare la pubblicazione dei vari ruoli e poi presiedere la Commissione d'appello che doveva decidere in merito ai reclami inerenti a queste tasse ed infine curarne la riscossione.

Al Commissario erano assegnate alcune attribuzioni notarili con la riscossione dei relativi diritti.

Come capo della pubblica sicurezza nella regione rispondeva dell'andamento di essa, doveva provvedere alle proposte per il rilascio o per la revoca dei permessi di porto d'armi, sorvegliare che non se ne effettuasse il commercio che è proibito, ed infine provvedere di comune accordo con i Reali carabinieri a tutto l'andamento di quel servizio.

Come direttore delle carceri al Commissario ne spettava la responsabilità e l'amministrazione ed a lui era affidato il disbrigo di tutto quanto avesse relazione con i detenuti.

Come capo dei servizi di carattere municipale al Commissario spettava la sorveglianza ed il disbrigo di tutte quelle funzioni che in Italia sono assegnate ai Municipi e quindi la sorveglianza sul servizio sanitario, sulla macellazione, la vigilanza zooiatrica, sull'andamento delle scuole, quella igienica sugli alimenti, l'amministrazione dei sifilicomi, la sorveglianza sulla prostituzione, ecc.

Come capo delle bande doveva provvedere all'arruolamento dei gregari, al loro licenziamento ed all'amministrazione delle competenze loro spettanti e dei quadrupedi.

Come Ufficiale di stato civile doveva disimpegnare tutte le varie attribuzioni di questo ramo, provvedere inoltre alla tenuta al corrente del registri di anagrafe, ai censimenti, ecc.

Ai Commissariati di confine spettava per ultimo il servizio di informazioni.

A questo si aggiunga la necessità di percorrere le regioni dipendenti, per poterle conoscere a fondo, di studiare le popolazioni di curarne lo sviluppo e di provvedere alla trattazione di tutti gli affari con gli uffici centrali.

Data poi la vastità delle zone assegnate a ciascun commissario questi si trovava nella impossibilità di accorrere sul posto quando per un fatto avvenuto, per un provvedimento da prendersi sarebbe stata necessaria colà la sua presenza.

Ho voluto enumerare, per quanto sommariamente, le svariate mansioni affidate a questi modesti funzionari appunto perchè sia

possibile farsi una idea, di quanta attività, di quanta abnegazione debbano essere dotati per poter provvedere a tutto e per poter dichiarare apertamente quanto la loro opera, la loro pratica negli affari indigeni, la loro abnegazione nel servizio mi sia stata di grande utilità per giungere allo scopo che mi ero prefisso.

Ma anche l'attività umana ha un limite, nè si può pretendere l'impossibile, ed era infatti umanamente impossibile che quattro soli funzionari esercitassero tutte le attribuzioni ora accennate per tutta l'intera Colonia senza trascurarne alcuna di esse.

Stabilii quindi di sdoppiare gli uffici e nel 1898 divisi la Colonia nei quattro commissariati di Massaua, Asmara, Cheren ed Assab e nelle tre residenze dell'Acchelè Guzai, del Mareb e del Barca Mogareb.

La differenza fra i Commissariati e le Residenze era più di nome che di fatto, quest'ultime amministravano le regioni adiacenti al confine, avevano quindi in più dei Commissariati il non lieve carico del servizio d'informazioni su quanto avveniva oltre confine e della sorveglianza sul confine stesso. Dovevano inoltre tenere in servizio forti nuclei di bande. In compenso le Residenze erano dispensate dal disbrigo di alcuni servizi municipali di secondaria importanza.

Naturalmente si ebbe cura di assegnare a ciascun ufficio interi gruppi di popolazione in maniera da non cadere nell'inconveniente di dividere fra due o più uffici una stessa tribù od un distretto.

Ben presto ebbi peraltro a convincermi che talune regioni erano ancora troppo vaste e troppo popolate per poter essere bene amministrate da un solo funzionario, e ciò specialmente sull'altipiano ove le attribuzioni giudiziarie sono molto più pesanti che non nei paesi mussulmani.

Decisi quindi di separare lo Scimezana dall'Acchelè Guzai ed il Decchi Tesfà dal Seraè, e così venne formato il Commissariato dell'Acchelè Guzai e le Residenze dello Scimezana, del Seraè e del Decchi Tesfà ciascuna delle quali veniva ad avere una parte del confine.

Nel frattempo mi ero anche convinto della necessità di studiare a fondo le popolazioni del Sahel, specialmente per trovar modo di risolvere la questione dei Bet Asghedè e dei Tigrè, della quale ho parlato precedentemente, e poichè comprendevo che il Commissario di Cheren si sarebbe trovato nell'impossibilità di eseguire un simile studio, inviai dapprima in missione in quella regione il cav. Odorizzi e quindi nel 1902 istituii la nuova residenza del Sahel la quale rispose pienamente allo scopo per cui era stata creata.

Col passaggio dei Cunama all'Eritrea si presentò la necessità di istituire anche la residenza del Gasc e del Setit che venne decretata nel 1903.

Ritenendo di aver dato uno stabile assetto amministrativo alla Colonia, in tutto rispondente ai bisogni delle popolazioni ed alle

necessità del Governo, feci eseguire gli studi necessari affinchè si potesse delimitare con precisione il territorio assegnato a ciascun ufficio regionale e le popolazioni da esso dipendenti e provvidi alla pubblicazione del decreto Governatoriale 9 maggio 1903, numero 202 (allegato N. 25) con cui tale assetto veniva determinato.

Disposi inoltre a maggior chiarezza di quanto si era fatto la pubblicazione di alcune carte speciali rappresentanti graficamente il territorio e le popolazioni assegnate ai vari uffici regionali. (Vedi serie carte geografiche, tavole dal 2 al 13).

Rimaneva una sola questione che conveniva ancora studiare, quella dell'amministrazione delle tribù della Dancalia Settentrionale assegnata al Commissario regionale di Massaua il quale per la molta distanza e per le svariate attribuzioni si trovava nell'impossibilità di occuparsene con quella assiduità che sarebbe stata necessaria, ma in quel momento, data l'incertezza dei confini con la vicina Etiopia, ritenni preferibile attendere gli eventi.

Con il decreto del maggio 1903 non si fece che sanzionare lo stato di fatto già esistente con leggere modificazioni rese necessarie dalla pratica.

Così per non aver il confine troppo frazionato fra vari uffici si divise diversamente il territorio già assegnato alle due residenze del Seraè e del Decchi Tesfà. Al Seraè si lasciarono tutte le province dell'interno compreso il Decchi Tesfà propriamente detto, trasformandolo in Commissariato ed il rimante territorio fu assegnato alla residenza che venne chiamata del Mareb dal nome del fiume che la recingeva.

Nei quattro anni successivi, dal 1903 al 1907 l'esperienza mi dimostrò la razionalità di queste divisioni che permettevano ai capi degli uffici regionali di poter studiare a fondo le loro popolazioni, e di far fronte alle svariatissime attribuzioni che dovevano disimpegnare senza essere costretti a trascurarne qualcuna.

Nell'anno 1906 infine, ritenni opportuno di provvedere alle popolazioni della Dancalia Settentrionale fino allora poco conosciute, tanto più che poteva presentarsi la necessità di delimitare il nostro confine Ovest con l'Etiopia, ed inviai un funzionario in missione in Dancalia con attribuzioni di Residente e con l'incarico di eseguire gli studi necessari per decidere sull'opportunità di istituirvi definitivamente una residenza.

L'accurata monografia che mi venne presentata in seguito a tali studi e che qui pubblico in allegato (1) è sufficiente per dimostrare quale importanza abbiano anche quei paesi così poco conosciuti da per tutto.

---

(1) Vedi allegato n. 115.

XV.

Massaua-Asmara.

È stato frequentemente detto che l'amministrazione coloniale dal 1896 in poi ha completamente trascurato un centro commerciale come quello di Massaua per creare un centro artificiale, che non potrà avere un avvenire, quale sarebbe l'Asmara.

Non sarà difficile dimostrare quanto sia inesatta tale affermazione.

Con tutto ciò non intendo già dichiarare che Massaua non abbia effettivamente attraversato un vero e proprio periodo di decadenza, tutt'altro, ma nessun governo, e specialmente con i mezzi di cui poteva disporre quello Eritreo, avrebbe potuto evitarlo.

Dalla nostra occupazione in poi a Massaua si era sviluppata un'attività artificiale, assolutamente sproporzionata alle risorse commerciali di quella piazza e che aveva la sua ragione d'essere nei molti milioni che si dovevano spendere annualmente per mantenere uno stato di guerra quasi permanente, milioni che naturalmente dovevano tutti far capo a Massaua.

La permanenza di centinaia di ufficiali, di migliaia di soldati bianchi e indigeni, la fornitura di immense quantità di materiali e di viveri crearono una quantità di commerci temporanei che dovevano necessariamente scomparire con il cessare delle cause eccezionali che li avevano prodotti.

Fu in queste condizioni che io trovai la città di Massaua al momento del mio sbarco in Colonia.

Dopo gli avvenimenti del 1896, cessato lo stato di guerra, ridotto il bilancio eritreo a più giuste proporzioni, e cessata altresì ogni idea di imprese guerresche, si doveva iniziare un periodo completamente diverso ed inevitabilmente dannoso per quelli che si ritenevano fossero gli interessi di Massaua, che peraltro dovevano cedere il passo a quelli generali della madre patria e di tutta la Colonia.

Inoltre dato lo stato d'animo in cui trovai le popolazioni indigene non era possibile mantenere la sede del Governo a Massaua, sulla riva del mare.

Infatti tutte le popolazioni indigene dopo l'abbandono dei territori già occupati nel Tigrai, erano fermamente convinte che altrettanto si sarebbe fatto per il Seraè, l'Acchelè Guzai e fors'anche per l'Hamasen e quindi sfiducia nel popolo, diffidenza fra i capi, tensione continua degli animi di tutti che rimanevano dubbiosi sul da farsi nella tema di rendersi invisi al possibile padrone del domani.

Era quindi necessario che il Governo dimostrasse con qualche suo atto la ferma intenzione di mantenere la linea Mareb-Belesa

dietro la quale ci eravamo ritirati, sradicando completamente il dubbio che si volessero abbandonare altri territori.

Per acquietare completamente gli animi un solo provvedimento poteva essere efficace, quello di trasportare la sede del Governo sull'altipiano e fu indispensabile attuarlo.

Ma quand'anche non vi fosse stata questa ragione, che da sola sarebbe stata più che sufficiente, rimaneva in ogni modo il fatto che Massaua rispetto a tutta l'Eritrea era la località meno adatta per la sede del Governo, e ciò si era dimostrato talmente vero che i miei predecessori pur continuando a mantenere di nome la sede del Governo in Massaua, erano stati quasi permanentemente sull'altipiano.

Oltre al fatto che Massaua è troppo eccentrica rispetto al resto della Colonia, era anche da tener conto del clima torrido di quelle località. Per quale ragione obbligare la maggior parte dei cittadini e dei funzionari a vivere costantemente a Massaua, mentre la Colonia poteva offrire località meno eccentriche, che offrivano tutte le condizioni climatiche che sono necessarie per la vita degli europei e per ottenere da essi un rendimento proficuo di lavoro (1).

Stabilito che era necessario trasportare la sede del Governo sull'altipiano in un punto al di là del ciglione di esso, rimaneva da scegliere la località che avrebbe dovuto essere la futura sede del Governo.

Ma tale scelta era già stata fatta dai miei predecessori i quali avevano costruiti edifici e fatti lavori nel terreno esistente fra i villaggi indigeni di Asmara e Bet Macà.

Quindi scegliendo Asmara a preferenza di un'altra località, oltre ad andare incontro ad una spesa molto minore poichè si poteva usufruire di ciò che in precedenza già vi era stato fatto, non si faceva altro che confermare la scelta precedente di coloro che molto ragionevolmente già ne avevano fatto il loro punto d'appoggio sull'altipiano.

Infatti Asmara situata a pochi chilometri dal ciglione dell'altipiano, si trova in posizione centrale rispetto tanto a Cheren da una parte, quanto a Saganeiti e Adi Ugri dall'altra, inoltre, in caso di un'invasione, non si trovava sulla prima linea di difesa presso il confine, poichè avanti di arrivarvi era necessario oltrepassare le piazze forti di Saganeiti e Adi Ugri, ed anche questa, in tempi nei quali la questione della frontiera meridionale era tuttavia argomento di discussione e di contrasti era una considerazione di cui dovevansi tenere gran conto.

Trasportata la sede del Governo all'Asmara cominciò per Massaua quel periodo che si dovrebbe chiamare di transizione, in cui

---

(1) Per avere notizie dettagliate sul clima delle varie località della Colonia vedasi l'allegato n. 19.

cessato il movimento commerciale fittizio dovuto a cause transitorie, la città doveva cercare il propro equilibrio stabile in confronto alle sue risorse permanenti.

Tale periodo, che fu il più penoso che abbia attraversato Massaua, andò dalla fine del 1896 al 1903, epoca in cui la città, per quanto diminuita, cominciò a ritrovare il suo equilibrio e ad essere quello che le sole sue risorse le permettevano.

Fu appuuto in quell'epoca che desiderando di farmi un'idea esatta dei bisogni di Massaua, con decreto del 27 febbraio 1903, n. 174 (allegato n. 16) nominai una apposita Commissione composta dei principali commercianti della città affidandole l'incarico di farmi quelle proposte che avrebbe ritenuto convenienti per assicurare l'incremento economico del porto e del commercio della città.

Dalla mia lettera in data 29 febbraio 1903 (allegato n. 17 si rileva quali fossero i miei intendimenti in proposito.

La Commissione adempì coscienziosamente il suo incarico, e dopo pochi mesi mi presentava una relazione contenente i « desiderata » del paese.

Pressochè tutte le proposte della Commissione furono accolte come ne è fatto cenno nella mia lettera del 30 maggio 1903 (allegato n. 18) che diressi al presidente di essa.

Giova accennare che per quanto riguarda la domanda di ridurre i diritti doganali d'entrata sulle cotonate estere, domandata dalla Commissione, mi era impossibile di accoglierla, poichè oltre le ragioni indicate nella mia lettera ve ne era un'altra importantissima, che cioè proprio in quell'epoca cominciava quel risveglio che ha condotto le cotonate nazionali a battere completamente le cotonate estere su tutti i mercati della Colonia.

L'abolizione del dazio protettore avrebbe condotto a soffocare sul nascere l'iniziativa nazionale, che se ha causato una perdita di oltre 200 mila lire all'anno al bilancio eritreo, ha peraltro segnato una delle più belle vittorie dell'industria italiana.

Si comprenderà il valore della cosa quando si pensi che i filati di cotone greggi nel 1897 erano quasi completamente forniti alla Colonia dall'Inghilterra, dalle Indie e dagli Stati Uniti, mentre nell'anno 1906 su 3,361,072 lire di filati di cotone greggi introdotti in Eritrea ben 2,762,724 provenivano dall'Italia.

Si comprende quindi che una tale cifra debba avere un'importanza non del tutto trascurabile per l'industria cotoniera italiana.

Quanto al desiderio, ben giustificato, della Commissione, di veder fermare nel porto di Massaua tutti i piroscafi delle linee sovvenzionate che passano a poche leghe da Massaua recandosi in Oriente, cosa che del resto pratica già la Francia pel suo porto di Gibuti, molto più eccentrico, e di avere delle comunicazioni dirette con tutti i porti commerciali del Mar Rosso e della Somalia

italiana, francese e inglese, non mancai di fare quanto era possibile per ottenerlo, ma inutilmente.

Era altresì mio desiderio di accogliere la proposta della Commissione la quale voleva che anche Massaua fosse dotata di un bacino di carenaggio, ma quando, fatti eseguire gli studi, venni a conoscere la spesa a cui sarebbe stato necessario di sottostare, mi trovai nella necessità, per quanto spiacevole, di rinunciarvi, come del resto molte altre volte le esigenze di bilancio mi hanno obbligato a fare ed anche per cose più importanti ed urgenti.

Per quanto riguarda le altre proposte della Commissione, tutte furono accolte, come si può rilevare dalla mia lettera che ho già avuto occasione di accennare.

Del rimanente del triste periodo che Massaua dovè attraversare, essa è oggi compensata dall'affluire dei commerci, non più conseguenza di uno stato di guerra, ma effetto del naturale incremento della Colonia: mentre che con savie determinazioni si decretarono lavori che daranno al suo porto, il più bel porto del Mar Rosso, maggiore facilità di ormeggi e l'ampiezza che reclamano gli accresciuti suoi traffici.

XVI.

Amministrazione della giustizia e legislazione.

Per il nuovo ordinamento giuridico.

La soluzione dei vari e complessi quesiti, che si riferiscono all'amministrazione della giustizia, s'imponeva al Governo nella Colonia Eritrea con tanta maggiore urgenza in quanto, coll'art. 2 della legge 24 maggio 1903, n. 205, il legislatore, per la seconda volta, ordinava la pubblicazione nella Colonia dei codici e delle leggi patrie, colle modificazioni, s'intende, richieste dalle condizioni locali.

È noto ai più, come i cinque codici della Madrepatria furono pubblicati solamente nel possedimento di Assab senza innovazioni, riserve, modificazioni (art. 3, legge 5 luglio 1882, n. 85e, serie III) ed applicati senz'altro agli italiani del Regno, in tutto quello che non fosse stato derogato da speciali norme legislative ed amministrative, e come, in seguito alla unificazione dei diversi territori posseduti dagli italiani sulle sponde del Mar Rosso in quella che si chiamò Colonia Eritrea (art. 1 Regio Decreto 1° gennaio 1890, n. 6592, serie III) parve alla magistratura coloniale che le leggi vigenti in una parte di essa fossero estese di diritto ai nuovi territori annessi.

Intanto, a dir vero, il periodo di tempo trascorso non poteva dirsi perduto senza utile alcuno. Fu anzi un periodo di preparazione e di elaborazione ininterrotta, per quanto frammentaria, e, per le alterne vicende politiche e parlamentari della Madrepatria, ripercotentisi sovente con effetti improvvisi nella Colonia, non sempre coordinata ad un unico scopo lontano, ma piuttosto ispirata a ragioni contingenti d'opportunità e d'immediata convenienza.

Tuttavia, in questo lasso di tempo, la giurisprudenza coloniale potè svolgere con fine accorgimento e pacata previdenza l'opera sua per sopperire alla mancanza di un ordinamento giuridico compiuto ed idoneo. Essa si studiò, e per virtù di quel sicuro e penetrante intuito giuridico, che è di noi diretti discendenti di Roma glorioso retaggio, sovente riuscì ad adattare, con un processo che ben ricorda quello dell'antico Pretore, gli istituti giuridici della Madrepatria al nuovo ambiente giuridico. Così preparò la materia per attuare il principio della « specializzazione legislativa » riconosciuta essenziale e perciò solennemente statuita con perspicace senno giuridico dal nostro legislatore colla legge del 1° luglio 1900, n. 7003.

I termini del quesito.

Il problema legislativo si presentava sotto un triplice aspetto, per cui nettamente si determinavano e si distinguevano tre fini:

1° scegliere nell'informe congerie delle norme, dettate dai diversi diritti vigenti nei vari popoli eritrei, quelle che dovevano esser riconosciute dalla nostra amministrazione e perciò conservate in vigore;

2° regolare gli speciali rapporti giuridici tra il popolo dominatore e i popoli soggetti;

3° applicare infine le leggi positive del Regno, opportunamente modificate, ai coloni europei.

Il primo di questi scopi non si poteva raggiungere se non con un lungo e paziente studio del diritto e, in particolar modo, delle consuetudini indigene, sulle quali in buona parte si regolano i rapporti giuridici dei nostri soggetti. Persone competenti e sperimentate, particolarmente adatte per speciali studi e per lungo soggiorno nella Colonia a questo delicato compito, avrebbero dovuto raccogliere, ordinare, porre a confronto colle norme scritte, tali consuetudini, esaminandole con un vivace senso critico, non contenuto rigorosamente nello stretto àmbito giuridico, ma esteso anche al campo dell'etnografia, e che tenesse conto del grado di civiltà dei governati, delle esigenze del processo storico evolutivo d'un qualunque ordinamento giuridico, delle immediate e concrete necessità di carattere politico.

A questo effetto si dimostrò di grande utilità pratica l'accurata conservazione e la sistematica raccolta delle massime giurisprudenziali, che si possono trarre dalle sentenze pronunziate man mano dai funzionari togati o amministrativi, i quali, appunto nell'amministrare la giustizia, dovevano per necessità mettersi in rapporto diretto coi popoli soggetti ed avevano perciò modo ed occasione propizia per conoscere con grande esattezza il diritto consuetudinario indigeno, trasmesso oralmente di generazione in generazione e gelosamente conservato dagli anziani delle singole tribù e dei vari aggruppamenti etnici.

Con questi propositi, di preparare cioè la materia prima per un futuro ordinamento giuridico, adatto al grado di civiltà e allo stato di progresso delle popolazioni indigene, il Governo dell'Eritrea si studiò di provocare frequenti relazioni, tanto dai magistrati togati, quanto dai commissari e dai residenti, invitandoli a studiare e a proporre i lineamenti fondamentali, (vedi allegati, nn. 20 e 21, relazione aprile 1900-28 febbraio 1901 del giudice di Cheren) d'una futura legislazione per gli indigeni, e fece pubblicare, come allegati, nelle relazioni annuali della procura del Re (vedi allegati, nn. 22, 23 e 24) le principali massime giurisprudenziali adottate dai giudici della Colonia, quale inizio e prima base d'un vero e proprio diritto eritreo.

I voti della magistratura.

I valorosi magistrati della Colonia avevano intanto accertato e messo in rilievo questo: che l'ordinamento regolato dal Regio decreto 22 maggio 1894, pur tenendo conto delle ulteriori modificazioni subite, non risolveva, nemmeno in minima parte, lo spinoso problema della legislazione penale per gli indigeni. Non contenendo disposizioni repressive propriamente dette, supponeva senz'altro l'applicazione delle leggi patrie, eccezione fatta dei *tribunali d'arbitrato*, soppressi, che dovevano conformare le loro sentenze, per quanto era possibile, alle leggi indigene abissine e musulmane.

Da un così singolare stato di diritto derivava un assurdo stato di cose e cioè: che i magistrati togati, stretti dalla morsa spietata di dover ferire, con irreparabili conseguenze per l'avvenire, la coscienza giuridica delle popolazioni soggette, o permettere qualche indispensabile strappo alle leggi italiane, dovettero scegliere una via, che, se parve opportuna sul momento e, se non altro, l'unica conveniente da seguire, non potè in seguito non apparire tortuosa, senza chiara direzione, conducente a pericolosi frangenti, la quale consisteva nell'attenersi nel maggior numero delle sentenze penali ai principi del diritto penale italiano, per quanto si

riferiva alla *definizione dei reati* e ricorrere invece per la *qualità* e per la *misura* delle *pene* quasi sempre alle consuetudini indigene.

E non potevano, a dir vero, diportarsi altrimenti! Basterebbe, per persuadersene, accennare ai casi di lesioni guaribili entro il termine di venti giorni. Il codice penale italiano, che commisura matematicamente la pena al danno inferto, commina un minimo di reclusione d'un anno, mentre per le consuetudini giuridiche indigene si dovrebbe in questi casi applicare una semplice multa, che spetta in parte al danneggiato.

La magistratura togata, alla quale, come ho detto, chiesi contributo di suggerimenti e di consigli, per bocca del valentissimo Presidente del Tribunale, ma che allora esercitava le funzioni di giudice regionale, avvocato William Caffarel, (vedi alleg. 20 e 21) domandò nuove disposizioni per le quali la MISURA e la QUALITÀ delle pene fossero più consone ai costumi locali, rispondessero meglio alla tradizionale coscienza giuridica dei popoli soggetti ed acquistassero perciò una maggiore efficacia repressiva.

Dovendo giudicar popoli promiscuamente conviventi, così diversi tra loro per religione, razza, costituzione sociale e giuridica, domandava « una facoltà di apprezzamento molto estesa per pla-
« smare la sua decisione sulle infinite e varie fattispecie in modo
« da tener ferme le supreme e rigorose esigenze del diritto, senza
« in nulla urtare le gelose suscettibilità delle secolari tradizioni ».

In altre parole chiedevasi si lasciassero « immutati i principi
« generali sull'imputabilità, sulla definizione dei reati » si ampliasse invece « nella legge positiva la LATITUDINE DELLA PENA, togliendo,
« fuorchè nei delitti più gravi, il limite minimo nelle pene restrit-
« tive della libertà ed estendendo la facoltà di sostituire la pena
« pecuniaria alle nostre pene afflittive ». Disposizione questa che, trovando riscontro nel codice penale del Sudan, dettato con squisito senso pratico dagli inglesi, si ispirerebbe alla tradizione giuridica dei popoli eritrei, specie a quella islamitica « secondo cui le
« pene dette *el taazil* non sono determinate dalla legge nella
« qualità e quantità, ma lasciate all'apprezzamento del giudice ».

Riguardo alla QUALITÀ della pena, la stessa magistratura espresse l'avviso che il grado di civiltà della popolazione indigena non permettesse altro genere di pena che la *morte*, le *curbasciate*, la *prigionia*, la *pena pecuniaria*.

La *pena di morte*: per carità non diamo la stura al sentimentalismo e non orniamo di gramaglie la statua di Francesco Carrara! Tutti coloro che si sono fatti un'idea esatta delle condizioni della Colonia hanno espresso il parere che « sarebbe imma-
« turo estendere all'Eritrea l'abolizione della pena di morte, avve-

« nuta in Italia col Codice del 1889. Invero questa pena è rico-
« nosciuta non solo dalle leggi scritte (Fetha Neghesti, Corano)
« ma è ammessa dalle consuetudini di tutte le tribù. Ed è la sola
« che abbia, per certi reati di sangue più gravi, potenzialità intimi-
« datrice da un lato e che dall'altro possa attutire il turbamento
« nella coscienza pubblica ».

La pena di morte dunque, chiedeva la magistratura eritrea fosse mantenuta per i delitti più gravi, temperata dalla facoltà nel Governatore di sostituirla a quella dell'ergastolo, o ad altra pena da stabilirsi.

Così la pena delle *curbasciate* – sancita dalle leggi abissine, musulmane, e riconosciuta in tutte le tribù – può, a parere della stessa magistratura, « riuscire efficace come sostitutivo della pena
« restrittiva della libertà od anche di quella pecuniaria, special-
« mente nei reati commessi da adolescenti » e « temperata con oppor-
« tune norme sul modo di applicazione, in certi casi può riuscire
« meno aspra e forse più sentita ed efficace della pena della reclu-
« sione che la nuova legge non risparmia per certi delitti nep-
« pure a chi è impregiudicato e per la prima volta delinque ».

La *pena della prigionia* poi, non ammessa dalle norme consuetudinarie di alcune tribù eritree, e ammessa in modo limitatissimo da altre, riconosciuta per altro dal diritto abissino ed islamico « dovrebbe essere sancita dalla nostra legge coloniale
« perchè indubbiamente anche per gli indigeni la privazione della
« libertà si risolve in un *pati quidam*, che potrebbe avere una
« qualche efficacia intimidatrice ». Pur essendo da considerarla come
« quella pena che per influenza della civiltà europea deve certo sosti-
« tuire tutte quelle proprie dei popoli meno civili » tuttavia la più volte ricordata magistratura eritrea suggeriva di semplificare le distinzioni di quest'ordine di pena: agli arresti nelle carceri giudiziarie con obbligo di lavoro, e alla reclusione nell'isola di Nocra (1) e di ridurre il limite minimo della pena pressochè a nulla, giacchè
« le due forme parallele della detenzione e reclusione fondate spe-
« cialmente sul criterio dell'emendamento secondo il sistema peni-
« tenziario irlandese del Crofton, se corrispondono a vere esigenze
« di giustizia in una società civile, non troverebbero una pratica
« attuazione nella Colonia, specie per la popolazione indigena ».

Della *pena pecuniaria*, invece, che è tipica delle società barbariche, pur rappresentando un sensibile progresso, come limite e sostitutivo della faida, pena d'altronde più sentita fra tutte le altre dagli indigeni, ci dovremmo giovare, sempre secondo il parere della nostra magistratura, per estendere a poco a poco i benefici effetti delle nostre leggi civili. La pena pecuniaria però dovrebbe essere

(1) Il penitenziario di Nocra fu poi trasferito in Assab.

ridotta ad una forma unica, col carattere di pena pubblica e privata nello stesso tempo, con facoltà nel giudice di destinare una parte della pena a beneficio, come compenso, della parte lesa; dovrebbe essere determinata solo nel limite massimo, comminata, come sostitutivo, in tutte le pene afflittive, in forma alternativa, convertibile in prigionia o in lavoro in caso d'inadempienza, pur temperata per chi è nulla tenente.

Altri punti della legislazione penale, dai magistrati eritrei con attenzione esaminati perchè fossero opportunamente resi più consoni al diritto locale, erano: *la diminuente per l'età; l'indulto e la grazia; la remissione; l'incriminabilità nei reati contro il buon costume e l'ordine delle famiglie.*

Le leggi e le consuetudini locali, seguendo il concetto dello sviluppo graduale dell'intelligenza, ammettono scriminante assoluta nel periodo infantile, che generalmente termina coi sette anni d'età, quantunque per consuetudine venga diminuita la pena fino al decimo anno, e in casi eccezionali al dodicesimo.

I magistrati domandavano che i quattro periodi d'*età*, fissati dal nostro Codice agli effetti dell'imputabilità, fossero ridotti a due (7 e 12 anni). Dopo i dodici anni « le leggi scritte, le consuetu- « dini, lo sviluppo fisico più precoce dimostrano che l'indigeno ha « compiuto il periodo dell'incoscienza assoluta e, per la maggior « latitudine che dovrebbero avere le sanzioni penali, il giudice può « tener conto dell'età giovanile applicando pene mitissime e adat- « tate a correggere i giovani ».

A proposito dell'*indulto* si domandava si esaminasse l'opportunità e la convenienza di estendere al Governatore della Colonia la facoltà di commutare la condanna di morte in altra pena, mentre, circa l'estinzione dell'azione penale « per contemperare i principî « scientifici affermati dalla nostra legislazione, che non consentireb- « bero la esagerata applicazione del principio della « privata compo- « sizione » colle esigenze delle consuetudini locali », si proponeva fosse esteso il numero dei reati di istanza privata, più di quelli contemplati dal Codice nostro.

Infine i *delitti contro il buon costume* o *l'ordine delle famiglie* secondo il parere dei magistrati - e nessuno che conosca bene le popolazioni eritree potrebbe in coscienza sostenere contraria cosa - « dovrebbero essere regolati da norme diverse, non solo relativa- « mente alla pena, ma eziandio in ordine alla stessa loro essenza, « per armonizzarli meglio colle condizioni morali, intellettuali e « fisiche delle popolazioni eritree, tenendo eziandio debito conto « della diversità delle religioni ».

Così, la violenza carnale e gli atti di libidine violenti, dovrebbero essere puniti con pene sensibilmente meno severe di quelle sancite dal Codice, mentre per aversi la persecuzione della violenza

a causa dell'età della vittima, questa non dovrebbe avere più di sette anni. Così per il delitto di corruzione di minorenni, il limite d'età dovrebbe essere di molto abbassato, e ci si dovrebbe limitare solo al caso in cui la mancanza di consenso sia provata. Così per altri reati: incesto, offesa al pudore, ratto, lenocinio, adulterio, bigamia, sia perchè i costumi e il modo di vestire degli indigeni in clima tropicale sono ben diversi dai nostri, sia perchè in Abissinia « la prostituzione non è uno stato di reiezione e di abiezione « come in Europa, ma un mestiere che permette alle ragazze povere « di riunire il peculio o gli ornamenti necessari per trovare marito » sia perchè tra gli eritrei, abissini in pratica, il matrimonio non è indissolubile, e tra i mussulmani può essere sciolto col divorzio, sia perchè la poligamia è istituto legalmente riconosciuto dai soggetti di religione islamita, la nostra magistratura espresse il voto che si tenesse conto di queste profonde differenze di costumi e di questa opposta diversità d'istituti sociali, se realmente si voleva tentare, in omaggio alla morale, di frenare questo stato di cose e « si usassero altri mezzi che non fossero quelli di trapiantare le sanzioni punitive del nostro Codice, che certo non avrebbero nessuna efficacia e non sarebbero neppure capite ».

I pareri autorevoli e i suggerimenti preziosi della magistratura togata eritrea non si limitarono alla legislazione penale, ma si estesero alla *legislazione civile*. Mentre ritenne che non si potesse seriamente contestare che i nostri codici italiani potessero avere legale applicazione nella Colonia, ed in fatto essi continuarono ad essere applicati per i connazionali ed in genere per gli assimilati, affermò non fosse neppure il caso di pensare di estenderne l'applicazione agli indigeni. Per questi suggerì di far sempre ricorso, coll'aiuto di una commissione di notabili indigeni, che assista alle udienze, « sempre ai diritti locali, che nelle loro svariate distinzioni « si possono ricondurre, o alla fonte del Fetha Neghesti, non poco « modificato però dalle tradizioni e consuetudini successive, o a « quella del Fetha Mogareh o, infine, a quella generale del diritto « islamitico ».

Criterio proposto dalla magistratura fu quello di ricorrere al diritto patrio « qualche volta, non nelle speciali e casuistiche ap- « plicazioni, sibbene nelle affermazioni dei principî generali del diritto, « che costituiscono come un *jus comune*, miniera feconda di norme, « che dovrà con gradevole estensione far sentire la propria bene- « fica e civilizzatrice influenza sulla futura legislazione eritrea ».

Insomma la magistratura propendeva per una elaborazione, lenta ma progressiva, del diritto locale, sotto l'influenza del diritto islamitico da prima, del diritto italiano poi, mediante una perse-

verante e illuminata opera della giurisprudenza, a somiglianza di quanto avvenne nell'antica Roma col pretore peregrino.

Riconosciuta perciò almeno, per quanto riguarda il diritto civile, l'immaturità del problema, e la convenienza, nel conflitto di diritti tra europei e indigeni, di promulgare qualche norma, ma solo per coordinare e armonizzare con una legislazione intermedia l'uso di parecchi diritti (come per es. l'editto di Teodorico), i magistrati eritrei, insistendo perchè fosse provveduto a pubbliche raccolte di giurisprudenza riguardanti il diritto indigeno, allo scopo di fornire il materiale necessario di elaborazione per la futura legislazione, esclusero che si dovesse far ricorso per il *diritto di rito* al nostro codice di procedura.

Anzi, si suggerivano principi e provvedimenti intesi a rendere più sbrigativo, più semplice e più efficace il provvedimento.

« Il giudice deve d'ufficio, sul reclamo d'uno dei contendenti, « disporre la comparizione del convenuto e preparare la prova neces- « saria alla soluzione della controversia.

« A tal fine dovrebbero concorrere con solidale pensiero tutte « le autorità coloniali, le giudiziarie, le amministrative ed anche le « militari, quando specialmente si tratta di ascari.

« L'esecuzione delle sentenze in tal modo sarebbe grande- « mente facilitata; non potendosi pensare a notificare ad un indi- « geno, per esempio un Cunama o un Elit, un precetto per mezzo « d'usciere e fare gli atti esecutivi, lunghi, dispendiosi e com- « plicati, statuiti dalla nostra legge.

« Se per contro tutte le autorità si accordassero nella sfera « delle loro attribuzioni, di facilitare l'esecuzione di un giudicato « legalmente pronunciato, il compito, che ora in pratica presenta « qualche difficoltà, diventerebbe di gran lunga più semplice ».

Partendo dal principio, che il rito dovesse essere ridotto alle più semplici forme, opinione corrente della magistratura fu che:

per i reati il rito della citazione direttissima essere il più sbrigativo e rapido, che risponde pienamente al sistema strettamente accusatorio usato dagli indigeni nei loro giudizi;

l'istruttoria nei rapporti cogli indigeni essere una superfetazione inutile, causa di perdita di tempo non indifferente tanto per il magistrato, quanto per chi deve prendere parte al giudizio;

debba il magistrato aver cura di raccogliere solo i dati indispensabili a celebrare il giudizio al più presto, tenendosi, per quanto è possibile, al sistema della oralità e della pubblica accusa;

possano le autorità giudiziarie far escutere i testimoni dai commissari, residenti, comandanti di presidio, e che in certi casi si possano leggere le loro deposizioni all'udienza senza che vi sia sempre l'obbligo della loro presenza;

possa il magistrato fare a meno, quando lo creda, delle perizie mediche, non sempre necessarie e che sono sempre un aggravio per l'erario.

Altri voti e pareri espressero i magistrati, sempre per bocca del sullodato magistrato avv. William Caffarel, circa la necessità di uniformare e semplificare l'ordinamento giudiziario allora in vigore, che, a seconda del territorio, o della qualità della persona offesa, o della specie di reato, prescriveva una legge diversa, per evitare appunto questa sua più saliente anormalità di imporre un modo diverso di gestione della giustizia ad Assab, a Massaua e sull'Altipiano; circa la convenienza di trasportare la corte d'assise in un luogo più centrale di Massaua per maggior comodità degli indigeni abitanti ai confini etiopici e sudanesi; circa la opportunità, per complesse ragioni politiche e tecniche, di conservare alla magistratura togata la giurisdizione sugli indigeni; circa la urgenza di abolire la competenza straordinaria dei tribunali militari non solo sugli indigeni non militari, ma anche sugli europei o assimilati; circa l'utilità di poter far la denunzia dei reati comuni direttamente all'autorità giudiziaria locale, anzichè all' avvocato fiscale, perchè l' indagine sulla competenza venisse fatta da questa e non dall'Arma dei carabinieri; circa l' istituto dell'appello della sentenza emanata dai commissari, residenti, giudici regionali per gli europei ed assimilati perchè il connazionale potesse avere nella Colonia lo stesso trattamento che in Patria; circa l'obbligatorietà della difesa per gli europei ed assimilati; circa il trasporto all'Asmara dell' ufficio di notariato e della commissione di gratuito patrocinio; circa infine l'assetto delle tasse giudiziarie, il disbrigo della giurisdizione volontaria, la sostituzione dei giudici regionali in caso d' impedimento o di assenza.

Tutti questi voti, consigli, suggerimenti, proposte, che io ho succintamente riassunti, furono, per quanto fu possibile, attuati ed applicati nei provvedimenti successivi del Governo, il quale, nel risolvere il problema dell'amministrazione della giustizia, teneva grandissimo conto dei tre punti, messi in rilievo dall'avv. Caffarel nei suoi più volte citati rapporti, che, a chiusura di questo paragrafo, mi piace di testualmente riportare:

1° Preparare, per mezzo dello studio dei diritti indigeni e delle loro consuetudini, e di una saggia ed illuminata elaborazione, l'affermazione di una giurisprudenza civile nella quale, come nel Romano Editto pretoriale, si esplichino *iudicia ex fide bona*, senza la necessità di una rigorosa determinazione di precetto legislativo, che oggi ancora non è possibile.

2° Preparare, ed anche modificare, la legislazione penale per gl' indigeni, in modo che tutte le autorità giudiziarie della Colonia applichino a quelli della stessa razza e religione le stesse leggi e consuetudini, perchè pure per la nostra Colonia è vera la tesi sostenuta recentemente dal professore Poittevin al Congresso internazionale di diritto comparato e cioè: « l'uniformité possible quelque « soit le pays civilisé qui revise ses lois penales, des definitions « sur les règles générales et sur les infranctions les plus graves « du droit commun ».

3° Ordinare in modo definitivo gli organi giudiziari della Colonia, togliendone gli inconvenienti.

Il Regolamento per i commissariati e per le residenze.

Intanto, per riparare in qualche modo, se non per eliminare del tutto, gli inconvenienti causati dall' incertezza d'un ordinamento giuridico di là da venire e dalla mancanza di leggi positive e scritte, promulgai, con decreto governatoriale, un regolamento che andò in vigore nel settembre 1903. (Vedi allegato, n. 25 – regolamento pei commissariati regionali e per le residenze, approvato con decreto governatoriale il 30 maggio 1903, n. 213).

Merita ricordare che di detto regolamento fu contestata la costituzionalità, collo specioso pretesto che disciplinava materie, le quali esorbitavano dai poteri del Governatore. Per buona ventura e a conferma del tradizionale buon senso italiano, di contrario avviso fu la Suprema Corte di Cassazione di Roma (Sentenza 21 maggio 1907, presidente Fiocca Pasquale, estensore Fontana, Pubblico Ministero Sansonetti, in ricorso del Pubblico Ministero contro Usali Khairati) che con larghezza di vedute e saggio consiglio giuridico e politico, pronunciò le seguenti massime, degne di attenta considerazione, come quelle che possono tuttora convenientemente ispirare e dirigere il legislatore:

« Ai termini dell'articolo 13 della legge 24 maggio 1903 per « l'ordinamento della Colonia Eritrea, sono valide le disposizioni « governatoriali su tutte quelle materie di ordine civico, per le « quali nessuna vera e propria legge provvede nella Colonia, pure « avendo tali disposizioni, a norma del detto articolo, carattere « transitorio, finchè non siano approvate dal Parlamento e convertite in leggi.

« Pertanto bene è investita la pubblica autorità della Colonia « del potere di decretare anche su quanto, in via normale, dovrebbe essere materia legislativa, e però obbligatorio è il Regolamento 30 maggio 1903, che contiene norme sull'esercizio del « l'arte sanitaria.

« Siccome non è possibile ammettere che il patrio legislatore « ed il Governo centrale non vogliano debitamente un eventuale « stato di anarchia – si dovrebbe dedurne razionalmente che, pur « senza la pubblicazione delle patrie leggi, almeno nella materia « nella quale pronunciò il giudice di Massaua (per non uscire dal « terreno della controversia) nè al legislatore, nè al Governo Ita- « liano quello stato anormale non sia mai apparso in veruna guisa – « donde un fortissimo criterio interpretativo dei poteri del Gover- « natore civile della Colonia, nel senso di ritenere che a lui si « sia inteso e si debba intendere demandato di provvedere, epperò « che le disposizioni da lui emanate nella materia stessa non esor- « bitino dai confini delle sue legittime facoltà derivategli dalle leggi « organiche della Colonia, virtualmente almeno, da quelle segna- « tamente del 1° luglio 1890, n. 7003 e del 24 maggio 1903, « n. 205, secondo lo spirito delle leggi stesse.

« Considerato che l'articolo 13 della stessa legge 24 mag- « gio 1903 per l'ordinamento della Colonia Eritrea, presta ben forte « argomento a ritenere la validità delle disposizioni governatoriali « su tutte in genere quelle materie d'ordine civico per le quali « nessuna vera e propria legge provvede nella Colonia, in quanto « la durata di un tale stato non sia altro se non un periodo di « esperimento, epperò transitorio, da cessare poi gradualmente colla « normale pubblicazione di leggi, a mano a mano che le prove « fatte ne abbiano indicata come giunta l'opportunità e maturi i « criterii di loro formazione o adattamento... ».

Essendo disposto dall'articolo 13 della legge 24 maggio 1903, n. 205, che la raccolta degli atti della pubblica autorità *in vigore nella Colonia* debba venire distribuita ai membri del Parlamento per venire poi naturalmente convertiti in leggi, si dimostra « per tal « guisa evidentemente come il legislatore intendesse allora e prima « d'allora che la pubblica autorità della Colonia fosse investita del « potere di decretare anche su quanto, in via normale, dovrebbe « essere materia legislativa...

« Va, senza più, notato come la sentenza (del giudice regio- « nale di Massaua) ed i principali argomenti da cui è motivata « dipendano anche da un assai strano equivoco, dal ritenere cioè « che la Colonia di sua ufficiale residenza si regga e governi sotto « l'impero e l'egida dello statuto costituzionale del Regno d'Italia: « del quale perciò egli si è creduto costretto, con rammarico, a « reclamare il rispetto; mentre invece un territorio conquistato « anche per occupazione, *va riguardato e retto secondo la oppor- « tunità, quale possedimento extra-statutario* ».

Ho creduto che l'argomento meritasse un più diffuso cenno, perchè è di capitale importanza e per l'Eritrea, e per altre più

giovani colonie, che la Madrepatria accolga a loro vantaggio il principio statuito con così acuto senso del reale e del concreto dalla Suprema Corte di Cassazione di Roma.

Se vogliamo sinceramente che i governi delle colonie possano, con quella speditezza e quella efficienza che sono in cima ai nostri desideri, dare ai nuovi territori l'ordinamento che loro più conviene e si adatta a promuovere il loro progresso economico, a sospingere i popoli soggetti da uno stadio di civiltà arretrata ad altro di civiltà più evoluta e vicina alla nostra, è indispensabile mettere da parte fisime curialesche e pastoie burocratiche, e concedere invece sufficiente libertà d'azione ai governatori, i quali, per la conoscenza diretta, attinta sul luogo, delle varie esigenze e degli speciali bisogni dei governati, sono, meglio del Governo metropolitano, in condizione di apprezzare le ragioni d'opportunità e di convenienza, per la forma e la sostanza, di provvedimenti richiesti da speciali contingenze di luogo e di tempo.

Ho già detto altrove che, per determinare e definire l'azione e la competenza degli uffici regionali a mente degli articoli 19 e 22 del Regio Decreto 30 marzo 1902, n. 168, per coordinare le varie e molte disposizioni in materia emanate precedentemente, per dare uniformità d'indirizzo ai servizi e agli uffici, i quali sovente, nell'incertezza e anche nella diversità di interpretazione, si diportavano nell'identico caso e per lo stesso argomento diversamente, quando non si smarrivano nella selva selvaggia di decreti, ordinanze, circolari, disposizioni varie, ordini di servizio, tra loro cozzanti e non di rado opposti, si ritenne indispensabile raccogliere tutta la materia frammentaria, sparsa su centinaia e centinaia di provvedimenti, in un unico regolamento, compilato con uniformità di criteri e di metodo.

Questa provvidenza, la cui base giuridica riposa sulla facoltà concessa al Governatore di poter emanare regolamenti che determinino e limitino le funzioni di tutti gli uffici (art. 22 Regio decreto succitato) compilata sotto la diretta cura dell'avv. Mario D'Amelio, allora direttore degli affari civili, prese il nome di « *Regolamento per i commissariati regionali e per le residenze* »; fu approvato con decreto governatoriale sotto il n. 213 in data 30 maggio 1903; fu pubblicato nel *Bullettino Ufficiale* della Colonia Eritrea n 31 del 1° agosto 1903 (testo e supplemento) e nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia, n. 222, in data 19 settembre 1903 e andò in vigore col 1° settembre dello stesso anno.

Successivamente, dopo la sentenza del giudice Libonati, quantunque la Suprema Corte di Cassazione di Roma, nella succitata sentenza, avesse confermato il buon fondamento giuridico del Regolamento, questo fu, *ad abundantia*, sanzionato da un apposito Regio Decreto.

Certo il regolamento non riuscì completo; tanto meno dirò perfetto; nè io per il primo potrei asseverare che non fosse esente da mende, non mostrasse difetti, non contenesse lacune. Ma chi non sia tormentato dall'assillo della perfezione, in forza del quale si può certo apparire critici acuti e censori austeri, ma non si riesce all'atto pratico a far nulla di nulla, dovrà per lo meno riconoscere che, come primo e rudimentale tentativo di unificazione e di coordinamento della complessa e multiforme materia da raccogliere e ordinare sistematicamente era il meglio che, in quel tempo e con quei mezzi, si potesse ottenere. E poichè, come dice un non molto recente adagio: l'ottimo è nemico del bene, io, tralasciando l'ottimo volli attenermi al bene, nel proposito di recar pronto ed efficace vantaggio alla Colonia, persuaso d'altra parte che, se avessi voluto dagli studi, dall'esperienza, dalla fatica assidua e perseverante mia e d'altri attendere maggiori lumi per compiere opera meno imperfetta, io non sarei riuscito a capo di nulla, e la Colonia avrebbe atteso ancora un bel pezzo l'assetto degli uffici e il regolamento della loro competenza, con quanto profitto degli amministratori e degli amministrati lascio a chiuque immaginare.

Del resto, è ormai norma indiscussa tra gli studiosi di cose coloniali, che giovi più, all'intento di promuovere il progresso materiale e morale di una colonia, un provvedimento amministrativo prontamente attuato, un lavoro pubblico prontamente eseguito, magari col rischio di doverlo proprio per quegli stessi molteplici rapporti, o giuridici, o economici, dal provvedimento o dall'opera pubblica prodotti, riformare e interamente rinnovare, che provvidenze, concepite, sia pure con una lontana ed esatta previsione di ciò che sarà per avvenire nella Colonia, a seconda di un perfetto piano regolatore, studiato e discusso in ogni sua parte e capo, le quali debbano però venir poste in essere, a causa della loro inevitabile quanto macchinosa complessità, tardi e con troppa ponderata lentezza.

Il regolamento in parola, che ho ritenuto utile riportare per intero negli allegati (vedi N. 25) consta di 622 articoli, raggruppati in XIV capi, e porta in appendice tre raccolte di allegati.

La materia contemplata dal regolamento fu divisa nel modo seguente.

Nel capitolo I, sotto il titolo di NORME GENERALI, si contengono le prescrizioni sui limiti d'autorità (art. 1), di responsabilità (art. 6) e di dipendenza (art. 7) dei commissari e dei residenti (art. 4) e dei loro facenti funzioni (art. 5), sulle relazioni tra questi funzionari e le autorità civili (art. 9), giudiziarie (art. 8), militari (art. 10-12), sulle loro attribuzioni di carattere generale (art. 13) e sugli studî

che debbono condurre intorno ai commerci (art. 16) e alle ricerche locali. Nello stesso capitolo si impartiscono le norme per rendere di pubblica ragione gli ordini e i provvedimenti di questi funzionari con avvisi, ordinanze e bandi (art. 15), e si sanciscono alcune disposizioni d'indole generale sulle imposte (art. 17), sul divieto di pedaggio (art. 19), sulle esenzioni (art. 20) e sui privilegi.

La GIUSTIZIA viene contemplata nel secondo capo, nel quale, oltre l'istituto nostro del *conciliatore* (art. 21-23), che può essere affidato ai commissari regionali e residenti, reggenti e facenti funzioni, si regola la competenza e la procedura del « *tribunale indigeno* » (art. 24-26) si statuisce sulla esecuzione (art. 27) e sulla revisione (art. 28-29) delle sentenze.

Il capitolo è degno di nota, perchè vi si riconosce e vi si adottano le principali norme procedurali, vigenti per consuetudine tra gli indigeni (art. 30), esclusi ben s'intende, i mussulmani, regolati dal loro statuto personale (art. 61). Così si ammette l'originalissimo istituto del *dagna* (art. 31-33) per gli atti istruttori, si riconosce, sempre per gli abissini, la tradizionale scommessa, *urdi* (art. 35), si concede il deferimento del giuramento decisorio, *smahlà* (art. 39-42), si dà valore giuridico al giuramento del soccombente *fezmì* per l'osservanza del giudicato (art. 43-44), si conferisce vigore alla tradizionale intimazione in nome dell'Autorità (art. 45-46) di fare o non fare una data cosa, *ghezzì*. E facendo obbligo assoluto ai funzionari di promuovere la pacificazione fra individui e fra stirpi per *vendetta del sangue* nelle forme tradizionali (art. 47) si dispone per le varie trasgressioni (art. 48) con multe (art. 49), determinate nella misura consuetudinaria, a favore della parte vincitrice, dal giudice, o dal pubblico erario.

Non solo, ma il capitolo contiene istruzioni e norme generali per la progressiva sistematica codificazione del diritto indigeno, giacchè da un lato si conferisce pieno valore di legge positiva alle consuetudini indigene dei vari paesi, dei diversi popoli, in quanto si riferiscono ai mezzi probatorî (art. 34), alla vendetta del sangue (art. 47), al pagamento *in solido* per stirpi (art. 51) delle multe (art. 49, 50), ai beni mobili e immobili (art. 52), alle successioni (art. 53), alle forme estrinseche degli atti tra vivi e di ultima volontà (art. 54), alla validità e agli effetti delle donazioni e delle obbligazioni (art. 55), alla confisca (art. 59, 60), mentre d'altro lato si fa obbligo ai commissari regionali e ai residenti di raccogliere, coordinare, commentare le massime di diritto indigeno (art. 56) e trasmetterle all'Ufficio del Governo e al Tribunale d'appello, e di favorire le consuetudinarie assemblee dei componenti le stirpi (art. 57), nelle quali si debbano stabilire norme di diritto, patti, riconoscimento di parentela, pacificazioni, ecc.

Come in tutti i paesi nuovi, la maggior ricchezza dell'Eritrea è quella immobiliare, cioè la terra atta alla coltivazione. I TERRENI agricoli, quindi, vengono ampiamente esaminati nel terzo capitolo, sieno occupati e coltivati dagli indigeni, oppure da europei ed assimilati.

E, come si stabilisce la massima generale che le terre entro le aree edilizie debbono considerarsi soggette al regime giuridico italiano, (art. 69), e si provvede all'accertamento dei confini (art. 62) alle contestazioni fondiarie (art. 63, 64) istituendo allo scopo presso il Governatore una Commissione consultiva (art. 65) e si decretano i registri fondiari (art. 67), così solennemente si sancisce che (art. 70) *le terre usufruite dagli indigeni soggiacciono al regime dato dalle varie consuetudini dei luoghi dove sono situati*, in quanto non sieno manifestamente contrarie agli interessi coloniali, e che debbono essere (art. 71) *rispettate le tradizioni e leggi avite, particolarmente se avvalorate dai libri sacri e dalle consuetudini; tradizioni e leggi che i commissari regionali e i residenti sono tenuti a raccogliere con la massima diligenza.*

In forza di questi criteri fondamentali, nello stesso capitolo, lasciati del tutto in disparte, anzi dimenticati gli ammaestramenti del nostro diritto romano e del giure civile moderno che da quello discende, si proclama un principio così diverso e tanto lontano dalla nostra più antica tradizione giuridica, quale quello che (art. 72) *la terra è di diritto comune, per quanto riguarda il godimento di essa, ma di proprietà permanente indiscussa dell'autorità regia. Perciò i diritti proposti innanzi alle competenti autorità, debbono ritenersi come diritti di godimento, salvo specialissime particolarità.*

Riconosciuto così da parte del Governo eritreo il diritto fondiario consuetudinario abissino (art. 72), ne consegue che i commissari regionali e i residenti, *debbono tener conto* (art. 73) *delle singole tradizioni locali*, ed ammettere *i vari diritti di godimento della terra senza nulla innovare.*

Così, anche per questo verso, l'Amministrazione coloniale, per mezzo dei funzionari che più stanno a contatto coll'elemento indigeno, provvede alla raccolta di consuetudini, che regolano, con meticolosa cura e minuziosa casistica, adeguata all'importanza della ricchezza fondiaria nell'economia e nell'assetto sociale barbarico, i diritti reali; le quali consuetudini dovranno costituire l'impalcatura del futuro ordinamento giuridico terriero della Colonia.

Il regolamento intanto, per suo conto, fissa e riconosce i capisaldi di questo diritto consuetudinario indigeno, affidando ai funzionari, chiamati ad applicarlo, il còmpito di determinarne i particolari e le modalità nell'infinito numero dei casi pratici. Ed enumera, distinguendoli, i vari *utenti* della terra (art. 74): i *restegna*, i *sebdegna*, i *gultegna*, i *ghebbàr*: le collettività riconosciute capaci di

godimento della terra, (art. 75) diversificando il *seb* (gente o stirpe) dall'*addi* (comunità di stirpi o villaggio).

Definisce l'ente topografico detto *medrì* (art. 76); enuncia poi i modi di godimento della terra (art. 77) generalmente da favorire è cioè, il *medrì dasà*, il *medrì scefà*, il *medrì mocùl*; le qualità del possesso (*medrì restì-ghebrì-uorchì*) stabilendo un regime (articoli 78, 79) particolare per i feudi ecclesiastici (*medrì felassì*), per le proprietà private della Corona (*medrì negus*), per i terreni di stirpi estinte (*medrì tafì*).

Ammesso il diritto di godimento conosciuto col nome *gultì* (art. 80) specie di feudo, il regolamento si addentra a disporre delle varie specie di *gultì* (art. 81) richiedendo l'espressa autorizzazione del Governo per tutte quelle forme di oneri, servitù, diritti prediali, canoni, decime, prestazioni manuali (art. 83, 85)che s'affastellano spesso sulla proprietà fondiaria abusivamente, con disastrose conseguenze per la produttività del suolo, il benessere del coltivatore, la chiarezza dei rapporti giuridici fondiari, ad incoraggiamento e stimolo della litigiosità innata e ostinata dei popoli indigeni e a tutto favore di classi parassitarie, malfide e non disciplinate.

Larghissima parte è affidata alle consuetudini indigene per quanto possano riguardare le prescrizioni, il possesso di fatto, la capacità ad ereditare nella donna, la durata dei vari modi di godimento, l'alienazione della terra, ecc. (art. 86) e si codifica intanto la norma vigente nel diritto consuetudinario che (art. 86) *al beneficio del godimento della terra, corrispondono i seguenti obblighi permanenti, oltre quelli imposti dalla volontà sovrana: fedeltà al Sovrano, pagamento del tributo, mantenimento delle truppe di passaggio o stabili a guardia del territorio concesso* (*fessès*), *servizio militare in guerra per tutti i validi alle armi* (*chitèt*), *residenza sul territorio concesso e coltivazione di esso.*

Tutte queste norme hanno vigore (art. 87) per le popolazioni abissine, o per le mussulmane che con quelle abissine abbiano affinità di razza, e ne seguano le consuetudini; ma per i territorî abitati da popolazioni schiettamente mussulmane i funzionarî del Governo debbono ritenere che la *tradizione e la coscienza indigena ne attribuiscono incondizionatamente l'assoluta proprietà alla autorità sovrana* (art. 88), pur ammettendo il titolo di proprietà derivante da *hoggia* (art. 89) il diritto di godimento nei modi stabiliti dalle consuetudini, compreso quello derivante dall'avere, in tempo antico, diboscato il terreno.

Mi sono soffermato più minutamente sul capitolo 2° e 3° del Regolamento, perchè mi sembrano degni di rilievo in quanto statuiscono, in conformità di principî un po' diversi e talvolta del tutto opposti a quelli del nostro diritto romano, fondamento ormai del giure di tutte le nazioni europee, su materia di così vitale im-

portanza, quale la procedura dei giudizî, il diritto civile e l'ordinamento fondiario per gli indigeni.

Nel successivo capitolo IV si dà assetto al DEMANIO, secondo disposizioni non troppo diverse da quelle vigenti in materia da noi, quantunque le occorrenti formalità vengano ridotte, per maggiore speditezza, al minimo, e le pratiche per l'accertamento (art. 90), per le proposte d'indemaniazione (art. 91), la conservazione dei documenti (art. 92), la compilazione dei registri (art. 93), i vincoli demaniali (art. 95), l'indemaniamento e la gestione (art. 98) delle terre, debbano prescindere necessariamente dall'esistenza d'un qualunque catasto geometrico trigonometrico, o per lo meno empirico (1). Tuttavia, pure in questo capitolo, il rigoroso rispetto per lo stato di fatto precedente al nostro dominio, l'ossequio per il diritto consuetudinario indigeno, dal Governo coloniale scrupolosamente professati sempre e dovunque, hanno ancora una volta, se ce ne fosse bisogno, espressa e solenne conferma, sia che si contempli il caso speciale delle terre *tafì* (art. 94), sia quello delle terre concesse a mussulmani (art. 99, 100) sia che si dettino i lineamenti principali dell'amministrazione delle terre di Stato, valendosi della cooperazione dei *mesleniè*, degli *scium*, dei *cicca*, dei *nebarà*, degli *scech*, degli *scium medrì* e *meuaferì* (art. 101), sia che si regolino i pascoli ad uso delle tribù nomadi e dei popoli pastori (art. 113, 118).

Nondimeno, le norme dettate in questo capitolo si propongono precipuamente una rigorosa tutela dei diritti dello Stato, che non sia al tempo stesso disgiunta dalle agevolazioni e dagli stimoli per un razionale sfruttamento agricolo delle terre demaniali a vantaggio e per la ricchezza di tutta la Colonia.

Con questi intendimenti si determinarono le tassazioni (articolo 102), si elencarono i proventi demaniali (art. 103), si regolarono le affittanze per gli europei (art. 104), e per gli indigeni (art. 105), si stabilirono e si riordinarono la misura delle tasse sulla base unitaria di lire 16 per ettaro (art. 106), i condoni (art. 107), la estensione delle imposte (art. 108), le spese di gestione (art. 110-112), i prati riservati (119), le coltivazioni ad economia (121), le concessioni ad europei (art. 122-127), mentre si colse l'occasione, e di favorire la distruzione delle cavallette (art. 128), e di riservare servitù militari (art. 129) per la difesa del paese, e di difendere dai vandalismi (art. 131) di ignari coltivatori le zone attraversate dalle linee telegrafiche e telefoniche.

---

(1) Vedi per maggiori chiarimenti il capitolo XXXI di questa relazione, su *Demanio*.

La POLIZIA STRADALE e FORESTALE ha il suo riferimento nel capitolo V. Povera di piante d'alto fusto, la flora eritrea, minacciati dall'imprevidente miseria degli indigeni, o dall'inconsulta avidità dei bianchi i pochi avanzi rimasti della leggendaria boscaglia, che, a dire dei vecchi, copriva come un immenso tappeto verde le pendici, le convalli, i pianori dell'altipiano etiopico, urgeva emanare norme severissime (art. 133-142) per arrestare il diboscamento, purtroppo in uso tra europei e indigeni mediante taglio, o, quello che è peggio, mediante incendio, sottoponendo le zone boschive (art. 132) della Colonia a *vincolo forestale*, comminando pene severe ai contravventori, concedendo soltanto tagli razionali, per diradamento e a scelta (art. 139) ad europei per scopo sperimentale, o ad indigeni per la costruzione di attrezzi rurali e di case (art. 138), ordinando i vincoli forestali a difesa delle strade (art. 143), a tutela dei pozzi permanenti, a conservazione delle zone destinate dal Governo o dai privati al rimboschimento sistematico o spontaneo.

In questo capitolo, per necessaria sostanziale connessione di effetto a causa, si provvide alla polizia delle strade (art. 146, 147, 148) e alla custodia delle acque potabili, raccolte nei pozzi (art. 149).

Per un'altra importantissima serie di rapporti economico-giuridici, il Governo dell'Eritrea, col mezzo dei suoi funzionari, deve porsi a contatto coi popoli soggetti, ed adoperare la maggiore cautela e la più sagace prudenza, tanto più necessaria per il buon andamento dell'amministrazione, per la pacifica convivenza degli italiani cogli indigeni, per il sicuro e continuo sviluppo della Colonia nelle sue principali ricchezze e nelle sue risorse, in quanto si tratta della partecipazione degli indigeni alle spese di governo. I TRIBUTI perciò furono contemplati in un apposito capitolo, al numero VI, nel quale si provvide a dare un assetto, conforme a giustizia e ad equità, a questi istituti finanziari, che per natura di cose e per difetto di uomini, danno luogo così facilmente ad abusi, a sperequazioni, a ingiustizie, alle quali gli indigeni eritrei - somiglianti in questo ai contribuenti italiani e a quelli dell'universo mondo - si mostrano sensibilissimi.

I commissari regionali e i residenti, che, più d'ogni altro, sono in grado di conoscere e apprezzare le condizioni locali di ricchezza, e di valutare le inevitabili variazioni nello stato economico delle collettività indigene, son chiamati a preparar gli studi per la tassazione, a proporre la repartizione, a provvedere alla riscossione del tributo (art. 150), il quale, come è noto, grava non già sui singoli, secondo il sistema europeo, ma sui distretti o sulle tribù (art. 151) e si repartisce per paesi o per frazioni di tribù (art. 152) avuto il parere e l'assistenza dei *mesleniè*, degli *scium*, dei *cicca*,

dei *nebarà*, degli *scech*, degli anziani secondo le tradizionali consuetudini locali.

Varie norme sono dettate per i pagamenti (153) e la moneta da usare (154), per la quietanza (155), il termine delle riscossioni (156), la relazione annuale dei commissari circa la esazione (art. 157), le esenzioni (158), i bandi per render pubbliche la misura del tributo e le regole delle esazioni (159), la divisione dei tributari (160), le quote personali (161), la ricchezza imposta (163), i criteri della ripartizione (164), il trattamento degli indigeni stranieri (165), la imposizione del bestiame (166), il regime tributario degli abitanti delle isole (167). Ma i commissari regionali e i residenti debbono aver cura di contemperare dette disposizioni generali (art. 168), coi vari usi delle stirpi, e riferirne opportunamente al Governo.

Segue il capitolo VII che riguarda l'AMMINISTRAZIONE interna degli uffici regionali, nonchè le riscossioni loro affidate d'ufficio (art. 176), fissando responsabilità (art. 169), determinando norme contabili (171), scadenzari (170) e bollettari (172), autorizzando la delega della firma nelle quietanze (173), e delle esazioni, (175), limitando le spese varie (177), specificando le spese di cancelleria (178), e inibendo spese non autorizzate per rappresentanza e regalie (181).

Dopo di che il regolamento passa a dare nel capitolo VIII pieno assetto alla materia, che per sua natura non può non risultare complessa e varia, cioè alle TASSE. Tasse del conciliatore (183), notarili (184), giudiziarie (185), sui fabbricati, sui commercianti equivalente alla nostra imposta di ricchezza mobile (186), d'esercizio (243), per cave (250), per diboscamento (251), di macellazione (252), vengono definite, disciplinate, organizzate secondo i sistemi europei, coi mezzi e nelle forme meno imperfette, che offrano d'altra parte la maggior garanzia per il Governo e per il contribuente. E perciò il regolamento istituisce Commissioni d'appello (187), e ne disciplina la composizione (188, 189), adottando la rappresentanza degli interessati (189), e il sistema del sorteggio (191-194), tenendo conto delle varie nazionalità (192, 193), a cui appartengono i tassati, e ne determina la competenza (196), come stabilisce la esecutorietà (197) delle sue decisioni. Così minutamente si dispone per le esenzioni dalla tassa sui fabbricati (200), da quella sulle carni macellate (258), e per la durata (210), o il tempo in cui si ammettono (259) dette esenzioni.

Altre norme, non dissimili da quelle dell'ordinamento tributario italiano, riguardano il calcolo del reddito dei fabbricati (202-205), la classificazione dei contribuenti per la tassa sui commercianti (225-228), i relativi rimborsi e riduzioni (207-209), la formazione e pubblicazione del ruolo dei contribuenti (art. 213, 239), la riscossione

(art. 217), le penalità (art. 218), la procedura delle esazioni (art. 219), gli obblighi di denunzia (art. 231), le nuove iscrizioni (art. 236-237), le cancellazioni (art. 234, 235), le contravvenzioni (art. 256), le quietanze (art. 257), le varie prescrizioni (art. 238), l'epoca dei pagamenti (art. 232).

Nel successivo capitolo IX diffusamente si tratta della PUBBLICA SICUREZZA, che offre una svariata quantità di argomenti e di oggetti, dai rapporti tra gli uffici regionali e la R. Arma dei Carabinieri (art, 260-266), al permesso di porto d'arme (270); dalle licenze per pubblici esercizi (283), ai divieti per giuochi (289) e questue (290); dall'istituto del passaporto e del foglio di via (292-296), con speciale riguardo pei pellegrini per Gerusalemme (295), alle attribuzioni delle autorità marittime (299). Le disposizioni tuttavia non sono eccessivamente vessatorie per gli amministrati, essendo state evitate le troppo complicate e talvolta sofistiche formalità, che si esigono nella Madrepatria.

Ordinamento giuridico e ordinamento giudiziario a nulla varrebbero, se non fossero sussidiati da un più che discreto sistema carcerario. Il regolamento di cui ci occupiamo tratta perciò nel capitolo X delle CARCERI.

Gli stabilimenti carcerarî della Colonia, come è noto, nel periodo al quale si riferisce la presente relazione erano (art. 300-305) tre: all'Asmara, a Massaua e ad Assab; questi due ultimi adibiti a reclusorio, ordinati in modo, internamente e tra loro, da tener del tutto separati i militari dai borghesi (art. 306), gli indigeni dagli europei ed assimilati, le donne e i ragazzi dagli altri (art. 307).

E il commissario regionale ha anche, tra le altre moltissime e svariatissime, questa attribuzione (art. 309): di sovraintendere al servizio carcerario, provvedendo alla custodia esterna dei locali (310), ispezionando tratto tratto lo stabilimento (art. 311), riferendo trimestralmente al Governo, al quale propone riforme e migliorie (311), e delegando ad un suo subalterno il disimpegno di particolarissime e minute mansioni prevedute ed enunciate dal regolamento (art. 312-314), il quale altresì dispone dei sorveglianti (art. 315-316), del servizio interno (317-321), dei reati commessi entro i locali e delle fughe (322-323), del vitto (324), dei colloqui (325-327), delle nascite e decessi (328-330), della visita medica (331-335), dell'autorità giudiziaria (336, 337), della tenuta dei registri (338), del lavoro carcerario (339-341), delle punizioni (347, 348), e di altre disposizioni speciali (342-346), in un modo analogo a quello patrio, seguendo i dettami di umanità, con una scrupolosa osservanza delle prescrizioni igieniche e della disciplina.

Queste disposizioni non rispondevano del tutto ai bisogni. Fin da quel tempo perciò si meditava di compilare un apposito regolamento carcerario, come più sotto dirò, previo l'invio di una Commissione di competenti ad Assab per visitarne il reclusorio.

Il SERVIZIO SANITARIO, materia molto importante in tutti i paesi, di capitale importanza nella Colonia Eritrea, per la prossimità di grandi territori igienicamente mal sorvegliati e centri delle più terribili infezioni, quali il vaiuolo, la peste bubbonica, il colera, viene istituito ed ordinato nel capitolo XI.

Abrogate alcune disposizioni precedenti (art. 349), si istituisce un Consiglio sanitario (art. 350-352), e si conserva la preesistente Direzione provinciale di sanità (art. 353).

Il regolamento s'addentra a minuziosamente disporre e regolare la vasta e complessa materia che in linguaggio amministrativo vien compresa nella espressione di « pubblica sanità ». Così l'assistenza medica (art. 354, 355), il servizio farmaceutico (356), l'obbligo della vigilanza igienica e sanitaria nel medico condotto (357), il servizio della sanità marittima (art. 359), il lazzaretto (360-363), la vigilanza zooiatrica (364–366), così necessaria in una regione minacciata perennemente da devastatrici pesti bovine, il servizio di difesa e di disinfezione in caso di epizoozie (367-375), la sorveglianza sanitaria sulle carni macellate (376–387), l'esercizio delle professioni sanitarie ed affini (art. 388–390), il rispetto delle consuetudini e delle credenze dei nativi e il permesso dell'arte medica da indigeno ad indigeno, quando non sia contraria agli interessi della sanità generale (art. 391), le denuncie mediche (art. 392), il servizio farmaceutico (393–400), le ispezioni sanitarie negli esercizi pubblici (401), gli stabilimenti privati di cura (402), l'ospedale civile (403), sono argomenti che vengono presi in accurato esame e in modo compiuto amministrativamente ordinati, pur evitando le lungaggini e la complicata casistica delle patrie leggi.

Non basta: la materia sanitaria non è ancora esaurita. Ai commissari regionali, medici e altri funzionari, è affidato il compito di vigilare sulla osservanza del regolamento che, nel capitolo in parola, dispone ancora intorno all'igiene del suolo (art. 404-406), sottosuolo (art. 407), e dell'abitato (408), dà norme per la nettezza urbana, per il sistema di fognatura (410), per la dichiarazione di inabitabilità e chiusura di case pericolose o infette (411), per il modo di costruire e per l'architettura dei nuovi fabbricati, *tenendo però conto degli speciali usi regionali, dell'ubicazione, dell'areamento e della capacità dei tucul, avendo riguardo a preservare l'igiene generale senza urtare per soverchio zelo contro tradizioni avite* (409).

I commissari regionali e i residenti sono incaricati altresì dell'applicazione rigorosa della convenzione internazionale di Bruxelles

sul regime delle bevande spiritose (413), e della vigilanza igienica sugli alimenti (413–423).

Non basta ancora. V'è un insieme di mansioni, di compiti, di attribuzioni, distribuiti fra varie autorità (medici, funzionari di pubblica sicurezza) e facenti capo alle autorità locali circa le malattie infettive (424-426), le malattie celtiche (427-428), i sifilicomi (429-432), la prostituzione (433-436), il servizio vaccinico (437-440), l'igiene nelle scuole (441), le disinfezioni (442), la polizia mortuaria (443–455).

La materia che si riferisce ai CAPI, ai NOTABILI, alle BANDE INDIGENE, al servizio delle INFORMAZIONI, costituisce un capitolo a sè, che è il dodicesimo del regolamento.

Il servizio delle informazioni, sia per l'interno della Colonia (art. 456), sia quello più delicato e di più difficile raccoglimento nei territori d'oltre confine (art. 457), fu affidato ai commissari regionali ed ai residenti, i quali comunicano le notizie al Governo o di volta in volta mediante il telegrafo (458) o con rapporti.

Così l'impiego e l'amministrazione delle bande indigene è di competenza dei commissari e dei residenti, secondo le particolari istruzioni del Governo (art. 459) e il numero dei gregari e relativi capi e sottocapi per ciascun territorio viene fissato da uno speciale decreto (460).

Il regolamento in esame detta norme generali per la residenza delle bande, (art. 461) l'obbligo del servizio continuativo (art. 462), gli arruolamenti e i congedamenti (463), le paghe (464), i servizi (465), l'armamento (466), i distintivi (467), il corredo (468), le punizioni (469), il saluto, che tanto i gregari, quanto i capi e sottocapi debbono nella forma consuetudinaria ad ogni autorità italiana, civile o militare (470).

Il regolamento vieta ai commissari regionali e ai residenti di aver relazioni di alcuna specie coi capi di oltre confine, senza averne avuta facoltà dal Governo (art. 471) e loro incombe la speciale sorveglianza sui capi di distretto, di tribù, di paese, sui notabili e sul clero indigeno (art. 472).

I capi indigeni hanno l'obbligo del servizio ad ogni richiesta dell'Amministrazione (473). Aboliti, o, meglio, non più ammessi diritti ereditari, nè altri, per conferimento di cariche, di titoli nobiliari e simili, i gradi e le cariche permanenti, specie quella di *meslenìè* (capo distretto), *scium* (capo tribù), *cadi*, *priore*, *cicca* (capo paese) (475), sono conferiti dal Governatore (474) secondo i meriti delle persone, di sua iniziativa, o su proposta dei commissari regionali e residenti, ai quali è concessa invece facoltà di eleggere (476) a seconda dell'opportunità e del bisogno: *sciumagallè*, *selleitì*, *nebarà*, *scium*, *hedàga*, *dagna*, *meuaferì*, *scium medrì*. È loro fatto obbligo di tenere al corrente uno speciale registro (476) di note personali e biografie di tutti i capi e notabili della regione.

Rimangono infine prescrizioni di carattere strettamente municipale ed altre incombenze che, in mancanza di appositi uffici e di funzionari speciali, furono affidate ai commissariati, e regolate nel capitolo XIII sotto il titolo di SERVIZII MUNICIPALI E VARII.

Degno di nota in questo capitolo, è non tanto l'ordinamento dello stato civile per gli europei, non diverso, come si può bene immaginare, da quello di tipo europeo, per il quale funzionano da ufficiali di stato civile gli stessi commissari regionali (477-482), quanto lo stato civile indigeno.

È nota l'avversione di tutti i popoli di arretrata civiltà, e specie di quelli di religione mussulmana, contro i computi demografici, i censimenti, la registrazione delle nascite, dei matrimonii, delle morti. Perciò il regolamento, pur facendo obbligo agli indigeni, o in loro vece ai rispettivi capi, di denunciare entro un dato termine ai commissari regionali e ai residenti, che ne tengono nota in apposito registro (484), tutte le nascite e le morti che si verificano nelle rispettive famiglie (art. 483), nondimeno autorizza la madre mussulmana (485) a non dichiarare il nome del padre del neonato, e le autorità italiane, nell'applicare le disposizioni con *prudente criterio* (488), secondo le diverse condizioni di civiltà delle regioni o delle tribù, debbono curare che la denunzia delle nascite e delle morti entri nelle abitudini indigene, *tollerando le omissioni nei primi tempi* (1).

Il censimento (art. 490) viene compilato ad ogni biennio; è istituito un ufficio di anagrafe (492) per gli europei ed assimilati che fissano la loro dimora nella Colonia; il servizio di leva è affidato al Comando del R. Corpo di truppe coloniali (493), mentre la sorveglianza e la disciplina di tutte le scuole pubbliche e private, esistenti nelle rispettive regioni, è affidata ai commissari regionali e ai residenti (494).

Il capitolo contiene altre disposizioni riguardanti la vendita di aree edilizie (495-499), le nuove opere (500), l'apposizione di tabelle civiche (501), la pulizia (502), il restauro (503), lo stillicidio (504-505) dei fabbricati, le servitù municipali (506, 507), per condutture, fanali pubblici, sostegni per condutture elettriche, fontane, iscrizioni per le insegne commerciali (508, 509) che *debbono sempre essere scritte in italiano*, pur tollerandone la coesistente traduzione in altre lingue, per i muri e siepi di separazione delle strade pubbliche sulle private proprietà (510, 511), per gli spurghi e le fognature (512).

Un altro gruppo di prescrizioni nello stesso capitolo si riferisce alle nuove opere, ai radicali restauri ai fabbricati. Così si

---

(1) Vedi per più diffuse notizie il capitolo XIII di questa Relazione, sul *Censimento*.

dettano norme per i disegni e piante delle costruzioni, o del loro ampliamento, da sottomettere all' esame preventivo dell' autorità (513-515), per la salubrità dei fabbricati (516), per gli spazi vuoti tra casa e casa (518), le sporgenze (519-521), le facciate delle case (522), per le armature, gli sterri e la occupazione di aree pubbliche (523-525), per i fanali delle botteghe (527) e per le relative contravvenzioni (533-535).

Gli attuali edifici o ruderi aventi pregio storico, sono tutelati dall'obbligo, prima che venga eseguito qualche lavoro o scavo, di preavvisare, con annessso progetto, i commissari regionali o residenti (530).

Gli avanzi di pregio artistico o storico (531) scoperti (1) debbono essere denunciati subito all'autorità governativa; e si considerano edifizi meritevoli di essere tutelati, per speciali riguardi artistici e storici, le rovine di Cohaito, di Toconda, i monoliti ed in genere i ruderi che attestino l'esistenza d'una passata civiltà (532).

Le attribuzioni di carattere municipale dei commissari e residenti, contemplate dal regolamento, non si arrestano qui. Altre molte riguardano la vigilanza sul commercio all' ingrosso e al minuto, colla facoltà di stabilire calmieri (536), e tariffe ai portatori d'acqua a domicilio (537), coll'obbligo di tenere al corrente lo stato delle carovane da e per il confine (538), coll'incarico di provvedere agli abbeveraggi e ricoveri dei quadrupedi delle carovane (540).

I sensali (539), i caravanserragli e pesi pubblici (541, 542), i mercati del bestiame (543-544), le misure pubbliche, consuetudinarie, ma ragguagliate al sistema metrico decimale (545), i venditori ambulanti (547), i garanti per la vendita od il cambio dei quadrupedi (557), il divieto d'esportazione di animali (558), i ricoveri degli animali fuori dei centri abitati (559), gli animali vaganti (560), sono tutti argomenti che vengono in appositi articoli contemplati.

Sono tra le diverse prescrizioni da notarsi quelle riguardanti l'istituto del perito orefice nelle piazze di Massaua e Asmara (548-556), come perito giurato per tutti i lavori di oreficeria eseguiti da artefici indigeni, arabi, indiani. A lui, per un tenue compenso (550) spetta l'esame e la perizia di ogni lavoro eseguito dai singoli orefici (549), e la cura di comporre le divergenze sorte tra committenti e orefici (553); a lui incombe l'obbligo di verificare se gli oggetti preziosi sieno per avventura di illegittima provenienza, per le opportune denuncie all'autorità (art. 555); a lui è affidata la vigilanza disciplinare sugli altri orefici, per i quali è tenuto responsabile verso i committenti (551). A questo effetto deve tenere un

(1) Notevoli tra le rovine quelle di Adulis, le più importanti della Colonia. Vedi a tale proposito il capitolo LIV.

registro degli esercenti (554) dai quali ha facoltà di farsi rilasciare le garanzie sufficienti a coprirsi della propria responsabilità (552).

Altre norme che non trovavano la loro naturale collocazione in altri capitoli, contemplano in questo il malgoverno dei quadrupedi (563), la distruzione delle carogne (564, 565), la nettezza urbana (566-573), la pulizia delle acque, cisterne e pozzi (574-577), la pulizia, l'occupazione per cantieri delle spiaggie (578, 579), il divieto di tener nell'abitato bestie feroci (580), la tassa sui cani (581-584), le licenze per permessi di cava (585), il carico delle merci sulle pubbliche vie (586), le concessioni per i generi di privativa (587), le saline (588), la osservanza delle leggi patrie sulla pesca (589), l'illuminazione (591), le feste e solennità indigene (592), il servizio meteorologico (593), la vigilanza sugl'indigeni stranieri (594), sui lebbrosi (595), la milizia mobile e il *chitet* (596), le lotterie (597-598), il divieto e la licenza di caccia (599), la difesa delle specie rare, quali l'elefante (602), la esecuzione della Convenzione internazionale di Londra sulla protezione degli animali selvatici (600), le materie infiammabili (603-609).

L'ultimo capitolo del regolamento, il XIV, comprende prescrizioni di SERVIZIO INTERNO.

Il personale di servizio (610), l'archivio (611), le relazioni annue (612), e mensili (613), la contabilità (614), l'economato (615), i verbali (616), i bandi (617), i registri contabili e amministrativi (618), sono gli argomenti contemplati. Infine, quasi che il lavoro da compiere non basti, all'art. 619 si fa obbligo ai commissari regionali e ai residenti, di sorvegliare e coordinare ogni dato ed ogni notizia che possa servire a studio storico ed economico della regione.

Il regolamento è completato da tre articoli di norme transitorie. Fanno seguito al regolamento :

I. una raccolta di decreti reali, governatoriali ed altre disposizioni relative ai servizi affidati ai commissari regionali ed ai residenti, che servirono di base alla compilazione e sono compresi fra la data 29 ottobre 1891 e quella del regolamento.

II. una raccolta dei decreti relativi ai terreni demaniali, fra le stesse date compresi.

III. un allegato contenente i modellari in uso.

Codici.

Col regolamento pei commissariati e per le residenze del 30 maggio 1903, n. 213 non si era fatto altro, e non poteva farsi altro, che disciplinare le funzioni degli uffici amministrativi. Tuttavia si era colta l'occasione di regolare qualche altro rapporto

giuridico, di vitale importanza, che cogli uffici amministrativi, e specie coi commissariati e le residenze, aveva un qualche nesso. Così facemmo fronte alla urgente necessità di avviare la macchina governativa e gettare immediatamente le basi della civiltà europea, creando quel complesso di condizioni sociali, civili, politiche, atte a favorire il progresso morale e materiale della Colonia e ad imprimergli un moto sempre più accelerato.

Ma il diritto dei coloni italiani e quello che doveva determinare e disciplinare i rapporti tra le due razze conviventi nella Colonia non aveva ancora assunta forma positiva e concreta, e grande era talvolta l'imbarazzo degli uffici per l'applicazione di una norma giuridica patria ad un caso speciale; norma non di rado considerata come inadatta, o non equa applicazione riconosciuta sovente incerta e infondata.

S'imponeva dunque una complessa ed organica opera di assetto giuridico.

A questo procurai provvedere con la preparazione dei *codici eritrei* e con un nuovo *ordinamento giudiziario.*

Per lo studio e la redazione dei progetti dei codici nominai una Commissione composta dei quattro magistrati allora residenti in colonia (Mario D'Amelio, Presidente del Tribunale d'Appello, A. Ranieri Falcone, procuratore del Re, William Caffarel e Antonio Marongiu, giudici regionali) dei due avvocati più anziani della colonia (avv. Eteocle Cagnassi ed Eugenio Pitò) e del cancelliere del Tribunale come segretario (Giuseppe Conciatori) (V. in allegato al N. 26 il decreto governatoriale 30 marzo 1903).

La Commissione, divisa in due sottocommissioni, l'una per la materia civile e commerciale, l'altra per la materia penale, ai primi del 1905 compì i suoi lavori e mi presentò i progetti dei codici civile, penale, commerciale e quelli dei due codici procedurali.

Dopo un lavoro di coordinamento, da me disposto, i progetti furono stampati e inviati al Ministero degli esteri, che a sua volta li trasmise all'esame e all'approvazione del Consiglio coloniale, al quale, per l'occasione, si aggiunsero Commissioni composte di eminenti giuristi e magistrati.

Questi cinque ponderosi documenti, che attestano ancora una volta la sapienza giuridica degli italiani, e che dimostrano la matura esperienza e la lunga pratica acquistata ormai dall'Italia anche in materia di legislazione coloniale, costituiscono un compiuto ed organico *corpus iuris*, di cui i magistrati coloniali non possono fare a meno, anche se non ancora è stato pubblicato nella Colonia, e ne tengono conto sovente nelle decisioni ispirate ad equità.

Di più, presentando riforme ed innovazioni, rispetto ai patri codici, coll'accogliere principî, istituti, norme dettati dal giure più

progredito, destano il maggior interesse e la più viva curiosità tra gli studiosi di diritto e i funzionari delle altre colonie.

Io non ne posso qui dare che un fuggevole cenno, rimandando il lettore per un esame più attento e minuto agli allegati di questa Relazione. (Dal N. 27 al N. 31).

Il CODICE CIVILE, sancito il principio fondamentale della legislazione indigena col quale si riconosce lo statuto personale per lo Stato, capacità delle persone, rapporti di famiglia, per le successioni, per le forme estrinseche degli atti tra vivi e di ultima volontà, riconosciuto il regime consuetudinario indigeno, regolata l'ardua materia della sudditanza, statuito l'indigenato, disciplinati i matrimoni misti, sia nei rapporti fra individui appartenenti a razze di colore diverso, sia riguardo alla prole, rinvigoriti e perfezionati istituti di diritto civile in materia di proprietà del sottosuolo e soprasuolo, di estinzione di servitù, di redazione di testamenti, di rescissione e di prove delle obbligazioni, di enfiteusi, di locazione dei terreni incolti, di trascrizione, di prescrizione, della quale furono abbreviati i termini, creata l'unità colturale insequestrabile dell'*Home Stead*, ha dotato il libro delle obbligazioni di nuovi contratti come quello di piantagione, utilissimo alla coltura dei fondi, quello di malleveria di comparizione, con cui una persona s'obbliga a far comparire un'altra in giudizio, e per uno scopo legittimo; il contratto di pubblica promessa e di pubblica offerta, del cauzionamento, indispensabili per la vita economica della Colonia.

Il CODICE DI COMMERCIO, pur presentando tra gli altri il minor numero di variazioni e di aggiunte, per la tendenza nei rapporti commerciali ad uniformarsi su ogni parte della terra, contiene alcune notevoli innovazioni, quali la costituzione in categoria separata dei piccoli commercianti, i quali non sono obbligati alla tenuta dei libri, nè possono esser dichiarati falliti; il regolamento del contratto di spedizione; il riconoscimento del diritto consuetudinario dei sambuchi; la trasformazione e semplificazione della figura giuridica del curatore di fallimento; la codificazione delle norme consuetudinarie indigene che tutelano le carovane e la circolazione delle merci.

Il CODICE DI PROCEDURA CIVILE è stato modificato principalmente per adattarlo agli istituti procedurali indigeni, che si ritenne opportuno conservare, mentre semplifica e rende più sbrigative per risparmio di tempo e di spese le formalità patrie in materia di compromesso, in tema di competenza, per la ricusazione dei giudici, per il termine a comparire, adottando come procedimento unico il sommario, non sanzionando altre nullità se non quelle che si riferiscono all'essenza dell'atto e alla decorrenza dei termini di

rigore. Altre semplificazioni ricorrono nei provvedimenti contumaciali, nell'assunzione delle prove, nell'esecutorietà provvisoria delle sentenze, nel procedimento esecutivo. In quest'ultimo il codice risponde interamente ai desiderati del più recente diritto giudiziario ed agli interessi stessi della proprietà fondiaria coloniale, col permettere una maggiore permanenza della proprietà fondiaria nei proprietari debitori, per il miglioramento e l'incremento del valore dell'immobile, e col disporre intorno alla unità minima di proprietà rurale (*homestead*) che non può essere oggetto di espropriazione per debiti, togliendo così al procedimento esecutivo quel carattere antieconomico e antisociale che lo rende particolarmente odioso.

Il Codice penale, nulla o quasi innovando per i bianchi, ai quali ha solo adattate disposizioni scritte per il Regno, ordina, riguardo agli indigeni e ai rapporti degli europei con costoro, un complesso di norme che s'innestano originalmente sul diritto punitivo locale, che è lasciato in vigore per i soggetti.

Così si sono conservati per gli indigeni le loro pene tradizionali, che sono la pena di morte, quella della relegazione, della confisca dei beni, della sospensione o perdita degli assegni governativi, della fustigazione, però colle limitazioni e coi temperamenti che la civiltà e la umanità esigono.

Tale sistema di pene, pur non discostandosi da quello indigeno, non offende il nostro civile sentimento di mitezza, giacchè accoglie la *legge* del *perdono*, il principio della *colonizzazione penale interna* contro i delinquenti abituali, quello delle *penalità parallele* e concorrenti, quello della *pena indeterminata*, conformemente al sistema arabo del *Tazil* e l'altro, infine, caratteristico dell'*oblazione*, sorta di composizione pecuniaria con cui l'imputato europeo può estinguere di fronte ad un suddito coloniale l'azione penale per reati perseguibili a querela di parte.

Modificate secondo la precocità fisiologica e psichica di quei popoli, le norme relative all'imputabilità e alle cause che la escludono o la diminuiscono, il detto Codice prevede e punisce nuove forme criminose aventi caratteri etnici, quali: quello di *schiavitù* nelle varie forme non previste dal Codice del Regno; il reato di *sciopero* contro l'amministrazione coloniale, quello di eccitamento a rappresaglie o *vendette di sangue* tra tribù e tribù, tra cristiani e mussulmani; il reato di *razzia*; il reato di *trasgressione ai bandi* e ai decreti legalmente pubblicati dal Governo coloniale per ordine pubblico.

Il Codice di procedura penale è stato redatto sul nuovo Codice pel Regno, e costituisce opera quanto mai accurata e laboriosa.

Il progetto adotta il criterio della esposizione sistematica e scientifica, allarga il diritto di difesa dell' imputato, durante il procedimento preliminare, sancisce entro certi limiti la riforma della pubblicità ed oralità dell' istruttoria, la difesa pei contumaci, istituisce per le contravvenzioni il procedimento per decreto, accoglie l' istituto processuale del costituto, ammette il sistema delle perizie, procurando di evitare gli inconvenienti che si verificano nei dibattiti peritali dei nostri processi, riconosce facoltativo il patrocinio dell' imputato, concede al presidente la facoltà di riconoscere quando la sentenza sia errata a danno dell' imputato, alla Cassazione la facoltà di rilevare gli errori giudiziari, per i quali ammette la riparazione pecuniaria ; e mentre disciplina con criteri di massima liberalità le norme del procedimento, quelle della libertà provvisoria, dei rimedi giuridici, della revisione dei giudicati e della estradizione, garantisce con maggiore efficacia la società dai criminali e meglio assicura il corso sbrigativo delle procedure e il trionfo rapido della giustizia.

Il progetto di Codice penale eritreo pertanto fu approvato dal Consiglio coloniale e fu promulgato con R. D. 14 maggio 1908, n. 485, quando già avevo lasciato il Governo della Colonia.

Osservo di volo che, quantunque pubblicato nella Colonia, il Codice penale eritreo non è andato in vigore. Nel citato R. D. 14 maggio 1908, infatti era detto che il Codice penale eritreo « è approvato ed avrà esecuzione in tutto il territorio della Colonia « nel decimoquinto giorno dopo che sia stato inserito nel Bul- « lettino ufficiale della Colonia *anche nelle traduzioni in lingua* « *araba ed in lingua amarica* ».

Le due traduzioni promesse non sono mai state pubblicate, Il Codice perciò non è andato in vigore.

Le relazioni che accompagnano i progetti e che unisco negli allegati, ai n. 27, 28, 29, 30 e 31, illustrano le modificazioni portate alla legislazione patria.

Non è qui il luogo di illustrare partitamente e minutamente le modificazioni proposte. Di queste gli studiosi potranno formarsi una chiara idea esaminando gli allegati alla presente Relazione.

Come giudizio complessivo ritengo che i progetti dei codici eritrei segnarono un notevole progresso in confronto della patria legislazione, essendosi fatto tesoro degli insegnamenti di tutta la più recente e illuminata giurisprudenza italiana ed estera. Ed è ragione di vivissimo compiacimento, per me e per i miei collaboratori, riscontrare come i progetti dei codici eritrei vengano citati ed invocati dagli studiosi in Italia e all'estero per il diritto da istituire, e come talune disposizioni sieno state già accolte da leggi di stati esteri, o abbiano servito di punto di partenza per la re-

centissima legislazione, o sieno state adoperate come argomento di discussione dalla giurisprudenza coloniale di altri paesi.

Accadde tuttavia che, quando i progetti dei codici furono pronti per la loro pubblicazione, si ritenne opportuno soprassedere alla ultima formalità occorrente, perchè andassero in vigore.

Poichè il fatto è accaduto nel periodo successivo a quello cui questa Relazione si riferisce, non è qui il luogo di enumerare i motivi che giustificarono il provvedimento.

Certo la condizione di cose creata dalla sospensione dei codici costituisce una incertezza nell' ordinamento giuridico, dannosa per tutti; e la necessità ha spinto la magistratura ad un assurdo, quale è quello di applicare i codici non ancora in vigore e le pene comminate dalle altre leggi italiane, mentre, adottando il ragionevole principio, al quale già accennammo, che la legislazione italiana non si estende se non espressamente alla Colonia Eritrea, si rifiuta di applicare le nostre leggi, anche in quelle parti che hanno per iscopo la tutela del privato, come la legge sugli infortuni del lavoro.

Altre leggi — La protezione dei marchi di fabbrica.

Contemporaneamente disposi che le materie speciali, che non potevano esser contemplate dai codici, fossero disciplinate a parte, con provvedimenti speciali: e procurai che nel modo più sollecito ed accurato fossero studiati e preparati i relativi progetti.

Così fu fatto per la caccia (Vedi capitolo LVIII); per l'ordinamento fondiario di cui parlo diffusamente nel capitolo XXIX; per la mano d'opera indigena (capitolo XXII) e per la protezione dei marchi di fabbrica e di commercio pubblicata con Regio Decreto 5 dicembre 1907, n. 846.

Questa legge, da prima inserita nel progetto di Codice di commercio eritreo, fu poi per la urgente necessità di proteggere marchi e segni distintivi di fabbrica nel territorio coloniale, che cominciava ad assorbire una cospicua quantità di prodotti europei, specie italiani, come le cotonate, pubblicata a parte, a somiglianza di quanto era stato fatto in altre colonie affricane.

Redatta sul modello italiano, questa legge contiene tuttavia notevoli inconvenienti, modificazioni, aggiunte e omissioni, mentre adotta criteri meno restrittivi e forme meno rigide delle vigenti in Italia.

Così, riconosciuto ormai che gli elementi costitutivi richiesti dalla legge patria sieno per quantità e qualità eccessivi, il progetto eritreo accolse il principio belga che pei marchi debbasi intendere qualunque denominazione, nome, od altro segno che venga applicato ai prodotti dell'industria o agli oggetti del commercio, per distinguerli da ogni altro prodotto od oggetto simile.

La legge per l'Eritrea non riproduce l'art. 4 intorno alla protezione dei marchi esteri, non volendosi pregiudicare con una legge speciale la soluzione della controversia, se i trattati che vincolano la madre patria si estendano anche alle colonie; non riproduce lo art. 11 essendo ormai abolita la duplice giurisdizione dei tribunali civili e di commercio; adatta il suo testo agli organi giudiziari e amministrativi della Colonia, e mentre sancisce all'art. 1 che nella Colonia sono pienamente riconosciuti i marchi che godono la protezione in Italia, ne concede la reciprocità nella penisola ai marchi coloniali, giacchè per decreto legislativo, secondo i poteri conferiti dal Parlamento al Governo limitatamente alle colonie, non si può disporre per il territorio patrio.

Altre norme la legge contiene per reprimere la sleale concorrenza, che si sfrena sulle colonie, in cui i vincoli sociali sono notevolmente allentati e meno vigile il controllo della pubblica opinione. Modellandosi su quella tedesca del 27 maggio 1896, la legge colpisce le false indicazioni di fatto, a favore d'un prodotto o servizio industriale, e a danno di altri; proibisce gli annunzi che diffondono false notizie, dannose ad altrui, vieta le contraffazioni e le imitazioni atte a generare l'inganno del pubblico e il danno del concorrente, reprimendo così gli abusi in particolar modo della pubblicità, colla quale sovente si offendono gli interessi del pubblico e la buona fede del commercio.

A difesa del commerciante leso, la legge concede oltre che l'*azione penale*, nei casi in cui concorra il dolo, anche l'*azione civile* per richiedere il risarcimento pecuniario del danno, perchè sia vietato l'atto di sleale concorrenza, e venga inserita la sentenza di condanna nei giornali. Questa legge, come ho detto, rappresenta rispetto alla legislazione patria un notevole progresso, in quanto è più liberale, meno formalistica, ed estende la sua più efficace protezione a fatti e casi, che sfuggono attualmente alla legge in vigore nel Regno.

Servizio carcerario.

Gli stabilimenti di pena che esistevano nella Colonia non si erano dimostrati nè adatti nè sufficienti al bisogno. Occorreva dunque provvedere, anche in obbedienza al disposto della legge 24 maggio 1903, n. 205, a dare compiuto ed organico assetto giuridico e amministrativo al servizio carcerario dell'Eritrea, sino allora disciplinato parzialmente e insufficientemente dalle disposizioni contenute nel decreto governatoriale 2 luglio 1898, n. 465 e 30 novembre 1900, n. 646 (V. alleg. N. 32) trasfuse poi, con lievi modificazioni ed aggiunte, nel più volte citato regolamento per i commissariati re-

gionali e per le residenze approvato con R. D. 20 maggio 1903, n. 213 (V. alleg. N. 25).

Considerando che gli stabilimenti carcerari della Colonia non erano adatti, e non rispondevano nemmeno alle ordinarie prescrizioni igieniche, dapprima si era pensato di inviare nei penitenziari d'Italia quei detenuti che dovevano scontare le pene maggiori. L'idea, in apparenza, attuabilissima, se non conveniente, si dimostrava ad un esame più accurato e all'atto pratico, irta di difficoltà e scaturigine inesauribile di gravi inconvenienti. Messala da parte, studiai se la Colonia poteva offrire in località adatta al servizio da riorganizzare, uno stabilimento, che con opportuni restauri e migliorie potesse rispondere allo scopo.

Assab, tra tutti i territori, presentava le migliori condizioni di sicurezza; e poichè ad Assab esisteva un penitenziario già precedentemente assegnato ai coatti italiani, a preferenza degli altri, ritenni che quello si mostrasse suscettibile di restauri e di bonifiche.

Nel penitenziario di Assab per conseguenza feci eseguire alcuni lavori, col precipuo scopo di migliorare le condizioni di sicurezza e di salubrità. Conseguita una maggior sicurezza, si poteva concedere una maggior libertà ai detenuti, con sensibile giovamento della loro salute. La salubrità del locale fu ottenuta con una maggiore aerazione, con una più idonea distribuzione dei locali, colla costruzione di un'apposita infermeria.

Compiuti i lavori al penitenziario di Assab, non volli appagarmi dei miglioramenti apportati, e non credetti assolto il compito mio. Proponendomi di esaurire nel miglior modo la materia, nominai intanto una speciale Commissione, perchè visitasse il penitenziario di Assab e mi riferisse sul suo stato, sul trattamento dei detenuti, sulle riforme che si potevano proporre.

Della Commissione faceva parte il cav. uff. Alberto Corsi, direttore degli affari civili della Colonia, il cav. Pietro Felter, commissario regionale di Assab, ambedue per i riguardi politici amministrativi, il cav. avv. William Caffarel, giudice regionale dell'Asmara, per i riguardi giuridici, il capitano cav. Torquato Andreini, comandante la compagnia dei RR. Carabinieri, per la pubblica sicurezza, il tenente del Genio signor Paleologo, per l'esame e la perizia dei lavori edilizi occorrenti, il tenente medico dottor Zara, per ciò che si riferiva alla sanità. Nella scelta dunque dei membri della Commissione ebbi cura che tutti i pubblici servizi interessati fossero opportunamente e competentemente rappresentati.

La Commissione procedette ad una visita generale dei locali per rilevarne le condizioni di sicurezza e di igiene, e in ispecial modo si soffermò ad esaminare l'infermeria e le celle. Assistette alla preparazione delle vivande, dopo averle assaggiate; visitò i

detenuti, interrogando quelli che ne avevano fatto richiesta. Una ispezione, per non dirla una inchiesta, dunque, in perfetta regola, minuta e scrupolosa, nella quale nessun inconveniente, se ce ne fosse stato, alcun abuso o trascuratezza, avrebbe potuto sfuggire all'occhio vigile e penetrante dei funzionari, i quali rivolsero sopratutto il loro esame sullo stato dei locali e sulle condizioni fisiche e morali dei detenuti e sul loro trattamento.

Compiuta la visita, i commissari riferirono i resultati delle loro osservazioni, i loro rilievi, le proposte e i suggerimenti, nel rapporto del 4 aprile 1905 di cui fu relatore il ricordato cav. avv. William Caffarel, allora giudice regionale di Asmara (V. alleg. N. 33) competentissimo in materia. I giudizi espressi dai commissari nel detto rapporto risultarono assai favorevoli a quel penitenziario. Delle proposte poi, quelle che potevano esser subito attuate, furono senz'altro accolte; le altre riservate al futuro riordinamento carcerario (V. alleg. N. 34-35).

Riconosciuto dunque dalla Commissione che il penitenziario di Assab, sia per la sicurezza, sia per l'igiene, rispondeva soddisfacentemente alle varie esigenze, fu stabilito che rimanesse come unico penitenziario della Colonia, ben s'intende ampliato ed adattato al servizio, riducendo gli altri stabilimenti a semplici carceri giudiziarie per quei detenuti che dovessero scontare pene di breve durata e non convertibili in lavoro.

L'infermeria però di questo penitenziario, a detta della Commissione, resultava affatto inadatta e insufficiente. Destinai dunque a questo scopo un padiglione esterno, ma adiacente all'edificio carcerario, nel quale gli infermi più gravi e meno pericolosi sarebbero stati convenientemente ricoverati.

Quanto al vitto, i commissari, dall'aspetto dei detenuti, dall'esame del cibo somministrato e dalla quantità della razione individuale, dovettero riconoscere che veniva assai bene preparato, e, per qualità e quantità, era sufficiente a persone, non sottoposte a lavori manuali, che esigano dispendio di forze e impiego di fatica.

È bene a questo proposito rilevare che non pochi popoli eritrei, specie quelli, per condizioni sociali ed economiche, costretti ad una vita primitiva e frugale, come i nomadi del Sahel, della Dancalia, e alcune tribù Saho, si adattano ad un nutrimento più ridotto e meno sostanzioso di quello dei reclusi di Assab. Tuttavia i commissari, nei numerosi interrogatori, dovettero constatare che il cibo non riusciva gradito a tutti e raccolsero alcune lagnanze: cosa, del resto, più che spiegabile, se si rifletta che le varie popolazioni indigene seguono regimi dietetici diversi e talvolta del tutto opposti. Così l'abitante del Samhar si nutre solo di riso, pesce e datteri; l'abissino di carne e di taff; il baza e il dancalo prevalentemente di latte...

Per conseguenza, pur ammettendo che in genere i lagni non avessero fondamento alcuno, e pur riconoscendo che in un penitenziario non sia possibile adottare regimi dietetici diversi e speciali per i vari reclusi, i commissari espressero l'opinione che si potesse ottenere un miglioramento adottando il sistema seguito nel Regno, col determinare cioè le razioni di vitto per mezzo di tabelle e col provvedere agli acquisti ad economia. Con tal sistema è possibile procurare qualche varietà nel nutrimento senza incontrare alla fine d'anno un sensibile aumento di spesa, potendosi far le provviste all'ingrosso per mezzo di convenzioni annuali al prezzo minimo di mercato, evitando così che, a cagione delle frequenti oscillazioni sui mercati eritrei dei generi di prima necessità, la razione debba peggiorare per qualità, o diminuire per quantità.

In base a questi rilievi ed accogliendo questi suggerimenti, disposi che il vitto fosse notevolmente migliorato, applicandosi una nuova tabella dietetica, che peraltro richiese una spesa maggiore.

La Commissione poi si preoccupò dell'ozio forzato cui i detenuti sono costretti. L'ozio obbligatorio nelle prigioni, disapprovato da tutti i più recenti studiosi di discipline carcerarie e di sociologia criminale, mentre si risolve in un danno materiale per lo Stato, è fonte di gravissimi danni per il recluso, che da un lato, per mancanza d'esercizio fisico, è soggetto ad un inevitabile deperimento; dall'altro, abituandosi all'ozio, diventa inadatto al lavoro, anche quando torna allo stato di libertà.

I casi di scorbuto e di malattie articolari, riscontrati dalla Commissione tra i detenuti infermi, furono attribuiti dal medico stesso del penitenziario al riposo forzato. L'indigeno, per sua natura, incline alla pigrizia e alla vita contemplativa, rifugge da ogni esercizio fisico, anche quando nelle ore di ricreazione gli è permesso e potrebbe compierlo.

La Commissione perciò, tenendo conto anche del discredito in cui è caduto il sistema cellulare tra le nazioni civili, sistema « che prima sembrava essere il mezzo infallibile dell'emendamento « ponendo nel silenzio della cella il reo di fronte alla sua co- « scienza », e sull'esempio delle legislazioni più recenti in materia (Olanda, Belgio, Inghilterra) che alla segregazione cellulare « so- « stituiscono i sistemi graduatorî coi quali si tenta in modo pratico « di impedire l'influenza deleteria del carcere e possibilmente di « rinvigorire la vita morale e fisica del recluso », considerò l'opportunità di sottoporre i detenuti al regime del lavoro, per quanto nelle condizioni del penitenziario potesse presentare qualche difficoltà.

Suggerendo di studiare il modo di applicare l'*assignement of convicts*, cioè la locazione d'opera dei condannati ai coloni, come

è praticato dai francesi a Caienna e dagli inglesi in Australia, ed escluso per non sollevare il malcontento dei lavoratori liberi, l'unica attività privata che avrebbe potuto offrire un utile impiego dei condannati, quale quella del *salamento* e della *preparazione* delle pelli, la Commissione espresse il parere che i detenuti « venissero ado-« perati a prò dell'Amministrazione per le opere che questa rite-« nesse compiere in Assab, come, per esempio: la costruzione di « una banchina di sbarco, la demolizione del vecchio trinceramento « egiziano, il riattamento degli edifici demaniali, la coltivazione dei « palmeti pubblici, la coltivazione di un orto per il reclusorio, il « trasporto dell'acqua nei pubblici uffici, lo scarico delle merci, la « pulizia stradale, la creazione e il mantenimento di una salina « artificiale, la fabbricazione di stuoie di paglia di palma dum, ecc. »

I commissari per tanto, a proposito del lavoro carcerario, conclusero col voto, che il quesito venisse studiato e possibilmente risolto, attuando la riforma sulle seguenti basi:

« Che i condannati fossero sottoposti al lavoro da eseguirsi « preferibilmente fuori del penitenziario, o quanto mai nei cortili « interni.

« Che l'Autorità direttiva del penitenziario fosse lasciata « arbitra nella scelta dei detenuti da impiegarsi a determinati « lavori.

« Che per ogni giornata di lavoro fosse stabilito un com-« penso, da devolversi in parte a beneficio del detenuto.

« Che per le aumentate esigenze della custodia si provve-« desse, o con un aumento della forza disponibile o, se non fosse « possibile, cogli stessi militari del corpo di guardia quando non « fossero di servizio ».

Con questi criteri e seguendo gli opportuni suggerimenti, attesi a riformare il lavoro carcerario. Disposi a questo effetto che fossero destinati al lavoro esterno ed adibiti ad opere di pubblica utilità i detenuti che, per la durata della pena e per la loro condotta, potevano, senza pericolo e senza timori di evasione, esservi inviati, e non esigere una costosa, gravosa, rigorosa sorveglianza. I detenuti, che non presentavano note di buona condotta e che non offrivano nessuna garanzia per il loro contegno, vennero impiegati in qualche utile ed igienico lavoro nell'interno dei locali. E a quelli che mostravano maggior diligenza e operosità fu corrisposto, come compenso, uno speciale sopravitto.

Con queste provvidenze si può, senza tema di smentite, assicurare che il Reclusorio di Assab, situato in quegli stessi locali che furono precedentemente adibiti a ricovero e custodia dei coatti italiani, con un trattamento alimentare, quale la maggior parte dei reclusi certo non godevano in libertà, sia quanto di meglio si

può aver per luogo di espiazione per indigeni, anche, sotto un certo rispetto, in confronto di taluni penitenziari del Regno, per europei.

Se poi la pena, colla limitazione della libertà personale, più che all'europeo riesce dura e insofferibile all' indigeno, ciò non tanto dipende dalle condizioni materiali e dall'ordinamento disciplinare del reclusorio, quanto da cause più profonde e più generali, come i caratteri etnici, la tradizione storica, il costume, le abitudini di vita degli indigeni, per i quali la soppressione della libertà personale resulta più deleteria e più micidiale che agli europei.

Ma gli attuali ordinamenti del giure penale parlano chiaro. Possiamo rilevare ed anche muovere appunto al fatto che della pena della reclusione se ne faccia, nella nostra e nelle altrui colonie, forse troppo larga e troppo intensa applicazione: tuttavia, ammessa la pena, preoccuparsi soverchiamente del modo con cui viene scontata, peggio che malintesa pietà, sembra pericolosa debolezza.

Con tali criteri, per dare un definitivo assetto anche a questo importante servizio amministrativo, detti incarico all'avv. William Caffarel, allora giudice regionale in Asmara, specialmente versato nelle discipline carcerarie, di compilare un progetto di regolamento carcerario, in armonia alla legge 24 maggio 1903, n. 205, secondo la quale si doveva provvedere anche alla legislazione penitenziaria della Colonia, essendo le disposizioni in vigore. e cioè quelle del regolamento carcerario approvato con decreto governatoriale (*Bullettino Ufficiale* n. 31, 1° agosto 1903), insufficienti per forma e per sostanza. Ho detto insufficienti per forma, giacchè l'articolo 3 della legge sopracitata dispone che la materia debba essere disciplinata mediante regio decreto, sentito il Governatore della Colonia e il Consiglio coloniale; insufficienti poi nella sostanza, in quanto non prevedevano l'intensificazione e la maggior complessità di vita sociale nella Colonia, l'incremento della popolazione bianca, la riforma e i nuovi principî attuati nelle legislazioni della Madrepatria e degli altri paesi d'Europa.

Il progetto da compilarsi doveva seguire, per quanto era possibile, i criteri informativi del regolamento carcerario del Regno, ben s'intende con quelle modificazioni richieste dalle circostanze locali; tenendo conto, da una parte del carattere più economico, proprio di tutta l'amministrazione coloniale, dall'altra delle particolari esigenze, dovute alla diversità delle razze coesistenti nell'Eritrea, alle caratteristiche etniche della delinquenza indigena, alle stesse condizioni sociali e politiche della Colonia.

Il progetto, preceduto da una elaborata relazione illustrativa, fu dall'ottimo funzionario sapientemente compilato, disciplinando in 129 articoli, distribuiti in tre parti, l'ordinamento degli stabilimenti, il trattamento dei detenuti, le norme riflettenti la liberazione dei

detenuti, come può vedersi agli allegati 34 e 35, ai quali può ricorrere lo studioso di questi argomenti.

Tra le varie disposizioni regolamentari proposte è da notarsi quella per la quale gli *europei o assimilati sono custoditi in locali distinti, in modo da evitare qualsiasi contatto coi soggetti indigeni* (art. 6). Non essendovi nella Colonia Eritrea appositi stabilimenti, adibiti in modo esclusivo a custodire i detenuti europei, occorre per lo meno evitare loro il triste e degradante contatto coi detenuti di colore. In omaggio a questa nostra necessità - d'intuitiva evidenza del resto per chiunque conosca le colonie affricane – che impone di conservare scrupolosamente e ad ogni costo il prestigio e l'autorità morale della razza bianca dominatrice, il progetto dispone che i condannati europei scontino nel Regno le pene superiori ai sei mesi (art. 9); che i militari italiani, salvo il disposto dell'articolo 28 del Codice penale per l'esercito, inquisiti o condannati per reati militari, possano essere detenuti nelle prigioni del corpo col trattamento carcerario (art. 7); e che i sorveglianti indigeni non hanno autorità sui detenuti europei o assimilati, nè possono eseguire le loro richieste senza previa autorizzazione del delegato alle carceri, mentre debbono informare immediatamente il delegato stesso delle infrazioni alla disciplina da loro commesse (art. 28). Altra disposizione meritevole di nota è quella per cui il Governatore può, per gravi motivi di sicurezza, disporre che i condannati indigeni vengano tradotti in Italia ad espiarvi la pena (art. 10), e ciò « per scongiurare la possibilità « che qualche pericoloso delinquente, riesca, come già è avvenuto, « a perturbare, anche in istato di detenzione, la tranquillità della « Colonia, organizzando audaci tentativi di evasione, e per smorzare « in certe tribù, in certi ambienti indigeni, il desiderio di tentare, « anche colla violenza, la liberazione di qualche detenuto impor- « tante. »

Una novità da rilevarsi è quella che riguarda (art. 15-2°) la prescrizione del registro degli inquisiti; registro che deve, a cura del delegato, essere presentato al Procuratore del Re ogni qual volta vi sieno state scritte istanze o dichiarazioni nuove. Tal prescrizione apparisce efficace garanzia per chi è sottoposto alla custodia preventiva, essendogli così offerto e facilitato il contatto colle autorità giudiziarie e coi propri difensori.

Il progetto di regolamento inoltre conteneva due importanti innovazioni sulle norme in vigore, riferentisi al *trattamento alimentare* e all'*organizzazione del lavoro* dei detenuti.

Come ho già espresso precedentemente, la Commissione che inviai ad Assab per ispezionare quel penitenziario fece alcuni rilievi e avanzò alcune proposte sul trattamento alimentare dei reclusi.

Accogliendo le osservazioni e facendo tesoro dei suggerimenti dei commissari, anzichè stabilire, a somiglianza dell'articolo 324 del regolamento vecchio (*Bullettino Ufficiale* 1° agosto 1903), la quota di vitto giornaliera per ogni detenuto indigeno, il progetto del nuovo regolamento propone nell'articolo 64 « il sistema delle tabelle « dietetiche, indicanti la qualità e la quantità delle sostanze alimen- « tari da somministrarsi ogni giorno al detenuto. In tal modo le « fluttuazioni sul prezzo dei generi non possono arrecare alcun mu- « tamento nel vitto, ed è possibile apportare nell'alimento quella « varietà che le norme razionali della nutrizione richiedono e che « è necessaria specialmente per dei detenuti appartenenti a razze « differenti, abituati a cibi diversi ».

« Per i detenuti bianchi, tutti soggetti ad un vitto uguale, « determina la quota della spesa giornaliera in conformità di quella « adottata per l'alimentazione dei militari italiani ».

È da notare che « una disposizione speciale per gli indigeni « (art. 67) vieta di diminuire, per mancanze disciplinari, la razione « di vitto ordinario: essa non tende già a rendere meno penosa « la condizione del detenuto indigeno in compenso del bianco, ma « ad impedire quelle eventuali alterazioni sulla salute, alle quali « l'indigeno sarebbe soggetto per la sua deficiente resistenza fisica, « e per la minor qualità nutritiva della sua alimentazione (V. alle- « gato N. 34).

A chi osservasse – si dice nella diligente relazione che accompagna il progetto di regolamento in parola – « che può sem- « brare strano il fatto di non applicare all'indigeno la punizione « della riduzione del vitto, mentre questa viene inflitta al bianco, « è facile rispondere che ciò non è che la logica conseguenza della « differenza enorme esistente tra le due razze. Del resto oramai « fu riconosciuto che, se i selvaggi e le popolazioni semi barbare « sembrano più robusti dei bianchi, sono in realtà assai meno re- « sistenti ai microbi, alle infezioni e più restii a quella virtù di « adattamento che è per contro assai sviluppata negli uomini della « nostra razza ».

Noto per incidenza che disposizione caratteristica di questo regolamento carcerario coloniale è quella dell'art. 68, secondo cui il detenuto, anche se condannato, può ricevere vitto dall'esterno il che, più che da ragioni di economia, è consigliato dalla convenienza di non ostacolare, date le condizioni sanitarie della Colonia, il sistema d'alimentazione a cui i detenuti sono abituati, tanto più che la norma corrisponde ad una consuetudine del diritto locale indigeno, che non sembrò opportuno abolire.

La seconda innovazione del progetto in discorso è quella che riguarda il lavoro dei condannati.

La più volte ricordata Commissione che visitò Assab, rilevò, come già ho detto, che « anche per la popolazione indigena l'ozio « forzato nella prigione è dannoso specialmente per la depressione « delle fisiche energie che arreca, il che può perfino in certi casi « provocare delle alterazioni nello stato di salute ».

Del resto – aggiunge William Caffarel, nella sua elaborata relazione al progetto in esame - « l'esperienza ha persuaso igie- « nisti, fisiologi, sociologi, gli studiosi tutti di discipline carcerarie, « che, come la delinquenza in gran parte è la conseguenza dell'ozio « e dell'infingardaggine, così il lavoro è la condizione prima della « vita sociale, sotto il lato fisiologico, economico e morale.

« Del benefico effetto del lavoro si deve perciò tener conto « in un moderno sistema penitenziario: ciò già si verifica in tutti « i paesi civili nei quali i voti degli uomini competenti espressi « nei congressi internazionali, sono oggigiorno oggetto di precetti « legislativi. e se ne constatano i frutti in non pochi istituti flori- « dissimi. Lo stesso regime cellulare, sancito dal nostro Codice « penale, quando l'isolamento sia inasprito dall'ozio forzato, diventa « barbaro e disumano ed è riprovato dagli studiosi a qualsiasi « scuola appartengano.

« Oltre a queste, derivanti dalle condizioni speciali della Co- « lonia, sorgono altre ragioni per consigliare il sistema del lavoro « coatto agli indigeni, come complemento della pena: è noto, in- « fatti, come il nativo per indole portato alla pigrizia e alla vita « contemplativa, sdegna nello stato di detenzione di procurarsi quel- « l'esercizio che pur gli sarebbe concesso nelle ore di ricreazione. « per cui egli, più ancora che l'europeo, subisce i danni della vita « sedentaria.

« Si aggiunga che col lavoro l'indigeno può avere, oltre il « conforto dello svago, quello di imparare qualche lavoro che gli « potrà giovare quando riacquisterà la libertà. Infine, già durante « la detenzione, mediante il compenso del lavoro egli potrà miglio- « rare le condizioni materiali della vita. Si aggiunga che, col lavoro « proficuo e remunerativo dei condannati, l'amministrazione colo- « niale, pur abbandonando loro una porzione di ciò che gua- « dagnano, potrebbe rifarsi in parte della spesa per il servizio « delle carceri ».

Nello schema di regolamento, ispirato a questi concetti, fu proposta la facoltà nel Governo di concedere, volta per volta, che qualche condannato sia adibito al lavoro o al servizio dei privati dentro o fuori lo stabilimento.

Tale disposizione (art. 88) che rende possibile la locazione d'opera dei condannati ai privati, rappresenta in fondo il sistema detto dell'*assignement of convicts,* che fece ottima prova in Australia e nella Nuova Caledonia.

Non voglio chiudere questo paragrafo senza far cenno delle punizioni (art. 102-116) proposte nel progetto di regolamento in parola.

Ho già detto perchè e come sembrò opportuno non comprendere fra le punizioni per gl'indigeni il trattamento del pane ed acqua, per evitare il pericolo di esporre i loro corpi, generalmente denutriti, a gravi danni (art. 67).

Non potendosi tuttavia fare a meno di punizioni, si propose per gl'indigeni la cella semplice, la cella con ferri e la fustigazione (art. 103).

Quest'ultima pena, così contraria ai nostri costumi, è per l'indigeno assai meno barbara di alcune pene ammesse dalla nostra civiltà, quali la cella con l'obbligo del silenzio e del vitto ridotto. Tal metodo di correzione, che si usa anche presso nazioni civili, e si applica senza difficoltà agli ascari delle truppe coloniali, non ha, giova anche una volta ripeterlo, nella popolazione indigena quel carattere degradante che urta il nostro sentimento, come quella che è la pena più comune, ammessa dalle loro consuetudini. Lo stesso è da dirsi delle catene (art. 118-122): il sistema delle catene, allo stato attuale di cose, non solo è opportuno, ma si rende necessario, dati i bisogni speciali della Colonia, le particolarità etniche dei suoi popoli, le condizioni dei luoghi di pena, le necessità sociali e politiche, ed infine perchè tal costumanza è ben radicata nelle consuetudini indigene, tanto che il suo abbandono avrebbe appunto presso gl'indigeni conseguenze di cui non avremmo a lodarci.

Ordinamento giudiziario.

Si dovette poi provvedere alla redazione d'un nuovo progetto di Ordinamento Giudiziario sia perchè così ingiungeva il legislatore nell'art. 4 della citata legge, sia perchè, più che utile, appariva necessaria qualche riforma all'ordinamento in vigore per il Regio decreto 9 febbraio 1902, n. 51, suggerita dall'esperienza e formulata dalla giurisprudenza coloniale. Di più, urgeva togliere dall'ordinamento vigente quelle norme di diritto privato, già adottate e comprese nei progetti dei codici da promulgare, o in altre leggi d'imminente applicazione, e aggiungere per contro quelle norme speciali che, com'era prescritto dalla legge 24 maggio 1903, n. 205, dovevano regolare, in materia civile e penale, i rapporti fra i nativi e gli europei.

Della redazione del progetto detti incarico all'avv. William Caffarel, nominato nel frattempo presidente del Tribunale di appello della Colonia, il quale l'8 aprile 1906 mi presentò lo schema del nuovo ordinamento (alleg. n. 37) illustrato da una relazione (allegato n. 36).

Il nuovo progetto, a differenza dei precedenti, fu ordinato a sistema, in cinque titoli e duecentocinquantasette articoli. Le modificazioni sostanziali più notevoli riguardavano:

1° l'unificazione della legge per quanto riguarda il sistema delle giurisdizioni giudiziarie ed amministrative nei due centri dell'Asmara e di Massaua, con particolare riguardo alla condizione giuridica dei soggetti *assimilati*, come indiani, egiziani, arabi, i quali, per ragioni etniche, sociali ed anco economiche, sono da considerarsi più inciviliti degli indigeni;

2° l'abolizione totale degli istituti speciali creati dai precedenti ordinamenti, pei giudizi nei quali fosse intervenuta la pubblica amministrazione, seguendo così un criterio liberale, conforme ai voti dello stesso Parlamento e secondando le aspirazioni degli stessi coloni;

3° l'istituzione delle sezioni di giudicatura, per rendere più agile, e nello stesso tempo, poco dispendioso l'organismo giudiziario;

4° l'istituzione del magistrato di appello nel territorio della stessa Colonia, col particolare intento di uniformarlo a quello della Madrepatria, senza soverchio dispendio per l'erario e per i coloni.

Nel Titolo I il progetto d'ordinamento giudiziario riconosce la duplice giurisdizione: dell'autorità giudiziaria ordinaria e dell'autorità amministrativa entro certi limiti (art. 1) riproducendo il vigente sistema, confermato da concorde giurisprudenza.

La *giurisdizione dell'autorità giudiziaria* è riservata alla pubblica amministrazione, ai cittadini italiani, agli stranieri e a certi sudditi coloniali i quali sono per ragione di razza e di storia assai avanzati nello stadio di civiltà, come i baniani, gli indiani, gli egiziani, gli arabi. A questi soggetti sembrò equo ed opportuno conservare la giurisdizione dei tribunali ordinari giacchè non si poteva privare del diritto fin qui goduto certe categorie di soggetti, dei quali alcuni sono i titolari delle più ricche ditte commerciali della Colonia, altri sono insigniti di onorificenze, mentre in massima parte danno continua prova di fedeltà all'Italia e meritano ogni riguardo.

La *giurisdizione amministrativa* invece viene dal progetto riservata a quei soggetti indigeni di colore, appartenenti a stirpi da secoli native del continente affricano, come le popolazioni etiopico-semitiche e quelle cumito-cuscitiche, le quali per forma di vita sociale sieno inferiori al grado di civiltà dell'altra categoria di sudditi coloniali. Tali sono gli abissini dell'Hamasen, del Seraè e dell'Acchelè Guzai, gli habab, i mensa, i maria, i bileni, i beni amer, i dancali, i saho, i cunama, i baria, ecc.

Dalla competenza dell'autorità giudiziaria, come da quella amministrativa in sede giuridiziaria, per ovvie ragioni politiche,

vengono escluse le controversie esistenti tra famiglie ed aggregati di famiglie indigene, tribù, villaggi o provincie circa il godimento di proprietà collettiva e i reciproci diritti di pascolo, tributo, coltivazioni e simili; quelle fra soggetti indigeni, concernenti diritti a titoli, o gradi, o materie esclusivamente religiose, od infine quelle tra i soggetti indigeni non assimilati e la pubblica amministrazione. (art. 3).

Il progetto in esame conserva il vecchio sistema di devolvere all' autorità giudiziaria (conciliatori, giudici regionali, tribunale d' appello, corte d' assise) le cause sulle quali sieno interessati o la pubblica amministrazione, o i cittadini, o gli assimilati ad essi (art. 4), o anche quando siano interessati i soli soggetti indigeni non assimilati, quando trattasi di reati di competenza di corte d'assise o quando trattasi d'indigeni che hanno residenza nei centri abitati di Massaua e dell'Asmara (art. 5).

Con una nuova disposizione, poi, senza mutare il sistema precedente della giurisdizione, si offre anche agli indigeni il mezzo di poter adire, d'accordo, l'autorità giudiziaria per le cause di valore non inferiore alle millecinquecento lire quando trattasi di azioni mobiliari personali (art. 6). Con altra disposizione altrettanto nuova, si dispone che, qualora ragioni di distanza e di opportunità lo consiglino, nelle cause penali di competenza del giudice regionale, e non della corte d'assise, e quando si tratti di soli imputati indigeni, il giudice può, previa conclusione del pubblico ministero, rinviare l'imputato al giudizio del commissario o del presidente competente per territorio (art. 7). L'opportunità di questo provvedimento riesce evidente quando si pensi, che nel caso in cui un indigeno abbia commesso un lieve reato a danno d'un bianco nelle più lontane e appartate regioni della Colonia, per esempio nel territorio del Gasc o nella Dancalia, secondo la legge precedente al progetto in esame, il giudizio si dovrebbe svolgere a Massaua o all'Asmara, con non trascurabile danno dello stesso bianco, che per molto tempo dovrebbe tralasciare i propri lavori e trascurare i suoi interessi.

Il progetto d'ordinamento giudiziario poi conserva al Governatore la facoltà di istituire, con appositi bandi e decreti, tribunali speciali per giudicare di alcuni reati o alcune determinate categorie di reati, che dopo il bando venissero commessi da indigeni in tutta la Colonia o in determinate zone, regioni, o parti di esse, applicando le pene stabilite dal Codice penale militare in tempo di guerra.

Successivamente si dispone delle leggi vigenti nella Colonia — la *legge italiana* o quella *straniera*, secondo i casi, ai cittadini

italiani o agli stranieri; la *legge consuetudinaria indigena* secondo la razza e la religione, agli indigeni in quanto sia compatibile collo spirito della legislazione e della civiltà italiana - ponendo dette disposizioni (art. 11-13) in armonia con quelle della legge 4 giugno 1903 e con quella dei codici eritrei.

E lo spirito di rispetto verso le costumanze indigene, che informa del resto tutta la legislazione eritrea, trova ancora una volta la sua consacrazione in questo ordinamento, il quale stabilisce (articolo 14) che « ogni autorità che amministra giustizia in rapporto agli indigeni, ove pronunziò una decisione di massima, che possa giovare alla migliore conoscenza delle costumanze o tradizioni indigene o che, per qualsiasi ragione, possa avere una importanza scientifica, deve trasmettere due copie, una all'Ufficio di governo e l'altra al presidente del Tribunale di appello, il quale annualmente cura la raccolta della giurisprudenza, stabilitasi nei vari diritti indigeni. Il Governatore poi, (articolo 15) quando se ne presenta la possibilità e la necessità, pubblica le norme consuetudinarie dei vari diritti indigeni vigenti nella Colonia.

Nel *capitolo III* (articolo 16-23) il progetto, dettando le norme riflettenti le *controversie tra i privati* e *la pubblica amministrazione*, intese più liberalmente di quanto era stato disposto prima, di preparare l'applicazione delle norme che regolano in patria il contenzioso amministrativo, ed abrogare la disposizione dell'articolo 48 dell'ordinamento del 1894, che riservava esclusivamente all' autorità amministrativa la conoscenza delle controversie tra privati e pubblica amministrazione.

Perciò si propose di applicare alla Colonia la legge 20 marzo 1865 allegato *E*; richiamando espressamente le disposizioni che dovranno aver vigore, ed accogliendo poche modifiche, rese necessarie dalle istituzioni del luogo.

Senonchè parve opportuno riservare all'amministrazione alcune garanzie. « Così, mentre da un lato vi ha una speciale procedura « relativa al modo come debbono iniziarsi i giudizi in cui quella « è interessata, si trova dall'altro che la competenza pei giudizi « stessi, attribuita in primo grado al giudice regionale, è devoluta « poi per l'appello ad un collegio speciale composto diversamente « da come lo è l'ordinario tribunale d'appello, ed infine, in ultimo « grado, è sottratta addirittura al magistrato, per essere nuova- « mente restituita al giudice amministrativo ».

Negli ultimi *due capitoli* (IV e V), del titolo I nulla o quasi, si innova di quanto attualmente è in vigore.

I commissari e i residenti e coloro che ne fanno le veci, non possono esser chiamati a render conto dell'esercizio delle loro fun-

zioni fuorchè dalla superiore autorità amministrativa, nè sottoposti a procedimenti per alcun atto di tale esercizio senza autorizzazione del Governatore.

I capi indigeni riconosciuti non possono essere sottoposti a procedimento penale senza autorizzazione del Governatore. Pur potendo essere arrestati nei casi di flagranza, non possono essere validamente citati, nè precettati, se nello stesso tempo tali atti non vengono comunicati ai funzionari governativi.

Con queste due serie di *garanzie* si tutela efficacemente l'altissima funzione della giustizia e si difende il prestigio dei capi indigeni, sui quali principalmente si basa la sicurezza e la tranquillità del nostro dominio.

Il Titolo II contiene l'ordinamento giudiziario propriamente detto; vale a dire tutta la materia che si riferisce all'autorità giudiziaria ordinaria, in questo compreso anche ciò che sarebbe oggetto del regolamento giudiziario vero e proprio.

Il titolo per ciò tratta delle *autorità a cui è affidata la giustizia* e cioè: conciliatori (art. 27-36) giudici regionali (art. 37-48), tribunali d'appello (art. 49-58) corte d'assise (art. 59-72), pubblico ministero (art. 73-80) cancellerie e segreterie (art. 81-84), ufficiali giudiziari (art. 85); statuisce sul *personale giudiziario*, circa i funzionari (art. 86-91), la disciplina (art. 92), gli assegni (art. 93-94), le licenze (art. 95-96), il giuramento (art. 97-99); dispone del *personale coloniale* (art. 100-105); fissa il *regolamento* giudiziario, riguardo alle cancellerie, alla tenuta dei registri (articoli 106-111), ai depositi giudiziari (art. 112-122), all' orario degli uffici (art. 123), alle divise della magistratura, degli avvocati e dei procuratori (art. 124-126).

Questo ordinamento, in forme certo più semplici e sbrigative, non differisce gran che da un ordinamento giudiziario a tipo europeo.

Tuttavia degne di nota sono le disposizioni che riguardano la facoltà riconosciuta nel Governatore di poter istituire uffici di conciliatore anche in siti che, pur non essendo capoluoghi di commissariati e di residenze, sentono il bisogno di una sede giudiziaria, per la presenza di molti europei dediti al commercio cogli indigeni, o perchè testa di linea di carovane; le disposizioni che si riferiscono alla facoltà nei giudici regionali di farsi assistere all'udienza dal *muftí*, dai *cadì* o da altri notabili per dare, ove occorra, il loro voto consultivo sui diritti consuetudinari, sulle tradizioni secondo il Corano, i commentari dell' Islam, il Fetha Neghesti, il Fetha Mogareb e tutte le leggi accettate dalle singole tribù.

Altre norme notevoli sono quelle che regolano l' istituto dell' *assessorato* (art. 39). Il relatore al progetto d' ordinamento giu-

diziario in parola, osserva che « l' istituto dell' assessorato, quale fu regolato coll'ordinamento 9 febb. 1902, n. 51, è ormai condannato dall'esperienza di questi ultimi anni » e perciò chiede che detto istituto debba essere semplificato, e ricondotto al suo carattere essenziale, qual' è quello di rappresentare in Eritrea la giurìa patria, applicandola perciò nei soli casi di competenza della corte d'assise.

La riforma è richiesta anche da esigenze d'ordine pratico. In un ambiente piccolo, come quello dell'Asmara, non si può pretendere che persone trascurino di buon grado i propri affari per prestar servizio continuato nelle udienze, mentre per un altro verso non sempre riesce facile trovare le persone che sappiano ed abbiano l'autorità e il prestigio per far da giudici.

Il Titolo III del progetto in esame, ordinando e regolando i giudizi speciali per la popolazione indigena, è, se non la parte più importante, certo la più caratteristica, come quella che più delle altre soddisfa la curiosità scientifica dello studioso.

Il titolo è suddiviso in tre capitoli; nel primo si contemplano le *autorità che amministrano la giustizia riguardo agli indigeni* e cioè: il Governatore (art. 127-130), la Commissione consultiva (art. 131-133), i commissari e residenti (art. 134-137), i capi indigeni (art. 138-141). Nel secondo si dettano le *norme generali del diritto indigeno* sia penale (art. 142-154), sia civile (art. 155-159). Nel terzo capo infine si tratta del *procedimento*, statuendo sulla introduzione del giudizio (art. 160-167), sulla competenza per territorio (art. 168) sulle prove (art. 169-180) sulle sentenze (art. 181-182), sull' esecuzione (art. 183-185), sui rimedi contro le sentenze dei commissari e dei residenti (art. 186-191), sulle tasse (art. 192).

Poichè i progetti dei codici eritrei provvedono per le controversie fra indigeni e per i reati commessi da indigeni a carico di altri indigeni, o meglio regolano i rapporti giuridici per i casi in cui gli indigeni vengono sottoposti alla competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria, il terzo titolo del progetto in discorso si limita a regolare i giudizi che si svolgono innanzi alle autorità amministrative.

In questa materia le difficoltà da superare non furono nè poche, nè semplici. L'Eritrea, come ognuno sa, è abitata da popoli che pur conviventi e talvolta sovrapposti, se non mescolati tra loro, non si trovano tutti allo stesso grado di civiltà. Condizioni geografiche, ragioni etniche ed antropologiche, vicende storiche, stato economico, credenze religiose, sono tutte cause che hanno concorso a creare nei diversi popoli una diversa coscienza giuridica.

Sulla costa gli arabi, dediti da secoli ai commerci, vivendo in contatto continuo cogli europei, osservando la legge coranica secondo il rito hanefita, hanno raggiunto uno stadio elevato di civiltà e posseggono un ricco patrimonio di nozioni giuridiche, complesse ed elaborate. Nell'interno, al contrario, mentre alcune tribù nomadi presentano il tipo di una società inferiore, dall'arretrato sviluppo psichico e dalle forme rudimentali di aggruppamento sociale, quali i cunama; altre tribù presentano una organizzazione a forma aristocratica come i mensa, i maria, i bet asghedè, altre invece a forma democratica, come i saho e i baria; altri popoli infine si reggono tuttora con forme, che ricordano la società dei nostri tempi feudali, quali gli abissini.

Più che del legislatore, è dunque compito dell'etnologo e del sociologo, raccogliere ed ordinare le consuetudini indigene.

Alla legge non spetta che riconoscere lo stato attuale di fatto delle consuetudini locali, attendendo che il tempo, l'esperienza, gli intensificati rapporti economici, politici, morali, tra soggetti e popolo dominante, possano trasformare il diritto indigeno.

« Indubbiamente, osserva il relatore Caffarel, da qualche « anno, e ciò fu rilevato ripetutamente dalla giurisprudenza dei « nostri tribunali coloniali, si constata come certi tipi di legisla- « zione indigena più evoluti, come quella islamica, quella etiopica, « vadano esercitando una graduale modificazione nelle consuetudini « delle popolazioni più inferiori della Colonia e così l'osservatore « assiste ad un meraviglioso fenomeno di evoluzione giuridica, « intensificata dalla presenza del diritto europeo importato da noi.

« Alla graduale decadenza di certe consuetudini di carattere « più primitivo, proprio degli strati etnici primordiali delle popo- « lazioni eritree, vediamo estendersi l'influenza del diritto proprio « delle genti più evolute, per cui si può prevedere che come i vari « dialetti cunitici perdano importanza di fronte alla propagazione « delle lingue semitiche, il tigrigno, il tigrè, l'arabo, così le parti- « colari consuetudini dei saho, dei danakili, dei baza, dei bi- « leni, ecc. cederanno il campo al diritto etiopico cristiano e a « quello arabo islamico ».

Naturale è che di questo lento ma costante evolversi della coscienza giuridica indigena fu tenuto conto nel progetto di ordinamento in parola. Non pochi istituti indigeni furono da noi riconosciuti ed accolti, insieme con alcune norme di carattere generale, adattabili in tutte le popolazioni eritree, che costituiscono così le basi del futuro diritto eritreo.

Anzi è da dire che alcuni istituti indigeni non corrispondendo interamente alle particolari esigenze di luogo e di tempo, offerte dall'Eritrea, pur mostrando una efficacia ed una utilità pratica, che non soffre paragone coi nostri istituti, tuttavia non contraddicono

e non offendono i principî informatori e lo spirito del diritto patrio, per modo che è del tutto giustificata la preferenza loro concessa dal progetto in esame.

a) Con questi criteri, nel capitolo primo di questo titolo terzo, al Governatore si attribuiscono poteri giudiziari (art. 127-130), conforme alla idea che del capo supremo dello Stato hanno i nostri sudditi coloniali; a lato dei commissari regionali e ai residenti, di cui si fissa la competenza (art. 134-137), si pongono Commissioni consultive di notabili e capi indigeni (art. 136); e mentre si determina la competenza dei capi indigeni, i quali giudicano in primo grado delle controversie civili tra gli indigeni da essi dipendenti (art. 138), si riconosce la giurisdizione delle assemblee dei notabili, le quali, per alcune tribù, per esempio, per quelle dell'Assaorta, sono l'unico modo di render giustizia.

Ma se, in omaggio al diritto consuetudinario locale, si conserva la giurisdizione dei capi mercati (art. 139), i quali giudicano di tutte le controversie che avvengono sui mercati indipendentemente dalla stirpe a cui appartengano le parti, e si concede agli indigeni, isolati nelle campagne e lontani dai paesi in cui si trovino capi riconosciuti dal Governo, la facoltà di nominarsi un giudice per dirimere le loro controversie (art. 140), in ossequio al diritto italiano, e conformemente ai nostri più evoluti sentimenti d'equità, si limitano e si moderano alcuni istituti indigeni, che erano stati in pratica già accolti dai giudici amministrativi.

Così i capi in veste di *dagna* (cicca, nebarà, mesleniè, scech) non possono permettere più di una volta nella stessa controversia la tassa della scommessa detta *urdì* (art. 140); nè percepire più di una volta la multa del *dennab* la quale, applicata dal giudice indigeno e devoluta a sè stesso, può in ogni caso essere revocata dal commissario o dal residente. E in tal caso il giudice indigeno, che ha applicata abusivamente la multa, può essere condannato ad una pena pecuniaria (art. 141).

b) Ma la parte più caratteristica ed originale dell'ordinamento è quella contenuta nei capi secondo e terzo di questo stesso titolo III, che stabilisce *norme generali di diritto indigeno*, sia *penale* che *civile*, e la *procedura*.

Il *diritto penale* indigeno, come del resto c'era da aspettarsi, a contatto col diritto penale italiano va a poco alla volta scomparendo, sostituito dalle nostre più umane e più evolute forme di repressione. I popoli, che hanno più frequenti rapporti con noi accolgono di buon grado il nostro sistema punitivo, e respingono le forme rozze e feroci, generalmente corporali, che commina, per esempio, il Fetha Neghesti, mentre cominciano a comprendere che al sistema un po' troppo pacifico di composizione del prezzo del

sangue, e dell'omicidio perdonato mediante il disborso d'una certa somma di danaro, deve sostituirsi un sistema superiore, informato ad un senso di giustizia più alto e più squisito, più umano ad un tempo e più austero, che punisce qualsiasi reato, da qualsiasi persona commesso, in qualunque tempo, ma che non inferocisce, ma che commisura la pena al reato, ma che rispetta la vita e il corpo non solo del danneggiato, ma anche del colpevole.

L'ordinamento giuridico intanto conserva e regola in modo uniforme alcune massime generali di diritto penale indigeno.

Così si dispone che la perseguibilità dell'indigeno venga fatta secondo le consuetudini (art. 143); che il reato di sconfinamento, proprio dell'indigeno, venga punito colla tradizionale multa fino a 120 talleri; che la pena tradizionale della confisca (art. 146, 147) venga applicata con certe modalità; che quando il giudice si trovi nel caso di dover assolvere l'imputato per insufficienza di prova possa deferirgli il giuramento del reo, secondo la consuetudine (art. 148); che l'indigeno condannato per falsa testimonianza sia interdetto per sempre dal far testimonianza (art. 150); che l'estinzione dell'azione penale possa avvenire colla conciliazione consuetudinaria, secondo certi casi e dentro certi limiti (art. 152).

In *materia civile*, come già dissi, si applicano le consuetudini menzionate nell'art. 3 ultimo capoverso della legge 24 maggio 1903, n. 205. Per ciò agli Abissini viene applicato il Fetha Neghesti, in quanto è ancora in vigore rispetto alla consuetudine etiopica, che lo ha in più parti profondamente modificato; pei mussulmani deve invece valere la legge coranica, secondo i vari riti osservati dalle tribù: il Fetha Mogareb per i Bileni, il Fetha Maharì per i Mensa, ecc. ecc. (art. 155).

Il progetto d'ordinamento perciò non fa che dettare principî generali di diritto, ormai accolti da tutti i sudditi coloniali, coi quali si regolano i modi di applicazione delle consuetudini indigene. Così le successioni legittime e testamentarie, per l'ordine di successione, per la misura dei diritti e l'intrinseca validità delle disposizioni, sono regolate dalla consuetudine del paese, a cui appartengono le persone della cui eredità si tratta, di qualunque natura sieno i beni e in qualunque luogo si trovino (art. 156).

Le forme estrinseche degli atti tra vivi e di ultima volontà sono determinate dalle consuetudini tradizionali del luogo in cui gli atti sono compiuti, rimanendo in facoltà dei disponenti o contraenti di seguire le forme della tradizione del loro paese, purchè questa sia comune a tutte le parti, o che sia stata espressamente preferita (art. 157).

La validità e gli effetti delle donazioni e delle obbligazioni si reputano regolati dalle consuetudini dei paesi dei contraenti (art. 158).

Queste norme, per quanto si riferiscono ai mussulmani, sono completate dallo statuto personale mussulmano secondo il rito a cui le parti appartengono.

c) Il *procedimento* è regolato dal capo terzo dello stesso titolo terzo, e in varie sezioni contempla: l'introduzione del giudizio (articoli 160-167), la competenza territoriale (art. 168), le pene (articoli 109-180), le sentenze (art. 181-182), l'esecuzione (art. 183-185), i rimedi contro le sentenze dei commissari e dei residenti (articoli 186-192) e le tasse (art. 192).

In questo capo si trovano i principî più caratteristici e gli istituti più tipici degli indigeni, giacchè, se non ancora maturi sono i tempi per la codificazione del diritto, circostanze locali esigono invece il riconoscimento e l'accoglimento di taluni istituti procedurali indigeni, senza cui non si potrebbe amministrare la giustizia. Il progetto d'ordinamento infatti all'art. 160 sancisce il principio normativo che « la forma del giudizio è, per massima generale, « regolata dalle consuetudini del luogo in cui il giudizio si svolge « e dai precetti della religione professata dalle parti. Se queste « appartengono a diverse religioni, il giudice fa osservare le con- « suetudini secondo equità ».

Come necessaria conseguenza di questo principio il progetto ha adottato: il *ghezzì*, forma etiopica di citazione, che consiste nell'intimazione, espressa secondo il rito locale, di presentarsi al giudice (art. 161); il sistema della garanzia del giudizio, col mezzo di garanti costituiti dalle parti, come atto introduttivo della causa (art. 167); il sistema probatorio indigeno, che ammette la prova testimoniale *in tutti i casi* indipendentemente dal carattere e dal valore della controversia (art. 171), che riconosce il giuramento per *mahlà* (art. 174), ovvero giuramento decisorio, ammesso quando non sia possibile altro mezzo di prova, ovvero sull'accordo delle parti, che accorda nei casi più gravi il giuramento *collettivo* (articolo 176) deferito ad un determinato numero di persone della stessa stirpe o altrimenti aventi causa comune con la parte in confronto alla quale è deferito.

Altri istituti indigeni adottati dal nostro progetto sono: l'*urdì* che ricorda la *legis actio sacramentum* delle XII tavole, (art. 178) tradizionale scommessa, ammessa quando insorga nel corso del giudizio e verta su uno degli elementi essenziali del giudizio stesso; il *fezmi* (art. 183), per il quale la parte soccombente s'impegna con giuramento all'osservanza del giudicato, costituendo i suoi garanti nei modi tradizionali, se non dichiara di ricorrere in revisione, e si sobbarca a pagare la multa tradizionale fino a 120 talleri in caso di inosservanza.

Meritano speciale menzione i seguenti principî di massima, enunciati in questo capitolo: le parti possono farsi rappresentare da altri indigeni secondo le forme tradizionali (art. 163), ma nei giudizi avanti i commissari e i residenti non è ammesso esercizio di avvocati, pur potendo le parti presentare le loro ragioni per iscritto (art. 166); nelle cause interessanti tutta la stirpe, in quelle di fidanzamento o in quelle in cui ci sieno garanti chiamati personalmente in causa, la competenza territoriale è determinata dalla consuetudine (art. 168); i mezzi di prova delle obbligazioni sono determinati dalle consuetudini del luogo, cui appartengono le parti: se queste appartengono a diverse regioni, in cui vi sono diverse consuetudini, le prove sono quelle ammesse nel luogo in cui l'atto è compiuto (art. 169); non sono ammessi a testimoniare coloro che appartengono a stirpe nemica, per vendetta di sangue, di una delle parti in causa, coloro che abbiano parentela colle parti sino alla quarta generazione inclusivamente, coloro che abbiano colle parti interessi comuni (art. 172); le deposizioni dei testimoni possono essere raccolte dai *dagna* che le riferiscono al giudice, percependo, quali delegati degli atti istruttori, l'indennità di *mehed dagna* (art. 173); il giuramento della madre, fatto nella forma del rito tradizionale religioso, proprio della tribù, può costituire la prova della paternità (art. 177); le cose che sono oggetto della scommessa hanno il valore in talleri, loro attribuito dalle varie tradizioni (art. 179); le tasse giudiziarie da corrispondersi dalle parti sono quelle in uso presso le singole regioni e sono riscosse secondo le norme consuetudinarie (art. 192); le sentenze pronunziate dai commissari e residenti sono inappellabili, salvo il rimedio della *revisione* (articoli 186-191) istituto che serve a provvedere ai possibili errori dei giudici amministrativi, conferendo al Governatore il diritto di esercitare, personalmente o per mezzo dei direttori di governo, la revisione dei giudizi civili e penali (art. 187), fissando, ove concorrano speciali circostanze, pubbliche udienze per udire le parti, il giudice funzionario, coll'intervento della Commissione consultiva, delle autorità italiane e dei notabili indigeni da lui designati (art. 191).

Nel Titolo IV dell'Ordinamento si raccolgono varie norme che riguardano l'ufficio del consulente legale della Colonia (articoli 193-199) l'esercizio del patrocinio di avvocato e di procuratore, (art. 200-205) il gratuito patrocinio (art. 206, 208), il casellario giudiziario (art. 209-212), lo stato civile (213-217), il notariato (218-222), l'ufficio delle ipoteche (223-232).

Il Titolo V contiene alcune disposizioni di carattere transitorio.

Nell'allegato IV poi dello stesso progetto si propongono alcune necessarie modificazioni per coordinare l'ordinamento giudiziario coi progetti dei codici eritrei. Dette modificazioni sono la conseguenza necessaria dell'istituzione del giudice unico anche in materia penale (N. 1); o intendono a rendere facoltativa la difesa nei giudizi contro indigeni (N. 2) o completano norme di procedura civile, stabilendo che nelle tutele in cui concorrono minori mussulmani e minori non mussulmani, si applichi possibilmente la legge italiana, ma si chiami il *Cadì* a far parte del Consiglio di famiglia, e che in tutti gli atti di giurisdizione volontaria tra mussulmani, l'autorità competente debba ottenere per iscritto il parere del *Cadì*.

Statistiche giudiziarie.

Dalla relazione presentata dal Presidente del Tribunale avvocato William Caffarel (all. 38) e dalle statistiche compilate dai vari uffici giudiziari (all. 39) si vedrà quale importanza ha assunto quel servizio nella nostra Eritrea.

A tale proposito nulla ho da aggiungere a quanto è detto nella pregevole relazione compilata dall'avv. Caffarel.

Collaboratori.

Non posso chiudere il capitolo senza esprimere i sensi del mio animo grato a tutti quegli operosi collaboratori, magistrati, avvocati, funzionari, studiosi, che mi prestarono un valido sussidio e mi fornirono un prezioso contributo di studi e di esperienza per l'assetto della giustizia nella Colonia Eritrea. E mentre rivolgo reverente il pensiero alla memoria del povero avv. Ranieri Falcone, procuratore del Re al tribunale di appello d'Asmara, di cui negli allegati riproduco i discorsi inaugurali dell'anno giuridico, così densi di pensiero e così ricchi di utili suggerimenti, mi compiaccio qui ricordare ad onore i nomi di Mario d'Amelio, presidente del tribunale d'appello di Asmara, e di Carlo Conti Rossini, di Antonio Marongiu e di William Caffarel, giudici di tribunale, di Eteocle Cagnassi, da poco tempo spento, di Eugenio Pitò, avvocati, di Alberto Corsi, direttore degli affari civili, di Giuseppe Conciatori notaio della Colonia, e dei Commissarî regionali, Allori, Mulazzani, Teodorani, De Rossi, Fioccardi, Salvadei, Checchi, Odorizzi, Pollera Alberto e Ludovico, Talamonti, Marazzani, alla amorosa opera dei quali, notevole per estensione di ricerca, per diligenza di raccolta, per ricchezza di studi, per sicurezza di esperienza si deve se la Colonia Eritrea, forse più presto ed anche più

compiutamente di colonie ordinate da nazioni più ricche e più sperimentate, potè disporre di un retto e razionale ordinamento di giustizia, conforme al grado di civiltà della nazione nostra e ispirato a quei criteri di equità e di benevolenza, non scevra da fermezza, verso i popoli soggetti, per i quali possiamo esser sicuri, che, se non l'affetto degli indigeni, ci siamo conquistati certo la loro stima e il loro devoto rispetto.

XVII.

Ordinamento amministrativo.

In omaggio alla prescrizione dell' art. 5 della legge 24 maggio 1903, n. 205 fu necessario provvedere alla compilazione di un nuovo ordinamento amministrativo affinchè il Consiglio coloniale da poco istituito, potesse esaminare e discutere anche questo importante regolamento che interessa tutti i servizi della Colonia.

Colsi tale occasione per apportare all'ordinamento allora vigente alcune importanti modificazioni che la pratica mi aveva indicato come necessarie.

Nella relazione 30 giugno 1904 che presentai a S. E. il ministro degli affari esteri in unione al progetto del nuovo ordinamento amministrativo coloniale e che trovasi in allegato al n. 40 sono diffusamente spiegate tutte le ragioni che mi indussero a fare le proposte.

Per sommi capi dirò che con il nuovo ordinamento amministrativo oltre le questioni di secondaria importanza ebbi di mira di regolare quelle più importanti riguardanti il personale e l'organizzazione amministrativa.

Per il personale di ruolo si prescrisse un più razionale reclutamento provvedendo inoltre alla sua carriera.

Nella organizzazione amministrativa della Colonia si provvide alla creazione di un organo di controllo nell'Ufficio di ragioneria ed all' istituzione di un Consiglio di amministrazione destinato a dare il proprio parere sulle questioni più importanti.

XVIII.

Stato civile.

Lo stato civile in Eritrea è per gli europei regolato dal Regio decreto 27 giugno 1901 secondo il quale le mansioni di ufficiali di stato civile sono affidate ai commissari regionali.

Con quel decreto, si stabiliva che l'ufficiale di stato civile non poteva procedere alla celebrazione dei matrimoni se non quando

la Procura del Re, a cui dovevano essere rimessi gli atti necessari, li aveva riconosciuti regolari. E si comprende la necessità di tale provvedimento quando si pensi alla molteplicità dei casi che si potevano verificare, alcuni dei quali di non facile soluzione, e la necessità di affidare l'esame di essi a persona che desse sicuro affidamento di speciale competenza in tale materia.

Avendo peraltro riscontrato come fosse gravoso per i cittadini italiani il recarsi alla sede dei Commissariati regionali, per la denuncia delle nascite e delle morti, ciò che li obbligava talora a percorrere centinaia di chilometri, ritenni opportuno eliminare l'inconveniente e valendomi della facoltà concedutami dalla legge, con decreto governatoriale del 24 novembre 1902 delegai a ricevere gli atti di nascita e di morte sei altri uffici.

In tal modo il servizio di stato civile poteva procedere regolarmente, e le denunzie esser fatte nei limiti di tempo fissati dalla legge.

Con l'applicazione del regolamento per i Commissariati regionali e per le Residenze (1) il servizio fu definitivamente regolato, e si ebbero in Colonia sette uffici di stato civile autorizzati a tutti gli atti previsti dalla legge, ed altri sette delegati a ricevere soltanto le denuncie delle nascite e delle morti.

Quanto agli indigeni è necessario dichiarare che in fatto di stato civile tutto era ancora da iniziare, nè la questione poteva essere affrontata d'un tratto per non suscitare diffidenze e turbamenti fra popolazioni che non potendo comprendere la portata e la ragione del provvedimento avrebbero certamente in esso sospettato provvedimenti fiscali.

Ostacoli insormontabili nella pratica si sarebbero incontrati qualora di punto in bianco si fosse voluto applicare le disposizioni vigenti negli stati civilizzati e pretendere sicura nozione delle nascite e delle morti fra le popolazioni sparse nelle campagne fra le quali l'interesse, i pregiudizi, le credenze religiose che variamente influiscono inducono a nascondere la vera essenza numerica dei loro agglomerati di popolazione.

Or dunque poichè non era possibile impiantare d'un tratto un servizio regolare di stato civile emanai quelle disposizioni che ritenni potessero costituire un embrione di esso ed indurre gradatamente le popolazioni indigene a considerare la cosa sotto il lor vero aspetto.

Per tale ragione approfittai della compilazione del regolamento che stabiliva quali fossero le attribuzioni degli uffici regionali per inserirvi alcune disposizioni atte ad iniziare l'impianto dello stato civile per gli indigeni. Ritenni peraltro opportuno di limitarmi pel

---

(1) Vedi Allegato N. 25.

momento alle sole dichiarazioni di nascita e di morte come le più importanti a conoscersi.

Con le nuove disposizioni si stabilì l'obbligo della denunzia che peraltro poteva avvenire entro un termine di giorni 30, essendo troppo breve quello prescritto dalle leggi italiane, per un paese e per popolazioni come quelle Eritree. Si stabilì inoltre che la mancata denuncia era passibile di una multa che poteva giungere fino a 20 talleri Maria Teresa.

Ai capi indigeni assegnai l'obbligo di sorvegliare affinchè le popolazioni si attenessero alle nuove prescrizioni.

Le denuncie dovevano essere inscritte in un apposito registro tenuto al corrente da ogni ufficio regionale.

Naturalmente, date le diverse condizioni di civiltà delle popolazioni che abitano l'Eritrea, lasciavo al prudente criterio dei Commissari regionali la facoltà di applicare più o meno rigidamente l'obbligo della denuncia, ben comprendendo che mentre la cosa era possibile a mo' d'esempio a Massaua, avrebbe incontrato difficoltà fra le popolazioni abissine e sarebbe stato assolutamente assurdo il volerla senz'altro applicare alle povere e semi-selvagge tribù dei Cunama.

XIX.

Lavori Pubblici.

Il servizio del Genio civile che era disimpegnato da un ufficio autonomo, diretto da ingegneri assunti temporaneamente in servizio, dal 1° febbraio 1903, specialmente per ragioni di economia, venne affidato al Genio militare, al quale vennero anche assegnati gli impiegati d'ordine che precedentemente facevano parte del Genio civile.

Con il predetto personale vennero disimpegnati tutti i servizi mantenendo la sede dell'Ufficio in Asmara ed affidando ad un ufficiale del Genio, distaccato a Massaua, le mansioni di Capo sezione del Genio civile.

E' da notarsi peraltro che, eccezione fatta per Asmara e Massaua, in tutti gli altri centri abitati i vari lavori erano normalmente affidati alla direzione degli Uffici regionali.

Prima di enumerare i vari importanti lavori eseguiti a cominciare con l'esercizio finanziario 1901-1902 fino a quando ebbi la direzione dell'Amministrazione coloniale giova ricordare che in quel periodo di tempo si spese per soli lavori pubblici nell'Eritrea la cospicua somma di lire 10,789,153.90. E si ricordi a questo proposito quanto già dissi: che cioè il contributo della madre patria fu tutto assorbito dalle spese militari.

Oltre gli importanti lavori ferroviari e stradali, eseguiti in questo periodo, va fatta speciale menzione anche del principio di esecuzione del programma, vasto e complesso, di provvedere tutti i paesi indigeni di buona acqua potabile.

Hamasen - Asmara.

Ambulatorio medico-chirurgico. — Per far fronte ai bisogni del servizio sanitario civile, disimpegnato dal medico condotto furono costruiti i locali necessari per l'ambulatorio.

Caravanserraglio. — La mancanza delle necessarie comodità per le carovane provenienti dall'oltre confine faceva sì che queste mal volentieri si dirigessero su Asmara. Fu quindi provveduto alla costruzione di un caravanserraglio a cui fu annessa una pesa pubblica, provvista delle bilancie speciali preferite dagli indigeni a qualunque altro sistema di pesatura.

A parte poi, nei pressi dell'accampamento del Servizio treno fu costruita una grande pesa pubblica.

Locali per le scuole elementari governative. — Il rapido aumento della popolazione di Asmara mi convinse in breve che i locali già assegnate, alle scuole elementari sarebbero ben presto divenuti assolutamente deficienti e che quindi era necessario di provvedere.

Disposi quindi per la costruzione di un grande fabbricato, rispondente a tutte le esigenze moderne e che per molti anni potrà far fronte ai bisogni dell'istruzione elementare anche nel caso che l'aumento della popolazione abbia a continuare.

Il nuovo fabbricato venne da me stesso inaugurato prima della mia partenza dalla Colonia.

Palazzo del Governo. — La residenza del Governatore e gli uffici relativi erano sempre situati in una piccola fabbrichetta assolutamente insufficiente al bisogno non solo, ma addirittura disdicevole alla dignità stessa del Governo. Provvidi a questa deficienza con la costruzione di un fabbricato che venne inaugurato sul finire del 1905.

Nuova caserma per i RR. Carabinieri. — La compagnia Reali Carabinieri era ancora alloggiata in un complesso di casupole umide e malsane, provvidi quindi alla costruzione di un fabbricato che corrispondeva al bisogno e che venne ultimato pochi giorni prima della mia partenza dalla Colonia.

Alloggi per i funzionari. — Il problema edilizio in Asmara, fatte le debite proporzioni, non è di più facile soluzione di quanto non lo sia in molte città d'Italia. Il prezzo degli affitti è relativamente esorbitante in confronto del valore dei singoli fabbricati.

Inoltre è da notarsi che mentre in tutte le località della Colonia ai funzionari è necessariamente provveduto l'alloggio che si

troverebbero nell'impossibilità di procurarsi da sè, in Asmara l'Amministrazione, per mancanza di locali, si trovava nell'impossibilità di provvedere.

Ne conseguiva che i funzionari destinati agli uffici in Asmara, oltre a perdere molti piccoli vantaggi inerenti alle località eccentriche della Colonia, erano costretti a pagare dei forti affitti in confronto dei loro colleghi destinati nell'interno che pei loro alloggi corrispondevano all'erario un piccolo compenso mensile proporzionato al valore dei locali occupati; si aveva quindi una diversità di trattamento non corrispondente a giustizia.

Da ciò la necessità di provvedere per quanto lo permettessero le scarse risorse del bilancio Eritreo.

Venuto in questa determinazione negli ultimi anni della mia permanenza in Colonia provvidi alla costruzione di due nuovi fabbricati che adibii ad alloggi per funzionari e ne acquistai dai privati altri due per lo stesso scopo; provvidi inoltre all'adattamento di varie casette già di proprietà demaniale, che assegnai per alloggi agli impiegati.

Ospedale militare di Asmara. — Poichè per le solite esigenze del bilancio non mi era possibile, come sarebbe stato utile e necessario, dato il rapido aumento della popolazione di Asmara, di provvedere all'impianto di un Ospedale civile, il quale, per rispondere alle moderne esigenze, avrebbe importato una spesa troppo grave, fu provveduto nel miglior modo possibile all'ingrandimento ed all'adattamento dell'Ospedale militare. Furono perciò acquistati degli stabili adiacenti all'Ospedale, provveduto ad un locale per accogliervi gli affetti da malattie infettive, fu costruita una camera operatoria, una grande cisterna per la raccolta dell'acqua piovana, provveduto ad una cinta che rinchiudesse i vari locali ed altri lavori di secondaria importanza.

Sifilicomio. — I locali del Sifilicomio di Asmara essendosi riconosciuti insufficienti ai bisogni fu provveduto al loro ampliamento ed alla loro sistemazione.

Macello per i suini. — Fu pure provveduto alla costruzione di un apposito locale per la mattazione dei suini che fino ad allora venivano abbattuti in unione ai bovini con poca garanzia in riguardo alla pubblica igiene.

Acqua. — Il problema della provvista dell'acqua per la città di Asmara chiedeva una risoluzione: la quale pur tuttavia era necessario per il momento mantenere nei limiti che la finanza consentiva; e rimandando a bilanci più prosperi la costruzione di un grande bacino, del cui disegno fu commessa e compiuta la compilazione, mi limitai alla costruzione di tre grandi cisterne, nell'Ospedale militare, nel campo cintato e nell'accampamento del Servizio-treno. Furono inoltre scavati numerosi pozzi nei punti

più adatti allo scopo, e maggiormente approfonditi quelli già esistenti.

Un lavoro di qualche importanza, e che, secondo le previsioni, avrebbe dovuto fornire circa 30 tonnellate d'acqua al giorno, fu quello attuato in Mai Cioet ove già esistevano alcuni pozzi di proprietà del Governo e di privati, forniti d'acqua abbondante.

L'acqua elevata a mezzo di aeromotore, sul tipo di quelli che già in Colonia avevano dato ottima prova, fu incanalata in un condotto di circa 650 metri di lunghezza che fece capo ad un apposito serbatoio in muratura donde viene distribuita al pubblico a mezzo di appositi rubinetti.

Locali per l'Istituto siero-vaccinogeno. — A questo Istituto, per ragioni di economia, furono assegnati i locali dell'antica colonia agricola. Fu inoltre provveduto a tutto il necessario costruendo i nuovi locali indispensabili al buon funzionamento dell'Istituto.

Casermette per i corpi armati. — I corpi armati dipendenti dall'Amministrazione civile erano accantonati in accampamenti identici a quelli delle RR. Truppe. Avevo già osservato che la costruzione dei *tucul* nei campi militari causando un enorme consumo di legname era uno dei tanti fattori del diboscamento che affligge l'Eritrea, e decisi di porvi riparo sostituendo ai tucul delle piccole fabbrichette in muratura coperte in lamiera.

In tal modo furono costruiti i locali per il reparto guardafili e per le guardie carcerarie indigene.

So che il sistema ha fatto buona prova e che si va ora diffondendo.

Lavanderia militare. — Come in altre località della Colonia anche in Asmara fu impiantata la lavanderia militare.

Fognatura. — Si iniziò la costruzione delle fognature in alcuni punti delle strade più importanti di Asmara.

Massaua.

Palazzi coloniali. — A Massaua rimaneva tuttora insoluto il problema dei cosidetti palazzi coloniali, costruiti di fronte alla diga che riunisce l'isola di Massaua a quella di Taulud.

Ero già stato costretto a far sgombrare tutti i locali che qua e là minacciavano rovina, ma avrei desiderato di poter conservare i due fabbricati che tanti sacrifici erano costati al bilancio eritreo sotto la precedente Amministrazione. Speravo quindi che con opportuni adattamenti e rinforzi se ne potesse evitare il completo abbattimento.

A tal uopo richiesi al Ministero dei lavori pubblici uno dei suoi ingegneri: ma disgraziatamente questi, dopo un accurato esame, dichiarò che non era possibile mantenere in piedi i due fabbricati

neppure riducendoli al solo pian terreno e che quindi era necessario procedere al loro abbattimento.

Non essendo possibile altra via di uscita mi decisi, per quanto a malincuore, ad ordinare l'abbattimento dei due palazzi destinando i materiali di ricupero ad essere impiegati in parte nelle varie costruzioni in corso in Colonia ed in parte ad essere venduti.

Ufficio postale e telegrafico. — Con lo sgombro dei palazzi coloniali ove aveva sede anche l'ufficio postale e telegrafico si dovettero provvedere i nuovi locali per questo importante servizio, e poichè a tal uopo si prestavano quelli già assegnati al circolo militare, vi venne insediato il servizio postale ed al circolo fu provveduto con la costruzione di un nuovo fabbricato di minore importanza.

Palazzina per il comando di presidio e per i funzionari ed ufficiali di passaggio. — Sempre per l'abbattimento dei palazzi coloniali e per aver passato al servizio della ferrovia la palazzina del comando di presidio si dovette provvedere alla costruzione dei nuovi locali adattati allo scopo e fu inalzata in Taulud, adoperando in parte i materiali provenienti dai palazzi abbattuti, una bella costruzione con tutte le comodità necessarie.

Stazione ferroviaria. — Date le crescenti esigenze del servizio, l'aumentato traffico ed il prolungamento della linea, il locale che l'Amministrazione teneva in affitto per adibirlo ad uso di stazione ferroviaria, era assolutamente deficente.

Si assegnò quindi a tale servizio un bel fabbricato già in consegna all'Amministrazione militare che in seguito alle modificazioni apportate rispose benissimo allo scopo ed oggi Massaua ha una bellissima stazione con tutte le necessarie comodità.

Furono inoltre adattati o costruiti a nuovo i fabbricati necessari per i servizi accessori della stazione.

Macello pubblico. — La macellazione dei bovini pel consumo di Massaua era effettuata all'aperto in Abd-el-Cader. Per quanto la località destinata fosse lontana dall'abitato la cosa non era troppo igienica e fu provveduto alla costruzione di un piccolo macello in Taulud.

Ospedale Umberto I. — Anche questo importante stabilimento, tanto necessario in una città che ha il clima di Massaua, fu oggetto della continua cura dell'Amministrazione eritrea. Fu costruito un nuovo padiglione essendosi dimostrati insufficienti quelli già esistenti, furono completatamente demolite le vecchie latrine riconosciute antigieniche e sostituite con altre fornite delle possibili comodità, e fu costruito un grande forno per le disinfezioni.

Sifilicomio. — Massaua era completamente sfornita dei locali adattati ad uso di sifilicomio. Si provvide in conseguenza alla costruzione di un apposito padiglione in Ras Mudur nei pressi dell'ospedale Umberto I.

Acquedotto di Moncullo. — L'acquedotto che fornisce l'acqua potabile a Massaua era completamente deteriorato, fu quindi necessario sostituire tutta la tubatura ed approfittai dell'occasione per mettere in opera anche un poli-sifone.

Cisterne a Ras Mudur. — Nella vasta spianata di Ras Mudur esistono numerose cisterne fabbricate molto tempo prima della nostra occupazione. Queste vecchie cisterne, mezzo diroccate, scoperte, erano veri focolai di produzione delle zanzare e quindi della diffusione delle febbri malariche. Fu quindi provveduto al riattamento di tutte le cisterne che vennero provviste di bocche automatiche con reticelle antimalariche e delle pompe necessarie per l'estrazione dell'acqua.

Dogane e porto. — Poichè i locali della dogana si erano dimostrati insufficienti fu proceduto ai necessari ingrandimenti ed adattamenti dei locali esistenti nell'isola di Massaua ed altri se ne costruirono ed adattarono in Abd-el-Cader fu altresì prolungata la banchina del porto e sistemati quei tratti di essa che da anni erano rimasti incompiuti, fu infine rimessa in istato di servizio anche la grande grue del porto che da tempo non era più in istato di funzionare.

Fra i lavori eseguiti nei vari paesi dipendenti dall'Ufficio regionale di Massaua va menzionato il grande pozzo costruito a Zula ed i nuovi accampamenti per le bande a Thiò e Rendacomo.

Assab.

Dogana. — I vecchi locali per le dogane essendo divenuti inservibili fu provveduto alla costruzione del nuovo locale per la dogana.

Penitenziario. — Essendosi riconosciuto poco sicuro il penitenziario esistente sull'isola di Nocra venne stabilito di trasferire in Assab tutti i detenuti indigeni condannati a pene superiori ai 3 anni. In conseguenza fu necessario riattare tutti i vecchi locali dell'antica colonia penale di Assab, abbandonati da tempo, costruendo i nuovi fabbricati necessari per i servizi accessori e le celle di segregazione.

Caserma del forte Giulietti. — Anche questa caserma dovette essere completamente ricostruita poichè era divenuta pressochè inabitabile.

Dogana di Raheita. — Per l'annessione all'Eritrea del Sultanato di Raheita fu necessario impiantare un posto doganale in quella località e provvedere alla costruzione dei necessari locali.

Acchelè Guzai.

Saganeiti. — Fu ultimato il fabbricato ad uso delle scuole elementari della Missione cattolica, adattati ed ampliati i locali del

Commissariato regionale e dell'alloggio del commissario, e completamente sistemato il cimitero per gli europei.

Anche a Saganeiti fu costruita la nuova lavanderia militare e le casermette per il reparto guardafili.

Adì Caieh. — Venne costruito completamente a nuovo il fabbricato per l'ufficio postale e telegrafico con gli alloggi per gli impiegati.

Data l'importanza di questo grande mercato carovaniero si provvide alla costruzione di un caravanserraglio ed all'escavazione di un grande pozzo adibito esclusivamente al servizio delle carovane.

Decamerè. — Vennero costruiti i nuovi locali per la stazione dei RR. carabinieri.

Pozzi. — I pozzi costruiti nell'Acchelè Guzai durante questo periodo furono i seguenti:

Adi Caieh per le carovane;
Mai Hainì per le carovane e pel presidio;
Toconda pel paese;
Decamerè per il paese e pel servizio treno;
Adi Uafertò per il paese;
Halai per il paese;
Maaraba per il paese;
Afalba per il paese.

Scimezana.

Senafè. — Furono costruiti i nuovi locali per l'alloggio di funzionari di passaggio e per la stazione dei RR. carabinieri da poco istituita.

Tzerenà. — Anche in questa località furono costruiti i nuovi locali per la stazione dei RR. carabinieri.

Seraè.

Adi Ugri. — Furono costruiti i nuovi locali per gli uffici del Commissariato regionale, e furono acquistati e riattati due piccoli stabili, uno per alloggi ai funzionari di passaggio, l'altro per l'alloggio degli impiegati dell'Ufficio regionale.

In Adi Ugri mancava un locale per rinchiudervi i detenuti in attesa di giudizio o condannati a pene di poca entità, era quindi necessario tenere i primi rinchiusi nella camera di sicurezza dei RR. carabinieri, non adattata allo scopo e poco igienica, e far tradurre gli altri all'Asmara per scontarvi pochi giorni di detenzione.

Ad evitare tale inconveniente si provvide alla costruzione di un apposito locale che fu dato in consegna all'Ufficio regionale.

Anche in Adi Ugri, seguendo il sistema addottato in tutti gli altri centri abitati da europei, fu provveduto, alla costruzione di un sifilicomio per la cura e l'isolamento delle prostitute ammalate.

Furono inoltre costruiti i nuovi locali per l'ufficio postale e telegrafico e la caserma dei Reali Carabinieri.

In conformità di quanto si era praticato negli altri presidi anche in Adi Ugri furono costruiti i locali necessari per l'impianto della lavanderia militare.

Debaroa e Gundet. — In queste località furono costruiti i nuovi locali per le stazioni dei Reali Carabinieri.

Pozzi. — Nel Seraè si provvide all'escavazione dei seguenti pozzi:

Adi Ugri, per gli europei.
Debaroa, per il paese e pel servizio treno.
Mai Dogualè, per il paese.
Mai Mafales, per il paese.
Tucul, per il paese.

Mareb.

Adi Quala. — Con l'istituzione della Residenza del Mareb fu necessario anche provvedere ai locali per gli uffici e per l'alloggio del Residente e degli impiegati, a tal fine fu costruito a cura del residente stesso un bel locale adattato allo scopo.

Furono altresì costruiti i nuovi locali per l'alloggio dei funzionari di passaggio e per l'ufficio telegrafico.

Pozzi. — Nel Mareb si procedette alla escavazione dei seguenti pozzi:

Adi Quala, per il paese.
Gundet, pel paese e per le carovane.

Cheren.

Anche Cheren riguardo ai detenuti si trovava nelle stesse condizioni di Adi Ugri e si provvide alla costruzione di un locale per le carceri.

Furono inoltre costruiti completamente a nuovo dei comodi locali per l'ufficio del Commissariato regionale e per l'alloggio del commissario, un nuovo macello pubblico ed il sifilicomio.

Fu infine provveduto ad un nuovo accampamento per le bande armate del Commissariato.

In Cheren per l'uso del paese furono scavati anche due grandi pozzi.

Barca.

Agordat. — Dato il clima di questo paese, più difficile a sopportarsi dagli europei che non quello di Massaua, era neces-

sario provvedere l'Ufficio regionale di locali comodi, riparati e ben arieggiati, poichè il vecchio fabbricato adibito a tale uso non possedeva certamente nessuno di quei requisiti. Con la costruzione dei nuovi locali per l'ufficio regionale e per l'alloggio del commissario si ovviò anche a tale inconveniente.

Per l'aumentato numero degli europei in Agordat ero stato costretto a farvi destinare in modo permanente un ufficiale medico, ed in conseguenza dovetti provvedere anche ai locali necessari per il funzionamento di un posto di medicazione.

In Agordat fu altresì provveduto alla costruzione dei locali necessari per l'ufficio postale e telegrafico.

Sabderat. — Anche in questa località, ove fa capo la linea telegrafica Anglo-Sudanese, proveniente da Cassala fu provveduto alla costruzione dei nuovi locali per l'ufficio telegrafico.

Dorotai. — È luogo di tappa per chi da Cheren si reca in Agordat. Vi fu costruito un locale ove gli europei potessero ricoverarsi durante la fermata.

Pozzi. — Furono infine scavati dei pozzi: a Sabderat ed in Eladal per i bisogni del paese e lungo la camelliera per Sabderat per uso delle carovane.

Gasc e Setit.

Barentù. — Con l'istituzione della nuova Residenza del Gasc e del Setit, che dovetti istituire in seguito al passaggio all'Eritrea del territorio dei Cunama, fu necessario provvedere alla costruzione dei locali per l'ufficio e per l'alloggio del residente e degli impiegati.

A metà strada fra Agordat e Barentù, nel luogo di tappa, fu costruito un locale per il ricovero degli europei di passaggio.

Per permettere il transito fra il territorio dell'Eritrea e l'oltre confine, anche quando il Setit era in piena, si provvide alla costruzione di un comodo traghetto.

Sahel.

Con l'impianto della Residenza del Sahel fu provveduto alla costruzione dei locali necessari per gli uffici della Residenza, per gli alloggi degli impiegati, e per l'accampamento delle bande.

Fu inoltre costruito un locale da adibirsi a camera di sicurezza.

Furono infine scavati due pozzi in Nacfa, sede della Residenza, uno in Cub-Cub ed un altro in Chebenè.

XX.

Lavori stradali.

Il maggior movimento commerciale rendeva necessario ed urgente provvedere ad una buona rete di vie rotabili che collegassero fra loro le località più importanti della Colonia.

Tracciato quindi un programma di lavori, che doveva aprire al commercio quasi 2,000 km. di strade, provvidi senz'altro alla sua attuazione.

I lavori durante questo periodo ebbero un notevole sviluppo (V. Tavola n. 1, serie carte geografiche) specialmente per opera dei reparti delle Regie truppe che sotto la guida dei loro solerti ufficiali cooperarono ad attuare il vasto programma stradale che mi ero stabilito di effettuare e che al principio del 1907 era ormai vicino a compimento.

Le strade costruite furono le seguenti:

Strade rotabili.

Asmara-Saganeiti. — Fra Asmara e Saganeiti esisteva una semplice carrareccia, adattamento speditivo dell'antica mulattiera, ma per le ripide pendenze e per la poca larghezza pressochè inservibile. Venne quindi costruita la nuova carrozzabile della lunghezza di km. 64. I lavori furono eseguiti per la maggior parte dalle compagnie del 3° Battaglione indigeni, dalla 3ª compagnia Cacciatori e dalla compagnia Cannonieri, questi ultimi reparti vi costruirono inoltre numerose opere d'arte. Solo la costruzione di alcuni tratti di minore importanza fu affidata ad Imprese private in seguito a pubblici appalti.

Asmara-Adi Ugri. — Per le stesse ragioni fu costruita la nuova rotabile Asmara-Adi Ugri, della lunghezza di km. 58. Il lavoro fu eseguito da reparti del 1° Battaglione indigeno e da Imprese private.

Baresa-Saganeiti. — Con la costruzione di questa strada si cercò di conciliare le esigenze militari con l'utilità commerciale. La strada parte dai pressi della stazione ferroviaria di Baresa e con uno sviluppo di 67 km. sale sull'altipiano vincendo gravissime difficoltà. Per mezzo di essa si è unita direttamente la piazza forte ed il mercato di Saganeiti con la stazione di Baresa sulla linea ferroviaria Massaua-Asmara.

A questo importante lavoro furono adibiti successivamente quasi tutti i reparti delle Regie truppe.

Decamerè-Teramni. — È una via di allacciamento fra le due bellissime provincie dell'Acchelè Guzai e del Seraè. Fu costruita allo scopo di avere una comunicazione diretta fra Saganeiti ed Adi Ugri senza essere obbligati a fare una lunga punta verso il Nord passando per Asmara.

La strada ha un percorso di 33 km. si stacca dalla Asmara-Saganeiti presso Decamerè e raggiunge la Asmara-Adi Ugri presso Teramni.

Saganeiti-Adi Caieh-Senafè-Guna Guna. — È il prolungamento della Asmara-Saganeiti fino al confine con l'Etiopia nella direzione di Adigrat e Macallè. La strada doveva servire ad allacciare con la rimanente rete stradale della Colonia la piazza commerciale di Adi Caieh, che è il mercato carovaniero più importonte della Colonia, e facilitare il transito delle carovane provenienti da oltre confine e dirette su Adi Caieh.

La strada in complesso doveva avere uno sviluppo di circa 100 km. dei quali 54 per giungere in Adi Caieh da Saganeiti passando per Mai Serao invece di seguire la vecchia mulattiera che toccava Halai.

Nel 1907 erano già stati costruiti i primi 17 km. di questa strada che oggi è stata ultimata fino in Adi Caieh e si era già tracciato sul terreno il percorso dell'altro tratto fra Adi Caieh e Senafè.

Adi Ugri-Adi Quala-Gundet-Mareb. — Questa strada è il prolungamento della Asmara-Adi Ugri e ne fu deliberata la costruzione con gli stessi scopi della precedente ma con la differenza che tendeva verso l'opposto settore commerciale Etiopico di Adua e Gondar.

La strada doveva avere uno sviluppo totale di 70 km. circa, di cui 30 da Adi Ugri ad Adi Quala e 40 da Adi Quala al confine. Anche la costruzione di questa rotabile era già iniziata e quando abbandonai il Governo della Colonia se ne erano costruiti i primi 6 km. compreso un bel ponte sul Tacalà costruito sotto la direzione del capitano Tornari.

In attesa che tutto il tratto fosse portato a compimento, data l'urgenza della cosa feci costruire una buona camelliera per sorpassare il ciglione di Gundet che era pressochè impraticabile per i camelli.

Con la costruzione di queste due strade era mia intenzione iniziare l'attuazione di un progetto ben più vasto che certamente avrebbe incontrato il favore del Negus e dal quale ritengo possa dipendere buona parte dell'avvenire commerciale della Colonia.

L'Asmara-Saganeiti-Senafè-Guna-Guna non doveva che essere l'inizio di una grande linea che allacciasse la Colonia con i grandi mercati di Macallè, Adigrat e Borumieda da una parte,

mentre l' Asmara-Adi Ugri-Adi Quala-Gundet dall' altra parte avrebbe dovuto proseguire per Adua e Gondar.

Decamerè-Gura-Mai Hainì-Tzerenà-Fiume Belesa al Confine. — Questa strada che ha grande importanza dal punto di vista militare non ne aveva meno sotto l'aspetto economico poichè avrebbe potuto mettere in valore la grande piana di Hazamò, che ha una superficie coltivabile di circa 22 mila ettari ed è oggi completamente incolta e spopolata mentre sarebbe adattabile a qualunque coltivazione.

Questa strada doveva avere uno sviluppo di circa 70 km. in complesso, ossia 40 fino a Mai Haini e 30 da Mai Haini al confine.

Al principio del 1907 era già costruito il primo tronco di 11 km. fino a Mai Hadagà.

Asmara-Belesa-(Paese). — La necessità di collegare le concessioni agricole del mezzo piano con il mercato di Asmara mi decisero alla costruzione di una strada che per Belesa e oltre scendesse nel Baharì. La rotabile doveva avere uno sviluppo di circa 40 km., ma a tutto il 1907 ne furono costruiti soltanto i primi 10 km. fino a Belesa.

Asmara-Medrizien. — Per collegare le miniere aurifere di Medrizien alla rotabile Asmara-Cheren fu costruito un nuovo tronco stradale della lunghezza di 4 km.

Asmara-Tzada Cristian. — Mancando una buona rotabile che conducesse da Asmara all' Istituto siero vaccinogeno ed alle molte concessioni esistenti fra Tzada Cristian e Uochidba provvidi alla costruzione di una carrozzabile che da Asmara con un percorso di 9 km. conduce a Tzada Cristian.

Adi Ugri-Godofelassi-Chenafenà-Coatit-Adi Caieh. — Due tratti di questa mulattiera che ha una lunghezza di 69 km. erano già stati trasformati in carrozzabile per iniziativa di alcuni reparti del 7° indigeni. Il primo tratto di 4 km. conduceva da Adi Caieh alla discesa di Embeitò, il secondo tratto di altri 4 km. andava da Coatit ad Adi Auhei.

Sarebbe stato utile continuare la costruzione di questa strada che poteva divenire una importante via di collegamento. Disposi quindi affinchè si iniziassero i lavori cominciando da Adi Ugri ed al principio del 1907 era già costruito il tratto Adi Ugri-Godofelassi e Godofelassi discesa di Mattarel; in tutto 14 km.

Cheren Agordat. — Lo sviluppo delle coltivazioni nella valle del Barca ed il commercio del frutto della palma dum avevano reso di difficile soluzione il problema dei trasporti da Agordat al mare.

E poichè comprendevo che per qualche anno non sarebbe stato possibile pensare al prolungamento della ferrovia da Asmara per Cheren ed Agordat, quando tante difficoltà incontravo per ottenere

la costruzione del solo tratto fino ad Asmara, decisi di provvedere intanto alla trasformazione della camelliera che ha una lunghezza di 75 km. in una buona rotabile. Nel 1907 erano già ultimati i primi 18 km. che comprendevano peraltro la parte più difficile del lavoro alla discesa di Dongolhas che fu eseguito sotto la direzione del capitano Muzi e dei tenenti Corticelli e Ricca.

Oltrepassato questo tratto che in seguito avrà bisogno di qualche assetto che ne faccia meno faticoso il percorso, il resto della strada fino ad Agordat non presenta difficoltà, e se non può dirsi carrozzabile può peraltro essere comodamente percorso da carri come del resto lo provano i fatti poichè su questa camelliera sono passati prima alcuni carri della ditta Gandolfi che mandò tutto il materiale per l'impianto di un mulino da Asmara a Cassala e successivamente la Società per la coltivazione del cotone in Eritrea vi fece passare un veicolo a quattro grandi ruote appositamente costruito che portava una caldaia del peso di poco meno che 100 tonnellate.

Cheren-Scinnara-Passo di Dobach. — Di questa rotabile il primo tratto di 10 km. che mette in comunicazione Cheren con le concessioni di Scinnara e Modacca che la missione cattolica ha ereditato dai lazzaristi francesi era stato costruito da questi ultimi e fu con i terreni preso in consegna alla Missione cattolica. Oltre Scinnara vi era il passo di Dobach quasi impraticabile per i cammelli, fu quindi costruito, su proposta e sotto la direzione del commissario regionale di Cheren un nuovo tronco di rotabile della lunghezza di 4 km. per superare quel passo.

Sarebbe stato opportuno poter proseguire questa strada fino oltre il passo di Dobach poichè in tal modo si sarebbe completata tutta la carovaniera fino al territorio dei Maria che potrà in un avvenire molto prossimo, divenire un centro di coltivazioni, ma dovetti dare la preferenza ad altri tronchi stradali più urgenti, tanto più che superato il passo di Dobach la strada non presenta più grandi difficoltà e più che una camelliera può chiamarsi una discreta carrettabile.

Via del Maldì. — Sotto questo nome è conosciuta la strada che da Massaua pel Maldì mette a Cheren lunga 110 km., doveva essere la via di comunicazione diretta fra Massaua e Cheren ed uno dei lati del famoso triangolo Massaua–Cheren–Asmara.

Di questa strada già prima del 1896 ne erano stati costruiti 40 km. fino alla sella Magasas, ma io ritenni opportuno di non far proseguire i lavori quantunque abbia ripetutamente letto e sentito a dire che fu un grave errore l'avere abbandonato a mezzo quell'opera.

Per conto mio non esito a dichiarare che l'abbandonai pensatamente perchè non credevo possibile che quella strada, quand'anche ultimata, potesse rendere utili servigi.

Scarsa d'acqua, di pascoli, svolgentesi in innumerevoli giri per vincere le pendenze, non sarebbe mai stata prescelta dalle carovane, nè avrebbe potuto servire per i carri poichè anche i 40 km. costruiti avevano pendenze tali da renderla impraticabile. Per queste ragioni, non ritenni opportuno di far continuare il lavoro dando la preferenza ad altri che credevo più importanti e più necessari.

Vecchie strade rotabili Mai Atal–Asmara ed Asmara-Cheren. — Queste due strade risentivano molto del momento in cui erano state costruite, in alcuni punti erano troppo strette, mancavano di piazzuole di scambio, di ripari nei punti pericolosi, avevano alle volte pendenze troppo rapide e voltate troppo strette. Per dar sfogo all'aumentato traffico era necessario porre riparo a tali inconvenienti che, per quanto lo potevano permettere le difficoltà dei luoghi, furono completamente eliminati.

Speciale menzione meritano i lavori eseguiti sulla Asmara-Cheren nel tratto Ad Teclesan–Cheren e più precisamente fra i chilometri 37 e 48. In questo tratto la strada era sospesa su profondissimi burroni, si svolgeva con curve di raggio piccolissimo presentando gravi difficoltà per il passaggio di rotabili tanto da preoccupare seriamente chi doveva percorrerla.

Perciò decisi di far porre mano anche a quel lavoro per assicurare e garentire la sicurezza del transito.

Le modificazioni furono eseguite dalle truppe indigene del presidio di Cheren sotto la direzione del maggiore Mocagatta che incontrò difficoltà non facili a superare.

Si trattava di allungare una strada che in certi punti non aveva più di due metri di piano stradale con pareti di roccia a picco da una parte e burroni profondissimi dall'altra.

Ora la strada è larga a sufficenza, ha piazzuole di scambio, cunette, tombini e non presenta più pendenze superiori al 7 per cento.

Camelliere e mulattiere.

Via del Lebca. — Questa grande camelliera, una delle più importanti dell' Eritrea, che mettè in comunicazione diretta Massaua con Cheren (km. 200) fu sempre preferita dalle carovane perchè ricca di pascoli e di acqua conduce a Cheren con salite dolcissime senza elevarsi mai oltre i 1100 m. di altitudine.

Un solo tratto di questa strada era molto difficile per i cammelli, il cosidetto passo di Mescialit, per cui dalla valle del Lebca si passa nella valle del Gabenà.

Fu quindi provveduto alla costruzione di un nuovo tracciato della lunghezza di 5 km. che rende facile l' intiero percorso. Il lavoro fu eseguito sotto la direzione del commissario regionale di Cheren cav. Fioccardi.

Sarebbe stato necessario eseguire altri importanti lavori su questa strada ma avrebbero importato una spesa molto forte, assolutamente sprecata il giorno in cui la ferrovia toccherà Cheren aiutando con particolare efficacia la messa in valore della Colonia.

Cheren-Gheleb-Laba-Sceb-Massaua (km. 150). — Questa via non era che una pessima mulattiera, che a mala pena poteva esser percorsa dalle mandrie pel cambio dei pascoli. L'adattarla a buona camelliera oltre che a stabilire una comunicazione fra Massaua e Cheren più breve di quella del Lebca facilitava anche le relazioni fra le varie tribù.

Il lavoro fu eseguito sotto la direzione della missione Svedese di Gheleb con il sussidio del Governo. Nel primo tratto Cheren-Gheleb lungo 54 km. furono completamente costruiti a nuovo 30 km. di strada, gli altri semplicemente riattati, nell'altro tratto da Gheleb al torrente Laba furono costruiti a nuovo tutti i 12 km. del suo percorso.

Dal Laba la strada scende poi nella piana di Sceb senza più incontrare difficoltà fino a Massaua.

Ora questa strada può essere facilmente percorsa dai cammelli, non ha più rapide pendenze nè punti di difficile passaggio.

Pozzi di Chelamet-Gheleb-Monte Ira (km. 60). — Anche questa via era praticabile per i soli pedoni. Con essa dai pozzi di Chelamet sulla via Massaua-Cheren, per la valle Eritat si va a Belesa e da qui a Monte Ira. Anche questa strada fu resa praticabile sotto la direzione della missione Svedese di Gheleb alla quale era stato accordato un sussidio dal Governo.

Di questa strada vennero completamente costruiti a nuovo 16 km e gli altri riattati ed allargati. Questa strada se non è molto frequentata dalle carovane è invece utilissima per le mandrie che vanno a pascolare nella regione di Mensa.

E qui mi si permetta di tributare ai missionari Svedesi una parola di lode per aver portato a compimento, con scarsi aiuti da parte del Governo, due lavori di molta importanza.

Cheren-Passo di Ammanit-Mansura (*Caraiai*) (km. 63). — Questa camelliera conduce alle coltivazioni di cotone della ditta Brini e Carpanetti. La strada, fino alle falde di Monte Scialacù è comune con il tratto rotabile della Cheren-Agordat poi piega a Sud e pel colle di Ammanit va a Mansura (Caraiai). Al colle di Ammanit furono riattati ed ampliati 6 km. della strada la quale ora è divenuta per intero una discreta carrettabile.

Adi Caieh-Mahio-Massaua (km. 118). — Questa importantissima carovaniera mette in comunicazione diretta Massaua con Adi Caieh ove si fermano le carovane giunte d'oltre confine. Da Adi Caieh poi le merci a mezzo di cammelli per questa strada vengono spedite a Massaua per essere esportate.

Il primo tratto da Adi Caieh fino al fiume Haddas, era di difficilissimo percorso tanto che in generale i camellieri pretendevano 2 talleri di nolo più del consueto, in confronto delle giornate di marcia, per indennizzarsi delle eventuali perdite di quadrupedi precipitati nei burroni.

E non si darà loro torto quando si pensi che la strada in alcuni punti non era più larga di 70 od 80 centimetri avendo da una parte la parete quasi verticale della montagna e dall'altra un precipizio con le pareti a picco della profondità di oltre cento metri.

Vi erano inoltre qua e là fino a Mahio vari punti di difficile transito.

Ad evitare questo grave inconveniente furono costruiti 9 km. di carrettabile larga 3 m. che con pendenza dal 7 al 9 per cento va da Adi Caieh fino alle acque di Cieffà Areb nel letto dell' Haddas.

Furono inoltre riattati tutti i punti difficili e costruite ben 74 cunette per lo sfogo delle acque.

I lavori furono eseguiti dalla 4ª compagnia del 2° battaglione indigeni sotto la direzione del capitano Torelli.

Adi Caieh-Monte Soira-Rendacomo (km. 104). — Istituito un distaccamento fisso a Rendacomo fu necessario rendere facilmente praticabile ai quadrupedi questa mulattiera che, specialmente nella discesa dal Soira alla valle del Dandero, era pressochè impraticabile.

Agordat-Barentù (km. 72). — Con l'istituzione della nuova Residenza del Gasc e Setit fu necessario provvedere alla costruzione di una buona camelliera, anche fra queste due località.

Agordat-Sabderat (km. 185). — Anche questa camelliera che unisce l'Eritrea al Sudan fu completamente riattata, alcuni tratti di essa furono costruiti a nuovo e si scavarono i pozzi necessari nei luoghi di tappa.

Cheren Nacfa km. 130. — Anche questa camelliera che conduce alla sede della Residenza del Sahel fu completamente riattata e resa di facile percorso. Speciali lavori furono eseguiti per rendere praticabile la salita dell'altipiano di Nacfa.

Carovaniere d'oltre confine.

Con l'effettiva aggregazione all'Eritrea del territorio dei Cunama il nostro confine veniva a spostarsi molto più a Sud avvicinandosi notevolmente al grande mercato di Gondar.

Ora è da notarsi che nel tempo in cui il Sudan fu in mano dei Dervisci, avendo sospesa ogni comunicazione con l'esterno, quella regione veniva a costituire un ostacolo insormontabile per il commercio; in conseguenza tutte le carovane provenienti dai

ricchi territori adiacenti al lago Tzana una volta riunite a Gondar, punto di concentramento, dovevano necessariamente dirigersi per l'Eritrea a Massaua, malgrado le pessime vie di comunicazione, la mancanza di sicurezza ed i molteplici balzelli doganali o di pedaggio.

Scomparsi i Dervisci scomparve anche con essi l'assoluta necessità da parte delle carovane di dirigersi verso l'Eritrea poichè all'occorrenza potevano rivolgersi ai vicini mercati del Sudan Anglo-Egiziano.

Da ciò la necessità urgente di impedire che la corrente commerciale fosse, pel nuovo stato di cose, sviata verso una nuova direzione.

Non potrà sfuggire ad alcuno come questa fosse una questione vitale per l'avvenire commerciale di tutta l'Eritrea.

A raggiungere questo fine occorreva ricorrere ad una serie di provvedimenti primo dei quali quello di migliorare le comunicazioni e possibilmente crearne delle nuove che unissero direttamente con buone vie facilmente percorribili i territori d'oltre confine con la Colonia Eritrea.

Per queste ragioni, presi gli opportuni accordi con il Negus, provvidi alla costruzione di due grandi strade; (vedi tavola 1ª e 22 serie carte geografiche e speciali) una che per Agordat Eimasa Elaghin giunge al nostro confine sul Setit e prosegue in Etiopia fino a Noggara; l'altra partente anch'essa da Agordat, per Barentù, Ducambia sul Gasc, giunge alla confluenza del Sittona sul Setit, ove oltrepassando il confine per il Birgutan e Cabta fa capo a Gondar.

Le due strade furono poi collegate da una traversale che oltre a metterle in comunicazione permette a chi da Noggara vuol recarsi in Eritrea di scegliere quella delle due strade che ritiene preferibile, percorrendo, ove lo creda, la via di allacciamento.

Come ebbi già occasione di accennare la costruzione di queste due strade, per quel tratto da esse percorso nel nostro territorio, era anche necessaria sotto l'aspetto politico, poichè di fronte ai capi grandi e piccoli d' oltre confine, aveva lo scopo di affermare la presa di possesso dei nuovi territori che ci erano stati ceduti dal Negus.

Si comprenderà facilmente l'importanza del lavoro eseguito quando si pensi che in complesso si trattò di aprire al commercio oltre 800 km. di strade percorribili per i cammelli.

Agordat-Barentù-Ducambia-Sittona-Birgutan-Cabta-Gondar (km. 499). — Ho già accennato alla camelliera Agordat-Barentù che ha un percorso di 72 km. e costituisce l' inizio di questa grande strada.

Segue poi il tratto da Barentù a Ducambia (km. 37) per cui si usufruì, con opportuni adattamenti, della via già esistente.

Ducambia-Sittona (km. 50). — Il lavoro fu eseguito da truppe indigene del 1° battaglione sotto la direzione del maggiore Martinelli e del capitano De Luca.

Le difficoltà incontrate per la costruzione di questa strada non furono nè poche nè lievi a causa della natura rocciosa del terreno e della folta ed alta vegetazione.

La strada non presenta difficoltà di percorso. Mancando l'acqua necessaria in un luogo di tappa detto Eucenanè vi furono scavati i pozzi necessari.

Sittona-Gondar (km. 340). — La via si svolge in direzione generale di sud-ovest fino a Cabta per poi volgere a sud e quindi a sud-est seguendo sempre le pendici occidentali dei monti dell'Uolcait e dello Tzeghedè, passa poi l'Angareb e con la stessa direzione attraversa l'Ermacciò e raggiunge Gondar.

Questa strada con leggera pendenza supera il dislivello dagli 800 ai 2700 metri di altitudine.

I lavori furono eseguiti con mano d'opera reclutata sul posto sotto la direzione del tenente Pisani prima e del tenente Balugani in seguito.

Agordat-Eimasa-Curcuggi-Elaghin-Noggara (km. 263). — Tanto per il tratto Agordat-Eimasa, quanto per quello Eimasa-Curcuggi, in complesso km. 50, la strada non presentava grandi difficoltà e fu sufficiente provvedere soltanto a qualche adattamento.

Giova peraltro notare che le carovane possono passare indidistintamente tanto pel tratto che da Agordat va direttamente a Curcuggi per Eimasa, quanto per l'altra strada accennata in precedenza da Agordat a Barentù e poi per una via di allacciamento far capo ad Eimasa.

Curcuggi-Elaghin (km. 133). Traversato il Gasc, che in questo punto ha una larghezza di oltre 200 metri, la strada prende la direzione di sud-sud-ovest che mantiene poi in tutto il suo sviluppo fino ad Elaghin.

La strada percorre prima la valle del torrente Elasulluma e dopo d'aver superato la linea di displuvio che divide il Gasc dall'Atbara scende nella valle del Sobi Sobà, attraversa varie pianure per giungere alla valle del Mai Chelà da dove poi mette ad Elaghin.

La valle del Mai Chelà è tristamente rinomata fra gli indigeni del paese per la razzia che nel 1896 vi eseguì Degiac Abrahà uold Israel il quale distrusse completamente il villaggio di Mai Chelà, fece uccidere tutti gli uomini ed i vecchi e condusse schiave 30 fanciulle e gran numero di ragazzi.

Anche questa strada fu eseguita con mano d'opera indigena sotto la direzione del tenente Balugani.

Elaghin-Noggara (km. 80). Il terreno pianeggiante e coperto solo da cespugli e da alberi di medio fusto permise un tracciato quasi rettilineo.

La strada è ricca di acque che si trovano in ben quattro posti intermedi.

I lavori che richiesero 4182 giornate di operai furono eseguiti con mano d'opera indigena reclutata sul posto, sotto la direzione del tenente Balugani.

Questa camelliera ha il vantaggio sull'altra di svolgersi tutta in terreno piano e sempre fra località abitate e quindi con maggior sicurezza per i viaggiatori.

Tronco di alacciamento. (km. 50) — Questa strada si stacca dalla Elaghin-Noggara tre chilometri a Sud del torrente Alcadra e con direzione generale verso Est raggiunge la carovaniera Sittona-Gondar al torrente Tselal Scech Idris in località Agel al piede Est dell'amba Maar.

Quest'opera fu diretta anch'essa dal tenente Balugani e richiese 3375 giornate di lavoro. La mano d'opera fu reclutata sul posto.

Riepilogo.

Riassumendo. le strade che durante questo periodo furono completamente costruite a nuovo sono le seguenti:

Vie rotabili:

Asmara-Saganeiti, completa	Km.	64
Asmara-Adi Ugri, completa	»	58
Baresa-Saganeiti, completa	»	67
Decamerè-Teramnì, completa	»	33
Saganeiti–Adi Caieh–Senafè-Guna Guna, chilometri 100 costruiti	»	17
Adi Ugri-Adi Quala-Gundet-Mareb, km. 70 costruiti	»	6
Decamerè-Gura-Mai Hainì-Tzerena-Fiume-Belesa, al-confine, km. 70 costruiti	»	11
Asmara-Belesa	»	10
Asmara-Medrizien, nuovi costruiti	»	4
Asmara-Tzada Cristian	»	9
Adi Ugri–Godofelassi–Chenafenà–Coatit–Adi–Caieh, km. 69 costruiti	»	22
Cheren-Agordat, km. 75 costruiti	»	18
Cheren-Scinnara-Passo di Dobach, nuovi costruiti	»	4
Totale strade rotabili . . .	Km.	323

Camelliere e Mulattiere.

Le camelliere nuove costruite o rese di facile percorso sono le seguenti:

Via del Lebca	Km.	200
Cheren-Gheleb-Laba-Sceb-Massaua	»	150
Pozzi di Chelamet-Gheleb-Monte Ira	»	60
Cheren-Passo di Ammannit-Mansura (Caraiai) .	»	63
Cheren Agordat, (Tratto riattato e camelliera).	»	57
Adi Caieh-Mahio-Massaua	»	118
Adi Caieh-Monte Soira-Rendacomo	»	104
Agordat-Barentù.	»	72
Agordat-Sabderat	»	185
Cheren-Nacfa.	»	130
Agordat-Eimasa-Curcuggi-Elaghin-Noggara . .	»	263
Agordat-Barentù-Ducambia-Sittona-Bircuttan-Cabta-Gondar, in complesso km. 499. Deducendo il tratto Agordat-Barentù già conteggiato	»	427
Via di allacciamento fra le due precedenti . .	»	50
Totale . .	Km.	1879

Se a queste cifre si aggiungono altri 197 chilometri di strade rotabili già costruiti in precedenza (1) ne risulta che al principio del 1907 la rete stradale aperta al commercio era rappresentata dalla cifra non trascurabile per un paese completamente nuovo di ben 2399 chilometri, mentre per completarla non rimaneva che da attuare i progetti già compilati che rappresentavano altri 253 chilometri di nuove costruzioni.

XXI.

Lavori ferroviari.

Mi è accaduto frequentemente di sentir ripetere e sostenere come sia stato un errore da parte del Governo dell'Eritrea il far volgere una linea ferroviaria su Asmara. Per quanto una simile affermazione non abbia fondamento pure ritengo utile di trattarne, affinchè i non pratici di cose coloniali, e sono la maggioranza in Italia, non abbiano ad essere tratti in inganno.

La questione va esaminata sotto due diversi aspetti e cioè in base alle esigenze commerciali ed a quelle militari, e ciò senza

(1) Asmara-Cheren, km. 96; Mai-Atal-Asmara, km. 91; Cheren-Scinnara km. 10.

dimenticare che quando venne istaurata l'amministrazione civile era già in esercizio il tronco Massaua-Saati della lunghezza di 27 chilometri.

Per le ragioni militari la linea ferroviaria avrebbe dovuto dar modo di giungere con il minor possibile percorso in quel punto dell'altipiano che i tecnici ritenevano più conveniente e che in generale era ritenuto fosse la piana di Gura.

Sotto l'aspetto commerciale due ed opposti erano i bisogni da soddisfare.

La messa in valore della valle del Barca, tendendo, inoltre, verso Cassala e verso il Setit per attirare i commerci del Sudan e del bacino dello Tzana, e la necessità di non tagliar fuori il nuovo centro di Asmara ove tanti ed importanti interessi erano già sorti, mantenendo nello stesso tempo la possibilità di proseguire verso l'altipiano Etiopico, tendenza che in tempi non lontani fu considerata come quella da preferire ad ogni altra.

Fatta questa premessa si tenga conto che le risorse finanziarie di cui poteva disporre la Colonia escludevano la possibilità di anche lontanamente pensare alla costruzione contemporanea di due linee atte a soddisfare le varie esigenze.

Dato ciò, esaminiamo ora quali tracciati potessero prendersi in considerazione per congiungere il porto di Massaua con l'interno.

Tenendo conto dei vari progetti ripetutamente studiati ed esaminati dai tecnici si aveva:

1° La via del Lebca che per i pozzi di El Ain, la valle del Lebca e il colle di Meshalit metteva a Cheren da dove si sarebbe potuto indifferentemente proseguire verso Agordat e Cassala o verso il confine Sud.

2° La via del Laba raggiungendo Cheren per Gheleb.

3° La via del Maldi che per Ailet le acque di Ghirghiret metteva a Cheren.

4° La strada Massaua-Ghinda-Coazien-Ad Teclesan-Cheren.

5° La strada Massaua-Ghinda-Nefasit-Arbaroba-Asmara da dove poi si poteva volgere a Nord per Cheren ed il Barca (ciò che oggi si va appunto facendo) o a sud verso l'Etiopia.

6° Via per Ghinda-Nefasit-Piana di Ala-Gura da cui era possibile proseguire solamente verso l'Etiopia.

Dopo quanto si è detto si comprende a prima vista come i primi quattro tracciati fossero completamente da scartarsi poichè ciascuno di essi oltre al non rispondere alle esigenze militari, al tagliar fuori il centro abitato di Asmara, rendeva impossibile l'approfittare di essi per un eventuale prolungamento verso l'altipiano etiopico.

La via del Lebca sarebbe stata certamente la migliore di tutte per facilità di costruzione, e per la minore elevazione da su-

perare, ma questo nel solo caso che lo scopo da raggiungere fosse stato esclusivamente quello di mettere Cheren ed il Barca in diretta comunicazione con Massaua, ma con essa oltre al trascurare completamente le esigenze militari si sarebbe inutilizzato il tronco Massaua-Saati già costruito e si escludeva la possibilità di una comunicazione diretta con l'altipiano e con l'Etiopia.

La via del Laba avrebbe presentato tutti gli inconvenienti della precedente senza averne i vantaggi, e la via del Maldi fu riconosciuta la meno attuabile di tutte come quella che presentava difficoltà tecniche pressochè insormontabili. In ogni modo con questa linea si poteva è vero usufruire del tronco già costruito, ma presentava tutti gli inconvenienti degli altri tracciati precedentemente accennati.

Quanto al tracciato per Ghinda-Coazien-Ad Teclesan-Cheren lasciando da parte il fatto che tagliava fuori l'Asmara e che avrebbe reso molto più lungo un eventuale prolungamento verso il sud, fu scartato fin dai primi studi perchè venne riconosciuto di più difficile esecuzione e molto più costoso di quello Ghinda-Nefasit-Asmara.

In queste condizioni non rimaneva più dubbio che in ogni caso era necessario giungere a Nefasit salvo a decidere poi se convenisse proseguire per Gura o per Asmara, ma anche fra questi due tracciati la scelta non era dubbia.

Infatti l'ing. Cagnoli, tecnico competentissimo, inviato in Eritrea nel 1895 dal Ministero degli affari esteri, dopo lunghi studi, già aveva dichiarato che da Nefasit per giungere a Gura era preferibile sormontare il ciglione dell'altipiano nei pressi di Asmara per poi dirigersi a Gura anzichè andarvi direttamente da Nefasit per la piana di Ala.

E la cosa si spiega facilmente quando si pensi che da Nefasit che resta a 1720 metri sul livello del mare per andare direttamente a Gura era necessario discendere fino al Rio Mahabar a 1575 metri, poi risalire fino al passo di Gab-Gabò a 1825 metri, ridiscendere nella piana di Ala a 1620 metri e raggiungere poi il ciglione dell'altipiano presso Gura a 2012 metri.

In conseguenza il vantaggio di oltrepassare una quota massima meno elevata come a Gura era annullato dalla necessità di ripetutamente discendere al di sotto della quota che già si era raggiunta, mentre avviandosi al ciglione verso Asmara si affrontava è vero un punto più elevato, ma ad esso si poteva arrivare con una salita non interrotta da continui avvallamenti.

E quand'anche il tracciato per Asmara non fosse stato preferibile per ragioni tecniche esso si sarebbe imposto ugualmente poichè nel caso che il tracciato Nefasit-Gura fosse stato il prescelto, malgrado l'opposizione dei tecnici, per poter poi proseguire

per Cheren ed Agordat sarebbe stato necessario partire nuovamente da Nefasit verso Asmara, poichè era preferibile costruire a nuovo quest'ultimo tratto, anzichè partire da Gura per avviarci a Cheren, ed in tal caso si ricadeva nella necessità di costruire due linee diverse mentre ci mancavano i mezzi per farne proseguire una sola.

Tutto ciò infine senza contare che avviando la ferrovia a Gura si sarebbe tagliato fuori completamente il centro abitato di Asmara, per dirigerci in una località ove nulla esisteva, nè industrie nè commerci, nè concessioni agricole, nulla infine, mentre d'altra parte per le esigenze militari l'interessante era di giungere al più presto in un punto dell'altipiano; fosse questo punto Gura o fosse Asmara il divario non poteva avere notevoli conseguenze.

Indicati quali furono i criteri che m'indussero a proporre che la linea ferroviaria fosse avviata su Asmara vediamo ora quanto fu fatto per raggiungere lo scopo.

Nella precedente relazione che concerne la mia gestione sino a tutto il 1901 ebbi già occasione di indicare come in seguito ai lavori ferroviari già eseguiti la vaporiera giungesse fino a Mai Atal.

Vediamo ora quanto fu attuato nel periodo dal 1° gennaio 1902 al marzo 1907.

In questo periodo l'Ufficio speciale per le costruzioni ferroviarie, della cui istituzione ho già accennato nella mia precedente relazione, e che continuò sempre a funzionare alla mia diretta dipendenza, ebbe incarico di provvedere:

1° alle riparazioni e rifacimento dal tronco Massaua-Saati;

2° alla costruzione del tronco Mai Atal-Ghinda;

3° allo studio del progetto definitivo del tronco Ghinda-Asmara;

4° agli studi di massima pel prolungamento della ferrovia oltre Asmara fino ad Agordat.

1° *Riparazioni e rifacimenti al tronco Massaua-Saati.*

Questo tronco costruito dall'ing. Olivieri nel breve periodo dall'ottobre 1887 al marzo 1888, come ho già detto, ha la lunghezza di 27 chilometri e costò originariamente poco meno di tre milioni.

Il suo scopo militare fu completamente raggiunto, ma esso costrinse a subordinare la scelta del tracciato alla rapidità della costruzione anche col sacrificio della sicurezza della sede stradale.

La linea perciò fu dovuta quasi completamente rifare anche perchè la mancanza di dati sicuri sulla entità delle piene dei torrenti attraversati, aveva portato ad assegnare ai ponti delle luci assolutamente insufficienti.

Per dare un'idea dei fallaci apprezzamenti cui possono condurre le notizie insufficienti od inesatte dirò che l'attraversamento

dell'Uissa era originariamente costituito da un ponte di tre luci di metri 7,50 l'una, mentre in definitiva occorsero 15 luci di 10 metri ciascuna; al ponte Agbalo era stata assegnata da principio una sola luce di m. 7,50 mentre ha ora 13 luci di 10 metri ed il ponte sul torrente Iangus che aveva dapprima tre luci di m. 7.50 ha ora 7 luci di 10 metri.

Piene anche recenti hanno dimostrato che se le nuove luci sono sufficienti allo smaltimento delle acque non hanno però nulla di eccessivo.

Per le riparazioni e per il completamento del tronco da Massaua a Saati furono spesi dal 1888 al 1907 circa due milioni.

2° *Tronco Dig-Digta-Ghinda.*

La costruzione del tronco ferroviario dalla catena dei Dig-Digta a Ghinda, fu appaltata *á forfait* alla Impresa Grigolatti e Rosazza la quale accettò il prezzo a corpo di lire 5,250,000 stabilito dal Consiglio superiore dei lavori pubblici; e diretta con infaticato zelo dall' Ingegnere Francesco Schupper il cui nome voglio qui ricordato a titolo di grandissimo encomio.

Non era compresa in questa somma la fornitura del materiale mobile.

I lavori, iniziati nell'aprile del 1902, furono spinti con alacrità reclutando tutti gli operai che fu possibile di trovare in Colonia, tanto che nelle stagioni migliori la forza presente sui cantieri ammontò a 3000 operai indigeni e 300 italiani.

Fanno parte del tronco otto viadotti, cinque gallerie della lunghezza complessiva di circa 500 metri, due grandi serbatoi per la raccolta delle acque e tre stazioni: Damas, Baresa e Ghinda.

Quest'ultima che si trova ad 888 metri sul livello del mare, segnava pure l'estremo del tronco. Vi sono inoltre 125 manufatti minori.

I lavori furono ultimati alla fine di agosto del 1904, qualche settimana prima della scadenza del termine contrattuale.

Il tronco fu aperto all'esercizio il 1° settembre 1904.

Il contratto d'appalto aveva previsto serie garanzie per il collaudo che, eseguito da una Commissione presieduta dal Comm. Coletta Presidente di Sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, diede buonissimi risultati.

Eliminata ogni contestazione con l'Impresa il tronco costò lire 5,355,000 con un aumento del 2 per cento sul prezzo pattuito.

Il costo chilometrico fu di circa 150,000 lire.

3° *Tronco Ghinda-Asmara.*

Mentre si costruiva il tronco di ferrovia dai Digdigta a Ghinda, se ne preparava la costruzione.

La legge 24 maggio 1903 provvide alla parte finanziaria disponendo all'articolo 11°:

« Il Governo del Re ha facoltà per la Colonia Eritrea di « contrarre mutui ed accendere debiti per provvedere alla costru- « zione della ferrovia Saati-Asmara, dei suoi eventuali prolunga- « menti, nonchè per altre opere di utilità pubblica e concernenti « sia la viabilità, sia la raccolta delle acque a scopo agricolo.

« L'onere complessivo annuo del bilancio coloniale per interessi « e quote di rimborso, non dovrà superare la somma equivalente « ai due terzi delle entrate locali computate sulla media dell'ultimo « quinquennio.

« L'impegno del bilancio non dovrà durare oltre venti eser- « cizi finanziari per la linea Saati-Asmara, nè oltre dieci per i suoi « eventuali prolungamenti e per le altre opere menzionate nel pa- « ragrafo precedente ».

Due fatti emergono da questa disposizione: il primo che Asmara diventava ufficialmente il punto di diramazione della futura rete Eritrea constatandosi nella legge quanto, come ho già dimostrato, era imposto dalle condizioni dei luoghi, il secondo, che il sistema delle concessioni veniva escluso e si adottava il metodo della costruzione diretta, quale ormai era stato prescelto da quasi tutte le amministrazioni coloniali dell'Africa.

Quanto agli effetti finanziari se non poteva dirsi che la legge risolvesse fin nel più lontano avvenire il problema della viabilità ferroviaria della Colonia Eritrea, era pur sempre evidente che essa segnava un notevole passo in avanti.

Dato infatti l'interesse prevedibile per un mutuo da contrarsi col Governo del Re, data la somma delle entrate locali e la facoltà di impegnarne i due terzi per trent'anni, si rendeva possibile di realizzare una somma di oltre 30 milioni, sufficiente a far fronte alle necessità di qualche anno, perchè essa bastava non solo ad ultimare la ferrovia fino ad Asmara ma ben anche a provvedere ad un non trascurabile prolungamento di essa.

Fu dunque subito disposto perchè fosse approntato il progetto esecutivo del tronco da Ghinda a Asmara e gli studi iniziati nel 1904. furono compiuti nel gennaio 1905.

Il tracciato che ne risultò può essere schematicamente rappresentato da due direttrici ad angolo retto fra loro, l'una da nord a sud fra Ghinda e Nefasit, l'altra da Est ad Ovest da Nefasit ad Asmara per il colle di Arbaroba.

Il Consiglio superiore dei lavori pubblici (15 marzo 1905) ed il Consiglio di Stato (14 aprile 1905) approvarono il progetto senza osservazioni.

L'avviso d'asta per l'aggiudicazione di questo tronco fu pubblicato nel marzo 1907.

4° *Studi e ricognizioni oltre Asmara.*

Anche al prolungamento della ferrovia oltre Asmara nella

direzione di Cheren ed Agordat, fu rivolta l'attenzione del Governo della Colonia.

È risultato da accurate ricognizioni che una linea che da Asmara si spingesse fino a servire le promettenti regioni occidentali della Colonia potrebbe eseguirsi con una spesa media, non superiore alle 120,000 lire a chilometro comprese le spese per gli studi, per la direzione e sorveglianza e per il materiale mobile.

La spesa chilometrica si ridurrebbe ancora notevolmente quando le rotaie si spingessero oltre Agordat. Verrebbe con ciò a confermarsi per la Colonia Eritrea quanto in altre ferrovie africane si è già constatato e cioè che il costo chilometrico di costruzione delle ferrovie assai elevato nel tratto che collega la costa cogli altipiani, tanto più diminuisce quanto più si va verso l'interno. Notevole, sotto questo riguardo, è l'esempio delle ferrovie sud-africane del Capo, Natal, Transwal, dove le prime linee costarono dai 150 ai 200 mila franchi a chilometro, mentre il costo delle ferrovie interne scese sotto i 100 mila franchi.

La Bechuanaland Railway non costò che 38 mila franchi a chilometro.

Esercizio della linea già costruita.

Al mio giungere in Colonia trovai che la linea ferroviaria era esercita da una società privata che l'aveva in appalto.

Le ragioni che m'indussero a sostituire il servizio di Stato all'esercizio privato sono chiaramente esposte nella relazione dell'ing. Giusto Puccini, direttore dell'Esercizio Ferroviario che trovasi qui allegata al n. 41.

Una sola cosa mi piace poter far rilevare ed è che l'Amministrazione di Stato della piccola ferrovia eritrea potrebbe servir d'esempio a molte altre e che l'ultimo esercizio fu chiuso con un notevole avanzo che non fu di scarso vantaggio alle ristrette risorse del bilancio Eritreo.

XXII.

Mano d'opera indigena.

I continui reclami che mi pervenivano per mezzo delle autorità regionali onde si lamentavano inconvenienti ed abusi nei rapporti fra assuntori europei ed operai indigeni, mi convinsero della necessità di studiare la questione per poter emanare provvedimenti atti a por fine a quelle, se giuste, lagnanze.

In Eritrea, come in generale in tutte le Colonie, ove la mano d'opera bianca è molto più cara di quella indigena, l'europeo non

si dedica mai ai lavori prettamente manuali che sono riserbati agli indigeni.

Questa superiorità del bianco sul nero accentuata dalla differenza di razza, dalla poca coltura degli operai bianchi, che li induce a ritenere l'indigeno poco meno di una bestia, dall'essere l'europeo il più delle volte rotto alla vita delle Colonie, e perfettamente al corrente dei propri diritti, che ritiene generalmente maggiori di quello che in effetti non siano, conduce qualche volta, ad atti di prepotenza verso l'indigeno, sempre timoroso, il quale dubita che in una questione fra lui ed un bianco, a quest'ultimo sia sempre ed in ogni caso data la ragione.

D'altra parte anche l'indigeno, con il continuo contatto dei bianchi delle classi meno colte, ha appreso da queste solamente la parte meno buona delle loro abitudini e dei loro costumi.

Si verifica in conseguenza qualche volta il caso opposto di indigeni che reclamano diritti i quali in effetti non hanno.

Con il Decreto 25 marzo 1903, n. 181 (allegato n. 42) cercai, per quanto era possibile, di regolare le relazioni fra gli assuntori e gli operai indigeni, ed a togliere di mezzo l'inconveniente maggiore fu istituito il cosidetto libretto di lavoro.

Ogni operaio indigeno deve essere munito di un apposito libretto sul quale l'assuntore ha obbligo di fare tutte quelle annotazioni che in caso di contestazioni pongono l'autorità giudicante in grado di decidere con sicurezza. Naturalmente si provvede altresì a che le annotazioni corrispondano effettivamente alla realtà delle cose.

A derimere un altro inconveniente frequentissimo si stabilì che la paga all'operaio indigeno fosse sempre corrisposta in contanti, e soltanto nel caso che l'operaio stesso ne facesse spontanea domanda, l'assuntore è autorizzato a corrispondere parte della mercede in natura, ma in questo caso i prezzi a cui i generi sono ceduti all'operaio debbono essere approvati dall'autorità locale.

In tal modo si venne ad evitare la possibilità da parte degli assuntori di fornire generi avariati a prezzi esorbitanti.

Avveniva qualche volta che l'assuntore abusasse della consuetudine che lo autorizzava ad applicare delle multe, di maniera che qualche operaio quando alla fine della quindicina si recava a riscuotere la paga, non veniva a percepire che un terzo od un quarto di quanto gli era dovuto. E poichè le multe vanno a favore dell'assuntore era naturale che se ne abusasse. Anche a ciò provvidero le nuove disposizioni prescrivendo che una sola multa non poteva mai essere superiore alla metà della paga di una giornata, nè in una quindicina il complesso delle multe poteva superare il decimo del dovuto.

Peraltro se era giusto tutelare gli interessi dell'operaio indigeno di fronte all'assuntore europeo, era altresì necessario garan-

tire quest'ultimo dagli abusi che a suo danno si verificavano come la pratica aveva dimostrato.

Era necessario impedire che gli indigeni potessero da un momento all'altro, isolati od in massa, abbandonare il lavoro senza un motivo qualsiasi ed a ciò si provvide autorizzando l'assuntore a trattenere, a garanzia dei patti contrattuali, l'importo di una metà della prima quindicina di lavoro, ritenuta che andava perduta a beneficio dell'assuntore in caso di abbandono del lavoro senza preavviso.

Si stabiliva infine che tanto da una parte quanto dall'altra si concedesse una settimana di tempo per licenziare l'operaio o per abbandonare il lavoro.

Per giudicare di queste disposizioni gioverà considerare le particolari condizioni della Colonia e ricordare che si tratta non di Europa ma di Affrica. Il fatto è che da esse si ebbero ottimi effetti.

È giusto però dichiarare che fui costretto ad emanarle soltanto a causa di pochi, poichè la gran massa degli assuntori, conscia dell'obbligo morale di tener alto il prestigio italiano di fronte agli indigeni, si manteneva sempre corretta nei rapporti con loro; ma l'opera di quei pochi era sufficiente per nuocere al buon nome di tutti, e fu appunto contro di essi che agirono le nuove disposizioni obbligandoli volenti o nolenti a cessare da ogni abuso o prepotenza.

*
* *

Durante gli anni nei quali ressi il Governo della Colonia non mai si verificò la deficenza di mano d'opera indigena la quale anzi fu sempre sufficiente ai bisogni dell'agricoltura e dei lavori pubblici, anche quando, come nella costruzione di tronchi ferroviari, si doverono arruolare contemporaneamente oltre a 3,000 operai indigeni, oltre il numero di coloro che occorrono nei tempi ordinari.

A tutti i bisogni fu sempre provveduto largamente con indigeni della Colonia e con l'immigrazione spontanea degli operai Amhara, ottimi e forti lavoratori sotto tutti gli aspetti.

Negli ultimi tempi specialmente per l'agricoltura si era ricorso anche a mano d'opera araba proveniente dal vicino Iemen.

Non è quindi il caso di preoccuparsi per ora della mancanza di mano d'opera indigena, poichè quella esistente e quella che annualmente possono fornire l'Etiopia e l'Arabia per molti anni ancora potrà far fronte ai maggiori bisogni della Colonia.

Per maggiori ragguagli vedansi i dati raccolti all'allegato n. 43.

XXIII.

L'immigrazione degli operai europei.

Fino all'anno 1902 lo sbarco in Colonia degli immigranti era regolato dal decreto governatoriale 1° dicembre 1898, n. 24,

con cui si prescriveva che ogni immigrante all'atto dello sbarco depositasse una somma di lire 250 a garanzia del viaggio di rimpatrio. Inoltre l'immigrante doveva essere munito del passaporto oppure di un certificato di un'autorità italiana comprovante che era provvisto di mezzi di sussistenza.

Fu da alcuno censurata questa disposizione che obbligava tutti gli europei, e quindi anche gli italiani, ad un deposito per sbarcare in terra italiana in cerca di lavoro, ed infatti, a prima vista, la cosa può parere meritevole di censura a chi non sia esperto circa la reale condizione delle cose.

Si noti che un deposito di garanzia più o meno forte è prescritto in tutte le Colonie, specialmente in quelle inglesi e varia a secondo dei luoghi da 50 fino a 2000 lire.

Ma questo esempio non sarebbe stato sufficiente ragione per decidermi a prescrivere un deposito se non vi fossi stato costretto da altre considerazioni.

I numerosi operai italiani sparsi in Egitto, in Asia, e in tutta l'Affrica orientale, ove si recano in immigrazione temporanea, in cerca di lavoro, non appena rimanevano disoccupati, data la brevità del viaggio, si recavano senz'altro in Eritrea, ben sapendo che, alla peggio, trovandosi fra italiani, avrebbero ottenuto il viaggio gratuito di rimpatrio. Vi fu anzi qualcuno che pur essendo nascostamente provvisto di denari, si recò in Eritrea al solo scopo di potersi poi far mandare gratuitamente in Italia.

Ora è da tener conto che l'Eritrea non può dar lavoro che ad un numero relativamente limitato di operai bianchi, ed in tempi ordinari solamente a quelli che sono abili in dati mestieri. Invece la maggior parte degli operai che arrivavano in Colonia non sapevano fare altro che il terrazziere, lavoro che colà, pel minor costo, è riserbato agli indigeni.

Ora di fronte all'elemento indigeno, non era da permettere che italiani, si aggirassero nella Colonia privi di mezzi di sussistenza, dando spettacolodi sè, e qualche volta ricorrendo per aiuto agli stessi indigeni. Si può immaginare quale impressione e quali commenti poteva suscitare un simile fatto fra la popolazione a noi soggetta.

Ciò qualche volta mi costrinse oltre che a provvedere al rimpatrio gratuito a spese dell'Erario a provvedere altresì al mantenimento degli operai disoccupati durante tutto il tempo che mancava alla partenza del piroscafo per l'Italia.

Detto ciò, appare chiara la necessità di imporre il deposito di una somma di denaro che garentisse l'Erario dalle possibili spese di rimpatrio ed impedisse l'affluire in Colonia di chi non vi avrebbe trovato lavoro.

Ma poichè non era mia intenzione di impedire l'immigrazione in Eritrea degli elementi buoni e laboriosi, disposi che fosse dispen-

sato da tale deposito chi dimostrasse per mezzo di un regolare contratto di lavoro o di altra prova attendibile di aver trovato in Eritrea un'occupazione permanente.

In questo caso l'assuntore dell'operaio immigrato aveva obbligo di versare sul libretto di lavoro in possesso di ciascun operaio, il decimo dei salari guadagnati fino alla costituzione completa del fondo.

Il deposito si restituiva all'atto del rimpatrio o quando l'operaio per essersi costituita qualche proprietà immobiliare, o per altro motivo, desse garanzia sufficiente di non dover ricorrere ad aiuti dell'amministrazione in caso di rimpatrio.

Con la pratica peraltro si potè riscontrare che queste disposizioni mentre da una parte erano troppo severe e troppo proibitive, davano poi luogo ad abusi che si risolvevano in un danno per l'Erario. Fu quindi necessario modificarle ed a ciò si provvide con il decreto 2 ottobre 1902, n. 145 (allegato n. 44).

Venne soppressa la prescrizione di presentare il certificato comprovante che l'immigrante era provvisto di mezzi di sussistenza poichè, dato l'obbligo di depositare la somma di lire 250, era inutile prescrivere ulteriori garanzie. Ad evitare però gli inconvenienti che si erano ripetutamente verificati si prescrisse che poteva essere dispensato dall'obbligo del deposito solo colui che giungeva provvisto di un regolare contratto di lavoro.

Migliorate le condizioni economiche della Colonia non ritenni più necessaria l'applicazione di misure eccessivamente proibitive e feci modificare completamente le norme che regolavano lo sbarco degli immigranti con il decreto governatoriale 30 settembre 1904, n. 310 (allegato n. 45).

Con questo decreto il deposito fondo rimpatrio venne ridotto a lire 100 somma press'a poco equivalente al prezzo di trasporto degli indigenti da Massaua a Napoli, ma si prescrisse che nessuno poteva esserne dispensato, tranne nel caso di chi giungeva in Colonia munito di contratto di lavoro, come non si ammise più la restituzione del fondo se non all'atto del rimpatrio o quando dopo 10 anni di permanenza in Colonia l'operaio si fosse costituita qualche proprietà immobiliare o avesse migliorato sensibilmente una concessione agricola.

Inoltre anzichè tenere i depositi infruttiferi nelle casse della tesoreria dello Stato, venne stabilito che a ciascun depositante fosse intestato un libretto vincolato delle Casse postali di risparmio.

Venne infine prescritto che chi dopo tre mesi di permanenza in Colonia, non aveva trovato stabile lavoro fosse rimpatriato.

Questo provvedimento si dimostrò necessaria precauzione ad evitare gli inconvenienti ai quali ho accennato.

Dopo l'applicazione di queste norme non si ebbero a verificare altri inconvenienti che ne rendessero necessaria la loro modificazione.

XXIV.

Servizi municipali.

Asmara.

L'importanza sempre maggiore assunta dal centro abitato di Asmara dette al suo sviluppo edilizio un'ampiezza che superò ogni previsione.

Basterà dire che nel breve periodo dal 1902 al 1905, per iniziativa di privati, sorsero circa cento nuovi edifici, fra cui alcuni importantissimi. Tale cifra sarebbe esigua per una città europea, ma è invece elevatissima in un paese come l'Asmara in cui non tutti gli europei che superano di poco i 1500, si permettono il lusso di abitare in recinti che meritano il nome di casa.

Il vasto mercato fu sistemato con la costruzione di comodi magazzini e abitazioni; presso agli altri templi di rito cattolico e protestante, sorsero una moschea, una chiesa greca, una sinagoga; il villaggio indigeno ebbe un assetto meglio rispondente alla comodità degli abitanti e all'igiene; nuove arterie si aprirono al lato sud della città dove furono fabbricate graziose palazzine, si edificarono le scuole, e doveva sorgere la nuova chiesa, un convento e l'ospedale.

In complesso nel 1906, Asmara, già fattasi graziosa città coloniale, contava circa 300 caseggiati.

Lo sviluppo edilizio di Asmara, naturalmente, porto la necessità di provvedimenti a cui fino allora sarebbe stato assurdo pensare, primo fra tutti, la compilazione e l'applicazione di un piano regolatore, completo in tutti i suoi particolari.

Piano regolatore. — Il vecchio piano regolatore, adottato per la città di Asmara, era insufficiente, tenuto conto dello sviluppo edilizio assolutamente eccezionale che andava accentuandosi in quella località. Data la necessità di provvedere d'urgenza disposi che si tracciasse per primo il piano regolatore di quella parte della città ove si prevedeva la costruzione di un maggior numero di fabbricati.

La prima parte del nuovo piano venne compilata dal Genio civile e fu approvata col decreto governatoriale del 3 agosto 1902, n. 137 (allegato n. 46).

Per molteplici ragioni, ma specialmente per la deficienza di personale tecnico, non potei far compilare tutto intero il piano regolatore così presto come avrei desiderato, ma nell'ultimo anno della mia permanenza in Colonia feci appositamente assegnare quel lavoro ad un capitano del Genio.

Pozzi neri e fognature. — Un problema di non facile soluzione per la Città di Asmara è la sistemazione dei corsi luridi, dannosi per la pubblica igiene, e incompatibili con la decenza dell'abitato.

Un sistema di fognatura riesce di difficile attuazione in un paese come quello dove in gran parte dell'anno non si hanno acque correnti per mancanza di pioggie e data la mancanza d'acqua, un piano di fognatura riesce difficilmente attuabile.

Fu quindi necessario provvedere diversamente e prescrivere che ogni proprietario di casa mantenesse un pozzo nero impermeabile e un'altra cisterna di scarico delle acque di rifiuto per evitare le infiltrazioni dei depositi luridi nella falda d'acqua potabile del sottosuolo e per ovviare all'inquinamento dei pozzi d'attingimento.

La costruzione dei pozzi neri impermeabili fu prescritta col decreto governatoriale 8 febbraio 1901, n. 10 (allegato n. 47), ma fin da principio compresi che non sarebbe stato tanto facile il fare osservare le relative prescrizioni in quanto che immaginavo che molti proprietari di case, per ristrettezze finanziarie, avrebbero adoperato ogni espediente per eludere la legge. Tuttavia, accordando delle dilazioni, con la continua vigilanza da parte dell'Ufficio regionale, si riuscì nell'intento, ed ora tutte le case di Asmara sono regolarmente provviste del pozzo nero impermeabile.

Ma poichè tutto si ripercuote sul bilancio, anche questo modesto provvedimento, oltre alla spesa transitoria per dotare del pozzo nero i fabbricati governativi importò anche quella permanente del personale e del macchinario per la loro vuotatura con sistemi moderni.

Acqua potabile. — Il sistema di distribuzione dell'acqua potabile, attinta nei pozzi appartenenti a privati, mal scavati, a fior di terra, senza ripari, senza chiusure, soggetti ad ogni inquinamento, andava assolutamente rimosso.

Il primo provvedimento che convenne adottare fu l'imposizione della chiusura ermetica dei pozzi e l'adattamento di pompe per l'estrazione dell'acqua.

Con l'approvazione del nuovo Ordinamento fondiario si sarebbero in seguito obbligati tutti coloro che volevano costruire nuovi edifici e dotarli di una cisterna per la raccolta dell'acqua piovana.

Col serbatoio di Mai Cioet di cui ho parlato nel capitolo riguardante i lavori pubblici eseguiti in Colonia, capace di fornire 30 tonnellate d'acqua al giorno, si fece un primo, per quanto modesto passo, verso la soluzione dell'importante problema di dotare d'acqua potabile la città di Asmara.

Non mancai peraltro di fare studiare la questione in modo da risolverla completamente e fu compilato un progetto mediante

il quale, con la costruzione di un grande serbatoio in Ad Nefas, la città avrebbe avuto abbondanza di acqua potabile, ma per mancanza di fondi disponibili il serbatoio dovette rimanere allo stato di progetto.

Avevo peraltro provveduto affichè quel lavoro potesse essere attuato con il prestito che era stato autorizzato dall'apposita legge, ma partii dalla Colonia prima che, nonostante le mie molte insistenze, il prestito fosse stato contratto.

Illuminazione. — Con lo sviluppo edilizio della città di Asmara si rese anche indispensabile la soluzione del problema dell'illuminazione pubblica che non poteva continuare ad essere effettuata con il primitivo sistema delle lampade a petrolio. Disposi quindi che questo nuovo servizio fosse affidato all'industria privata a mezzo di pubblico appalto (allegato n. 48).

Il servizio fu aggiudicato alla ditta f.lli Ciunarella esercente in Colonia e l'impianto della luce elettrica fu inaugurato il 1° dicembre 1904.

Altri centri abitati da Europei. — L'esperienza di quanto era avvenuto per l'Asmara, in cui per la mancanza di un piano regolatore rispondente ai bisogni, proprio nel momento in cui tutti volevano fabbricare, aveva prodotto non lievi inconvenienti, mi fece comprendere quanto fosse necessario provvedere alla compilazione dei piani regolatori di quelle località abitate da europei che accennavano ad avere un relativo risveglio edilizio.

Ciò era necessario anche pel fatto che secondo quanto era stato prescritto dal Regio decreto 30 luglio 1901 non sarebbe stato possibile alienare regolarmente aree edil zie senza prima aver approvato il relativo piano regolatore.

Si approvò quindi con l'apposito decreto governatoriale 29 aprile 1903, n. 196 (allegato n. 49) il piano regolatore di Agordat come quello che presentando minori difficoltà tecniche, era altresì più urgente, poichè appunto in quell'epoca erano pervenute al Governo della Colonia varie domande di elevare edifici intorno alla nuova piazza del mercato.

Contemporaneamente era stato inviato appositamente a Cheren un ufficiale del Genio per compilare il relativo piano regolatore che venne approvato con l'altro decreto governatoriale 9 maggio 1903, n. 206 (allegato n. 50).

Con lo stabilirsi di molti negozianti in Adi Caieh, che era divenuta testa di linea per le carovane provenienti dall'oltre confine, fu necessario provvedere anche a quel piano regolatore che fu compilato a cura dell'ufficio regionale ed approvato col decreto governatoriale del 19 agosto 1903, n. 228 (allegato n. 51).

Anche in Adi Ugri si manifestò ben presto la necessità di provvedere al piano regolatore specialmente per delimitare la zona

di servitù militare intorno al forte. Il piano fu eseguito a cura dell'ufficio regionale ed approvato con il decreto governatoriale 27 luglio 1904 n. 297 (allegato n. 52).

Era ancora necessario provvedere ad altri centri abitati, ma poichè nel frattempo si iniziarono gli studi per la compilazione di un ordinamento fondiario che avesse una volta per sempre completamente regolato il regime delle terre ritenni opportuno di soprassedere fino a quando non fossero state concretate tutte le norme che avrebbero regolato il tracciamento dei piani regolatori.

Per altro se era possibile sospendere il tracciamento dei piani regolatori non era ugualmente possibile nè conveniente arrestare lo sviluppo edilizio non accordando permessi di fabbricare fino a che nuove disposizioni legislative non avessero regolata la materia.

Fu allora, sul principio del 1905 che valendomi delle facoltà concesse dalla legge 24 maggio 1903, n. 205 e del relativo regolamento approvato con Regio decreto 26 giugno 1904, n. 411, prescrissi che si continuassero ad alienare le aree edilizie approvandone la cessione volta per volta con apposito decreto governatoriale.

In tal modo fu possibile non creare impacci allo sviluppo edilizio che si verificava in Colonia senza d'altra parte far nascere inconvenienti che avrebbero potuto produrre serie contestazioni per l'avvenire fra i privati e la pubblica amministrazione.

XXV.

Sanità pubblica.

La salute pubblica negli anni dal 1902 al 1907 fu buona in tutta la Colonia e specialmente sull'altipiano.

Dopo quanto ho sempre detto in proposito non occorre ch'io spenda altre parole per ripetere che il clima dell'altipiano è ottimo e salubre e che i paesi che vi si trovano dovranno a forza divenire stazioni climatiche per tutti coloro che sono obbligati a vivere lungo le sponde del Mar Rosso e del golfo di Aden ove il clima è soffocante e regna ovunque la malaria e tutto il complesso delle malattie che affliggono le regioni tropicali.

È ben vero che gli scarsi mezzi del bilancio non mi permisero di fare che ben poco affinchè fosse conosciuta da per tutto questa verità, e l'Asmara fosse provveduta delle comodità necessarie ai viaggiatori e che abbondano in tutte le stazioni climatiche. Sono peraltro sicuro che giunta la ferrovia ad Asmara il clima mite e sano dell'altipiano basterà solo ad attrarre chi nei mesi dell'estate segnatamente soffoca nelle città della costa fra calori incomportabili.

In Asmara il servizio sanitario è disimpegnato dall'Ospedale militare il quale è autorizzato ad assumere in cura anche i privati, pei quali furono appositamente creati nuovi reparti. Lo stabilimento, come già si è accennato, fu provvisto di tutto il necessario per far fronte a qualsiasi bisogno.

Nell'Ospedale prestano servizio gli ufficiali medici delle Regie truppe.

All'Ospedale militare è altresì annesso un ambulatorio per la visita gratuita degli ammalati.

L'affluenza degli indigeni agli ambulatori impiantati dal Governo dell'Eritrea basta a dimostrare come anch'essi comincino a persuadersi che è opportuno ricorrere all'opera dei medici italiani anche per malattie di poca entità, e questa persuasione ha grande influenza sulla salute pubblica degli indigeni i quali fino a pochi anni or sono non si decidevano a ricorrere al medico se non dopo d'essersi fatti curare dai cosiddetti « achim » o medici indigeni, una specie dei nostri stregoni del medio evo, che non si peritano dal ricorrere a cure spaventevoli e pericolose.

Quando poi non vi era quasi più speranza allora le famiglie persuadevano gli ammalati a ricorrere ai medici italiani.

Ho cercato sempre di reprimere energicamente questa dannosa consuetudine col punire gli indigeni che si permettevano di occuparsi della cura degli ammalati, ma certe usanze non possono essere abolite d'un colpo e conviene procedere con molta cautela quando si ha a che fare con popolazioni così poco civilizzate come quelle eritree.

Il servizio di condotta in Asmara è disimpegnato da un ottimo medico civile il quale ha l'obbligo della cura gratuita dei poveri. Anche presso il medico condotto funziona regolarmente un ambulatorio medico-chirurgico per la cura degli ammalati il cui servizio procedette sempre ottimamente, come risulta dall'allegato n. 53.

Dato il numero sempre crescente di donne europee di cui si andava popolando Asmara, fu necessario provvedere anche all'assunzione in servizio di una ostetrica tanto più che data l'altitudine a cui si trova l'abitato (2347 metri sul livello del mare) i parti in generale presentano qualche difficoltà.

Anche a questa deficienza fu provveduto ed il 12 gennaio 1907, fu bandito un apposito concorso (allegato n. 54) in seguito al quale fu assunta in servizio un'ostetrica governativa.

A Massaua funziona l' Ospedale Civile Umberto I. In seguito all'abolizione dell'Ospedale Militare che fu soppresso perchè a causa del clima non si tennero più reparti bianchi con sede fissa a Massaua, l'Ospedale Umberto I fu autorizzato a ricoverare anche i pochi militari ammalati dell'esercito e della marina.

L'Ospedale è diretto da un attivo e solerte medico civile il quale funziona anche da medico condotto per l'abitato di Massaua.

Anche all'Ospedale Umberto I è annesso un ambulatorio medico chirurgico ed un sifilicomio per il ricovero delle prostitute indigene afflitte da malattie veneree e sifilitiche.

Tenuto conto che l'ospedale e l'ambulatorio si trovano in Ras Mudur, nell'isola di Massaua, per la comodità della popolazione europea, fu aperto un apposito ambulatorio anche nell'isola di Taulud.

Le condizioni generali sanitarie di Massaua si mantennero sufficientemente buone. Ebbero a verificarsi i soliti accessi di febbri malariche, i quali peraltro andarono diminuendo d'intensità in proporzione di quelli che si verificavano prima del 1902, specialmente in riguardo degli europei.

Ad ottenere questo risultato influì certamente l'adozione di alcuni provvedimenti igienici come la chiusura ermetica delle cisterne: le frequenti visite ai recipienti in cui gli indigeni sogliono conservare l'acqua, e la maggior cura nel provvedere alla nettezza urbana.

Nei pressi di Massaua ed in qualche punto della costa si presentarono qualche volta delle epidemie vaiuolose portate in generale da Tacruri provenienti dalla costa arabica ove si erano recati in pellegrinaggio. Tali epidemie si sarebbero potute propagare con certa facilità, ma le severe misure adottate ed applicate con ogni energia dall'Ufficiale Sanitario di Massaua e dall'Ufficio Regionale valsero a sventare il pericolo.

In Massaua funziona altresì un lazzaretto per l'isolamento degli ammalati contagiosi.

Il sistema adottato per la sorveglianza sulla prostituzione e sulla diffusione delle malattie celtiche diede ottimi risultati.

A Saganeiti, Adi Ugri e Cheren il servizio sanitario è disimpegnato da un ufficiale medico il quale dirige un ambulatorio ed una infermeria presidiaria in cui possono essere ricoverati anche i privati.

In ognuna di queste località fu altresì impiantato anche un sifilicomio per il ricovero delle prostitute ammalate e per la loro visita.

A Cheren si ebbe a lamentare qualche febbre malarica di poca importanza nel solito periodo dopo le pioggie.

A volte si manifestò anche qualche caso di vaioloide ma la cosa ebbe poca importanza, grazie alle energiche misure d'igiene immediatamente adottate dall'Ufficio regionale e dall'Ufficiale sanitario.

In Adi Caieh funziona da Sanitario un ufficiale medico al quale è affidata la direzione dell'ambulatorio e del sifilicomio.

Anche ad Agordat fu necessario destinare un ufficiale medico perchè dato il clima di quella località, poco propizio per la stabile dimora di Europei, e l'aumentato numero di questi, non si poteva più a lungo lasciarli privi dell'assistenza immediata di un medico in caso di bisogno.

Fu altresì provveduto alla destinazione di un medico militare a Ghinda per il notevole aumento di Europei avutosi in questi ultimi anni, dovuto al fatto dell'essere divenuta quella località testa di linea della ferrovia.

In complesso dunque in Colonia al principio del 1907 si avevano i seguenti servizi sanitari:

Asmara, un ospedale e due ambulatori.
Massaua, un ospedale e due ambulatori.
Cheren, infermeria presidiaria e ambulatorio.
Saganeiti, infermeria presidiaria e ambulatorio.
Adi Ugri, infermeria presidiaria e ambulatorio.
Adi Caieh, ambulatorio.
Agordat, ambulatorio.
Ghinda, ambulatorio.

Vi erano, è vero, altre località abitate da Europei, sprovviste di servizio sanitario ma nessuna di esse superava i 18 abitanti. Ora si comprende che non era possibile destinare un medico per ogni così piccolo numero di persone, tanto più che essendo esse a poche ore di distanza dai centri abitati più importanti in caso di bisogno era facile avere da un momento all'altro un medico sul posto.

Anche ad Assab, abitato da soli 15 Europei non era possibile assegnare un medico fisso, però avevo disposto che ogni mese fosse regolarmente inviato un sanitario il quale vi restava qualche giorno.

Certo che in Colonia il servizio dei sanitari, siano essi medici civili o ufficiali dell'esercito, è molto gravoso, debbo però dichiarare che fu disimpegnato da tutti con zelo ed abnegazione, tanto che pur essendo in numero relativamente ristretto trovarono modo di far sempre fronte in qualunque momento ai bisogni del servizio.

XXVI.

Istruzione pubblica.

Il problema dell'istruzione nell'Eritrea va considerato sotto due aspetti diversi a seconda che si esamini rispetto all'elemento europeo o a quello indigeno.

Per i bianchi il problema dell'istruzione elementare fu uno dei primi di cui ebbi a preoccuparmi al mio giungere in Eritrea, pro-

blema che andò man mano aggravandosi con l'aumentare della popolazione europea.

E che la questione avesse assunto un'importanza tale da rendere necessaria una soluzione lo dimostra il fatto che nell'anno 1905 si avevano in Colonia ben 754 abitanti di età inferiore ai 15 anni.

Tenuto conto di un simile numero non era possibile che la istruzione elementare fosse lasciata completamente nelle mani delle scuole confessionali appartenenti alle varie missioni esistenti in Colonia, poichè queste scuole, il più delle volte, o non si attenevano ai programmi vigenti in Italia, o mancavano addirittura di insegnanti capaci.

Fu dunque necessario aprire scuole elementari governative in Asmara, Cheren ed Adi Ugri.

Per l'Asmara, come quella in cui risiedono il maggior numero di bianchi, furono fatti venire appositamente dall'Italia due insegnanti provvisti dei necessari titoli che li abilitavano all'insegnamento elementare.

La scuola fu alloggiata da prima in un fabbricato del quale a tal fine si fece acquisto, ma in seguito, poichè il numero degli alunni superò di gran lunga le previsioni, malgrado le strettezze del bilancio, ritenni opportuno di dare la precedenza a questa questione su qualunque altra, e fatti eseguire gli studi necessari, si potè provvedere alla costruzione di un bellissimo edificio, rispondente a tutte le moderne esigenze, e che per lunghi anni potrà far fronte ai bisogni della popolazione bianca di Asmara.

Il nuovo edificio scolastico venne inaugurato nell'anno 1903 e da quell'anno l'Asmara ebbe il corso completo elementare presso le scuole laiche governative.

In Asmara presso la Missione cattolica, la quale ha appositamente costruito i necessari locali, esiste pure il corso elementare completo. Le lezioni sono impartite da alcune suore di Sant'Anna provviste della patente che le abilita all'insegnamento elementare. Si seguono in tutto e per tutto i programmi governativi e per gli esami sono applicate le norme vigenti in Italia per gli Istituti privati. Alle scuole elementari è annesso altresì l'Asilo infantile.

Anche per Cheren che contava già 65 abitanti europei od assimilati ai disotto dei 15 anni era necessario provvedere e il 15 marzo 1903 veniva inaugurata anche in quella località la scuola elementare governativa pei figli di europei alla quale fino dal primo giorno furono inscritti 25 bambini, d'ambo i sessi.

Alla scuola venne assegnato un comodo locale, ceduto dal Comando del Regio Corpo di truppe coloniali, situato nell'ex forte a circa 400 metri dall'abitato.

Oltre alla scuola elementare governativa in Cheren vi è pure la scuola elementare della Missione cattolica che occupa i vecchi locali

già abitati dai padri lazzaristi. L'istruzione vi è impartita, come ad Asmara, da suore di Sant'Anna munite della patente di maestre elementari; un'altra scuola elementare governativa fu aperta in Adi Ugri che contava ormai 25 europei al di sotto dei 15 anni e di scuola era sprovveduta: in essa i corsi vennero iniziati nell'anno 1905 e fino dal primo momento vi si inscrissero 17 alunni italiani d'ambo i sessi.

Restavano Massaua e Saganeiti, ma poichè v'era esiguo il numero dei fanciulli e già in ambedue i luoghi funzionavano regolarmente le scuole elementari della Missione cattolica credei non dovere sottoporre il bilancio della Colonia, esiguo anch'esso, ad una spesa non giustificata dalla necessità.

E qui si osserverà forse quanto fu già notato durante il Congresso coloniale italiano del 1905 e cioè che in parte l'istruzione e l'educazione dei giovani italiani in Eritrea è affidata a scuole confessionali.

Così è infatti: nessuno può porre in dubbio questa asserzione, e nessuno più di me avrebbe desiderato che le cose andassero diversamente; ma ho già detto e ripetuto che il bilancio non lo permetteva; e fra il far della Colonia un vivaio d'analfabeti e l'affidare l'istruzione elementare a cappuccini ed a suore, la scelta non poteva esser dubbia.

Io debbo poi, in omaggio al vero, avvertire, che nelle scuole confessionali eritree non si fa propaganda religiosa di sorta alcuna e vi si accolgono rispettati nelle loro credenze, così come i cattolici anche cofti, israeliti e greci ortodossi.

Bisogna non dimenticare che nel periodo del quale qui si tratta, gravarono sul bilancio della Colonia e le spese per le costruzioni e le riparazioni ferroviarie e il rateale rimborso delle indennità pagate all'Etiopia: sicchè non a tutte le necessità manifeste fu possibile provvedere. Necessaria apparve fin d'allora, per esempio, la istituzione di una scuola di istruzione media; poichè già molti erano i fanciulli che ultimati i corsi elementari si trovavano nell'impossibilità di continuare gli studi, mentre le loro famiglie se si fossero trovate in Italia in identiche od anche peggiori condizioni finanziarie avrebbero facilmente potuto, senza notevoli sacrifici, agli studi secondarî avviarli.

Infatti ben pochi sono in Eritrea coloro che si possono permettere la spesa non indifferente di mantenere i figli a studio in Italia e quand'anche lo possano ben difficilmente i genitori si acconciano a mandare lontano i figliuoli.

È questo un grave inconveniente che peraltro non ebbe a verificarsi se non negli ultimi anni della mia permanenza in Eritrea. Se prima si fosse presentato non avrei certamente esitato ad esporre questa condizione di cose sicuro che Governo e Parlamento avreb-

bero fornito alla Colonia i mezzi per la istituzione di una scuola tecnica professionale che si è resa assolutamente indispensabile.

Mi resta a parlare della istruzione in riguardo delle popolazioni indigene.

Naturalmente tenuto conto dello stato di civiltà delle popolazioni a noi sóggette non è da parlarsi nè d'istruzione obbligatoria nè di corsi regolari, ma semplicemente della necessità di aprire delle scuole ove oltre ai primi elementi dell'istruzione si miri principalmente all'insegnamento dell'italiano.

Di tali scuole dovrebbero esservene una per ogni regione, dando così l'opportunità a tutti i capi e notabili indigeni di inviarvi i loro figliuoli. E la cosa sarebbe molto ben accetta alle popolazioni poichè oramai tutti sono perfettamente convinti della utilità di potersi esprimere sia a voce che per iscritto nella lingua parlata dai funzionari del Governo.

In Asmara esiste appunto una scuola di questo genere molto frequentata. È condotta dal Reverendo Padre Bonomi il quale a tal fine riceve un sussidio mensile dal Governo.

Negli ultimi tempi della mia permanenza in Eritrea, su iniziativa del Commissario regionale di Massaua, ma a spese dei notabili mussulmani, fu aperta in Massaua una scuola. Era mia intenzione di destinare in quella località presso il Commissariato regionale uno dei funzionari italiani pratici della lingua araba per l'insegnamento della nostra lingua. Ma essendo prossima la mia partenza dalla Colonia lasciai che a ciò pensasse il mio successore.

Riepilogando, le scuole esistenti in Eritrea al principio del 1907 erano le seguenti:

Per gli europei.

Asmara: Scuola elementare governativa; Scuola elementare della Missione cattolica; Asili infantili della Missione cattolica.

Massaua: Scuola elementare della Missione cattolica; Asili infantili della Missione cattolica.

Cheren: Scuola elementare governativa; Scuola elementare della Missione cattolica; Asili infantili della Missione cattolica.

Adi Ugri: Scuola elementare governativa.

Saganeiti: Scuola elementare della Missione cattolica; Asili infantili della Missione cattolica.

PER GLI INDIGENI.

Massaua: Missione cattolica; quattro scuole indigene.
Archico: sei scuole indigene.
Zula: tre scuole indigene.
Afta: due scuole indigene.
Moncullo: Missione Svedese, una scuola indigena.
Otumlo: quattro scuole indigene.
Emberemi: una scuola indigena.
Ailet: due scuole indigene.
Gumhod: due scuole indigene.
Asus: una scuola indigena.
Ghinda: Missione cattolica; Missione Svedese; una scuola indigena.
Asmara: Missione cattolica; Missione Svedese; scuola di padre Bonomi; due scuole indigene.
Baresa: Missione Svedese.
Zazzega: Missione Svedese.
Himbertì: Missione Svedese.
Adi Ghebrai, una scuola indigena.
Decameré: una scuola indigena.
Cheren: Missione cattolica; cinque scuole indigene.
Belesa: Missione Svedese.
Adi Uatot: una scuola indigena.
Debarca: una scuola indigena.
Emnì Tzellim: una scuola indigena.
Adi Ugri: una scuola indigena.
Adi Harè: una Scuola indigena.
Adi Cheddabet: una scuola indigena.
Debebtì: una scuola indigena.
Adi Lamzai: una scuola indigena.
Adi Itai: una scuola indigena.
Adi Consub: una scuola indigena.
Adi Scimandui: una scuola indigena.
Adi Garmà: una scuola indigena.
Abì Adì: una scuola indigena.
Adi Sabetà: una scuola indigena.
Adi Baabò: una scuola indigena.
Adi Saalab: una scuola indigena.
Mahadò: una scuola indigena.
Adi Godbà: una scuola indigena.
Acrur: Missione cattolica.
Saganeiti: Missione cattolica.
Adi Uafertì una scuola indigena.
Maaconò: una scuola indigena.
Mai Ambotò: una scuola indigena.
Mai Addagurà: una scuola indigena.
Cullucu: Missione Svedese.
Assab: Missione Svedese.

XXVII.

Tributo.

Il seguente specchio è sufficiente per ragguagliare intorno alla imposizione tributaria a cui furono soggette le popolazioni indigene della Colonia Eritrea dall'esercizio finanziario 1894-95 a tutto il 1906-907.

Esercizio	1894-95	285,580 »
»	1895-96	291,530 »
»	1896-97	312,190 »
»	1897-98	353,475 »
»	1898-99	446,981 »
»	1899-900	587,650 »
»	1900-901 . , . . .	607,450 »
»	1901-902	632,100 »
»	1902-903	646,750 »
»	1903-904	667,800 »
»	1904-905	677,145.55
»	1905-906	683,669 »
»	1906-907	684,839 »

(Vedi dimostrazione analitica in allegato 55).

A chi osservi queste cifre potrà nascere il dubbio che sia dovuto ad un eccessivo fiscalismo l'aver quasi triplicata l'imposizione tributaria in un periodo di circa 12 anni, ma appunto per la brevità del tempo in cui l'aumento si è effettuato l'ipotesi è da scartarsi, infatti non sarebbe stato possibile applicare un simile aumento in pochi anni senza produrre un serio malcontento e gravi perturbazioni nelle popolazioni, ove l'aumento stesso non fosse stato proporzionato alla potenzialità di esse.

Invece, tranne casi speciali, e dovuti a speciali cause, il tributo fu sempre pagato dalle popolazioni senza dar luogo ad inconvenienti di qualche importanza.

E si noti che appunto in questo periodo le popolazioni indigene furono colpite dal terribile flagello del Gulhai (peste bovina) che distrusse buona parte del bestiame esistente in Eritrea, non solo, ma per tre o quattro anni consecutivi ebbero decimati, quasi distrutti, i raccolti dalla siccità o dalle cavallette. Pure malgrado la diminuita ricchezza, non fu necessario apportare una corrispondente diminuzione nell'imposizione tributaria, che potè essere mantenuta press'a poco nella cifra a cui si era arrivati, mentre se le annate fossero state buone si sarebbero potute raggiungere senza inconvenienti cifre molto maggiori.

È stato possibile aumentere progressivamente il tributo quando si è cominciata ad avere una idea esatta delle popolazioni a noi soggette, della loro ricchezza, e sopra tutto dei gravami a cui erano sottoposte prima della nostra occupazione, gravami di gran lunga superiori a quelli imposti dal Governo italiano, e che, dipendendo semplicemente dal capriccio dei capi, avevano oscillazionî saltuarie, non corrispondenti ad alcun criterio e che impedivano lo svilupparsi della ricchezza lasciando sempre incerte le popolazioni su quanto il Governo avrebbe potuto pretendere da un momento all'altro.

È innegabile che per qualche anno fino al 1897 la circolazione monetaria eritrea fu alimentata a dovizia in conseguenza delle considerevoli somme che in ogni zona si spendevano dalla pubblica amministrazione per lavori, paghe, stipendi, ecc., ecc. In seguito, ridotti gli organici militari, ridotte le bande, ridotte le spese in ogni ramo dei pubblici servizi la circolazione monetaria diventò necessariamente meno sostenuta. Si sarebbe perciò portati a ritenere che le condizioni economiche delle popolazioni sieno oggi meno buone che un tempo, e ciò confermerebbe anche la considerazione che mentre i redditi sono andati diminuendo, per contro, i pesi, sotto forma di tribùti, tasse varie, ecc., sono andati sempre crescendo. Ma questo non è che apparenza in quantochè se un tempo elevato era il contributo dell'Erario coloniale alla vita economica delle popolazioni il benessere che ne conseguiva era affatto precario e ingannevole siccome quello che poggiava su un elemento per sua natura transitorio. Ma ridottosi al minimo quel contributo la vita delle popolazioni dovè cercare altrove l'alimento che veniva a mancarle e fu costretta a volgersi al lavoro, ai traffici, all'agricoltura, che sono le fonti inesauribili della vera prosperità; onde si può affermare che mai come oggi le condizioni economiche delle popolazioni indigene sono buone e promettenti.

E che tali siano veramente lo dimostra la notevole estensione di terre coltivate mai raggiunta in passato e la consistenza in bestiame bovino malgrado le annuali distruzioni operate dal gulhai che sono state compensate dal maggior sviluppo dell'agricoltura, del lavoro individuale e dal commercio.

L'imposizione tributaria è, o, per non essere troppo arditi, dovrebbe, essere basata sui seguenti elementi, o soltanto su alcuni di essi a seconda delle varie popolazioni e fatta eccezione per alcune di esse, come ad esempio quelle delle isole, che si trovano in condizioni speciali:

1) Ricchezza individuale o della comunità.
2) Reddito delle terre non demaniali poste a coltivazione.
3) Ricchezza in bestiame.

Prima di procedere oltre giova spiegare quanto si è detto a proposito delle terre, poichè altrimenti non si potrebbe comprendere la ragione per cui l'ammontare del tributo dipenda dalle terre coltivate quando non siano dichiarate demaniali o considerate tali e non da tutte indistintamente le terre coltivate dalla comunità.

La ragione della distinzione si comprenderà quando si sappia che le terre demaniali essendo soggette alla speciale tassa di coltivazione, di cui parlo in altro capitolo, non possono poi avere influenza anche sull'imposizione tributaria, poichè per quelle coltivazioni viene appunto pagata una tassa speciale.

Da quanto si è detto parrebbe che per stabilire l'ammontare

dell' imposizione tributaria non vi sarebbe che da calcolare l'ammontare di ciascun cespite su cui essa deve basarsi ed applicarvi la percentuale che regione per regione verrebbe determinata dal Governo della Colonia.

Ed è fuor di dubbio che questo sarebbe l'ideale, ma come è noto gli ideali difficilmente si possono raggiungere specialmente poi quando si tratti di cosa così complessa come la perequazione tributaria in Eritrea che malgrado i miei continui sforzi era ed è ben lontana dall'essere raggiunta.

Una semplice occhiata all'allegato n. 56 in cui è indicato a quanto ammonti l' imposizione tributaria su ogni individuo in ciascun distretto o frazione di tribù basterà a dimostrare come pur troppo si sia ancora lontani da questa perequazione, malgrado quanto si è cercato di fare per potervi giungere.

Ma l'esame dei dati contenuti nell' allegato n. 56 non può far risaltare agli occhi dell'osservatore quale sia il vero stato delle cose poichè in esso si tiene conto unicamente del numero degli abitanti mentre la quota imponibile deve dipendere anche dagli altri fattori che possono radicalmente modificarla.

In conseguenza potrebbe sembrare eccessivamente gravata, in confronto delle altre, una data popolazione mentre invece ove si tenesse conto della sua ricchezza si giungerebbe ad una conclusione diametralmente opposta.

Si noti inoltre che fino a quando non fu possibile avere dati relativamente precisi e minuti si poteva ritenere che alla perequazione si fosse giunti naturalmente poichè osservando l'aliquota pagata da ogni individuo in ciascuna delle grandi suddivisioni della Colonia pareva appunto che essa fosse proporzionata alla ricchezza delle varie popolazioni.

Infatti non vi era nulla di strano che le misere popolazioni del Gasc e Setit pagassero lire 0.82 per testa mentre su quelle dell'altipiano gravava la tassa di circa lire 3.00 per individuo. La differenza era pienamente giustificata dalla differente ricchezza.

Così pure era naturale che sulle tribù del Barca gravasse una aliquota pressochè uguale a quella pagata dalle popolazioni del Commissariato Regionale di Cheren appunto perchè era notorio che fra le due popolazioni non vi potevano essere grandi differenze di ricchezza.

Fu soltanto sul finire dell'anno 1905 che eseguito il censimento delle persone, del bestiame e delle terre, potei avere dei dati sufficientemente approssimativi per convincermi come effettivamente, fra paesi di una stessa regione esistessero delle enormi differenze di trattamento non giustificate da alcuna ragione, e ciò valse a spiegarmi un fatto di cui prima non mi ero potuto render conto, della insistenza cioè da parte degli indigeni di qualche tribù o di-

stretto nel voler passare alla dipendenza di un'altra tribù od in un altro distretto.

Ma per quanto mi proponessi di togliere di mezzo il grave inconveniente si comprenderà facilmente che ben poco potei attuare poichè non mi era possibile di punto in bianco, senza cagionare gravi turbamenti, apportare grandi modificazioni nellla distribuzione del tributo specialmente poi nel periodo che appunto allora attraversava l'Eritrea.

Ciò facevo osservare anche all'on. Tittoni, allora ministro degli affari esteri, poichè nel 1906 accennando a quali provvedimenti sarebbe stato necessario ricorrere soggiungevo:

« D'altra parte poichè la voluta perequazione avrebbe portato « a qualche aumento del tributo delle regioni meno gravate, non mi « è sembrato opportuno procedervi in quest'anno in cui le popolazioni « sono state afflitte dalla scarsità di raccolti e da morie del be- « stiame ».

Già dissi che nell'allegato n. 56 è indicata l'aliquota di tributo da corrispondere all' Erario per ciascun abitante nelle varie tribù e frazioni o nei vari distretti, ma, come già accennai, è per altro necessario osservare che la sperequazione risulterebbe molto minore ove oltre al numero degli abitanti si fosse potuto fare il calcolo anche sulla base degli altri elementi da cui il tributo dipende. In ogni modo è fuor di dubbio che anche tenendo conto di tutto, una sperequazione resterà sempre come è ad esuberanza provato nell'allegato n. 57 nel quale prendendo una regione della Colonia a caso si è indicato quanto sarebbe necessario di fare per giungere alla perequazione nella regione stessa.

È un male al quale è necessario porre gradatamente riparo, ma senza scosse, e tendendo costantemente al fine.

Ed è appunto per raggiungere questo scopo che, pur riconoscendo essere necessario procedere molto cauti prima di apportare modificazioni, non mancai di far eseguire gli studi necessari per conoscere l'entità dei vari elementi su cui avrebbe dovuto basarsi l'imposizione tributaria a fine di rendermi un esatto conto di quanto sarebbe stato necessario di fare.

A mo' di esempio si osservino i dati contenuti nell'allegato n. 57, riguardante la residenza del Mareb e si vedrà che, ove fosse stato possibile e le condizioni economiche delle popolazioni lo avessero permesso, si sarebbe potuto da un momento all'altro giungere ad una perequazione quasi esatta.

Ma per giungervi sarebbe stato necessario apportare, pur senza aumentare la cifra assegnata a tutta la provincia, enormi modificazioni nelle quote tributarie assegnate a ciascun distretto, e ciò, per quanto rispondente a giustizia, non avrebbe mancato di produrre gravi turbamenti fra le popolazioni.

Si noti che sebbene io abbia portato ad esempio una delle provincie ove è minore la sperequazione, pure le differenze fra distretto e distretto sono rilevantissime poichè mentre l'Amministrazione riscuote in media su tutta la provincia lire 5.54 di tributo per ogni cento lire di ricchezza accertata, vi sono dei distretti invece che non pagano il 3.96 per cento mentre altri superano le lire 7 ed in conseguenza ai primi il tributo attualmente imposto dovrebbe essere aumentato di circa un terzo. Ora si comprenderà facilmente che non sarà mai possibile in nessun paese del mondo, e fra le popolazioni indigene dell' Eritrea meno che altrove, di persuadere un contribuente che l'aumento di un terzo su quanto egli già paga, risponde a ragioni di giustizia.

Concludendo, alla perequazione tributaria in Eritrea si potrà e si dovrà giungere, ma è necessario attuarla senza precipitazione e seguendo costantemente uno stesso indirizzo basato sui dati che oramai si hanno completi, per quanto semplicemente approssimativi, ma che sarà opportuno confrontare con quelli di un nuovo censimento delle popolazioni indigene che dal 1905 ad oggi devono essere in notevole aumento, come fortemente deve essere aumentata la loro ricchezza in questi ultimi anni in cui per la cessata mortalità del bestiame, per le ottime annate agricole, per le aumentate coltivazioni ed infine anche per i grandi lavori ferroviari, il benessere già esistente deve essere grandemente aumentato, ed in conseguenza, pur senza aumentare la percentuale che deve gravare sulla ricchezza, si potrà, per avviarci alla perequazione, elevare la somma complessiva da corrispondersi all'Erario dai distretti meno gravati, somma che, in ogni caso, non arriverà mai a pareggiare quella precedentemente pagata dalle popolazioni ai capi etiopici prima della nostra occupazione quando le condizioni del paese erano ben diverse da quelle d'oggi.

Ed ora è necessario accennare ad un'altra questione che ha in Eritrea fra i competenti fautori convinti ed avversari accaniti.

Le popolazioni indigene sono attualmente soggette al pagamento delle seguenti imposte:

Il tributo di cui abbiamo parlato in precedenza a cui sono indistintamente soggette tutte le popolazioni indigene.

La tassa di coltivazione pagata solamente e personalmente da coloro che coltivano terreni demaniali e di cui ho diffusamente trattato nell'apposito capitolo.

La tassa di pascolo pagata solamente per alcune regioni ed in casi speciali da genti d'oltre confine secondo gli accordi stipulati col Governo anglo-egiziano.

La tassa di consumo sugli animali macellati, tassa di poca importanza e che in alcune province, per ragioni di opportunità politica, è applicata solamente di nome.

Vi sono poi a seconda delle varie popolazioni e delle consuetudini delle piccole imposizioni con cui l'erario nulla ha a che vedere, imposizioni, che vengono piuttosto tollerate che autorizzate per non andare contro ad abitudini secolari scontentando le popolazioni od i capi per motivi che non ne valgono la pena. Per queste imposizioni le autorità limitano la loro opera a sorvegliare affinchè la consuetudine non degeneri in abuso. Così, per esempio, il *Ghiccià* regalìa che alcuni paesi fanno al capo provincia in occasione del Mascal e del Fassigà, che varia da uno a tre talleri per ogni paese, e la tassa di pascolo che certe popolazioni riscuotono per terreni a loro spettanti da quelle altre che durante la stagione propizia vi portano le loro mandrie a pascolare.

Ora, vi è chi sostiene che sarebbe preferibile e molto gradito alle popolazioni indigene, se tutte le varie tasse, pur senza diminuirne il gettito, fossero conglobate in una sola: Il tributo. Altri, pur riconoscendo che la tassa unica sarebbe più gradita alle popolazioni indigene, ritengono preferibile l'attuale sistema per non andar incontro ad inconvenienti che potrebbero, coll'andare del tempo, condurre alla formazione di uno stato di fatto che invece è necessario evitare.

Osserviamo spassionatamente le ragioni che militano pro e contro ciascuno dei due sistemi.

I sostenitori dell' imposizione unica dicono:

Sul tributo non vi sono lagnanze, le popolazioni indigene sono da secoli abituate a pagarlo ai loro capi, l'aumentarlo quando tutti sapessero che è diventato l'unica tassa che sopprime tutte le altre, non porterebbe inconvenienti di sorta. Anzi si potrebbe aumentarlo di una somma alquanto maggiore di quella media che abitualmente fruttano tutte le altre imposizioni prese insieme. In tal modo, l'erario potrebbe averne un utile non indifferente e le popolazioni sarebbero soddisfatte.

La tassa di coltivazione sui terreni demaniali, invece, viene pagata a malincuore specialmente perchè si tratta di un onere nuovo che non era nelle consuetudini delle popolazioni. Questa tassa è altresì di difficile applicazione, dà luogo a disparità di trattamento e ad ingiustizie che scontentano gli indigeni e li allontanano dalle coltivazioni.

Inoltre, dicono i fautori della tassa unica, data la formula universalmente ammessa che la terra è di diritto comune, per quanto riguarda il godimento di essa, ma di proprietà permanente, indiscussa ed assoluta dell'autorità Regia, sembrano oziose le operazioni riguardanti gli accertamenti demaniali per i piccoli appezzamenti. Il Governo potrebbe tener nota di quei terreni che sono da ritenersi demaniali, secondo il Regio decreto del 19 gennaio 1893, n. 23. Ciò sarà utile, perchè occorrendo terreni, il Governo deve

scegliere appunto fra quelli che meno offendono gl' interessi della comunità; ma fino a che il Governo non ne ha di bisogno, meglio sarebbe lasciarli alle stirpi che attualmente ne usufruiscono, aumentando loro il tributo in proporzione del rendimento accertato dei terreni stessi.

All'obiezione che in tal modo il Governo non potrebbe più disporre di un metro di terreno, i fautori della tassa unica rispondono che non è da credersi che gli indigeni si lasceranno domani portare ad atti inconsulti perchè il Governo toglie loro un appezzamento di terreno: essi sanno benissimo che la terra è tutta del Governo e sapranno quindi adattarsi alle esigenze di esso, meglio di quello che in oggi non si adattino a pagare la tassa di coltivazione.

In conclusione chi propende per la tassa unica giudica che si sarebbero dovuti indemaniare soltanto i terreni di grande estensione, come il Medrì Baharì, la piana di Hazamò, l'Agametta ecc., i quali dovrebbero essere amministrati direttamente dal Governo, ma è contrario all'indemaniamento ed all'amministrazione diretta dei piccoli appezzamenti che dovrebbero invece lasciarsi ai paesi o alle stirpi attuali utenti, aumentando loro il tributo in proporzione del rendimento della terra, poichè assicurano che con questo sistema si toglierebbero di mezzo le cause dell'unico malcontento esistente.

Ciò per le popolazioni abissine, ma altre ragioni si portano per le tribù mussulmane asserendo che queste non si sanno dar ragione della nuova tassa aggiunta al tributo dopo che coltivano in piccola parte quei terreni che godevano da secoli, pagando solamente il tributo.

Con la tassa unica pagherebbero lo stesso e forse più, ma l'imposizione di un tributo un po' più gravoso sarebbe accetto e non assumerebbe quel carattere di fiscalità che gli indigeni dànno a tutte le tasse all'infuori del tributo.

Colla tassa di coltivazione naturalmente andrebbe abolita anche quella di macellazione, la quale, per quanto poco applicata, è male accetta agli indigeni specialmente per le difficoltà che incontrano per pagare volta per volta, la lieve somma che dovrebbe corrispondere chi abbatte un capo di bestiame, foss'anche un semplice ovino, specialmente poi se si tratta di coloro che abitualmente risiedono in località molto distante dai luoghi ove hanno sede gli uffici governativi e che per pagare le tasse devono a volta sobbarcarsi a due o tre giornate di cammino.

Queste in massima sono le ragioni che portano a sostegno della loro tesi coloro che propendono per la tassa unica e giova riconoscere che non sono prive di fondamento per quanto ad esse si possano contrapporre altre ragioni non meno gravi e convincenti.

E prima di tutto osserviamo una cosa.

Esiste effettivamente fra le popolazioni un serio malcontento contro il nostro sistema fiscale?

Se lo si domandasse agli interessati è fuor di dubbio che risponderebbero affermativamente, ma in effetti io ritengo che di malcontento fra gli indigeni non ve ne sia altro all'infuori di quello derivante dalla indemaniazione delle terre e dalle concessioni agli europei, ma contro il sistema di imposizioni no.

Ed ora come ho esposto tutte le ragioni che militano in favore della tassa unica, riassumiamo quanto dicono coloro che sostengono l'opportunità di continuare nel sistema attuale.

L'obbiezione più importante all'imposizione della tassa unica è quella che con essa, cessando ogni riscossione diretta sui terreni demaniali, questi in breve volger d'anni verrebbero dagli indigeni considerati alla stessa stregua degli altri terreni che possono coltivare liberamente.

Il Governo potrà fin che vuole tener nota dei terreni che egli ritiene ed ha dichiarato demaniali, ma l'indigeno non li considererà più tali e quando in una circostanza qualsiasi si avesse necessità di disporre anche di una piccola parte di essi si susciterebbe un grave malcontento che non sarebbe poi tanto facile a sedare.

Si fa osservare inoltre che questo malcontento nel caso che il Governo avesse a disporre di terreni non si limiterebbe alle popolazioni abissine, le sole verso le quali sia stato necessario applicare l'indemaniamento delle terre, ma si estenderebbe altresì alle popolazioni mussulmane le cui terre sono indiscutibilmente da ritenersi tutte come demaniali anche per consuetudine riconosciuta dalle stesse popolazioni. Vedendo abolita la tassa di coltivazione nascerebbe naturalmente in esse l'idea che il Governo ha rinunciato al suo privilegio e che possono considerare i loro campi nello stesso modo con cui gli abissini considerano i loro « restì ».

Una volta entrata quest'idea nelle popolazioni come sarebbe più possibile disporre delle terre dei paesi mussulmani che sono appunto quelle di cui eventualmente il Governo può aver maggior bisogno poichè trovandosi quasi tutte nella zona torrida sono quelle che è nostro interesse siano assegnate alle grandi coltivazioni industriali.

Come conseguenza di queste considerazioni gli oppositori della tassa unica ricavano che per quanto allo stato attuale delle cose sia bene andar molto cauti nell'accordare concessioni, specialmente sull'altipiano, colla tassa unica il Governo, ed a causa di provvedimenti da lui presi, si metterebbe nell'impossibilità di poter disporre di un qualsiasi appezzamento di terreno.

A queste considerazioni devo poi aggiungere che era necessario piuttosto riformare il sistema della tassazione che, come era

applicato, dava effettivamente luogo a continui e spesso fondati malcontenti, ed a questo fu provveduto fino da vari anni or sono.

Altra obiezione che si fa alla tassa unica è l'impossibilità in cui si troverebbe l'Amministrazione di applicarla equamente.

A chi addossare, per esempio, la tassa pagata in alcuni territori non spettanti specialmente ad una data stirpe o tribù ed in cui annualmente accorrono a coltivare alla spicciolata genti di tutte le razze ed in proporzioni assai differenti da un anno all'altro? Attualmente vi possono pensare i muaferi, ma quando si dovesse conglobare la tassa di coltivazione con il tributo, quale criterio si adotterebbe, dato che fosse possibile adottarne uno qualsiasi?

Vi sarebbe il sistema consigliato da chi sostiene l'opportunità della tassa unica, cioè di amministrare direttamente i grandi territori demaniali. Ma amministrare direttamente significa mantenere per quei territori la tassa di coltivazione ed allora la tassa unica non sarebbe più tale, e si ricadrebbe nel solito inconveniente.

Inoltre colla tassa di coltivazione, sia essa applicata dai tassatori o direttamente in blocco, si tiene sempre conto dell'andamento del raccolto aumentandola o diminuendola a secondo dell'annata. Come sarebbe possibile far ciò quando la si dovesse conglobare con il tributo che viene imposto più di un anno prima che si abbia ad esigere?

Queste in massima le ragioni sostenute da chi ritiene più opportuno mantenere l'attuale sistema, ragioni, che, come si vede, hanno la loro importanza.

Da parte mia ritengo che l'applicazione della tassa unica ha in suo favore vantaggi grandissimi, che certamente sarebbe meglio accetta dalle popolazioni, che, infine, qualora si dovesse cominciare *ex-novo* sarebbe certamente da preferirsi, ma allo stato attuale delle cose non ne riterrei opportuna l'applicazione assoluta per tutta la Colonia tenuto conto degli inconvenienti a cui darebbe luogo, in alcune regioni.

Per tali motivi allorchè si trattò di compilare il nuovo ordinamento fondiario ritenni più opportuno di proporre che fosse lasciato al prudente arbitrio del Governatore della Colonia la scelta del sistema da seguire; questi, più di ogni altro, è in grado di valutare gli effetti che in ciascuna regione potrà produrre il provvedimento e regolarsi in conseguenza.

XXVIII.

Tasse.

Gravano in Eritrea sugli europei ed assimilati, alcune tasse. Possono dividersi in tre categorie:

a) la tassa sui commercianti, industriali, professionisti, esercenti arti o mestieri, ecc.;

b) la tassa sui fabbricati ;

c) le tasse varie di carattere municipale.

Il gettito di queste imposte negli anni di cui si occupa la presente relazione, furono i seguenti ;

Esercizio	1902-903	L. 102,194.40
»	1903-904	» 112,015.95
»	1904-905	» 113,336.71
»	1905-906	» 106,807.82
»	1906-907	» 100,078.99

Come si vede il gettito di queste tasse non ha subìto notevoli oscillazioni, durante questo periodo. È da osservarsi peraltro come malgrado il notevole aumento nel numero dei contribuenti e dei nuovi fabbricati, vi sia stata una leggera diminuzione in luogo dell'aumento che avrebbe dovuto necessariamente verificarsi.

Infatti se a Massaua ed in piccola parte anche a Cheren era naturale che si verificasse una diminuzione, specialmente per quanto riguarda la tassa fabbricati, il reddito dei quali in quelle due località è notevolmente diminuito, la diminuzione doveva essere largamente compensata dall'aumento verificatosi in Asmara e in altri centri minori.

La ragione del mancato aumento ritengo debba derivare dal sistema con cui in Eritrea, secondo le vigenti disposizioni, sono applicate le imposte, sistema un po' troppo primitivo, che non presentava difficoltà ed inconvenienti quando i contribuenti erano in piccolissimo numero, ma che allo stato attuale delle cose avrebbe necessità di essere radicalmente modificato.

Nella mia precedente relazione già accennai alla opportunità di modificare la tassa sui commercianti e professionisti, poichè secondo le vigenti disposizioni i piccoli redditi pagano, relativamente, in proporzione del loro ammontare, mentre è ugualmente gravato tanto colui che ha un reddito annuo netto di lire 20,000, quanto chi arriva a guadagnarne, a mo' d'esempio, il triplo od il quadruplo, ed in Eritrea al dì d'oggi non mancano esempi di contribuenti che si trovano in queste condizioni.

Inoltre la divisione netta del reddito, specialmente nelle classi superiori, è ingiusta. Infatti non è equo che sia sottoposto allo stesso gravame tanto colui che ha un reddito, per esempio di 12,500 franchi, quanto quello che ne ha 15,000, mentre poi chi risultasse averne 15,100, per quelle 100 lire di reddito in più avrà un aumento di 210 lire di tassa.

È ben vero che in Eritrea casi di questo genere non ritengo ne siano mai avvenuti, poichè si è sempre evitato un eccessivo fiscalismo, a fine di incoraggiare le iniziative private e gravare il meno possibile sui contribuenti. A dimostrar ciò basterebbe esaminare che il contribuente Eritreo non paga che dal 3 al 5.93 per

cento del reddito *netto* dichiarato od accertato, che come ognun sa è sempre inferiore mai superiore al vero, e che il 5.93 per cento non può capitare che in casi eccezionalissimi e soltanto per la seconda classe, mentre la media dell'imposizione, anche per le classi superiori si aggira intorno al 4 $^1/_2$ per cento,

Citerò un altro esempio. È gravato della stessa tassa di lire 840 annue tanto colui che ha un reddito netto di lire 15,000 quanto colui il cui reddito arriva a 20,000 lire. In conseguenza il primo paga in ragione del 5.60 per cento ed il secondo del 4.20. Ora per quanto le due percentuali non siano troppo forti mi pare che la differenza sia eccessiva, tanto più che la progressione è inversa di quella che dovrebbe equamente applicarsi poichè paga meno chi ha un reddito maggiore.

Ora, come ho già accennato non ritengo sia il caso in Eritrea di aumentare le tasse, cosa da evitarsi per quanto è possibile, ma ritengo invece necessaria una migliore perequazione da raggiungersi con la forma della progressività.

Non è più dunque il caso di parlare di aumento di classi, di una più minuta differenziazione di redditi come fu fatto con il Regio decreto 31 gennaio 1897, n. 61 in cui le classi da 6 furono portate ad 8, ma di modificare i criteri fondamentali del sistema tributario in maniera che l'aggravio possa distribuirsi su ciascun contribuente equamente, e il sacrificio del singolo venga commisurato alla sua vera capacità contributiva; in altre parole, converrebbe studiare se alla forma proporzionale dell'imposta diretta non possa utilmente sostituirsi una forma lievemente progressiva, la quale è noto intende maggiormente colpire le quote meno utili di ciascun reddito a sollievo delle quote che corrispondono ai bisogni strettamente necessari, attuando, per quanto è possibile in un ordinamento tributario, le norme di una più raffinata giustizia distributiva.

Non solo: ma converrà altresì studiare il modo di applicare generalmente con uniformità e continuità di vedute e di criteri l'imposta, la quale ora è invece affidata non diciamo all'arbitrio, ma alle facoltà, sempre varie e differenti per apprezzamenti e per misura dei commissari regionali, che mancano di una unica direttiva e norma per una identica valutazione dei redditi e delle singole capacità contributive.

Così pure converrà esaminare il sistema con cui viene applicata la tassa sui fabbricati attualmente regolata dalle disposizioni contenute nel Regio decreto 1° ottobre 1891 e degli articoli 199 e seguenti del regolamento sui Commissariati regionali e sulle Residenze, e ciò non allo scopo di aumentarne il gravame, ma per ottenere una migliore applicazione di essa.

A dimostrare che questa tassa non è eccessivamente gravosa basterà sapere che i proprietari di fabbricati pagano in ragione

del 4.66 per cento del reddito lordo accertato, mentre gli opifici non pagano che il 3.50 per cento del reddito stesso. Come si vede non si potrà certamente accusare il Governo Eritreo di eccessivo fiscalismo ed è necessario che sia così almeno per un lungo periodo se non si vuole inceppare lo sviluppo dell'industria e del commercio che ha oggi più bisogno d'aiuti che di gravami.

Esistono poi in Eritrea alcune imposte secondarie di lieve entità, che hanno tutte carattere municipale quali la tassa d'apertura e di licenza di esercizio, la tassa di patente per alcune categorie di sensali ed infine la cosiddetta tassa di consumo che viene comunemente chiamata tassa di macellazione.

Questa tassa è di lire 3.00 6.50 per ogni bovino o suino macellato a seconda sia di peso inferiore o superiore ai 50 chilogrammi e di lire 0.50 per ogni ovino. Era applicata dapprima alla sola popolazione di Massaua, poi fu estesa all'Asmara e successivamente a tutta la Colonia, ebbi peraltro cura di disporre che pei paesi indigeni dell'interno, non si fosse troppo fiscali nell'applicarla in maniera che le popolazioni avessero campo e modo di abituarvisi e che si fosse larghi nel concedere esenzioni. Ciò era tanto più necessario in quanto che scopo della tassa era specialmente quello di gravare sul commercio delle carni macellate e non sul consumo che di tanto in tanto ne fanno le popolazioni indigene in occasione di feste e di cerimonie.

Quanto fino ad ora ho avuto cura di esporre ritengo sia sufficiente per formarsi la convinzione che si è avuta cura costante di gravare il meno possibile la mano tanto sugli indigeni, quanto sugli europei domiciliati nella nostra Colonia e che il regime fiscale se ha necessità di qualche modificazione nella forma e nell'applicazione, nella misura invece deve rimanere quello che è attualmente.

XXIX.

Ordinamento fondiario.

Il primo provvedimento relativo al regime terriero in Eritrea fu quello emanato il 1° giugno 1888 dal generale Baldissera con cui si proibiva di occupare terreni disponibili per qualsiasi motivo senza l'autorizzazione del Comando superiore.

Successivamente lo stesso generale Baldissera con il decreto 22 ottobre 1899 ad evitare gli inconvenienti che si erano verificati, emanava nuove disposizioni con le quali erano proibite le vendite di terreni fra indigeni ed Europei e dichiarate nulle e prive di ogni effetto le prese di possesso di terreni già avvenute in precedenza sia da parte d'indigeni che di Europei.

Altro decreto del 14 maggio 1890 fu emanato dal generale Orero a conferma dei precedenti.

Con la legge 1° luglio 1890 si ebbe il primo provvedimento legislativo riguardante il regime terriero in Eritrea, delegando al Governo del Re la facoltà di emanare le disposizioni necessarie per regolare le condizioni della proprietà immobiliare e per accordare concessioni agricole.

Conseguenza di questa legge fu la pubblicazione del Regio decreto 19 gennaio 1893 che ordinava l'accertamento dei terreni spettanti allo Stato, disponendo che le operazioni relative venissero gradatamente estese alle seguenti località: Asmara — Godofelassi, Archico — Cheren — Ad Teclesan e Gheleb.

Nella mia precedente relazione ebbi già ad osservare che « tutto il territorio delle tribù musulmane, per ragioni storiche e sociali, è da considerarsi direttamente demaniale ». Ho stimato opportuno ripeterlo poichè questa mia affermazione può sembrare errata a chi osservi le disposizioni del Regio decreto 19 gennaio 1893 in cui si stabiliva di accertare i confini delle terre spettanti allo Stato, in varie località, fra le quali Cheren, Gheleb e Archico, paesi prettamente musulmani.

Non conosco i criteri che guidarono alla compilazione di quel decreto; posso bensì affermare che ormai fra i competenti e gli studiosi della materia, il principio che le terre occupate dai musulmani sono tutte demaniali, è universalmente ammesso, e quand'anche poi non lo fosse, dovrebbe ugualmente applicarsi, poichè infatti sarebbe strano che quando gli indigeni, che sono quelli direttamente interessati, riconoscono senza eccezioni il diritto del Governo, fossimo proprio noi a sostenere la teoria opposta.

E che gli indigeni musulmani riconoscono che la terra è di proprietà del Governo lo prova il fatto che tutte le volte che coltivano un campo trovano naturale di corrispondere uno speciale compenso oltre il tributo annuale.

Si provi a chiedere identico compenso a quelle popolazioni abissine che coltivano i loro restì e si vedrà se si troverebbe la stessa condiscendenza.

Con il Regio decreto 19 gennaio 1893 si emanavano tutte le disposizioni necessarie per regolare l'indemaniazione dei terreni spettanti allo Stato, disposizioni di cui mi occupo particolarmente trattando la delicata questione riguardante i terreni demaniali.

Infine il 25 aprile 1895 il Governatore generale Baratieri con un suo avviso pubblicato nel n. 64 del Bollettino Ufficiale della Colonia stabiliva a quali condizioni era necessario ottemperare per ottenere una concessione agricola.

È a questo punto che trovai la legislazione terriera al mio giungere in Eritrea, e si comprende che data la difficoltà di po-

tersi formare una idea esatta delle complicate consuetudini indigene che regolano il possesso dei terreni presso gli indigeni, sia passato del tempo prima ch'io mi sia trovato in grado di fare delle proposte concrete sulla materia.

Con la legge 24 maggio 1903 veniva stabilito che entro un determinato periodo il Governo del Re, sentito il Governatore ed il Consiglio coloniale, promulgasse le disposizioni intese a regolare nella Colonia tutte le questioni inerenti al regime terriero.

In base alle prescrizioni di questa legge, il 31 marzo 1906 trasmettevo al Ministero degli Esteri un progetto completo di Ordinamento fondiario.

Nella mia relazione al Ministero che trovasi in allegato al n. 58, ho spiegato in modo rapido e sommario le ragioni che mi indussero alle varie proposte, le quali, giova notare, prima che il regolamento potesse vedere la luce, subirono varie e non lievi modificazioni.

Come scrissi allora per quanto la difficile materia fosse stata profondamente studiata, io per il primo ero convinto che nella pratica il nuovo regolamento poteva dar luogo ad inconvenienti come poteva esser oggetto di aspre censure, ma ritenni che fosse preferibile fare un'opera sia pure imperfetta od incompleta piuttosto che non far nulla lasciando il paese in quello stato d'incertezza in cui si trovava da oltre un ventennio con evidente danno di ogni utile iniziativa.

Ora che qualche cosa si è fatto, la pratica ci dimostrerà quello che ancora ci convenga e ci resta da fare.

XXX.

Concessioni agricole.

Al principio dell'anno 1907 i terreni accordati in concessione agricola ad europei in Eritrea ammontavano ad ettari 11.053.

Dall'elenco che trovasi in allegato al n. 60 si potranno rilevare tutti i dati che si riferiscono alle varie concessioni, alla loro dislocazione ed estensione nonchè allo scopo per cui furono concesse.

Non ho ritenuto opportuno di includere nell'elenco le antiche concessioni del basso piano accordate precedentemente al 1896 e che da anni erano state abbandonate dai concessionari.

Nell'elenco mancherà altresì qualche piccola affittanza accordata temporaneamente e non regolarizzata, ma si tratta di cosa di pochissimo conto.

Gli 11.053 ettari in concessione erano così distribuiti:

Ettari 3420.72.04 sull'altipiano abitato da popolazioni abissine, in territori riconosciuti demaniali con apposito decreto governatoriale.

Ettari 5339.80.71 nel basso piano verso il mare o nel Medrì Baharì. Le concessioni nel basso piano adiacente al mare fanno parte dei territori considerati come demaniali perchè abitati da popolazioni mussulmane. Questi territori sono soggetti alle pioggie invernali, il Medrì Baharì invece, come già ebbi occasione di accennare, è la vasta zona situata fra le pianure ora accennate ed il ciglione dell'altipiano.

Il Medrì Baharì gode tanto delle pioggie invernali del basso quanto di quelle estive dell'altipiano, e va dai 300 ai 400 metri di altitudine sul livello del mare fino ad oltre i 2.000. Precedentemente alla nostra occupazione era feudo del convento del Bizen e venne indemaniato nel 1894.

Ettari 2292.60.99 nell' interno della Colonia nei territori abitati da popolazioni mussulmane che restano al di là dell'altipiano ma che godono lo stesso regime di pioggie.

A seconda dello scopo per cui furono accordate le concessioni possono essere invece così suddivise:

Ettari 113.90.51 - Concessioni speciali a missioni, chiese, conventi e piccole affittanze a scopo edilizio accordate in quelle località in cui secondo le disposizioni allora vigenti non era permesso accordare concessioni edilizie.

Ettari 1330.19.12 a coloni agricoltori, ossia a coloro per cui l'agricoltura costituiva l'occupazione unica o quanto meno la principale.

Ettari 1199.88.69 a coloni per cui l'agricoltura era un'occupazione secondaria dedicandosi essi principalmente ad altra professione o mestiere.

Ettari 8.409.15.42 - Concessioni industriali condotte da società o da ditte fornite di capitali.

In questa categoria peraltro ho creduto opportuno di comprendere anche quelle concessioni, che, per la loro estensione, per essere adibite a colture speciali, o per i sistemi adottati nella coltivazione tendevano a fini industriali.

In riguardo alle circoscrizioni amministrative le concessioni erano così distribuite:

Hamasen	Ea.	5902.81.51
Acchelè Guzai . .	»	20.00.00
Seraè	»	561.21.24
Massaua	»	2275.00.00
Cheren	»	19.01.26
Barca	»	2200.00.00
Gasc e Setit . . .	»	75.09.73

Si noti che in queste cifre non sono compresi i terreni di Scinnara, Modacca ed altri situati nel Commissariato regionale di

Cheren, in tutto circa 500 ettari già coltivati dai padri lazzaristi francesi e subito dopo la loro partenza dalla Colonia lasciati in godimento dai miei predecessori alla Missione cattolica, ed il terreno già concesso alla Società per la coltivazione dell'Agave Sisalana presso Elabaret nel Commissariato regionale di Cheren (ettari mille di cui soli 200 occupati) e la cui concessione non era ancora sistemata.

Fino all'anno 1901 nell'accordare le concessioni a scopo agricolo il Governo della Colonia si era sempre attenuto alla legge 1° luglio 1890. Le concessioni erano rilasciate a mezzo di decreto Reale con speciali modalità, ma il sistema era poco pratico e dava luogo a molteplici inconvenienti, poichè mentre le formalità burocratiche erano eccessive, l'Amministrazione non aveva poi modo di tutelare i propri interessi.

Sul finire del 1901 vista la necessità di meglio regolare la materia decisi di studiare e proporre le nuove norme che dovevano adottarsi per regolare il regime terriero. Ma nel frattempo si presentava altresì la necessità di adottare un provvedimento immediato poichè se non era opportuno continuare a concedere terreni a quelle condizioni, d'altra parte non era nemmeno possibile sospendere completamente l'accoglimento delle molte domande che attendevano una risoluzione.

Venne allora stabilito, consentendolo il Ministero degli affari esteri, dal quale la Colonia allora dipendeva, che in attesa della pubblicazione di un ordinamento fondiario che avrebbe regolata la materia, le concessioni sarebbero state intanto accordate solamente in via provvisoria per mezzo di un atto di Governo in cui doveva essere chiaramente stabilito che avvenuta la pubblicazione del nuovo ordinamento fondiario tutti coloro che avevano ottenuto concessioni in via provvisoria dovevano regolarizzarle sottomettendosi alle condizioni che sarebbero state stabilite dal nuovo regolamento.

E con questo sistema vennero accordate tutte le concessioni dal 1901 in poi.

Pur troppo debbo aggiungere, e non senza grande rammarico, che da tali concessioni non si ebbero gli effetti desiderati: si ebbero invece quelli, che, se preveduti, avrebbero distolto dal concedere: perchè fatte le debite eccezioni, la maggior parte dei coloni non rispose alle speranze in essi riposte e non si curò della concessione ottenuta se non per farne illecito lucro.

Alcuni affittarono senz'altro agli indigeni a canoni esorbitanti il terreno a loro concesso, altri approfittando delle acque esistenti nella concessione o nei pressi, mentre per contratto avrebbero dovuto lasciarne il libero uso agli indigeni, se ne servirono per imporre pedaggi o servitù di passaggio, altri taglieggiavano gli indigeni tutte le volte che questi col loro bestiame erano obbligati a

passare nei pressi della concessione, altri infine inventarono delle mezzadrie usurarie in cui tutti i vantaggi erano per colui che gratuitamente aveva avuto la terra dal Governo e tutti gli oneri erano addossati al coltivatore indigeno con cui si era stretto il patto.

Quasi tutti poi contravvenendo ai patti stabiliti nell'atto di concessione adottarono i primitivi sistemi di coltura degli indigeni perchè meno costosi, non apportarono miglioramenti di sorta al terreno concesso, nè si curarono almeno di migliorare la produzione, selezionando le sementi.

Questa la maggioranza dei concessionari a cui facevano eccezione soltanto pochi che si dedicarono con cura ed amore alla coltivazione della terra con sistemi razionali ed introdussero grandi miglioramenti nelle loro concessioni.

Tutto questo non era possibile prevedere se prima non si tentava l'esperimento e ritenni utile di tentarlo ben sapendo che con l'approvazione dell'ordinamento fondiario il Governo della Colonia, basandosi su quanto aveva fatto ciascun concessionario, poteva poi togliere la concessione a tutti coloro che l'avevano trascurata o che ne avevano ricavato indebito lucro.

Le ingiustizie e le angherie di alcuni concessionari a carico degli indigeni mise certo tutta la classe dei coltivatori europei in cattiva luce presso gli indigeni; ai quali inoltre pareva strano che il Governo della Colonia dovesse rinunciare alla tassa di coltivazione su un dato terreno per darlo in concessione ad un bianco il quale poi non faceva altro che sostituirsi al Governo nel percepire la stessa tassa che peraltro rendeva molto più gravosa.

Quanto si è detto per l'altipiano naturalmente nulla ha a che fare coi terreni del basso piano al mare, del mezzo piano e dell'interno, tutti a clima torrido o quasi e nei quali vi è largo campo per lo sviluppo di colture industriali in cui la mano d'opera indigena deve essere diretta da personale europeo.

XXXI.

Demanio.

Nella mia precedente relazione presentata al Parlamento sul finire del 1902 ebbi cura di delineare in brevi tratti e sommariamente quale sia l'ordinamento della proprietà terriera presso gli indigeni dell'Eritrea e non tralasciai di rilevare gli inconvenienti che si erano verificati a causa delle affrettate indemaniazioni avvenute prima del 1906 e specialmente per quelle a cui si era proceduto senza tenere alcun conto delle consuetudini locali e turbando profondamente la coscienza indigena la quale non poteva capaci-

tarsi come un Governo, che si proclamava giusto e civile, potesse usurpare delle terre sempre considerate di proprietà privata o collettiva, pel solo fatto che esse erano ritenute esuberanti ai bisogni dei proprietari o meglio di quella parte di essi che al momento dell'indemaniazione abitava i villaggi e ciò senza pensare che presto o tardi potevano tornare nei propri paesi coloro che in conseguenza delle epidemie, della fame, delle guerre, se ne erano dovuti allontanare e che si sarebbero trovati, contrariamente ad ogni diritto, completamente spogliati dalle terre che a loro spettavano.

Altra grave causa di malcontento fu l'indemaniazione dei beni spettanti ai conventi che valse, almeno in parte, a volgerci contro tutto il clero cofto e fu arma potente in mano dei nostri nemici durante i fatti del 1895 e 96, mentre è fuor di dubbio che la maggior parte di quei terreni, per una lunghissima serie di anni, non avrebbe potuto essere a noi di alcuna utilità.

Ed è per queste indemaniazioni fatte con poca opportunità politica o contrariamente alla consuetudine che si sparse oltre confine la voce che noi usurpassimo ingiustamente le terre alle popolazioni.

Ho già detto come fosse difficile trovare un rimedio acconcio a questo stato di cose poichè non era possibile sconfessare apertamente di fronte agli indigeni provvedimenti presi dalla suprema autorità della Colonia, ma di tutto ciò ho parlato diffusamente nella mia precedente relazione non è quindi ora il caso di ripetere quelle considerazioni.

Come si potrà rilevare dall'allegato n. 62 e dalla apposita carta (1) le terre regolarmente dichiarate demaniali in soli due anni dal 1893 al 1895 ammontavano ad ettari 314.792, cifra enorme se si pensa al breve tempo impiegato negli accertamenti.

Nei 10 anni in cui ebbi l'onore di reggere il Governo della Colonia vennero indemaniati, attenendosi per quanto era possibile alle consuetudini indigene, 69.172 ettari di terreno, dei quali 33,000 circa comprendono la vasta piana di Hazamò e territori adiacenti, ancora attualmente disabitata ed incolta ma che, come ho avuto cura di indicare nell'apposito capitolo, è a mio parere destinata a diventare centro di coltivazioni importanti.

In complesso quindi le indemaniazioni di quei terreni che erano stati usurpati dalle popolazioni che li avevano occupati ammontarono in tutto a circa 36.000 ettari.

Non ritenni opportuno di sospendere completamente le indemaniazioni, malgrado avessi riconosciuto gli inconvenienti prodotti da quelle avvenute prima del 1906, perchè ero convinto che quegli inconvenienti erano dovuti principalmente agli errati criteri che si erano seguiti nell'attuarle.

---

(1) Vedi serie carte – Tabella 19.

E poichè, come ho detto, non mi era possibile restituire completamente agli antichi proprietari le terre indemaniate arbitrariamente, senza sconfessare i miei predecessori ed esautorare l'Amministrazione, a rimediare in parte a tale stato di cose disposi che gli Uffici regionali assegnassero quei terreni in coltivazione a quelle stesse stirpi che già in precedenza ne usufruivano evitando per qualsiasi motivo di concederle in concessione ad europei.

In tal modo il provvedimento preso in precedenza non veniva annullato ma si attenuavano grandemente i danni da esso prodotti alle popolazioni.

Per quanto riguarda gli accertamenti successivi ho già detto che non ritenni nè opportuno nè necessario di sospendere completamente ogni indemaniazione poichè con esse si venivano a reprimere degli abusi e si provvedeva ad una necessità.

Infatti molti terreni, già appartenenti a stirpi da tempo estinte od espatriate, erano stati usurpati da altre stirpi o da famiglie isolate le quali non potendo con le loro braccia provvedere direttamente a coltivarle le affittavano a terzi ritraendone indebito lucro a tutto danno dell'erario, non dunque per vero bisogno ma per ingordigia di possesso.

Altri erano causa di continue discordie e di disordini fra varie stirpi che se ne contendevano il possesso, discordie e disordini che non avevano più ragione di essere una volta che il terreno veniva indemaniato.

Le necessità poi a cui dovevasi provvedere era di trovare modo di assegnare terre da coltivare a tutti quegli indigeni che numerosi tornavano in Colonia o venivano dall'oltre confine per stabilirvisi e che non avendo terre proprie le prendevano in affitto dalle stirpi concessionarie, o meglio dai capi indigeni che le reggevano, i quali non mancavano di sottoporli ad ogni genere di angherie e di vessazioni.

Con l'indemaniazione dei terreni arbitrariamente occupati si rimediava all'inconveniente poichè per essi, una volta indemaniati, non si procedeva più alla divisione in lotti fra i vari *ghebbar* della stirpe usurpatrice, ma venivano affidati all'amministrazione di un notabile indigeno, alla diretta dipendenza del commissario regionale, e questo notabile, che prendeva il nome di *muaferi*, aveva l'incarico di distribuire anno per anno le terre dategli da amministrare dando la precedenza agli antichi coltivatori a seconda della loro potenzialità ed assegnando il rimanente agli indigeni di altri paesi o di oltre confine che ne erano sprovvisti.

In tal modo oltre a rimediare all'inconveniente, si sopprimevano gli indebiti guadagni e si creava una nuova entrata all'erario coloniale.

Naturalmente anche questo sistema non era completamente scevro d'inconvenienti poichè avveniva frequentemente che indigeni

i quali avevano terre proprie ad esuberanza, le affittavano a terzi per andare poi a coltivare nelle terre demaniali di altri paesi, ove pagavano una tassa molto minore di quella che essi stessi imponevano a coloro a cui avevano affittato il terreno.

È sempre facile eludere la legge, ma anche a questo inconveniente si cercò porre riparo nei limiti del possibile.

Fu peraltro mia cura costante che non venissero indemaniati se non quei terreni che secondo le consuetudini indigene dovevano indubbiamente ritornare all'autorità Regia ed a dimostrarlo sta il fatto che in 10 anni, fatta astrazione dalla zona disabitata a cui ho accennato in precedenza, non furono avocati al demanio pubblico che poco più di 30.000 ettari di terreno.

D'altra parte mi è necessario convenire che altra ragione ben più importante mi indusse in quei tempi a non sospendere le indemaniazioni, che ritenevo necessarie per poter far fronte agli eventuali bisogni di una colonizzazione italiana.

Per quanto fino dai primi tempi avessi rinunciato all'idea che l'altipiano Eritreo potesse divenire una zona di popolamento, pure speravo sempre nella possibilità di attuare una colonizzazione in piccole proporzioni e mi sono voluti lunghi anni di permanenza in Eritrea per convincermi fermamente dell'impossibilità di attuare una colonizzazione di qualche importanza in quella parte dell'altipiano che è abitato da popolazioni cristiane.

E questa convinzione si è andata in me formando a misura che visitando le varie regioni potevo constatare come il vantaggio che avremmo potuto ricavare dal mettere a posto alcune centinaia di famiglie italiane sarebbe stato di gran lunga inferiore al danno che si sarebbe arrecato alla nostra situazione politica ed alle popolazioni indigene.

Ho qui esposto sommariamente quali ragioni militassero prò e contro l'indemaniazione delle terre, devo peraltro dichiarare che qualora al mio giungere in Colonia non avessi trovato delle centinaia di migliaia di ettari già indemaniati non avrei iniziato le indemaniazioni, ma forse, in opposizione a quanto si era ritenuto prudente di proibire fino ad allora, avrei ritenuto preferibile di ricorrere ad un altro sistema interessando il Governo centrale ad autorizzare gli indigeni a vendere le terre di cui in modo indiscutibile potevano dimostrare la proprietà sia individuale che collettiva, poichè in tal modo si sarebbero potuti ottenere migliori effetti senza recriminazioni da parte di alcuno. Del resto se questo non si è fatto per lo passato niente ci vieta di farlo per l'avvenire.

Gli inglesi ci hanno insegnato che questo è il miglior sistema da adottarsi in alcune Colonie.

In complesso, meglio sarebbe stato non procedere ad alcuna indemaniazione, ma dal momento che si era incominciato non con-

veniva più cambiare sistema, ma soltanto modificare i criteri, evitando i provvedimenti che avrebbero potuto farci tacciare da ingiusti e da usurpatori.

Del resto con l'indemaniare un terreno, questo, nella quasi totalità dei casi, non veniva tolto alle popolazioni che prima ne usufruivano, veniva semplicemente sottoposto ad un diverso regime ed assegnato in coltivazione con criteri più regolari ed uniformi.

Le indemanazioni non hanno quindi apportato un danno reale alle popolazioni indigene, ed a convincersene basterà esaminare la carta dei terreni demaniali (1) ed i dati contenuti nell'allegato numero 63.

Da essi rileviamo che la superficie totale di quella parte dell'altipiano che abbiamo preso ad esaminare, senza tener conto del Medrì Baharì, il quale non ha popolazione fissa, è di circa un milione e 400,000 ettari, dai quali escludendo i boschi e le zone incoltivabili rimangono circa 550,000 ettari adattati alla coltivazione; ossia poco meno di due quinti dell'estensione totale.

Le terre indemaniate sull'altipiano, sempre escluso il Medrì Baharì, ammontano a circa 90,000 ettari, dei quali, mantenendo la stessa proporzione, non più di 35,000 ettari sono da ritenersi adattati alla coltivazione.

Dunque su oltre mezzo milione di ettari di terreno coltivabile dei quali 300 mila non ancora posti a coltivazione se ne sarebbero indemaniati circa 35 mila.

Ora quand'anche le terre indemaniate fossero state tolte ai primitivi coltivatori, cosa che si ha sempre avuto cura di evitare, quale danno reale poteva derivare alle popolazioni indigene col toglier loro 35 mila ettari di terra quando oltre 260 mila ne rimanevano ancora incolti?

E si noti che questa cifra di 260 mila ettari di terreno adattato alla coltivazione, ma tuttora incolto, per quanto approssimativa, non può essere molto lontana dal vero, poichè è ricavata dai dati accuratamente raccolti dagli Uffici Regionali, dati che d'altra parte potranno essere per quanto approssimativamente controllati da chiunque voglia esaminare le carte delle coltivazioni che trovansi allegate alla presente relazione (2).

E qui immagino che potranno sorgere spontanee due domande:

Se nell'altipiano vi sono 300 mila ettari di terreno coltivabile ma incolto, per qual ragione quei terreni non potrebbero essere adibiti alla colonizzazione europea?

Da che cosa deriva il malcontento degli indigeni dal momento che di terre ve ne è ancora ad esuberanza?

---

(1) Vedi serie carte, Tavola 19.

(2) Vedi serie carte, Tavole dal 6-*bis* all' 11-*bis*.

I 300 mila ettari erano è vero incolti nel 1907, ma già si prevedeva che per la cresciuta popolazione, per il ritorno in patria di molti che erano stati costretti a recarsi oltre confine, per gli aumentati bisogni, per l'incremento infine che ovunque si dava all'agricoltura, una parte di questo terreno coltivabile sarebbe stato in breve messo a coltivazione, e questa parte è appunto quella che meglio si sarebbe prestata alla colonizzazione europea.

Inoltre non tutti questi terreni potrebbero essere messi a coltivazione poichè una parte di essi è indispensabile sia lasciata a pascolo, nè si potrebbe dissodarla senza recare gravi danni ai paesi che hanno bisogno di quei terreni per farvi pascolare il proprio bestiame.

È necessario tener conto infine che sull'altipiano Eritreo non esistono vasti appezzamenti completamente liberi che siano adattati alla colonizzazione europea e nei quali si possano formare nuclei indipendenti dalle località abitate già esistenti.

Nel caso sarebbe quindi necessario distribuire i coloni in piccoli gruppi negli appezzamenti disponibili, i quali, per naturale conseguenza, dovrebbero essere vicini alle strade rotabili, ed a qualcuna delle località abitate, piuttosto lontani dal confine ad evitare molestie da parte dei numerosi briganti che scorrazzano nel Tigrai, e forniti di buona acqua, libera di servitù di paesi indigeni. Dopo ciò si comprende che difficilmente si possono trovare riuniti insieme tutti questi requisiti nei terreni ancora incolti che possono invece essere messi a coltura dagli indigeni pei quali nulla di tutto quanto si è detto è necessario.

Quanto al malumore prodotto nelle popolazioni indigene non occorre che io ripeta quanto ho detto tanto nella mia precedente relazione al Parlamento, quanto al principio di questo capitolo.

Il malumore non è derivato, tranne le poche e rare eccezioni a cui ho accennato, dalla indemaniazione delle terre o dai danni subiti per le indemaniazioni stesse, ma bensì fu creato a bella posta per evitare che il Governo avesse ad estendere le concessioni agli europei e fors'anche nella speranza che le terre già concesse fossero restituite.

Poichè l'indigeno più che temere l'indemaniazione, che, come era effettuata, non lo privava in fin dei conti del godimento delle terre, temeva le concessioni che lo privavano definitivamente di esse.

E con questo credo di aver chiarito quale fosse lo stato delle cose al principio del 1907 per quanto riguarda le terre dell'altipiano abitate da popolazioni cristiane, poichè per le altre terre del basso piano al mare e dell'interno, abitate da popolazioni musulmane nessuna preoccupazione dobbiamo nutrire, poichè in quelle regioni vi è tale e tanta sovrabbondanza di terre da permetterci di disporre liberamente di buona parte di esse.

Ma si noti bene che si tratta di terre a clima torrido, ottime per le colture industriali, ma assolutamente inadatte ad essere adibite alla colonizzazione.

Il territorio abitato da popolazioni musulmane, comprende quasi i tre quinti dell'Eritrea, ad Est dell'altipiano i territori occupati dai Saho, il Samhar ed il Sahel, a Nord i terreni adiacenti all'Anseba, ad Ovest le valli del Barca, del Gasc e del Setit.

Ebbi già a dire che in queste zone il terreno per ragioni storiche e sociali è direttamente demaniale. Le tribù hanno diritto di pascolo e di abitazione entro determinati confini, ma chiunque, non restringendosi alla pastorizia, ara un campo, considerasi aver ottenuto dallo Stato una nuova speciale concessione di indole affatto temporanea ed è perciò solo soggetto al pagamento di uno speciale compenso oltre il comune tributo (1).

Insisto su questo principio poichè è di somma importanza per la nostra Colonia che la sua applicazione non sia trascurata.

Si osservi lo specchio delle terre indemaniate e si vedrà che nel 1893 e nel 1894 si commise ripetutamente l'errore di indemaniare terre che nessuno aveva mai contestato al demanio ed è assolutamente necessario che un simile errore non abbia a ripetersi.

In complesso ritengo che la questione delle terre demaniali in Eritrea non abbia importanza se non in quanto riguarda le popolazioni cristiane dell'altipiano, ed anche per queste potrà essere trattata senza preoccupazioni ove si proceda sempre con quelle cautele che sono assolutamente necessarie in questioni che toccano le popolazioni indigene in quanto hanno di più caro.

XXXII.

Tassa di coltivazione.

Della tassa di coltivazzione ho diffusamente trattato nell'esaminare se sarebbe conveniente conglobare questa imposizione con l'ordinario tributo di cui è il naturale complemento, ed ho anche

---

(1) Vi è forse da farsi qualche eccezione a tale principio per quanto riguarda le popolazioni in origine cristiane e poi convertitesi all'Islamismo le quali in riguardo alle terre potrebbero forse reclamare i privilegi della stirpe dalla quale provenivano e per le popolazioni Baria e Cunama che hanno una origine, una costituzione e una religione propria e che potrebbero vantare dei diritti sulle terre, diritti che per quanto non provengano da donazioni fatte dal potere regio furono peraltro conferiti da quell'autorità collettiva che fra i Baria ed i Cunama ne aveva sempre tenuto il posto.

Ho voluto accennare a queste due eccezioni poichè non mancherà col tempo di presentarsi la necessità di studiare e risolvere anche questi due quesiti che per ora sono di importanza assolutamente secondaria e lo saranno per tempo, data l'abbondanza dei terreni disponibili nelle zone occupate da quelle tribù.

spiegato come ritenevo possibile e fors'anche opportuna l'applicazione di una tassa unica alle popolazioni cristiane dell'altipiano.

Ma la cosa è ben differente ove la stessa questione si abbia ad esaminare in riguardo alle popolazioni mussulmane per le quali il confondere la tassa sui terreni demaniali con il tributo potrebbe avere ben altri effetti, poichè allo stato attuale delle cose lascerebbe credere ai paesi mussulmani che il Governo ha rinunciato alla proprietà, finora indiscussa, di tutte le terre e varrebbe a crearci delle serie difficoltà ove di una parte di esse si avvesse bisogno di disporre.

Non si deve dimenticare che è appunto su quelle terre che è basato l'avvenire agricolo della Colonia poichè sono le sole su cui si possa fare assegnamento per lo sviluppo delle colture tropicali che non mancheranno di effettuarsi quando il capitale italiano, fatto meno diffidente, acconsentirà ad impiegarsi nelle iniziative coloniali.

Ed a tale proposito mi si permetta di rilevare che la nostra Colonia ha ripetutamente rifiutato di usufruire di capitali provenienti dall'estero, rinunciando in tal modo allo sviluppo immediato di alcune delle sue risorse pur di non farle cadere in mano a stranieri.

Ciò non ostante i capitali italiani non hanno ritenuto opportuno di impegnarsi in quelle stesse iniziative per le quali i capitali esteri avevano presentato delle ottime proposte.

Tornando alla tassa di coltivazione è infine da osservarsi che in Colonia oltre alle regioni abitate da popolazioni cristiane e mussulmane abbiamo una zona da poco passata all'Eritrea, i cui abitanti, appartenenti alle tribù Cunama, ancora pagani, hanno un'origine ed una costituzione loro propria, popolazione vergine, che amministrata con abilità, potrà essere avviata a nostro piacimento alla pastorizia od all'agricoltura.

In altra parte della mia relazione ho già detto che anche questa popolazione primitiva e semibarbara ha un concetto a sè della proprietà terriera, basato sulle assegnazioni fatte da quella autorità collettiva che presso di loro sostituiva fino a ieri ogni altro potere.

Ne consegue che mentre nelle tribù prettamente di origine mussulmana della Colonia, dedite alla pastorizia, la concessione annua in coltivazione di terreni, di incontestata proprietà dello Stato, apparisce come una effettiva elargizione sovrana e un incentivo all'agricoltura, nelle popolazioni Cunama, potrebbe apparire l'usurpazione di un diritto già esistente, alienando gli abitanti dalla coltivazione dei campi e spingendoli di preferenza alla pastorizia.

Ora fra l'incoraggiare la pastorizia piuttosto che l'agricoltura non vi può esser dubbio sulla scelta, giacchè se la pastorizia può facilmente appagare i bisogni degli indigeni, non porta un proporzionato vantaggio alla Colonia rispetto all'estensione di pascoli che richiede, mentre l'agricoltura schiude la via del progresso e della

civiltà, e ciò senza contare che i pascoli di moltissime zone del territorio occupato dai Cunama, essendo assai scarsi e poco nutritivi per qualche mese dell'anno; impediscono un largo aumento nelle mandrie.

Sarà quindi da vedersi se in queste zone non convenga lasciare alla pastorizia i soli terreni non altrimenti sfruttabili, riservando le parti migliori all'agricoltura, che può dare la ricchezza al paese, e utile sensibile alla madre patria.

Per ottenere ciò bisognerà forse modificare il sistema di tassazione attuale, unificando, anche presso queste popolazioni, le due imposizioni in una sola o regolandole in maniera che una non possa essere da sola preferibile all'altra.

Ma un altro provvedimento ritengo sarebbe utile applicare ai Cunama per volgerli di preferenza all'agricoltura, provvedimento che peraltro dovrà prima essere studiato con ogni cura e sotto tutti gli aspetti ad evitare errori che sarebbero irrimediabili ed attuato poi con quella prudenza ed oculatezza che sono necessarie in simili casi. Volevo accennare all'opportunità di riconoscere ai paesi Cunama il diritto di coltivazione in date zone o quanto meno la assegnazione in affitto permanente delle zone stesse riunendo il canone al tributo.

È ben vero che in questo modo si verrebbe ad istituire in certo qual modo un nuovo regime terriero indigeno, ma in questa zona, molto scarsa di popolazione, nessun danno si avrebbe assegnando in proprietà o in affitto permanente alle varie frazioni il terreno necessario alle coltivazioni indigene, e potremmo allo stesso tempo accontentare i giusti desideri degli abitanti, provvedendo fin d'ora ad una migliore e più sicura tutela dei nostri terreni disponibili.

Gli accertamenti iniziati da che venne istituita la residenza del Gasc e del Setit hanno, man mano che avvenivano, messo in chiaro che l'imposizione della tassa di affitto dei terreni non venne in generale applicata nella giusta misura, ma sempre o quasi l'imposizione fu maggiore del giusto, e ciò per mancanza di personale tassatore adatto, qualche volta anche proclive a esagerare l'estensione delle coltivazioni imponibili, per utile proprio o per astio di razza.

Questa imposizione poi sembrò ancora più grave di quella che in realtà non fosse, per la cattiva distribuzione che ne fecero i capi fra i dipendenti.

Tale difettosa applicazione dell'imposizione influì certamente sulle popolazioni sconsigliandole dall'intensificare maggiormente le coltivazioni, come ne avrebbero avuto la possibilità.

Ma purtroppo gli inconvenienti nella riscossione della tassa di coltivazione non erano particolari alla residenza del Gasc e Setit,

ma con maggiore o minore entità si verificavano in tutte le zone della Colonia, tanto da indurmi a studiare in qual modo si sarebbe potuto porre riparo ad un tale stato di cose.

Ove si esamini il sistema già in uso al mio giungere in Colonia nell'applicare la tassa di coltivazione si vedrà che con esso era impossibile evitare i numerosi inconvenienti che continuamente si verificavano.

Ciascun'anno all'epoca del raccolto ogni ufficio regionale inviava degli appositi tassatori ad applicare la tassa. Questi si recavano a visitare i terreni da tassare, stimavano l'estensione coltivata da ciascun coltivatore, giudicando dell'esito del raccolto, ed imponevano la tassa da pagarsi individualmente.

Ora, quand'anche si fosse potuto disporre di personale pratico, è fuor di dubbio che si andava sempre incontro a disparità di trattamento, poichè ogni tassatore, anche pratico, giudicava con criterio differente da quello degli altri. Nè, per quanto si facesse, era possibile dare unità d'indirizzo ad un giudizio che dipendeva da cause così diverse.

Ad aggravare il male vi era poi il fatto che l'Amministrazione non poteva aver disponibile presso tutti gli uffici un personale proprio, pratico ed adattato, e quindi nella maggior parte dei casi, data la necessità di dover eseguire tutti gli accertamenti in brevissimo tempo, gli uffici regionali erano costretti a ricorrere all'opera di personale avventizio o di affidare la tassazione ad indigeni con scarso affidamento della unità d'indirizzo, dell'equità e della giustizia con cui sarebbero state condotte a termine le operazioni di tassazione.

Da ciò continui e giustificati lamenti e reclami da parte dei coltivatori indigeni che vedevano a mò d'esempio imposte 10 lire di tassa a chi nel territorio di un dato Commissariato regionale aveva raccolto due sacca di grano mentre, in altri territori, dipendenti da altro ufficio, per la stessa produzione, si era pagato la metà od un terzo.

Ad evitare questi inconvenienti diramai una circolare (allegato n. 64) con cui invitavo gli uffici regionali a studiare per ogni terreno demaniale la possibilità di sostituire una tassazione in blocco a quella eseguita dai tassatori.

Si trattava insomma di stabilire una cifra fissa da corrispondersi annualmente per ogni terreno demaniale, affidando la ripartizione di essa fra i vari coltivatori ad un certo numero di *sciumagallé* eletti dai coltivatori stessi.

Esaminando la circolare, che trovasi in allegato, si vedrà come si dettassero norme particolareggiate per questa innovazione che al mio partire dalla Colonia aveva già dato ottimi frutti.

Questa tassa di coltivazione, che più propriamente avrebbe dovuto essere chiamata tassa d'affitto dei terreni demaniali, non

aveva scarsa importanza pel ristretto bilancio della Colonia poichè, come si potrà rilevare dall'allegato n. 65 fruttava all'erario intorno alle 250 mila lire annue, che, in alcune delle annate più favorevoli, salirono fino a 360 mila, ma è fuor di dubbio che per la stabilità del bilancio era preferibile poter fare assegnamento su di una somma fissa anzichè correre l'alea di avere forti aumenti o diminuzioni assolutamente imprevedibili.

Dall'allegato n. 66 si potrà poi rilevare quanto la tassa gravasse su ciascuna delle popolazioni della Colonia.

Giova infine ricordare che questa tassa, applicata per la prima volta dai miei predecessori, per quanto non trovasse esempio nelle consuetudini locali, non ha mai incontrato soverchia difficoltà nella sua applicazione, ed è servita a stabilire una netta divisione fra le terre di proprietà assoluta dello Stato e quelle assegnate permanentemente alle popolazioni indigene.

Prospetto della tassa di coltivazione e di pascolo riscossa negli esercizi finanziari 1901-902 a 1906-907.

ESERCIZIO	Coltivazione	Pascolo	Varie	Totale
1901-902	279,500. »	7,500. »	7,500. »	294,500. »
1902-903	275,000. »	8,000. »	5,000. »	238.000. »
1903-904	238,733. 90	7,161. 25	»	245,895. 15
1904-905	251,779. 95	24,747. 80	»	276,527. 75
1905-906	263,962. 76	29,338. 40	»	293,301. 16
1906-907	235,998. 21	13,158. 05	»	249,156. 26

XXXIII.

Tassa di pascolo.

Stipulata la convenzione di Sabderat del 28 febbraio 1901 fra il Sudan e l'Eritrea, convenzione che venne poi ratificata il 3 aprile dello stesso anno, della quale ho già parlato nella mia precedente relazione, ciascuno dei due Governi rimase libero di permettere o vietare il pascolo alle mandrie appartenenti a pastori d'oltre confine e di applicare la tassa di pascolo nel modo che avrebbe reputato migliore.

Per parte nostra l'incarico di riscuotere la tassa di pascolo fu affidato agli uffici regionali che confinano a Nord e ad Ovest con il Sudan, i quali alla lor volta incaricarono degli accertamenti e dalle esazioni i capi delle tribù.

Ma ben presto ebbi a convincermi che per incuria o malafede nei capi, e fors'anco per ambedue le ragioni riunite insieme, la tassa di pascolo rendeva a mala pena un terzo di quanto i più modesti calcoli facevano ritenere dovesse rendere.

Ove si esamini la tabella annessa al presente capitolo, si vedrà che il gettito di questa imposta si era ridotto a sette od otto mila lire annue, mentre era notorio che data la quantità di bestiame che, durante la stagione propizia, dal Sudan era condotta a pascolare in Eritrea, si sarebbe dovuto riscuotere molto ma molto di più.

Istituita la nuova residenza del Sahel, che più da vicino poteva sorvegliare il confine Nord, diedi incarico ad essa ed al Commissariato del Barca di studiare la questione.

Ed è in seguito a questi studi che la riscossione della tassa di pascolo venne affidata a speciali agenti su cui si poteva fare sicuro affidamento, mentre a funzionari italiani fu dato l' incarico di sorvegliare il servizio.

Ma i pastori delle regioni confinanti, da lunga pezza abituati a frodare tanto il Governo sudanese quanto il nostro, mal si adattarono al nuovo stato di cose, e ad evitare un pagamento al quale, in un modo o nell'altro, si erano sempre sottratti, avevano stabilito una specie di servizio di informazioni mediante il quale erano avvisati in precedenza dell'arrivo dei nostri funzionari, e passavano rapidamente oltre confine prima che si fosse potuto accertare la loro permanenza nel nostro territorio.

Si intensificò allora la sorveglianza lungo il confine, si eseguirono delle sorprese e si inflissero multe severe a coloro che avevano tentato di frodare l'erario e giova riconoscere che per lo zelo dei nostri funzionari che si sottoposero a sacrifici non lievi, in breve volger di tempo, i pastori d'oltre confine dovettero convincersi che era preferibile pagare la tassa anzichè correre il pericolo di dover sottostare al pagamento di multe non indifferenti e più di tutto al sequestro delle armi da fuoco che la maggior parte di essi deteneva irregolarmente.

Ma a questo risultato non siamo giunti senza difficoltà e non mancarono i casi in cui i pastori d'oltre confine sorpresi a far pascolare le loro gregge nel nostro territorio, arrivarono a tentare la fuga con la forza facendo anche fuoco contro i nostri agenti.

Ad ogni modo la nostra perseveranza riuscì ad imporsi e dal 1904 in poi si potè riscuotere la tassa senza grandi difficoltà.

È per altro mia opinione che, malgrado tutto, vi sono ancora numerose mandrie che sfuggono alla tassazione e che intensificando il servizio si potranno ottenere risultati anche maggiori di quelli ottenuti fino ad oggi.

XXXIV.

Pastorizia.

Contemporaneamente al censimento della popolazione indigena disposi che gli uffici regionali eseguissero un accurato censimento del bestiame.

Gli ultimi dati che si possedevano rimontavano al principio del 1898, era quindi necessario riconoscere quali fossero stati i danni prodotti dalla peste bovina e quale lo stato attuale delle mandrie.

Malgrado il naturale accrescimento e l'importazione dovuta alla maggior ricchezza delle popolazioni indigene, io dubitavo fortemente che tali fattori non fossero stati sufficienti per bilanciare i danni arrecati dalla peste, ma invece, fatto il confronto, potei con piacere constatare che, malgrado tutto, in soli sette anni di tempo, si era avuto un aumento molto rilevante per tutte le qualità di bestiame, eccezione fatta per gli ovini in cui si aveva una diminuzione di poca importanza.

Dalla seguente tabella comparativa, si potranno rilevare le differenze.

Se noi confrontiamo i dati ora esposti con i risultati del censimento della popolazione indigena si rileva che la ricchezza del bestiame in Eritrea rappresenta un fattore molto importante poichè ad ogni 100 abitanti corrispondono le seguenti quantità di bestiame che, come si vede, non sono del tutto trascurabili.

Cammelli	17.07
Equini	10.83
Bovini	102.57
Ovini	267.78

Calcolando poi la superficie totale della Colonia Eritrea in 115,000 km.^{2} abbiamo le seguenti quantità di bestiame su ogni 100 km.^{2}

Cammelli	40.81
Equini	26.90
Bovini	257.14
Ovini	640.11

Queste cifre di paragone in confronto della superfice non sono certamente molto elevate ma si pensi che nella superfice complessiva della Colonia è compreso tutto il deserto Dancalo completamente spopolato di uomini e di bestiame, e varie altre regioni poco o punto abitate.

	Cammelli				Equini				Bovini				Ovini		
	da allevamento	da sella	da basto	Totale	Cavalli	Muletti	Asini	Totale	Buoi	Vacche	Vitelli	Totale	Ovini	Caprini	Totale
Censimento 1898	»	»	»	30,669	»	»	»	26,205	»	»	»	177,969	»	»	770,129
Censimento 1905	30,265	183	16,485	46,933	1,027	6,161	22,601	29,789	56,293	183,392	56,032	295,717	383,576	352,556	736,132
Differenze . . .	+ 16,264				+ 3,584				+ 177,748				— 33,997		

Ciò comparirà molto più chiaramente quando si esaminino le varie tabelle dell'allegato 67 e le carte riguardanti il bestiame (1) da cui si può rilevare che in alcune regioni la densità del bestiame è molto maggiore. Così ad esempio l'Hamasen su ogni 100 km.² ha più di 333 equini, 2013 bovini e 1212 ovini e l'Acchelè Guzai dà 88 equini. 845 bovini e 814 ovini per ogni 100 km.². Vi sono poi dei territori come per esempio quello dei Paesi Autonomi dell' Hamasen che per *ogni km.²* ha una densità relativamente elevata poichè ci dà i seguenti risultati:

Equini per km.²	5.51
Bovini » »	45.46
Ovini » »	35,72

Dobbiamo inoltre considerare che queste cifre si riferiscono all'anno 1905, e che da quell'epoca la peste bovina è quasi completamente scomparsa, mentre con le ottime annate agricole e con gli importanti lavori che si stanno attuando in Colonia la ricchezza indigena è notevolmente aumentata. Per queste ragioni non posso a meno di dividere l'opinione dei competenti in materia i quali assicurano che l'esistenza del bestiame al giorno d'oggi è aumentata del 50 per cento sul censimento del 1905.

Data una così importante quantità di bestiame, assolutamente esuberante ai bisogni della Colonia ed i bassissimi prezzi correnti sulla piazza, era naturale che dovessi pensare a darle uno sfogo con l'esportazione, che a preferenza avrebbe dovuto dirigersi a vantaggio della madre patria, la quale per far fronte al consumo delle carni da macello è annualmente costretta ad importare dall'estero ingenti quantità di bestiame. Ma alla importazione del bestiame vivo dall' Eritrea in Italia si oppongono difficoltà di vario ordine che l'esperienza mi ha dimostrato insormontabili. Mi adoperai a tentare l'esportazione della carne macellata per mezzo di piroscafi muniti di apparecchi frigoriferi, ma il tentativo fu vano.

Comunque, è problema questo che è necessario risolvere: il bestiame aumenta, i pascoli non sono inesauribili. Non dubito che il mio successore saprà, come altri, anche questo problema risolvere.

XXXV.

Istituto siero-vaccinogeno.

Già da qualche anno la peste bovina, detta dagli indigeni *Gulhai*, decimava periodicamente le mandrie esistenti in Eritrea.

(1) Vedi serie carte geografiche e speciali, Tavola XX e XXI.

Ho già dimostrato, trattando del censimento del bestiame, quale importanza abbia, per gli indigeni della Colonia, l'allevamento dei bovini e degli ovini che costituisce una delle principali ricchezze del paese. Si comprenderà quindi come fosse necessario di tentare tutti i mezzi per arrestare il flagello o quanto meno per riuscire ad attenuarne gli effetti, tanto più che gli antichi provvedimenti di sorvegliare i focolari di infezione, isolare le mandrie infette, seppellire le carogne, ecc., si erano dimostrati assolutamente inefficaci poichè il morbo poteva essere propagato anche da alcune specie di bestie selvatiche contro cui nessuna azione era possibile.

Per potere dare un'idea dei danni prodotti dalla peste basterà dire che durante gli anni dal 1902 al 1905, fu denunciata la morte di oltre 100 mila bovini a causa del *Gulhai* e si noti che questa cifra non rappresentava forse nemmeno la metà dei capi morti in quel periodo in tutta la Colonia, poichè, come ho già accennato, dato il carattere degli indigeni si può dichiarare che molti di essi, e specialmente tutti quelli domiciliati in località lontane dalle sedi degli Uffici regionali non si curarono di recarsi a fare la denuncia ben sapendo che nulla avrebbe loro fruttato.

Si osservi nell'allegato 68 la statistica dei bovini morti durante i due primi trimestri del 1905 e si comprenderà quale potrà essere stata la totalità delle perdite durante il lungo periodo in cui infierì il *Gulhai*. Se poi si confrontano le morti con i dati del censimento si vedrà che la proporzione delle perdite fu addirittura enorme.

Questi dati, per quanto approssimativi ed incompleti, nè era possibile in quei tempi averne dei più esatti, bastano a dimostrare come fosse necessario provvedere e provvedere d'urgenza.

Per tali ragioni, nel 1903, accordatomi col nostro onorevole collega, prof. Celli, e per suggerimento di lui, cui mi piace qui attestare la mia riconoscenza, ottenni che fossero inviati in Colonia i dottori Memmo, Martoglio e Adani, con l'incarico di studiare la malattia e proporre i rimedi, e non appena mi fu presentata la relazione in cui la Missione affermava di aver prodotto un siero fortemente attivo contro la peste, proponendo l'istituzione di un laboratorio permanente per la lotta contro la peste bovina, provvidi alla sua formazione e ne affidai la direzione al dott. Martoglio.

Il nuovo laboratorio aveva appena iniziate le sue operazioni e la malattia si andava estendendo per tutta la Colonia con tale fierezza e rapidità che le limitate risorse del nuovo organo si dimostrarono assolutamente insufficienti.

Fu allora che invitai il dott. Martoglio a presentarmi le proposte che riteneva opportune per fronteggiare la situazione, compatibilmente con le esigenze del bilancio eritreo il quale non mi avrebbe permesso di oltrepassare certi limiti di spesa.

Il dott. Martoglio con un suo pregevole rapporto in data 24 maggio 1905 (allegato n. 69) mi proponeva l'impianto di un Istituto siero-vaccinogeno il quale doveva essere fornito di quanto era necessario per provvedere all'immunizzazione di tutto il bestiame della Colonia in un periodo brevissimo, quale era necessario che fosse, data l'urgenza di un'azione immediata, necessaria, non per lottare contro l'epidemia che in quel momento non sarebbe stato possibile soffocare, ma per impedire che si ripresentasse nuovamente con la medesima violenza.

Nel frattempo gli indigeni stessi, mi inducevano nel convincimento che gli esperimenti fatti erano completamente riusciti poichè, quando si furono accertati dei risultati ottenuti, fu una vera ressa presso tutti gli uffici per implorare l'intervento dei vaccinatori e non passava giorno senza che sotto la finestra del mio ufficio si presentassero tutti gli abitanti di questo o di quel paese domandando la vaccinazione.

Troncai ogni indugio, è provvidi all'impianto dell'Istituto ed a regolarne le attribuzioni con i due decreti in data 18 settembre 1905 (allegati n. 70 e 71).

Per ragioni di economia accolsi altresì la proposta fattami di assegnare al nuovo Istituto i locali dell'antica Colonia Agricola i quali con pochi adattamenti erano sufficienti allo scopo, ed aggiunsi anche i terreni già a disposizione della Colonia stessa perchè da essi si poteva ricavare, con notevole risparmio, buona parte del foraggio necessario pel mantenimento del bestiame occorrente per la produzione del siero.

A coadiuvare il dott. Martoglio furono chiamati i dottori Carpano e Stella e l'azienda agraria per la produzione del foraggio fu affidata al dottore in agraria, signor Cesare Macaluso.

Sarebbe stato mio vivo desiderio mantenere la vaccinazione gratuita del bestiame, ma purtroppo le esigenze del bilancio non me lo permisero, e, per quanto a malincuore, dovetti prescrivere il pagamento di un tallero per ogni capo vaccinato, ma non m'indussi a tale provvedimento se non quando mi fui personalmente accertato che, durante l'infierire dell'epidemia, gli indigeni proprietari di bestiame, pur di ottenere la vaccinazione sarebbero stati disposti a pagare anche tre o quattro talleri per capo, in luogo di uno. Diedi peraltro disposizioni affinchè il pagamento della tassa non fosse applicato ai meno abbienti e si accordassero a tutti le maggiori facilitazioni nei pagamenti.

L'Istituto iniziò senz'altro le sue operazioni che continuarono ininterrottamente con grande energia, come si può rilevare dalla relazione del suo direttore (allegato n. 72).

Dopo il 1905 l'epidemia andò man mano decrescendo e non rimase che qualche piccolo focolare sparso qua e là, ma, come

era naturale, la cessazione del pericolo immediato, in individui primitivi come gli indigeni, doveva produrre il desiderio di sottrarsi alla vaccinazione fosse poi questa gratuita od onerosa.

Alla mentalità indigena era impossibile concepire come il Governo che non aveva sempre potuto provvedere durante l'infierire della peste, volesse poi far qualche cosa quando il pericolo era passato, ciò specialmente per le tribù più lontane che durante l'epidemia non avevano potuto seguire l'opera dell'Istituto, svoltasi specialmente fra le popolazioni abissine dell'altipiano, e si incontrò qualche difficoltà per la vaccinazione delle mandrie appartenenti ad alcune tribù del Barca e del Senhit, difficoltà che peraltro non diedero luogo ad inconvenienti di sorta e poterono essere in breve sormontate, tanto che oggi posso, con vera soddisfazione, dichiarare come ormai colla compiuta immunizzazione di tutto il bestiame nella Colonia sia impedito il ritorno almeno in vaste proporzioni, di quella terribile epidemia che minacciò di distruggere completamente una delle più importanti fonti di ricchezza dell'Eritrea.

XXXVI.

Miglioramento del bestiame.

Per le cose già dette si è potuto rilevare quanta e quale importanza abbia in Eritrea l'allevamento del bestiame bovino ed ovino, che costituisce, se non la sola, una delle principali ricchezze delle popolazioni indigene della Colonia.

Mentre con l'istituzione dell' Istituto siero vaccinogeno miravo a salvare il bestiame dal flagello delle epidemie, con grave danno per l'integrità del magro bilancio coloniale, d'altra parte cercavo d'attuare quei provvedimenti che rendendo possibile l'esportazione delle carni avrebbero dato un nuovo commercio alla Colonia e rialzato il prezzo delle carni stesse rendendo maggiormente rimunerativo l'allevamento.

Con il censimento del bestiame, che avevo voluto fosse fatto con tutta la possibile accuratezza, si era potuto constatare che malgrado i danni prodotti dalla peste molto poteva sperare la Colonia dall'industria del bestiame.

Ma poichè ero convinto che molto di più si sarebbe potuto ottenere nell'avvenire ove si fosse provveduto anche al miglioramento delle razze, non mancai di preoccuparmi anche di questa questione che era necessario fosse studiata da persona competente e capace di indicare quali provvedimenti sarebbe stato opportuno di adottare per risolverla.

Qualche cosa si era già fatto, ma a sbalzi, senza seguire un programma completo e prestabilito, facendo venire o favorendo la

importazione di somari, cavalli e tori riproduttori e di vacche e giumente riproduttrici, ma era necessario far tracciare una via sicura da seguire ed a tal fine, negli ultimi tempi della mia permanenza in Colonia, provvidi a che fosse inviato in Eritrea il prof. Ezio Marchi, uno degli scienziati più competenti che potesse vantare l'Italia, al quale fu affidato l'incarico di studiare la questione e fare quelle proposte che avrebbe ritenute opportune.

Il Marchi giunse in Colonia poco dopo che io ne ero partito e disimpegnò con incomparabile zelo la missione che gli era stata affidata, ma tornando in patria, prima ancora che potesse rendere di pubblica ragione il risultato dei suoi studi, fu colpito da una grave malattia che lo condusse al sepolcro, ed è al prof. Carlo Pucci suo discepolo e compagno di studi che si deve se gli appunti presi durante le escursioni, nei brevi riposi, ma che costituiscono un'opera di grande importanza scientifica e pratica, poterono essere pubblicati.

È quindi allo stesso prof. Pucci che io mi sono rivolto per ottenere che degli studi e delle proposte del compianto prof. Marchi fosse redatto un sunto da allegarsi a questa relazione. (Vedi allegato n. 73).

XXXVII.

L'agricoltura negli Habab.

Non ultima delle ragioni che mi indussero ad istituire uno speciale ufficio regionale anche nel Sahel fu il convincimento dell'utilità che ne avrebbe ricavata tutta la Colonia in generale, e le popolazioni nomadi del Sahel in particolare, qualora si fosse riusciti ad indurre le tribù nomadi a stabilirsi in una sede fissa ed a dedicarsi oltre che alla pastorizia anche all'agricoltura.

Già qualche cosa in questo senso si era riusciti ad ottenere dai Beni Amer del Barca, ma molto più utile ritenevo la trasformazione delle tribù del Sahel ed in ispecial modo degli Habab, poichè se in quella regione il basso piano verso il mare è più adattato alla pastorizia che all'agricoltura, la regione delle *Rore* invece, che ha molta somiglianza con l'altipiano abissino, si presta favorevolmente alla coltivazione.

Fu in questo senso che diedi speciali istruzioni al Residente inviato in quella regione, ma è necessario convenire che l'attuazione di questo programma incontrò sul principio grandissime difficoltà.

Gli Habab dediti solamente alla pastorizia, disprezzavano i coltivatori della terra, e ciò a differenza degli abissini fra cui l'agricoltore è tenuto in gran conto. Quelle tribù vivendo quasi esclu-

sivamente dei prodotti della pastorizia poco si curavano di quanto può rendere il suolo.

Prima della nostra occupazione erano solamente i nobili (Bet-Asghedé) che si concedevano il lusso di consumare granaglie, che, con grandi stenti e dispendio, dovevano procurarsi in lontani mercati; ma con l'andare degli anni, il continuo contatto con gli europei di coloro che attirati dal guadagno si recavano ogni tanto a lavorare fuori del proprio territorio, ha esteso a buona parte della popolazione il consumo delle granaglie di cui ora comincia a sentirsi la necessità.

Il momento era dunque favorevole per tentare di vincere l'atavica ripugnanza a dedicarsi alla coltivazione della terra ed infatti l'opera assidua del Residente in quella regione fin dall'anno 1903 cominciò a rendere buoni frutti e si ebbero i primi esempi di qualche pastore che cominciò ad occuparsi di coltivazione, esempi che negli anni successivi andarono man mano estendendosi.

È evidente che una tale trasformazione non potrà effettuarsi in breve volger d'anni, ma se l'opera delle autorità italiane continuerà ininterrotta, è fuor di dubbio che presto o tardi lo scopo potrà essere raggiunto.

Quale importanza può avere la cosa lo si comprenderà quando si pensi che quella popolazione che oltrepassa i 25 mila abitanti non potrà mai godere di una certa agiatezza occupandosi esclusivamente dell'allevamento del bestiame che, oggi, pur oltrepassando i 200 mila capi, per tre quarti ovini, non può certo essere fonte di lauti guadagni.

Se ai proventi dell'allevamento del bestiame si aggiungessero quelli derivanti dalla coltura delle molte migliaia di ettari di ottimi terreni, adattati a tutte le coltivazioni, ma oggi quasi tutti incolti, la popolazione del Sahel potrebbe divenire una delle più ricche della Colonia.

E si noti che anticamente il Sahel, nella regione delle *Rore*, doveva essere tutto coltivato poichè sono tuttora visibili antichi adattamenti del terreno a terrazze e traccie di canali, molto razionalmente costruiti, per la distribuzione delle acque.

Per quanto tali lavori debbano risalire ad epoca molto remota, servono però a dimostrare come non vi siano dubbi circa la possibilità di rimettere nuovamente a coltura quei vasti territori ed a ciò deve tendere instancabilmente l'opera delle autorità italiane in quella regione.

XXXVIII.

La piana di Hazamò.

La piana di Hazamò, comprende i territori dei villaggi abbandonati di Enda Estifanò, Ona Gobai, Adi Bussò e Gamà. Venne

indemaniata con decreto governatoriale del 21 marzo 1902, n. 73, ma in realtà con quel decreto non si fece che riconoscere lo stato di fatto già esistente, poichè da molti anni la piana di Hazamò era considerata come terreno demaniale.

Quando io lasciai la Colonia quel territorio era quasi completamente incolto. Vi scendevano a coltivarvi pochi campi gli abitanti dei vari paesi situati intorno ad essa e nella stagione propizia vi erano condotte pel pascolo mandrie di bestiame da molte parti della colonia ma specialmente dall'Assaorta.

La piana di Hazamò resta nell'angolo formato dal torrente Mareb con il suo affluente Belesa, è quindi a contatto del confine fra Eritrea ed Etiopia e costituisce come un cuneo fra lo Scimezana ad Est ed il Seraè ad Ovest. La piana, propriamente detta, ha una estensione di circa 22 mila ettari di cui 16 mila atti alla coltivazione. In tempi non lontani, fino alla dominazione di Re Teodoro, la piana di Hazamò era ricca, fiorente e popolata. Situata in posizione favorevolissima e centrale per lo sviluppo del commercio, dotata di un clima mite, ricca di acque, era centro di commerci importantissimi, ed al paese di Gamà, situato nella piana, facevano capo tutte le carovane provenienti dalle vicine regioni e dal mare, Gamà, in quei tempi aveva un'importanza commerciale molto maggiore di quanta non ne abbia oggi lo stesso mercato di Adì Caieh.

Le continue guerre e gli anni di carestia, spopolarono la regione che, divenuta mal sicura per le bande di briganti che vi scorazzavano, venne definitivamente abbandonata dalla popolazione verso la metà del secolo scorso.

Cessate le coltivazioni le acque durante le pioggie impaludarono qua e là rendendo poco salubre quel territorio che tornerà certamente all'antica floridezza quando sia nuovamente messo a coltura come per il passato.

Dagli studi e dagli esperimenti che si eseguirono nella piana di Hazamò per conto del Governo e da quanto risultò ai privati che ebbero ad occuparsene, il terreno della piana è atto a tutte le colture ed è facilmente irrigabile avendo una pendenza leggera ma uniforme e costante verso Ovest, tale da permettere il lento scorrere delle acque senza bisogno di grandi lavori di sbarramento per trattenerle. Inoltre la piana abbonda di acque sia correnti sia subalvee nel letto dei fiumi Mareb, Belesa e Tzerenà. Le pioggie vi cadono abbondantemente ed a pochi metri nel sottosuolo si trova acqua dappertutto. Gli unici pozzi che ancora rimangono degli antichi, quelli di Adadum, per quanto rudimentali, bastano da soli per provvedere all'abbeverata di molte centinaia di capi di bestiame.

Se si eccettuano le febbri malariche che infestano la piana durante la stagione delle pioggie ed immediatamente dopo, il clima è favorevole, e le febbri certamente scompariranno quando tutta la regione sia nuovamente posta a coltura.

Per la sua altitudine che si aggira intorno ai 1500 metri gode del clima dei Quollà, ed ha inoltre il vantaggio di essere completamente riparata dal vento a causa dei monti che la circondano.

Quando sia ultimata la strada carrozzabile che io lasciai già iniziata, la piana sarà in facile comunicazione con tutto il resto della Colonia.

Attualmente la piana è quasi completamente sprovvista di piante d' alto fusto, mentre anticamente, come ricordano le tradizioni dei Loggo, che ne erano gli abitatori, era tutta coperta da una fittissima foresta, che appunto i Loggo diedero man mano alle fiamme per potervi coltivare.

Alcuni esperimenti di coltura del cotone eseguiti nella piana di Hazamò diedero ottimi risultati.

Dopo quanto ho detto si può ricavare che quella ubertosa regione non sarebbe pel momento adattata per essere suddivisa fra piccoli coltivatori i quali non avrebbero nè i mezzi nè la capacità per provvedere alla sua sistemazione. Occorrerebbe quindi che a questa prima sistemazione fosse provveduto con i necessari capitali salvo poi ad attuarvi le coltivazioni nel modo più conveniente.

Durante la mia permanenza in Eritrea non mancai di occuparmi della questione e per ben due volte sperai si fosse giunti ad una favorevole soluzione, ma coloro che pur avevano impiegato tempo e denaro negli studi necessari non riuscirono poi a raccogliere nemmeno i capitali necessari per iniziare l'impresa che, malgrado si presenti favorevole sotto tutti gli aspetti, attende ancora chi ne tenti l'attuazione.

Ed è doloroso dover constatare che, tranne ben poche e lodevoli eccezioni, il capitale italiano rifugge dalle nostre colonie, che pur tante e favorevoli occasioni d'impiego gli offrirebbero, non dovremo quindi meravigliarci e strepitare il giorno, forse non lontano, in cui il capitale straniero si impianterà in Eritrea per sfruttarvi quelle risorse che noi non abbiamo saputo nè voluto apprezzare al loro giusto valore.

XXXIX.

Produzione ed esportazione del grano e di altri prodotti agricoli.

Se, solamente una diecina di anni fa, qualcuno si fosse permesso di sostenere in Italia che la Colonia Eritrea è in grado di esportare dei prodotti agricoli sovrabbondanti al suo consumo, avrebbe certamente suscitata la più badiale delle ilarità, tanto era radicata nella quasi totalità degli italiani la leggenda delle famose sabbie infuocate.

Non è necessaria una lunga permanenza in Eritrea per convincersi quanto sia assurda una tale credenza, basterà attraversare le province dell'altipiano durante la coltivazione del grano, per comprendere quanto rendono quelle terre, e che cosa si potrebbe ottenere da esse quando fossero coltivate in modo più razionale.

Fin dall'anno 1900 la produzione del grano fu sufficiente per far fronte al consumo interno della Colonia, e poichè le coltivazioni andavano rapidamente estendendosi, era facile prevedere che sarebbe giunto il momento in cui si avrebbe avuta una superproduzione ed in conseguenza una crisi, che, facendo ravvilire eccessivamente i prezzi, avrebbe potuto cagionare l'abbandono delle coltivazioni specialmente da parte degli europei, abbandono che in qualunque modo era necessario evitare.

Nel frattempo gli indigeni avevano quasi completamente abbandonata la coltura dell'orzo per dedicarsi a quella più rimunerativa del grano e le concessioni agricole agli europei andavano rapidamente aumentando, di maniera che ogni anno migliaia di nuovi campi erano dissodati ed adibiti alla coltivazione, tanto che nelle province più centrali a popolazione abissina, era difficile trovare un pezzo di terra utile che non fosse coltivato.

Ora giova notare che l'indigeno non sostenendo alcuna spesa per porre a coltura il terreno, ed avendo altresì bisogni assai modesti, può ritenere rimunerativa la coltura della terra anche quando i prezzi del prodotto sono scesi ad un livello molto basso. Potrà coltivare una superficie maggiore o minore ma dovrà coltivare sempre poichè altrimenti non saprebbe come provvedere ai suoi bisogni.

Non così può dirsi dell'europeo, il quale deve sostenere molte spese prima di giungere al raccolto, poichè l'europeo in Eritrea, tranne scarsissime eccezioni, non è un coltivatore diretto. In conseguenza, quando il prezzo del grano non si aggira almeno intorno alle 16 lire al quintale, l'europeo si trova ad andare incontro ad una perdita.

Dopo questo si pensi quali effetti ebbe in Colonia la superproduzione granaria che in un'annata arrivò a far discendere il prezzo al disotto delle 6 lire al quintale.

Era dunque necessario creare uno sfogo alla produzione Eritrea, che malgrado la mitezza dei prezzi per l'elevato costo dei trasporti, non poteva trovare collocamento fuori dei confini della Colonia, nè poteva essere avviata in Italia ove avrebbe dovuto sottostare al gravame doganale di lire 7.50 per quintale.

Ove non si fosse provveduto si sarebbe verificato immediatamente l'abbandono delle coltivazioni da parte degli europei e certo una notevole diminuzione nelle colture degli indigeni.

Per quanto io sostenessi la necessità di accordare un trattamento di favore, almeno ad una parte del grano eritreo, e malgrado l'appoggio incondizionato del Governo centrale, non si riusciva a giungere ad una conclusione, mentre in Eritrea era urgente provvedere.

Fu nell'anno 1903 che vedendo come non fosse possibile ottenere un provvedimento immediato che facesse rinascere la fiducia nei coltivatori, pensai di accordare, a carico del bilancio eritreo, dei premi di esportazione, ma la Camera ritenne che il Governatore dell'Eritrea non avesse la facoltà di applicare un simile provvedimento, ed io, ossequiente alla volontà dei rappresentanti della nazione, vi rinunciai, per quanto riconoscessi come la mancanza di un provvedimento immediato poteva apportare gravi danni all'avvenire agricolo della Colonia.

Fortunatamente fu finalmente approvàta la legge 18 luglio 1904, con cui si permetteva che annualmente fossero introdotti in franchigia in Italia 20 mila quintali di grano ed alcuni altri generi di secondaria importanza senza limitazione di quantità.

Questa cifra di 20 mila quintali parve allora eccessiva mentre invece l'esperienza ha dimostrato come fossi nel giusto quando la proposi.

Distinguo. Io ritenevo che la legge dovesse facilitare unicamente gli europei come quelli che avevano necessità di essere aiutati, poichè se avessi ritenuto di fare ammettere anche gli indigeni al beneficio, avrei proposto quantità assai maggiore.

Gli europei, data la protezione ottenuta, avrebbero avuto un vantaggio di circa 7 lire al quintale sulla produzione indigena, mentre l'esodo di 20 mila quintali di grano della Colonia sarebbe stato sufficiente per mantenere anche il grano indigeno ad un livello rimunerativo.

I fatti mi hanno dato pienamente ragione poichè hanno dimostrato:

1. Che la quantità di 20 mila quintali, almeno per un certo periodo di tempo, è e sarà sufficente per esportare in franchigia tutta la produzione degli europei, ma che d'altra parte non è nemmeno eccessiva;

2. Che il grano ammesso alla franchigia è stato quotato a prezzi varianti dalle 17 alle 20 lire al quintale, prezzo rimunerativo anche per gli europei;

3. Che il grano prodotto dagli indigeni in conseguenza ha oscillato dalle 10 alle 13 lire al quintale, prezzo ancora conveniente per gli indigeni;

4. Che quando i prezzi in Italia sono stati molto elevati, oltre i 20 mila quintali ammessi in franchigia, si è potuto intro-

durre in Italia anche del grano prodotto dagli indigeni sottoponendolo al pagamento dei diritti doganali.

La legge ha dunque pienamente raggiunto il suo scopo ottenendo un trattamento di favore agli europei e mantenendo i prezzi ad un livello rimunerativo.

Resterebbe da esaminare se convenga aumentare il quantitativo ammesso in franchigia ma è cosa che eccede il compito di questa relazione, mi limiterò ad una semplice osservazione.

Se il trattamento di favore vuol essere esteso ai soli coltivatori europei il quantitativo di 20 mila quintali per qualche anno è sufficiente allo scopo.

Se la facilitazione deve essere estesa anche agli indigeni allora la quantità dovrà essere grandemente aumentata poichè si esporterà tutto indistintamente il grano prodotto nella Colonia la quale provvederà al suo consumo col grano proveniente dalle vicine regioni d'oltre confine che può entrare in Eritrea senza essere sottoposto ad alcun gravame fiscale.

Ma tutto questo s'intende per le annate agricole buone, poichè nelle annate scarse la produzione interna e quella dell'oltre confine non basterà forse a far fronte ai bisogni del consumo.

Ad ogni modo peraltro giova altresì ricordare che in Eritrea sono sorti importanti stabilimenti industriali per la macinazione del grano, e che ove i prezzi di tutto il prodotto eritreo oltrepassassero un certo livello quegli stabilimenti si troverebbero nell'impossibilità di attuare il concetto degli industriali che li costruirono con la convinzione di poter battere la concorrenza con le farine estere nei mercati del Mar Rosso.

Nel caso che si addivenga ad aumentare la quantità ammessa in franchigia sarà altresì necessario esaminare se non sia opportuno emanare qualche provvedimento atto ad evitare che tutto il grano prodotto nell'Etiopia settentrionale passando per l'Eritrea sia introdotto in franchigia in Italia, e l'Etiopia settentrionale potrà produrre delle forti quantità, quando quegli instancabili lavoratori saranno arrivati a comprendere quali guadagni potrebbero ricavare dalla coltivazione del grano. Ma un provvedimento di questo genere sarebbe certamente dannoso all'avvenire del nostro commercio con l'Etiopia e non so quanto sarebbe opportuno adottarlo.

Per l'applicazione della legge 18 luglio 1904 fu emanato un regolamento che venne approvato con decreto governatoriale del 7 giugno 1905, n. 394 (vedi allegato n. 74) con cui mentre venivano dettate tutte le modalità da seguirsi dai concessionari ed affittuari di terreno per ottenere l'esenzione del pagamento dei diritti doganali, si stabilivano altresì quelle garanzie atte ad evitare possibili frodi a danno dell'Amministrazione.

XL.

Il Cotone.

Nella mia precedente relazione vennero descritti minutamente i vari esperimenti fatti eseguire nella valle del Barca ed in altri punti della Colonia per accertare se era possibile riattivare la coltivazione del cotone in quei terreni dell'Eritrea che erano da ritenersi adattati a tale coltura.

L'occupazione egiziana della valle del Barca e del limitrofo Sudan portò in quei paesi insieme a tanti mali, anche qualche benefico effetto, principale fra tutti quello di spingere le popolazioni alle coltivazioni del cotone, ma la rivoluzione mahdista tutto distrusse e la nostra occupazione, oltre il paese quasi deserto di abitanti e di bestiami trovò completamente abbandonati e deserti i campi ricchi di sicure promesse.

Non ostante le cure della guerra già il primo dei residenti inviato nella regione del Barca, il compianto e valoroso capitano Michele Spreafico, si occupò di questa questione e tentò di ricondurre le popolazioni alle coltivazioni in genere e specialmente a quelle del cotone. I suoi successori ne imitarono più o meno l'esempio, per quanto le condizioni dei tempi lo permisero, ma ogni tentativo fu vano per la mancanza di sicurezza e di braccia. Solo verso il 1900 e dietro l'incitamento del residente conte Colli di Felizzano prima e Lodovico Pollera poi, si ottenne un primo, per quanto modesto risultamento.

Giova notare che in quella parte della nostra Colonia, dove l'elemento europeo, per difetto di clima, non può avere che la parte direttiva della colonizzazione, è assolutameute necessario spingere gli indigeni alla coltura di quei prodotti coloniali che si dimostrano maggiormente atti a prosperare in quei terreni.

Principale tentativo da farsi era quello del cotone, che coltivato una volta con buon successo dagli Algheden e dai Sabderat fu abbandonato in seguito alle incursioni mahdiste.

Ad ottenere questi risultati era necessario che il Governo facilitasse la coltura del cotone, sia somministrando nuove sementi in sostituzione di quelle che mancavano o erano imbastardite, sia accettando come pagamento di parte del tributo il prodotto ottenuto, sia infine accordando delle anticipazioni in danaro per dar modo agli indigeni di far fronte alle spese della coltura.

Dopo i buoni risultati degli esperimenti, ritenendo necessario di estendere la nostra azione al campo pratico, disposi per l'attuazione di tutti quei provvedimenti che i tecnici ed i pratici avevano suggerito come atti a far tornare gli indigeni alle antiche coltivazioni e cercai di facilitare in quanto mi era possibile le aziende

cotoniere che, facendo affidamento sugli esperimenti eseguiti, stavano per sorgere.

Fu appunto allora che si formò la Società per la coltivazione del cotone e che a questa coltura si dedicò anche la ditta Brini e Carpanetti.

E' necessario riconoscere che gli esperimenti attuati e su cui si basarono tanto l'opera del Governo verso gli indigeni, quanto le iniziative private, all'atto pratico si dimostrarono errati e Governo e privati molto ebbero a lottare prima di poter giungere ad un qualsiasi risultato che desse affidamento di buona riuscita.

Molte erano le difficoltà da superare. Prima di tutto la scelta dei terreni da destinare alle coltivazioni, poi la mancanza di mano d'opera adattata e pratica, poichè tutti i terreni ove si riteneva possibile la coltura del cotone erano abitati da popolazioni nomadi o seminomadi, dedite alla pastorizia, mentre non era possibile pensare a ricorrere agli abissini, buoni coltivatori sì, ma non pratici di quelle colture e che non avrebbero resistito alle inclemenze del torrido clima.

Infine la difficoltà, la più grande forse di tutte, fu quella di trovare la qualità di cotone adattata a quei terreni, a quel clima, e soprattutto alla quantità d'acqua su cui le coltivazioni potevano fare assegnamento.

Ed il merito di aver trovato la qualità di cotone più adattata per la semina nella valle del Barca, è giustizia riconoscerlo, va dato incondizionatamente alla Società per la coltivazione del cotone in Eritrea ed in special modo al suo consigliere delegato, Gino Lavelli De Capitani, ed al direttore delle coltivazioni sig. Celeste Ambrogio Garavaglia, che con l'opera indefessa, intelligente, con la fermezza di propositi, riuscirono a vincere tutte le grandi difficoltà che ho enumerate.

Non istarò qui a descrivere minutamente le varie fasi per cui passarono le coltivazioni di questa Società, chi voglia rendersene esatto conto potrà esaminare gli allegati dal n. 75 all'81 nei quali tutto è ampiamente descritto.

È mio dovere peraltro tributare una parola di lode a questa iniziativa ed agli uomini che l'hanno diretta i quali non hanno indietreggiato nel sacrificare in pochi anni circa 300 mila lire pur di non rinunziare al fine che si erano prefisso e che sono riusciti a conseguire. Oggi infatti la Società vede coronati i suoi sforzi colla piena riuscita di tutte le sue iniziative.

Se gli uomini che si trovano alla Direzione dell'azienda si fossero scoraggiati, anche la coltivazione del cotone, come tanti altri esperimenti eseguiti in Eritrea, sarebbe stata classificata fra le cose irrealizzabili praticamente e chi sa quando si sarebbe nuovamente potuto concretare qualche cosa.

Al contrario ora i fatti hanno dimostrato che il cotone prospera in Eritrea, che industrialmente è remunerativo il coltivarlo, specie da parte degli indigeni, che vi sono migliaia e migliaia di ettari che potranno essere sfruttati e che infine l'Italia potrà trovare nella sua Colonia una delle più importanti fornitrici della materia prima necessaria alle sue industrie cotoniere.

Molto vi è ancora da fare per giungere a questo, perchè si dovrà sempre risolvere prima il problema della mano d'opera indigena, essendo insufficiente quella attualmente esistente per mettere a coltura tutte le terre disponibili.

Ma prima di giungervi, molti e molti anni devono ancora passare, poichè anche con le sole popolazioni attualmente esistenti nel Barca, nel Sahel e nel Gasc e Setit, molte migliaia di ettari potranno essere messi a coltura senza che abbiamo ad essere costretti a ricorrere a mano d'opera di altri paesi.

Si dovrà è vero risolvere il problema di rendere stabili o semi-stabili le attuali popolazioni nomadi dedite alla pastorizia, ma la cosa non incontrerà soverchie difficoltà, come ce lo hanno dimostrato gli esperimenti attuati dalla Società per la coltivazione del cotone. Infatti intorno ai centri di coltivazione della Società hanno preso stabile dimora grossi nuclei d'indigeni, nomadi fino a ieri.

Ed è naturale che anche l'indigeno nomade si stabilisca volentieri in una data località quando veda che vi ha il suo tornaconto.

Con ciò del resto non si farà altro che affrettare la lenta evoluzione che è comune a tutte le popolazioni nomadi in conformità dello scopo a cui, come già ebbi ad accennare in altra parte di questa relazione, già da tempo tendeva anche l'opera del Governo Eritreo, e con qualche benefico risultato.

Nessun dubbio può oggi esistere sulla produttività cotoniera di alcune regioni dell'Eritrea, ma se ancora vi sono degli increduli basterà esaminare l'allegato n. 7 per convincersi dei risultati.

Si potrà infatti rilevare che la Società cotoniera con un capitale di lire 420,000 nell'ultimo esercizio ha avuto un utile netto di lire 59,280.48 ossia del 14.35 per cento.

Attualmente la Società ha in Agordat un bellissimo impianto con sgranatrici, presse automatiche, elevatori, molino, officina meccanica, oleificio, pompa elettrica, magazzini pel cotone e per deposito di combustibile.

La forza motrice è data da una caldaia con un motore da 120 H.P. con alternatore che distribuisce la forza elettrica ai vari locali.

Ultimamente poi, per quanto con l'aiuto del Governo, la Società ha costruito uno sgranatoio anche a Massaua ed ha eseguito importanti lavori per la sistemazione irrigua del terreno ad Agordat e Carcabat, a Giumheli, ed altri ne eseguirà nel basso Sahel.

Fra i benemeriti per la coltivazione del cotone è necessario citare anche la Ditta Brini e Carpanetti di Milano la quale ha eseguito dei lavori di irrigazione che le hanno permesso di coltivare alcuni appezzamenti di terreno di qualche importanza nella valle dello Sciotel, che è uno dei torrenti che concorrono a formare il Barca.

Infine giova ricordare che nella valle del Barca vi sono circa 130 mila ettari di terreno atti alla coltivazione del cotone, e se a questi si aggiungono quelli irrigabili esistenti nel basso piano al mare si può concludere che in Eritrea ben 200 mila ettari di terreno possono essere coltivati a cotone.

Sta a noi a metterli in valore.

XLI.

La coltivabilità del basso piano eritreo.

L' irrigazione del basso piano. — In Eritrea, rispetto al clima ed al regime delle pioggie, si hanno quattro zone ben distinte fra loro:

1ª La pianura sabbiosa che va dal mare fino alle falde dell'altipiano, che ha clima torrido ed è soggetta alle pioggie invernali.

2ª La zona dei Quollà, da noi chiamata *mezzo piano*, od anche *zona delle pendici orientali* che è rappresentata dal fianco più o meno scosceso del massiccio etiopico.

Questa zona, situata fra la vasta pianura che si stende lungo il mare ed il ciglione dell'altipiano, va dai 200 ai 400 metri di altitudine in basso, fino ad un massimo che in alcuni punti arriva quasi ai tre mila metri.

Essendo una zona intermedia usufruisce tanto delle pioggie invernali del basso piano quanto di quelle estive dell'altipiano, ed ha clima variabile che va dalla temperatura torrida dal basso, fino al clima mite e fresco dell'altipiano.

3ª L'altipiano propriamente detto. Una vasta superficie ondulata, fra i 1600 ed i 3000 metri di altitudine, leggermente degradante verso ovest, frastagliata da burroni profondi e dalle caratteristiche ambe.

Ha clima temperato ed è soggetta alle pioggie estive.

4ª La zona che resta ad ovest dell'altipiano ma che per la sua bassa altitudine sul livello del mare torna ad essere soggetta al clima torrido mentre ha lo stesso regime di pioggie dell' altipiano.

La linea di displuvio, che separa i bacini dei fiumi che vanno direttamente dall'altipiano al Mar Rosso da quelli che vanno al

Nilo o allo stesso Mar Rosso (Valle del Barca), al di là dei confini settentrionali della Colonia, corre poco ad ovest del ciglione dell'altipiano; in conseguenza mentre i primi hanno corso breve e ripido, gli altri avendo un lungo percorso da compiere ed una zona imbrifera assai vasta, assumono importanza assai maggiore.

Ciò nonostante alcuni dei fiumi che vanno direttamente dall'altipiano al mare come l' Haddas, il Comaile, l' Uachiro, il Lebca, ed altri più a Nord, hanno un bacino imbrifero relativamente esteso anche sull'altipiano.

Da quanto ho accennato si comprende che in Eritrea vi sono alcuni fiumi, come quelli precedentemente indicati, i quali, avendo le loro origini sull'altipiano raccolgono. le acque delle pioggie estive e le portano al mare durante l'estate, attraversando la vasta pianura adiacente in cui piove solamente durante l' inverno.

In conseguenza i terreni che si trovano nel basso piano e presso a questi corsi d'acqua mentre godono del regime delle pioggie invernali, possono poi essere irrigati durante l' estate con le acque dall'altipiano.

Ora quando si pensi che i terreni che si trovano in questa condizione ammontano a parecchie diecine di migliaia d'ettari si comprende quale importanza possa avere la cosa.

Infatti dato il clima del basso piano Eritreo è fuor di dubbio che, ove non manchi l'acqua, i suoi terreni potranno facilmente essere posti a coltura con ottimi risultati e produrre cotone, sesamo, bulduc, dura e simili.

Senza prendere ad esempio la vicina Arabia, che si trova in tutto e per tutto nelle identiche condizioni dell' Eritrea e ricava grandi vantaggi dalle sue coltivazioni, a dimostrare che cosa si possa ottenere dal basso piano eritreo, quando non manchi l'acqua per irrigare, basterà accennare a ciò che avviene ogni anno nella pianura di Massaua.

Questa pianura durante la stagione asciutta ha tutto l'aspetto di un deserto, arida, sabbiosa, brulla e completamente priva di ogni vegetazione. È a lei che dobbiamo se per molti anni in Italia, parlando dell' Eritrea, con sicumera pari all'assenza di ogni sicura nozione, si descrisse la Colonia come una arida distesa di sabbie cocenti! Orbene questa piana deserta e sabbiosa, dopo due o tre giorni di pioggie diviene completamente verde e la dura ed il bulduc vi crescono rigogliosi. La piana tutta verde presenta un'aspetto così diverso che chi l'aveva vista durante la stagione asciutta non può capacitarsi che si tratti dello stesso terreno. Non è meno vero peraltro che bastano tre o quattro giorni di siccità completa per dar modo al torrido sole di Massaua di bruciare tutto quanto era germogliato. Ma ciò dipende dal sistema di coltura assolutamente primitivo e dalla mancanza di ogni e qualsiasi sistemazione del terreno.

Infatti basterebbe imitare quanto si pratica in Arabia per ottenere ottimi risultati. Colà i campi vengono circondati da grossi argini in terra dell'altezza di circa un metro. Quando piove l'acqua non può scorrere liberamente, ma è trattenuta dagli argini e filtra lentamente attraverso il terreno, procurandogli quella maggiore umidità che è necessaria affinchè le piante possano resistere agli effetti della siccità. In alcuni punti poi gli argini sono costruiti in maniera da usufruire non solo della pioggia ma anche dell'acqua trasportata dai torrenti.

Questa considerazione e gli studi fatti in proposito ebbero a convincermi che tutto il basso piano che accompagna la costa Eritrea da Ras Casar ad Arafali potrebbe essere coltivato, come si pratica in Arabia, ove non mancassero le braccia ed i mezzi sufficienti per farlo. Mancherebbero le braccia perchè le popolazioni musulmane della costa sono più atte alla pastorizia che all'agricoltura e non saprebbero adattarsi al lavoro faticoso dei campi, mentre gli abissini che sono ottimi coltivatori, essendo abituati al clima dell'altipiano, non potrebbero a lungo resistere ad un lavoro faticoso sotto il sole del basso piano. Ambedue le popolazioni poi non hanno alcuna pratica dei lavori di irrigazione.

Ma a questo inconveniente potrebbe facilmente essere posto riparo ricorrendo alla vicina Arabia che ha abbondanza di mano d'opera indigena pratica in questo genere di lavori, ed anche ad altri paesi più lontani.

Il vasto territorio che forma il basso piano Eritreo potrebbe essere diviso in due grandi categorie:

1ª I terreni che non possono contare che sulle pioggie invernali e che potrebbero essere coltivati durante una sola stagione, sempre quando fossero stati sistemati nel modo ora accennato.

2. I terreni che oltre alle pioggie invernali possono godere del beneficio dell'irrigazione durante l'estate con l'acqua portata dai fiumi provenienti dall'altipiano.

Questi terreni che godono di un vantaggio eccezionale, con opportune sistemazioni, potranno essere posti a coltura continua, senza pericolo che abbiano ad immiserirsi, poichè il limo depositato ogni anno dalle piene basterà per mantenerli fertili e produttivi.

Ma la lunga pratica di cose coloniali mi ha insegnato che, a differenza di quanto avviene in Europa, non basta essere convinti della bontà di un'impresa perchè questa possa avere un'attuazione. Nelle nostre colonie poche sono le iniziative e ben difficilmente trovano l'appoggio del diffidente capitale italiano, che preferisce impiegarsi in imprese aleatorie nella madre patria piuttosto che correre il minimo rischio in Eritrea. Anzi, mio malgrado, sono costretto a dire anche di più, per quanto sia doloroso il constatarlo, ed è che spesso mi sono trovato a veder naufragare delle iniziative il

cui esito era assolutamente certo e garantito, pel solo fatto che non era stato possibile agli iniziatori di trovare il capitale necessario per attuarle.

E che questa sia una verità lo si potrà rilevare in questa stessa relazione ove ho avuto cura di accennare a molte iniziative che pur avendo esito certo hanno dovuto abortire per mancanza di capitali. Dopo questo si comprende come non fosse nemmeno da pensare alla possibilità di trovare chi fosse in grado di procedere a vaste sistemazioni di terreni ed alla loro coltura.

D'altra parte poichè le magre risorse del bilancio eritreo non permettevano di imitare l'esempio del Governo Anglo-Egiziano nel Sudan il quale ha sistemato a sue spese i terreni adattati alle irrigazioni, e ne ricava ora ingenti benefici, ritenni opportuno, per non dover rinunciare completamente all' idea, di far tentare piccoli esperimenti a mezzo di privati.

A tal fine concessi un appezzamento di terreno piuttosto vasto alle foci del torrente Uachiro al signor Alessandro Seror, ora defunto, sapendo che egli, in Società con alcuni commercianti arabi di Massaua, e specialmente per cura di questi, avrebbe tentato un esperimento di irrigazione con le acque dell''altipiano, ed autorizzai il cav. Adam Bey, nostro antico capo banda, a tentare un esperimento di coltivazione, sul tipo di quelle usate in Arabia, in un terreno denominato Catra presso Archico, che non può usufruire che delle pioggie invernali.

In oggi quegli esperimenti hanno avuto numerosi imitatori ed ho fondate speranze che in un non lontano avvenire le coltivazioni del basso piano eritreo potranno dimostrare come non fosse errata la fiducia che in esse avevo riposta.

XLII.

Palma dum.

Palma dum. — È il nome sotto cui è ordinariamente conosciuta in Eritrea la pianta che produce il frutto da cui si ricava una delle qualità del così detto *avorio vegetale*, che serve per la fabbricazione dei bottoni.

La *palma dum*, conosciuta dai botanici sotto il nome di *Hjphaene Thebaica*, è un bellissimo palmizio, dal fusto diritto, con le foglie grandissime fatte a ventaglio. Produce un frutto quasi sferico di di un diametro variabile da 6 a 12 centimetri.

Questo frutto è composto di uno strato esterno di sostanza tenera, ascitta e di sapore dolciastro, che gli indigeni utilizzano come nutrimento, di un altro strato di sostanza fibrosa ed infine del seno interno durissimo che è appunto quello che viene utilizzato dall'industria.

La palma dum cresce spontanea ed abbondatissima in Eritrea in tutta quella parte della valle del Barca e dei suoi affluenti che resta al disotto dei 1000 metri di altitudine sul livello del mare e fino alla confluenza dell'Auasciait, nel Barca.

È abbondantissima anche lungo il corso del basso Mareb, che prende poi i nomi di Sona e Gasc e di alcuni dei suoi affluenti, nonchè lungo l'Allai Mirai, presso Sabderat.

In minor quantità ed in piante meno rigogliose, si trova nelle foreste di Marghebla, a Nord di Assab, e in qualche altro punto della costa Dancala. Anche nell'Oasi di Ragale, a Nord del Pian del Sale, nel punto in cui l'Endeli, che ha assunto il nome di Ragale, si impaluda e sparisce nel terreno, esiste un bosco di *palma dum* di non grande estensione ma formato da magnifici esemplari.

Altri gruppi di *dum*, ma non eccessivamente numerose, si trovano ad Assab, lungo il bordo orientale del Pian del Sale e sparse qua e là nel Samhar e nell'Assaorta.

Fino a pochi anni or sono la *palma dum* non era utilizzata che dagli indigeni i quali, a seconda delle località, adoperavano parte del frutto come alimento, il tronco per costruzioni, le foglie per le stuoie, e la linfa per fabbricare un liquore inebriante, chiamato *duma*. Dagli europei in Agordat si adoperava il frutto come combustibile.

In seguito ad alcuni esperimenti eseguiti dalla Società per la coltivazione del cotone e dalla Ditta Brini Carpanetti, si vide che il nòcciolo del frutto della *palma dum* eritrea avrebbe potuto essere utilizzato per la fabbricazione di bottoni in sostituzione dell'avorio vegetale americano, prodotto dalla *Phitelephas Macrocarpa*.

Risultò infatti che l'avorio vegetale eritreo, pur non potendo reggere sotto alcuni aspetti al confronto con quello americano, poteva essere ugualmente bene utilizzato nella fabbricazione dei bottoni.

Ne venne di conseguenza che nell'anno 1906, forse in seguito ad un eccessivo aumento di prezzo nell'avorio vegetale americano, numerosi industriali italiani e tedeschi si rivolsero all'Eritrea per fornirsi della materia prima necessaria alle loro fabbriche.

Dato il costo eccessivo del prodotto americano in quell'anno ed in quello seguente ne avvenne che malgrado le difficoltà ed il grave costo dei trasporti, l'Eritrea esportò una forte quantità di nòccioli di *palma dum*, e molto più avrebbe potuto esportarne ove non fosse stata la deficienza dei mezzi di trasporto. L'esportazione venne effettuata essenzialmente da alcune Ditte italiane e della Colonia alle quali era stato concesso il permesso di raccolta dei frutti in una data zona del Barca o del Gasc.

Non si ritenne opportuno di concedere permessi di raccolta in altre zone della Colonia per non danneggiare le popolazioni

indigene che in alcune regioni avevano avviato per conto loro un piccolo commercio di quei frutti.

Si comprenderà l'importanza di questo prodotto quando si pensi che in Italia vi sono molte fabbriche di bottoni le quali come materia prima hanno bisogno dell'avorio vegetale, per provvedersi del quale, fino a pochi anni or sono, erano assolutamente costrette a ricorrere all'estero.

Malgrado l'elevato prezzo dei trasporti parecchie migliaia di quintali di nòcciolo di *palma dum* furono avviati in Italia dall'Eritrea negli anni 1906-907. Non spetta a me, di esporre quanto maggiore sviluppo quel commercio abbia preso negli anni successivi: chi voglia saperlo non ha che da consultare le relazioni sul movimento della dogana di Massaua, posteriori al 1907.

XLIII.

Euphorbia Abyssinica.

Per quanto l'utilizzazione del lattice provveniente dall'*Euphorbia Abyssinica*, detta dagli indigeni « *Col-Qual* » sia ancor oggi un problema insoluto, ritengo opportuno ritornare su questo argomento, già trattato nella mia precedente relazione, poichè sono convinto che su di esso non si sia potuto ancor dire l'ultima parola.

L'*Euphorbia Abyssinica*, è un albero dell'aspetto triste, che ben a ragione per la sua forma ebbe il nome di candelabra, è abbondantissimo in tutto l'altipiano, ove ne esistono migliaia e migliaia di esemplari.

Il suo legno, uno dei pochi che non è intaccato dal morso delle termiti, è molto usato dagli abissini nella costruzione delle loro primitive abitazioni.

Fino dai primi giorni del mio arrivo in Eritrea ebbi ad occuparmi di queste piante, dal cui lattice, si diceva, era possibile estrarre il Caucciù.

Data l'enorme quantità delle piante di *Euphorbia* esistenti in Eritrea ed il valore del caucciù sui vari mercati mondiali, la questione aveva tale importanza che non era possibile trascurarla. Risolsi quindi di sottoporre senz'altro la cosa all'esame di un tecnico competente, e ne venne dato l'incarico al dottor Helbig del Regio Istituto chimico di Roma.

I ripetuti esperimenti sul lattice dell'*Euphorbia* attuati dall'Helbig, non ebbero disgraziatamente buoni risultaii e per quanto si riconoscesse che il succo dell'*Euphorbia* contiene circa 1/4 di caucciù su 3/4 di resina, commercialmente non fu possibile tentarne l'utilizzazione.

Restava però sempre il fatto che dal momento che il caucciù è effettivamente contenuto nel lattice della *Euphorbia*, si può sempre sperare che, presto o tardi, i progressi della tecnica ne permettano l'uttilizzazione.

Che questa mia supposizione non sia lontana dal vero, lo prova il fatto che altri tecnici non si scoraggiarono per i risultati ottenuti dall'Helbig, ed iniziarono per conto loro studi ed esperimenti, ed anzi un chimico italiano nel 1905, dichiarando di aver trovato il modo di utilizzare il lattice dell'*Euphorbia*, otteneva un permesso di raccolta.

Successivamente altre domande di concessione venivano presentate al Governo della Colonia, ma sebbene mi risulti che i prodotti ottenuti nei vari esperimenti avevano trovato un facile collocamento sui mercati europei, nessuna delle iniziative potè giungere a qualche cosa di concreto.

Il segreto mantenuto intorno agli esperimenti fatti rende impossibile di conoscere se la mancata riuscita fu dovuta al cattivo esito di essi od alla mancanza di capitali, fatto è peraltro che, riusciti o no gli esperimenti, commercialmente non si potè arrivare a nulla di pratico.

Malgrado tutto questo, torno a ripetere che il problema dell'utilizzazione del lattice del'*Euphorbia* che gli esperimenti hanno dimostrato contenere per 1/4 di caucciù, non deve essere abbandonato poichè il giorno in cui si riuscisse ad utilizzarlo, la Colonia potrebbe contare su di una ricchezza abbastanza notevole.

Lascio dunque agli studiosi, ai tecnici, la soluzione del difficile problema, limitandomi a farne rilevare l'importanza.

XLIV.

Tabacco ed altri prodotti agricoli.

Già nella mia precedente relazione il dott. Gioli ebbe a trattare diffusamente la questione inerente alla coltivazione del tabacco su cui si fondavano molte speranze, e non mancò di descrivere i vari esperimenti che in Eritrea si erano attuati o si stavano attuando. Successivamente, ammaestrato dall'esperienza, ritenni opportuno di far tentare altri esperimenti, su scala alquanto più vasta, per esaminare se la produzione eritrea avrebbe potuto essere utile alla madre patria, ed a tal fine nel 1901 feci inviare in Colonia un tecnico specialista appartenente all'Amministrazione italiana, il quale effettuò numerosi esperimenti in diverse zone della Colonia.

Le varie specie di tabacco coltivate diedero ottimi risultati sotto il punto di vista della quantità del raccolto, ma il prodotto ot-

tenuto non incontrò il favore dei tecnici della Regìa italiana, i quali giudicarono i tabacchi eritrei scadenti, specialmente sotto il punto di vista della combustibilità.

Non sono un tecnico e quindi non mi è possibile giudicare ed esprimere un parere sul sistema adottato per attuare gli esperimenti o sul modo in cui il prodotto fu preparato, tanto meno poi mi è possibile discutere il giudizio dei tecnici italiani; devo peraltro constatare alcuni fatti dai quali può dedurre anche chi non abbia speciali cognizioni tecniche:

a) Prima della nostra occupazione il tabacco era largamente coltivato in alcune regioni del territorio che oggi costituisce l'Eritrea, ed il prodotto trovava facile e conveniente collocamento sui mercati esteri.

b) In Colonia si fumano delle ottime sigarette confezionate da tabaccai greci, che in quanto a pratica non la cedono ad alcuno, e buona parte del tabacco impiegato nella confezione delle sigarette è tabacco eritreo prodotto da alcuni coltivatori che da lunghi anni si dedicano a queste coltivazioni e vi hanno sempre trovato il loro tornaconto.

Ora, se un prodotto è utile e usufruibile in Eritrea, perchè non dovrebbe esserlo altrove, quando se ne producesse una quantità superiore ai bisogni del consumo?

Ciò mi fa supporre che la non buona riuscita di quegli esperimenti debba dipendere invece da altre cause, che non hanno nulla a che fare con la qualità del tabacco.

Occorrerebbe quindi tentare nuovi esperimenti ed, abbandonando l'idea di inviare il prodotto in Italia, cercare di produrre quelle qualità che troverebbero facile e sicuro smercio per l'esportazione sul mercato di Massaua.

Ciò indurrebbe naturalmente i coltivatori europei a dedicarsi alla coltivazione del tabacco, poichè è fuor di dubbio che nessuno di essi se ne occuperà se non quando sarà sicuro di poter collocare il suo prodotto a prezzi rimunerativi. Ma esperimenti su vasta scala, condotti con criteri commerciali e basati non solamente sulla tecnica, ma anche sulla pratica dei vecchi tabacchicultori eritrei non potrebbero essere effettuati che da una Società provvista dei capitali necessari per far fronte alle spese di impianto e per creare un'organizzazione atta a provvedere alla distribuzione ai coltivatori dei semi più adattati, ad anticipar loro delle piccole somme sui raccolti in piedi, ed infine a provvedere all'acquisto immediato del prodotto.

Si tratterebbe insomma di fare pel tabacco quanto, molto lodevolmente, la Società per la coltivazione del cotone in Eritrea ha fatto per quest'ultimo prodotto. In tal modo ritengo non sarebbe difficile indurre i coltivatori europei e fors'anche gli indigeni a dedicarsi alla coltura del tabacco.

La cosa per gli indigeni, in ogni caso, non potrà certo effettuarsi senza difficoltà, ma bisogna anche tener conto che in Eritrea l' indigeno d'oggi non è più quello di venti anni fa e come ha compreso l' utilità di sostituire la coltura del grano a quella dell'orzo, potrebbe anche convincersi dell'opportunità di dedicare alla coltura del tabacco una parte dei suoi campi.

Occorrerebbero quindi dei capitali, ma sulla diffidenza del capitale italiano da impiegarsi in Eritrea, ho già molto parlato perchè sia necessario vi ritorni sopra.

Per ora la coltivazione del tabacco è limitata esclusivamente a quel poco che si consuma in Eritrea, nè ritengo possibile abbia ad estendersi fino a che qualcuno non vi si dedichi con mezzi adeguati e serietà d'intenti.

In ogni modo è fuor di dubbio che una produzione rilevante potrebbe trovar facile collocamento nella stessa Eritrea, ed a convincersene basterà osservare che il commercio del tabacco grezzo e lavorato è fiorentissimo a Massaua e supera annualmente il milione di lire.

Se in Eritrea si producessero tipi di tabacco sul genere di quelli che si lavorano e commerciano a Massaua, è evidente che gli arabi che si dedicano a questa industria, troverebbero più conveniente rifornirsi sul posto, anzichè ricorrere all'estero.

Aloe.

Si comincia ora soltanto a parlare alcun poco della produzione e dello smercio dell'aloe. In Eritrea, per ragioni di studio, venne estratto qualche campione di aloe ed i risultati ottenuti furono sempre soddisfacenti come resa, e come qualità, tantochè ritengo che sarebbe possibile effettuarne lo sfruttamento.

Commercialmente nessun tentativo è ancora stato fatto per l'utilizzazione di questo prodotto.

Bosvellia.

Dalla *Bosvellia*, che è diffusissima e abbondantissima nelle pendici occidentali della Colonia, da 1,600 metri in giù, si può ottenere un buon incenso, che non sarebbe mal accetto al commercio. La produzione è tanto facile che gl' indigeni l'apprenderebbero facilmente, ma finora nessun tentativo pratico si è fatto in proposito.

Baobab.

Gli studi fatti fino ad ora in Eritrea sul *Baobab* si sono limitati a stabilire il valore della corteccia, che è utilizzata dai camel-

lieri per farne delle corde e a praticare la raccolta cercandone le più opportune modalità e ad indagare la possibilità di introdurre la corteccia del *Baobab* nelle industrie italiane.

È da ritenersi che la corteccia di *Baobab* possa essere utilmente impiegata negli iutifici. Le cartiere inglesi infatti ne impiegano grande quantità, che provengono da Angola. Dall' ufficio competente venne inviato un forte campione alle cartiere di Fabriano, ma al mio partire dalla Colonia nulla era stato concluso di concreto.

Materiali tannanti.

La Colonia Eritrea ha molti materiali concianti, parte dei quali, peraltro, non paiono finora suscettibili di utile sfruttamento per la esportazione. I migliori e più facili ad essere posti in commercio sono le foglie di Osyris e la corteccia di *Acacia etbaica* e di *Terminalia* di Brownei.

La utilizzazione di questi prodotti, fatta abitualmente dagli indigeni, fu cominciata su piccola scala dalla Ditta Gandolfi nella sua conceria.

La quantità di prodotto che può dare la Colonia, segnatamente di *Acacia etbaica*, è rilevantissima, anche perchè la pianta in parola può essere trattata come le acacie tannanti dell'Australia.

Indaco.

Nessun tentativo di sfruttamento fu ancora fatto in Eritrea, sull'enorme quantità di indaco che esiste in Colonia allo stato spontaneo, sebbene gli studi fatti abbiano dimostrato che, essendo la coltivazione facilissima, si potrebbe benissimo in Eritrea offrire l'indaco naturale, in concorrenza col sintetico.

A parte anche la possibilità di ottenere indaco colla coltivazione, e di farne la preparazione nelle consuete vasche, vi è sempre la possibilità di quella utilizzazione primitiva, ma pure importantissima, che ne fanno l'Egitto, il Sudan e l'Arabia, consistente nel pestare le foglie leggermente umettate e comprimerle poscia, formandone pani. Questa preparazione costa pochissimo e dà un indaco buono, che si può vendere a prezzo molto basso.

Sueda.

Il prodotto di incinerazione di questo arbusto, tanto abbondante presso Massaua e lungo la costa del Mar Rosso, è stato oggetto di ripetuti studi, ed anche di qualche tentativo commerciale.

Ne fu studiata la incinerazione e fu analizzato il prodotto, di cui si tentò anche la depurazione.

Mentre la costa araba fa esportazione di questo prodotto verso l'India, dall'Eritrea nessun tentativo fu fatto in questo senso. Ma la cosa è spiegabile, tenuto conto degli alti noli nelle nostre Società di navigazione, i quali tolgono ogni convenienza all'esportazione verso l'Europa. Il giorno in cui si avranno noli più ragionevoli anche questo prodotto potrà essere sfruttato.

Cassia occidentalis.

Il prodotto di questa pianta è noto in commercio sotto il nome di *Benta mare* o *Negro caffee*, che si usa come succedaneo al cafiè.

Fu fatta la prova diretta della tostatura e miscela col caffè e si dovette concludere che questo è veramente ottimo, meritevole di tenere un egregio posto fra i più noti succedanei. Nessuno, peraltro, se ne è ancora interessato con intenti di speculazione.

È abbondantissimo a Ghinda, Damas, Sabarguma e Cheren.

XLV.

Servizio meteorologico.

Nella bellissima relazione del dottor Gioli, pubblicata in allegato alla mia precedente relazione, l'autore si è studiato di riunire le più importanti notizie ed osservazioni del passato, per quanto queste dovessero a forza avere un carattere frammentario, per la mancanza di dati continui e regolari.

Dal 1902 ad oggi, le conoscenze della climatologia eritrea si è arricchita di non pochi elementi, ma non si potrebbe tuttavia attribuire al complesso delle notizie un carattere scientificamente probatorio, che, ove se ne tolga lo studio accurato e diligente del capitano Tancredi, tutto il resto mantiene carattere frammentario.

Tuttavia, poichè gli elementi raccolti sono di gran lunga più copiosi, si è potuto giungere con essi ad una rappresentazione approssimativa del clima eritreo a mezzo di un'apposita carta schematica (vedi carta delle zone climatiche e delle pioggie, Serie Carte. Tavola XV) nella quale oltre ad indicare la quantità d'acqua che cade in ciascuna regione, si è divisa la Colonia in sei regioni climatico-agrario, distinte non solo per la importanza ed epoca delle precipitazioni acquee, ma anche pel tipo della cultura preponderante e caratteristica. Debbo peraltro dichiarare che la predetta carta conserva ancora qualche lacuna dovuta al fatto che le conoscenze

del clima della Colonia, nei riguardi della pratica dell'agricoltura, sono tuttavia imperfette.

Con il decreto del 23 settembre 1905, n. 438 (allegato 81-*bis*) si stabiliva il riordinamento del servizio meteorologico, riordinamento che per molteplici motivi non ha poi potuto avere piena attuazione. Fu peraltro possibile stabililire osservazioni pluviometriche e termometriche in molte nuove località, ma è necessario riconoscere che in nessun luogo si potè dar vita ad un osservatorio o stazione che funzionasse con tutta la necessaria regolarità.

Alle osservazioni fu adibito sempre personale improvvisato, nè le condizioni del bilancio avrebbero permesso di assumere in servizio appositi funzionari, ma questo personale improvvisato, in genere, non aveva sufficiente preparazione e non essendo guidato, sorvegliato, e controllato, non poteva tanto facilmente acquistare la pratica necessaria.

Questa è la ragione principale per cui, malgrado si siano spese somme non indifferenti nell'acquisto di strumenti, non si è mai potuto ottenere quei risultati che, dato il materiale disponibile, si sarebbero potuti sperare.

Ma i ripetuti tentativi per organizzare un servizio metereologico regolare, senza incorrere in gravi spese di personale hanno dimostrato che la cosa non è di pratica attuazione.

Se qualche risultato si vuole ottenere è necessario inviare in Colonia un tecnico specialista il quale non abbia altri incarichi all'infuori di quello della riorganizzazione del servizio metereologico, in modo che a questo solo scopo possa dedicare tutta la sua attività.

Con un'oculata direzione e con l'aiuto di piccoli premi da corrispondere ai funzionari d'ordine incaricati delle osservazioni, credo che si potrà facilmente ottenere risultati più che soddisfacenti.

Dall'allegato n. 81-*ter* si potrà rilevare che nel marzo 1907 in Colonia esistevano sei osservatorî e sette stazioni metereologiche, le quali sarebbero state sufficienti per avere dati completi su tutta la Colonia.

XLVI.

Industrie.

Chi pensi che l'Italia da più che un quarto di secolo occupa la Colonia Eritrea dovrà dire che lo sviluppo delle industrie nel nostro possedimento non è stato di molta importanza, ma è da considerare che nel 1897, al mio giungere in Colonia, di industrie, viventi di vita propria, non ne esistevano affatto e che è solamente dal 1898 che la iniziativa privata, cessati i facili guadagni dovuti

alle guerre, si è seriamente dedicata al commercio ed alle industrie. Da quell' anno e cioè in assai breve periodo, come quello che intercede fra la fine del 1898 ed il principio del 1907 lo sviluppo delle industrie non è di così scarsa importanza come potrebbe apparire a prima vista.

Si osservi l'allegato n. 82 in cui sono descritti tutti gli stabilimenti industriali esistenti in Colonia al principio del 1907 e si vedrà che l'affermazione è perfettamente conforme al vero.

L'industria che fino ad oggi ha avuto maggior sviluppo in Colonia è quella dei molini e di ciò è facile intendere la ragione.

Fino a pochi anni or sono per la fabbricazione del pane occorrente agli europei si adoperavano unicamente farine italiane o russe, per il solo fatto che in Colonia non esistevano mulini capaci di produrre farine di buona qualità. Quanto agli indigeni era sempre in uso e dappertutto il sistema preadamitico di produrre le farine macinando i cereali a mano, fra due sassi arrotondati, sistema che produceva una specie di farina piena di sabbia, assolutamente immangiabile per gli europei.

Era quindi naturale che prima di ogni altra cosa nascesse l'idea, in chi aveva capitali disponibili, di impiantare dei mulini che hanno perfettamente risposto allo scopo per cui furono costruiti.

Infatti al principio del 1907 già 12 mulini funzionavano in Colonia, alcuni dei quali capaci di importanti produzioni giornaliere.

Con l'impianto dei mulini scomparì quasi completamente l'importazione delle farine da oltre mare e le popolazioni indigene dei paesi vicini alle località ove erano stati impiantati i mulini dapprima diffidenti, finirono in breve coll'accorrere in massa ai nuovi opifici per portarvi a macinare le loro granaglie, poichè una sola prova bastava a convincerli che mediante quelle macchine, a loro ignote, ottenevano una farina migliore, mentre con una lieve spesa risparmiavano la più aspra fatica che gravasse sulla donna, obbligata a provvedere con la fatica massima e col pessimo resultato che ho detto, alla macinazione dei cereali.

Questa industria che va prendendo piede in Colonia, ha largo campo da sfruttare avanti a sè ove voglia estendersi con piccoli impianti in tutte le località di una certa importanza anche se abitate esclusivamente da indigeni.

Quanto all'industria della fabbricazione del ghiaccio e della distillazione dell'acqua, per quanto riguarda Massaua, non la si deve all'iniziativa privata ma agli appalti governativi e quindi non è da tenersene conto.

È invece necessario rilevare che un' impresa privata ha ritenuto opportuno impiantare di sua iniziativa anche in Asmara una fabbrica di ghiaccio ed i macchinari per la distillazione dell'acqua.

In Asmara e Massaua vi sono altresì due importanti officine meccaniche, ad una delle quali è annessa anche una piccola fonderia.

Si sono infine impiantati due piccoli oleifici uno ad Asmara ed uno ad Agordat, due segatrici ed una piallatrice meccanica in Asmara.

Sarebbe anche da accennarsi allo stabilimento esistente in Asmara per la produzione della energia elettrica, ma anche questo è sorto in seguito ad un appalto governativo e non è quindi da classificarsi fra quelli dovuti all'iniziativa privata.

Insomma nel complesso il movimento industriale non sarebbe di grande importanza ove non si tenesse conto del breve periodo di tempo in cui l'iniziativa privata ha avuto modo di esplicare la sua azione, mentre se si considerano i pochi anni passati da quando si è cominciato sul serio a fare qualche cosa si può veramente essere soddisfatti del risultato ottenuto.

XLVII.

Miniere.

Nonostante quanto ho detto nelle mie precedenti relazioni e malgrado i documenti fino ad oggi pubblicati, molti in Italia ritengono ancora, e certo in buona fede, che le miniere d'oro in Eritrea non sono mai esistite che nella mente del suo governatore.

Una simile dichiarazione sembrerà forse un po' rude, ma la verità è questa, e non vi è alcuna ragione di nasconderla.

Fortunatamente, e quando già da tempo avevo abbandonato il Governo della Colonia, l'on. Tittoni, allora ministro degli affari esteri, ed il comm. Agnesa, direttore centrale degli affari coloniali, ebbero l'ottima idea di inviare in Eritrea l'ing. Baldacci, uno dei tecnici più competenti in fatto di miniere che l'Italia abbia, con l'incarico di esaminare imparzialmente lo stato delle cose e riferire.

L'ing. Baldacci andato in Eritrea, studiò attentamente i vari giacimenti, esaminò lo stato del lavori nelle varie concessioni minerarie, ed è in seguito a questi studi che presentò un'esatta e diffusa relazione che fu stampata e distribuita ai membri del Parlamento.

La relazione dell'ing. Baldacci è la più bella prova che le mie speranze, con tanta incrudulità accolte in Italia, avevano un serio fondamento.

Dopo quanto ha detto in proposito un tecnico dell'importanza del Baldacci poco o nulla mi rimane da aggiungere, poichè egli ha matematicamente dimostrato quale affidamento si possa fare sui giacimenti minerari dell'Eritrea, non solo, ma ha altresì lucidamente dimostrato quali siano le ragioni per cui le iniziative sorte

sino ad oggi non abbiano dato i risultati che da esse si sarebbe potuto ottenere.

E mi sia lecito sperare che i consigli ed i provvedimenti proposti dal Baldacci non siano trascurati se non vogliamo che una ingente ricchezza che molte Colonie ci invidierebbero, vada, se non completamente perduta, certo trascurata per molti e molti anni ancora.

Da mia parte ho fatto quanto potevo affinchè i giacimenti minerari dell'Eritrea potessero avviarsi ad essere messi in valore e di ciò ho già a sufficienza parlato nelle mie precedenti relazioni. Non è poi mia colpa se i capitali si sono mostrati sempre deficienti in confronto di quelli che sono necessari per rendere rimunerative le imprese di questo genere.

Le relazioni della Società Eritrea per le miniere d'oro, che qui pubblico in allegato (1), sono sufficienti per descrivere minutamente quanto si è fatto nella importante concessione accordata a quella Società e quali speranze si possano su essa fondare, sempre quando il capitale non manchi per condurre a buon porto l'impresa.

Ma oltre a quelli che la detta Società esercita, altri importanti giacimenti auriferi vi sono in Colonia, come e Seroà, a Dasè, ecc., e per qualuno di essi il prof. Baldacci ha potuto constatare che il quarzo aurifero ha un rendimento molto superiore a quello di miniere consimili esistenti in altri paesi ove vengono sfruttate con fortissimi guadagni.

Ma a noi mancano i fondi ed i giacimenti scoperti rimangono infruttiferi per la mancanza del capitale necessario ad attuare impianti veri e razionali.

Se si fossero accettate le ripetute offerte che frequentemente ci sono venute dall'Estero, certo, molto probabilmente, oggi le miniere aurifere darebbero splendidi risultati, ma sarebbero in mano a stranieri, cosa che fino ad ora si è cercato di evitare. Sarà per altro da vedersi se per l'avvenire ci convenga maggiormente tenere delle risorse inutilizzate, piuttosto che lasciarle ad iniziative straniere. Non fare e non lasciare che altri faccia è sempre e dovunque, ma nelle Colonie segnatamente, il peggiore dei sistemi.

In seguito agli studi del Baldacci si è altresì riconosciuto che non sono industrialmente utilizzabili i giacimenti cupriferi di Acrur ed altri secondari nei quali si era riposto qualche speranza, ma questi accertamenti sono di secondaria importanza di fronte alla certezza che i giacimenti auriferi sono sfruttabili.

La relazione Baldacci ha così confermato quanto già mi era stato assicurato da tecnici praticissimi che io a suo tempo non mancai di chiamare in Colonia allo scopo di studiare la questione mineraria.

---

(1) Vedi allegati dal n. 83 al n. 88.

Anche le miniere di Manganese a Monte Ghedam presso Massaua, come ha potuto rilevare l'ing. Baldacci, sono tali da poter dar vita ad una modesta e rimunerativa industria, ed infine alcune pietre scoperte dal giovane, ma abile ed ardito *prospectors*, signor Tullio Pastori, nelle Isole Eritree e nella Dancalia nordica, lasciano sperare che una nuova industria mineraria possa sorgere nella Colonia.

I campioni trovati non sono da classificarsi fra le pietre di grande valore; ma si trattava di pietre ornamentali che hanno pure importanza nel commercio. Sono i così detti Peridoti, una specie di Tomalina verdastra, più pregevole peraltro di quelle provenienti dalla miniera che il Chedive d'Egitto possiede nelle isole di San Giovanni. Mi risulta che anche questi giacimenti furono poi riconosciuti come utilmente sfruttabili e che se ne è iniziato lo sfruttamento.

Insomma l'esperienza ha dimostrato che anche sotto l'aspetto minerario l'Eritrea ha un avvenire, e che non erano sbagliate le mie previsioni quando dichiaravo che l'oro esiste nella nostra Colonia ed in quantità utilmente sfruttabile.

Ma quando i giacimenti auriferi sono sul tipo di quelli esistenti in Eritrea non basta che l'oro esista, occorrono anche i capitali per poter condurre a termine le necessarie ricerche ed attuare i vasti e costosi impianti pel trattamento del materiale. Si pensi che miniere consimili alle nostre, esistono in altri campi auriferi e che pur producendo un rendimento medio inferiore a quello che le nostre potrebbero dare, sono sfruttate con ingenti guadagni da potenti società, le quali peraltro, per giungere a questo risultato, hanno dovuto impiegare non pochi milioni nelle spese d'impianto.

Giova riconoscere che la Società Eritrea per le miniere d'oro, l'unica che si sia accinta all'impresa con un forte capitale, ha lavorato con serietà d'intenti, ed ha ottenuto ottimi risultati, ma anche per essa l'esperienza ha dimostrato che il capitale impiegato, sebbene ragguardevole, non era sufficiente per condurre a buon fine l'impresa.

Le proposte che ci sono state fatte dagli stranieri e che noi abbiamo ritenuto opportuno di rifiutare, sono lì a dimostrare quale potrebbe essere l'avvenire minerario della nostra Colonia, ove si trovassero i capitali necessari per poterle mettere in valore.

XLVIII.

Saline.

Lungo le coste eritree e anche nelle isole adiacenti al litorale esistono numerose saline naturali formate dalla infiltrazione delle acque del Mar Rosso, molto ricche di sale, nelle bassure che qua e là esistono presso la spiaggia.

La formazione dei depositi salini è poi grandemente favorita dal clima torrido della costa e dai venti litoranei.

Le più importanti fra le saline naturali della costa eritrea sono le seguenti:

1° Salina di Hasmat-Herun, situata a poca distanza dalla costa a nord della Mersa Taclai, presso alla foce del torrente Assarràì.

2° Salina di Tzellam Canzà. È situata due chilometri più a sud della precedente.

La poca distanza di queste due saline ha fatto sì che nella maggior parte dei casi sono state ambedue comprese nella denominazione di Hasmat-Herun.

3° Salina di Mandelai presso la foce del Motsabbet Nusc a nord di Mersa Mubarech.

4° Salina di Hasmat Uachiro. È situata a nord della foce del fiume Uachiro ad otto ore di marcia di carovana da Emberemi, all'altezza dei pozzi di El Ain.

5° Salina di Gabihù, nell'isola omonima, appartenente all'arcipelago delle Dahlach.

6° Salina di Barduli o di Debba nella penisola di Buri.

7° Salina di Hobeat, detta anche di Agoghitti. È situata fra Meder e Shab Shach, ove è impiantato il faro.

***

1° *Salina di Hasmat Herun.* E situata a poca distanza dalla costa da cui è divisa da una duna di sabbia. Ha la forma di un ovale allungato della circonferenza di circa due chilometri.

2° *Salina di Tzallam Canzà.* È formata come la precedente, ma è un poco più piccola.

Queste due saline sono ora poco frequentate, vi si recano delle carovane provenienti dal Sahel e dal Barca, per caricarvi il sale che portano anche fino nel Ghedaref, ove viene scambiato con della dura.

Dalle informazioni assunte risulta che prima dell'insurrezione Mahdista in queste due saline venivano caricati annualmente circa 6000 cammelli, il che darebbe una produzione approssimativa di 12 mila quintali di sale.

Il Governo egiziano appaltava annualmente queste saline al miglior offerente. Nel 1870 percepì 700 T. M. T., 1,000 nel 1871 e 1,500 nel 1872.

Gli appaltatori alla lor volta erano autorizzati a percepire mezzo tallero per ogni cammello carico di sale (circa 2 quintali) che partiva dalla salina.

3° *Salina di Mandelai*, non è di grande importanza ed è poco sfruttata dagli indigeni, forse a causa della qualità del sale che è peggiore di quello raccolto in altre saline della colonia.

Vi convengono unicamente delle piccole carovane provenienti dal Sahel.

4° *Salina di Hasmat-Uachiro.* Resta a circa un chilometro dalla costa dalla quale è separata da due ordini di dune sabbiose dell'altezza di 7 od 8 metri.

Fra queste due file di dune si rinvengono leggere incrostazioni saline che peraltro non sono utilizzabili per la pochissima quantità di sale che è anche mischiato a sabbia.

La vera salina resta invece al di là dei due ordini di dune, ed ha un bacino della larghezza di oltre settecento metri e della lunghezza di quattro chilometri.

Tutto intorno al bacino anche dalla parte di terra corre la stessa duna sabbiosa alta circa 8 metri ed al di là e ad ovest di essa passa la via cammelliera proveniente da Massaua.

Nella parte est del bacino, che è la più depressa, vi è uno stagno le cui dimensioni variano a seconda della stagione e delle pioggie.

Lo stagno è continuamente alimentato con acqua marina di infiltrazione che forma alcuni ruscelletti situati a nord e a sud di esso, peraltro la quantità d'acqua che entra in tal modo nello stagno non è sufficiente per controbilanciare l'evaporazione, in conseguenza nel periodo che precede le pioggie, lo stagno è quasi completamente asciutto.

Da un attento esame eseguito nell'anno 1892, risultò che il fondo dello stagno, composto di argilla grossolana mista ad arena ed a detriti madreporici è impermeabile.

Le acque del bacino, ritirandosi a causa della evaporazione, lasciano una incrostazione salina che ha uno spessore medio di circa 15 millimetri con un peso di kg. 17 per m^2: e poichè la superficie coperta di sale nell'epoca della massima magra è di circa 300 mila m^2, ne consegue che la produzione annua delle saline potrebbe essere di 50 mila quintali circa. Di questi peraltro non ne vengono esportati che circa 4 mila quintali all'anno.

Oltre allo stagno naturale ora accennato e ad ovest di esso vi sono delle piccole vasche artificiali rotonde del diametro di 6 a 8 metri in cui è condotta l'acqua dello stagno maggiore a mezzo di canaletti appositamente costruiti. Queste piccole saline artificiali sono state costruite dagli indigeni allo scopo di raccogliervi un sale più pulito e di maggior prezzo di quello del bacino naturale.

Anche questa salina veniva normalmente appaltata dal Governo egiziano, ma si ignora per quale somma. L'appaltatore peraltro riscuoteva mezzo tallero per ogni carico di cammello.

I paesi di Ailet Asus e Gumhot vi estraevano il sale a scopo di commercio per venderlo a negozianti che lo trasportavano poi sull'altipiano e nel Sudan.

Molte popolazioni del Barca e del Sahel si fornivano di sale in questa salina.

Dagli studi a cui ho precedentemente accennato, risulta che regolando ed abbassando il fondo di questa salina e sistemandola con alcuni lavori accessori il prodotto potrebbe salire a 100 mila quintali annui.

5° *Saline di Gabihù.* È situata in una delle isole che fanno parte dello arcipelago delle Dahlach e resta proprio nel centro dell'isola. Il sale si forma per infiltrazione di acqua marina, con lo stesso processo delle saline di Hasmat Uachiro.

Questa salina potrebbe dare una forte produzione, ma è pochissimo sfruttata. Vi si recano a raccogliere sale specialmente sambuchi appartenenti alla costa araba ove il sale viene poi trasportato, ma data la piccola quantità di velieri che si dedicano, di quando in quando, a questo commercio, non vi sarebbe convenienza ad imporre una tassa sul sale che viene esportato all'estero poichè le spese per mantenere sul luogo un posto incaricato della riscossione supererebbero certamente il gettito dell'imposta.

6° *Salina di Debba o di Barduli.* È la più importante della Colonia. Anche questa salina è formata dagli abbondanti depositi di un vasto stagno salato esistente nel centro della penisola di Buri.

Anticamente la salina di Barduli era fonte di ricchezza per le tribù Rassamo le quali riscuotevano da tutti coloro che si recavano a caricare sale la tassa di un tallero ogni quattro cammelli caricati.

Ora si comprenderà che per quei tempi tale tassa era enorme quando si pensi che allora con due o tre talleri si acquistava una vacca da latte e che quattro carichi di granaglie (circa 350 kg.) erano ceduti per un tallero.

Il Governo egiziano appaltò anche questa salina come aveva appaltato tutte le altre, ma il gravame di mezzo tallero per ogni carico di cammello non avrebbe potuto rovinare il commercio del sale allora fiorentissimo, furono invece le angherie ed i soprusi commessi dalle persone incaricate della sorveglianza che a poco a poco allontanarono i commercianti da questa salina tanto che all'epoca della nostra occupazione quasi più nessuno si recava nella penisola di Buri per caricarvi sale.

Con il Governo italiano cessò ogni imposizione, ma ormai il commercio del sale si era ristretto alle sole popolazioni più vicine ed occorreva del tempo prima che potesse riacquistare l'antica floridezza.

Nel 1893 l'Amministrazione eritrea ritenne opportuno di tentare un nuovo sistema di appalto e le saline di Hasmat Uachirò, Gabihù e Barduli furono date in concessione alla ditta Del Mar-Fratelli El Gul.

L'estrazione del sale dalle saline era riservata all'Impresa la quale poi doveva provvedere alla vendita sui vari mercati. Come compenso al Governo doveva corrispondere un canone di lire 7,000 annue.

L'impresa durò due anni e poi cadde a causa delle molteplici spese a cui era andata incontro la Società per provvedere alla sorveglianza sulle saline, per pagare i molti rappresentanti incaricati dello smercio del sale, e per far fronte alle gravissime spese di trasporto.

Era naturale che tutti questi oneri dovessero di gran lunga superare i modesti guadagni che si potevano ritrarre da una merce tanto povera come il sale greggio.

Questo esperimento di appalto, per quanto breve, fu di non lieve danno pel commercio del sale in Eritrea, pel fatto che la Società, essendosi sostituita completamente ai commercianti indigeni, a questi fu assolutamente interdetto di fare direttamente le loro provviste nei soliti luoghi, ma poichè d'altra parte essi non volevano nemmeno rinunciare al proprio mestiere, preferirono rivolgersi ad altre saline non dipendenti dal Governo italiano, in cui, pure essendo sottoposti a numerosi e maggiori balzelli, erano liberi di raccogliere quanto più sale loro piacesse.

Dopo la cattiva riuscita dell'esperimento gli indigeni cominciarono a servirsi nuovamente delle saline rimaste libere da ogni gravame, ma il commercio non raggiunse più l'antica floridezza.

Oggi l'esportazione del sale dalla salina di Barduli viene effettuata quasi esclusivamente dalla popolazione di Zula e dai Miniferi a mezzo di quadrupedi e dalle tribù Ancala, a mezzo dei sambuchi.

Il sale viene poi cambiato con le popolazioni cristiane dell'altipiano o venduto su varî mercati dell'Eritrea o dell'Etiopia settentrionale.

È difficile stabilire anche in modo approssimativo quale possa essere la produzione annua attuale di questa salina. Alcuni, calcolando che in media vi venivano caricati 200 quadrupedi al giorno, basandosi sul carico medio di un quintale, hanno attribuito alla salina la produzione media annua di 75 mila quintali; ma il sale viene caricato anche sui sambuchi. Ora, poichè dalla salina partono giornalmente da 4 a 7 sambuchi carichi di sale e a ogni sambuco si può assegnare un carico medio di 60 quintali, ne verrebbe che la produzione della salina salirebbe a 150 mila quintali annui.

Ritengo che questa cifra sia eccessiva e che il sale esportato annualmente dalla salina si aggiri intorno agli 80 o 90 mila quintali, ad ogni modo è certo che qualunque possa essere la quantità esportata annualmente questa sarà sempre molto inferiore a quanto la salina potrebbe effettivamente rendere, qualora fosse sfruttata con sistemi razionali.

7. *Salina di Hobebat.* È di poca importanza; vi caricano sale pochi sambuchi della costa araba ove vien trasportato.

***

Ho voluto premettere questa breve e sommaria descrizione delle saline naturali dell'Eritrea per dare una idea di quello che potrebbe divenire il commercio del sale qualora fosse ben diretto e lo sfruttamento delle saline, anzichè coi sistemi rudimentali degli indigeni, fosse attuato in modo razionale.

Si pensi che malgrado l'abbondanza del prodotto, poco o nulla si esporta nei porti di oltre mare, i quali trovano più conveniente fornirsi in luoghi di produzione molto più lontani, mentre, d'altra parte, anche il commercio interno, fino a poco tempo fa era ridotto al solo consumo della Colonia, poichè ben poca quantità del nostro prodotto riusciva a giungere in Etiopia e nel Sudan.

Era quindi necessario trovare il modo di aumentare la produzione con appositi lavori da eseguirsi in ogni salina, migliorare la qualità affinchè il nostro sale potesse trovare il suo collocamento nei mercati d'oltre mare, e specialmente in quelli dell'India che ne è la più grande consumatrice, ed infine attivare i commerci per l'interno per farli ritornare all'antica floridezza.

Gli studi da me fatti eseguire mi avevano convinto che molto si sarebbe potuto fare, ma ero altresì convinto che fosse necessario ricorrere all'industria privata, poichè questa sola poteva essere in grado di impiegare utilmente dei capitali nell'attuazione di un simile programma e giungere a qualche cosa di pratico là ove una impresa governativa avrebbe certamente fallito. Non è necessario, ma si potrebbero citare innumerevoli esempi per dimostrare la verità di quest'asserzione.

Fu appunto in seguito a queste considerazioni che, accogliendo alcune proposte che mi erano state fatte, il 10 aprile 1903 stipulai un contratto con il cav. Enrico Bresciani, con cui gli concedevo lo sfruttamento delle saline naturali, di Barduli, Hasmat-Mandalò e Gabihù.

Successivamente, essendomi convinto che delle saline artificiali, sul tipo di quelle che già davano ottimi risultati in altri punti del Mar Rosso, avrebbero forse meglio risposto allo scopo, dando un tipo più adattato per la grande esportazione oltre mare, l'11 marzo 1904 stipulai un altro contratto con il cav. Bresciani, autorizzandolo ad impiantare delle saline artificiali nei pressi di Massaua.

Nel frattempo il cav. Bresciani cedeva la concessione al cav. Guastalla e l'Amministrazione eritrea il 16 giugno 1905 riconosceva la cessione.

Le condizioni che regolavano la concessione erano per sommi capi le seguenti:

1° Vendita esclusiva del sale in tutti i *centri presidiati* della Colonia con le necessarie limitazioni, affinchè i prezzi non avessero a subire degli aumenti.

2° Concessione delle saline già accennate.

3° Durata della concessione anni 50.

4° Partecipazione dell'Amministrazione coloniale al 30 per cento degli utili netti ricavati dalla rivendita del sale nei centri presidiati della Colonia e dalla esportazione del sale nell'Abissinia e nel Sudan.

5° Obbligo di esportare per via di mare non meno di 20,000 tonnellate di sale all'anno, corrispondendo all'Amministrazione un canone di lire 0,70 per ogni tonnellata esportata.

6° Impianto di saline artificiali presso Massaua.

Era mio convincimento, ed i fatti non mi hanno dato torto, che la nuova industria dovesse recare grandi benefici a tutta la Colonia in generale, ed in particolare al Porto di Massaua che era quello che ne aveva il maggior bisogno.

Infatti questo contratto doveva apportare nuovo impulso all'attività industriale della Colonia, a cui non potevano derivarne che evidenti vantaggi economici. Dando grande sviluppo al commercio del sale con il Sudan e con l'Abissinia si poteva sperare che anche altri commerci si sarebbero formati intorno ad esso e inoltre il Porto di Massaua avrebbe immediatamente risentito grandi benefici dai lavori che si sarebbero dovuti eseguire per l'impianto delle saline artificiali, dall'insieme dei salari che si sarebbero dovuti pagare al personale e dall'aumentato movimento di piroscafi nel porto, infine, cosa da non trascurarsi, anche il bilancio eritreo doveva risentire non lieve vantaggio da questa nuova industria.

Il cav. Guastalla sulla base delle concessioni ottenute procedette alla formazione della *Societa Italiana per le Saline Eritree*, la quale si mise subito all'opera per giungere all'attuazione del vasto programma.

Approssimandosi l'epoca in cui doveva entrare in attuazione la convenzione (30 giugno 1907) al Governo della Colonia parve che alcune disposizioni del contratto per quanto riguardava lo sfruttamento delle saline naturali ed il commercio del sale, potessero riuscire di difficile attuazione ed iniziò delle trattative con la Società per modificare alcune clausole della concessione specialmente quella riguardante la vendita del sale, trattative che furono poi condotte a termine molto lodevolmente dal Ministero degli affari esteri, coadiuvato dal mio successore.

Dagli allegati n. 89 e 90 si può rilevare come la Società iniziasse seriamente i lavori, quanto fu fatto fino al 1907, e quanto si proponeva di fare in seguito.

Per la descrizione dei lavori non ho che da rimettermi a quanto è detto negli allegati stessi da cui si può dedurre ciò che è un fatto compiuto, l'impianto cioè nella nostra Eritrea di una nuova e fiorente industria italiana, la quale oltre ai vantaggi che già ho accennato e che provengono direttamente dal nuovo commercio, dà altri grandi vantaggi diretti pel fatto che facilita lo scambio coi prodotti indiani per l'aumentato numero di piroscafi sempre disposti ad accettare bassi noli di trasporto quando vengono a Massaua per caricare il sale.

XLIX.

Pesca.

Perle, Madreperla e Spugne.

La pesca delle perle e della madreperla nei mari dell'Eritrea è praticata esclusivamente da sambuchi e da personale indigeno.

Chi voglia farsi un'idea del sistema usato per effettuare la raccolta delle conchiglie, potrà esaminare l'allegato N. 91, in cui l'argomento è diffusamente trattato.

Della pesca e del commercio delle perle e della madreperla ebbi già a trattare nelle mie precedenti relazioni al Parlamento, sarà quindi sufficiente esporre per sommi capi ciò che riguarda quel commercio fino dall'anno 1902.

Nel 1891 la Reale Commissione d'inchiesta rilevava il progressivo esaurimento dei banchi perliferi e della madreperla, constatando che ove non si fosse adottato qualche provvedimento, questo ramo del commercio non poteva che avviarsi ad un lento esaurimento.

Malgrado questo, al mio giungere in Eritrea, molti anni dopo, nulla ancora era stato fatto. L'incalzare degli avvenimenti fece sì che si dovesse provvedere alla soluzione di problemi ben più gravi e vitali per poter avere il tempo di pensare a questo.

Ad ogni modo al mio giungere in Eritrea feci subito iniziare studi e quindi, approfittando di una proposta pervenutami, che dava affidamento di serietà, il 18 dicembre 1898 stipulai con la ditta A. Parazzoli e C. un contratto con cui si concedeva alla predetta ditta l'esercizio della pesca e della coltivazione delle ostriche perlifere.

Giova notare che fino a quel tempo non gravando alcun onere fiscale sulla pesca e sull'esportazione delle perle e della madre-

perla, il Governo della Colonia non fruiva di alcun vantaggio da questo commercio. Ma il maggior beneficio non andava già a favore dei nostri pescatori indigeni, bensì di pochi Baniani che ne avevano quasi monopolizzato il commercio e che si affrettavano ad inviare ai loro paesi d'origine il lucro annualmente ricavato che con molto maggior vantaggio del paese avrebbe potuto essere impiegato in Eritrea.

Con il contratto stipulato la Ditta si obbligò a corrispondere all'Amministrazione Eritrea un canone di lire cinquantamila. Somma non lieve certamente per un bilancio come quello dell'Eritrea, ma che, nonostante, non mi avrebbe indotto ad applicare restrizioni, se non avessi visto in quella concessione l'unico modo per poter regolare razionalmente la pesca, arrestare il continuo esaurimento dei banchi, ed infine promuovere quegli studi che ci avrebbero dovuto condurre alla formazione di nuovi banchi.

Ed appunto per raggiungere questo scopo in luogo di accettare il canone di lire 50 mila che era stato offerto dalla ditta, si stabilì che la quota annua da pagarsi fosse di sole 30 mila obbligando in compenso la Società ad impiegare le altre 20 mila negli studi e nei lavori per la formazione dei nuovi banchi.

Dopo questo dovevo sperare che il problema se non risolto fosse avviato verso la soluzione, poichè non sarebbe stato pòssibile prevedere che i tentativi della società avrebbero avuto un esito completamente negativo, come purtroppo ebbe poi a dimostrarci la pratica.

Infatti dal principio del 1899 fino a tutto il 1902 non mancai di insistere presso la Società Perlifera Italiana, che aveva sostituito la ditta Parazzoli, affinchè si effettuassero gli esperimenti per la coltivazione dell'ostrica perlifera e della madreperla, e perchè si iniziassero i lavori per la costituzione dei vivai, per la protezione delle località destinate alla coltivazione delle ostriche ed alla formazione dei nuovi banchi, ma non si potè giungere ad alcun risultato poichè la Società finì col dichiararmi che malgrado il suo buon volere, e gli esperimenti già fatti, si era dovuta convincere della poca praticità di simili lavori.

Veniva allora a cessare la ragione principale che mi aveva indotto alla stipulazione del contratto, e l'opera del Governo doveva necessariamente limitarsi alla tutela di quanto già esisteva.

E poichè la Società veniva a mancare a quello che per l'Amministrazione era da ritenersi lo scopo più importante, cessava la convenienza di imporre delle limitazioni che erano solo giustificate dall'importante fine a cui si voleva giungere.

Ma d'altra parte non era possibile addivenire alla rescissione pura e semplice del contratto poichè era necessario tener conto dei sacrifici, delle perdite, e delle spese d'impianto fatte dalla So-

cietà, nè tale rescissione era opportuna anche pel fatto che con essa sarebbe cessata ogni e qualsiasi sorveglianza e si sarebbe venuti così a ricadere negli inconvenienti lamentati molti anni prima dalla Reale Commissione d'inchiesta.

Era inoltre necessario impedire che i pescatori poveri avessero nuovamente a cadere, come per lo passato, nelle mani di pochi ingordi speculatori baniani ed indigeni, i quali approfittando dell'assoluta necessità di denaro in cui si trovavano all'inizio della campagna i *nacuda* (capi di un sambuco), li obbligavano a contrarre prestiti a condizioni eccessivamente usuraie.

Tenuto conto di queste osservazioni si iniziarono le trattative con la Società, che giunsero alla stipulazione dell'atto 29 luglio 1903 (allegato n. 92), che venne successivamente approvato dal Ministero degli affari esteri.

Con esso, mentre veniva annullata la precedente convenzione, si concedeva alla Società perlifera la pesca delle sole perle nei mari territoriali della Colonia.

Scopi principali del nuovo contratto furono di lasciare alla Società l'obbligo di organizzare ed eseguire a proprie spese il servizio di sorveglianza e di assicurare ai pescatori poveri il modo di poter contrare i prestiti loro necessari all'inizio della campagna di pesca, senza essere obbligati a pagare degli interessi esorbitanti, ed a tal fine la Società si obbligò ad effettuare i prestiti senza interesse alcuno.

Naturalmente essendo diminuiti i proventi fu altresì necessario diminuire il canone annuo, che da lire 30 mila fu ridotto a lire 10 mila.

Al contratto 29 luglio 1903 fu allegato un opposito regolamento (allegato n. 93) che stabilisce le modalità della pesca ed il modo in cui doveva essere esercitata la serveglianza.

Così anno per anno la Società doveva indicare il giorno d'apertura della pesca e le località in cui questa avrebbe potuto effettuarsi, tenendo conto che, come la pratica ha dimostrato essere necessario, ciascun banco doveva essere lasciato in riposo per un periodo non inferiore ai due anni.

Con lo stesso regolamento venivano stabilite le modalità da seguire nel caso di sambuchi trovati ad effettuare la pesca sui banchi non assegnati per quell'anno alla campagna di pesca.

Il nuovo sistema non diede luogo ad inconvenienti e gioverà mantenerlo fino a quando ulteriori studi facciano sperare che si possa praticamente giungere alla creazione di nuovi banchi. Ma fino a quando non si sarà trovato qualche cosa di pratico certo null'altro si potrà attuare.

***

Per la rescissione del contratto con la Società Perlifera, la madreperla venendo ad essere liberata dal gravame della percentuale che doveva pagare alla Società, si ritenne opportuno di sottoporla ad un leggero diritto di esportazione, che col Regio decreto 15 settembre 1904, venne stabilito nel 2 per cento *ad valorem*.

Il provvedimento non arrecò alcun danno al commercio, mentre valse, almeno in parte, a compensare la perdita subita dal bilancio eritreo nel rinunziare ad una parte del canone pagato annualmente della Società perlifera italiana.

L'esportazione della madreperla negli anni solari dal 1902 al 1907 fu la seguente:

Anno	1902	quintali	2502	. .	L.	391,334
»	1903	»	3020	. .	»	593,743
»	1904	»	2951	. .	»	385.418
»	1905	»	3209	. .	»	320,564
»	1906	»	2594	. .	»	273,157
»	1907	»	3164	. .	»	395,564

Non prendendo a base il valore, che come si vede, ha avuto delle oscillazioni addirittura enormi, ma bensì il quantitativo esportato annualmente, si vede che questo se non ha avuto grandi aumenti, non è nemmeno stato soggetto a diminuzioni. Ciò basterebbe per dimostrare che l'esistenza o meno del contratto con la Perlifera, e l'applicazione del leggero dazio d'esportazione, non hanno avuta alcuna influenza sulla pesca, come da molti si riteneva.

E qui giova un'osservazione: Fra le tante cause che, secondo alcuni, avrebbero prodotto la decadenza del porto di Massaua, in confronto di quando si trovava nelle mani degli Egiziani, una delle principali era appunto indicata sul quasi completo esaurimento del commercio della madreperla, esaurimento che si diceva dovuto agli inceppi posti dall'Amministrazione al libero commercio.

Ho voluto rendermi conto della cosa esaminando le vecchie statistiche della Dogana egiziana di Massaua, la quale, peraltro, sottoponeva la madreperla destinata all'esportazione a non leggeri balzelli, ed ho potuto rilevare che, nel decennio precedente la nostra occupazione, l'anno in cui si esportò una maggiore quantità di madreperla fu il 1881 in cui la cifra raggiunta fu di lire 331.970.

Ora, come si può rilevare dalle cifre esposte precedentemente, questa somma fu sotto il nuovo regime quasi sempre superata, pur facendo il confronto con l'anno di maggiore esportazione in tutto il decennio.

Dunque non è vero che dopo la nostra occupazione il commercio sia andato decadendo, anzi si è avuto un incremento che in qualche annata è stato di grande entità.

Attualmente la madreperla viene esportata in Italia, Aden Austria-Ungheria, Egitto, Germania ed India.

Pubblichiamo i dati relativi al 1907, che serviranno a dar una idea delle quantità che vengono spedite nei vari paesi:

Italia	Quintali	276	L.	34,545
Aden	»	124	»	15,462
Austria-Ungheria .	»	2,685	»	335,596
Egitto	»	10	»	1.300
Germania . . .	»	24	»	3,036
India	»	35	»	5,625
Totale	quintali	3,164	L.	395,564

Nessun dato sicuro invece si può dare per quanto riguarda il commercio delle perle e le piccole quantità che passano per la dogana non sono tali da poterne dare un'idea.

I pratici dicono che l'esportazione annuale delle perle supera i due milioni di franchi, ma nulla di sicuro si può dire perchè tanto i venditori quanto i compratori fanno il possibile per tener nascosto e le vendite e le compre.

Giova accennare che negli ultimi anni della mia permanenza in Colonia la ditta italiana Fratelli Sciplini tentò con buon esito il commercio dei *bulbel* che fino ad allora erano dai pescatori gettati in mare.

Il *bulbel* (maleagrina muricata) non è altro che il piccolo guscio dell'ostrica perlifera che veniva abbandonato quando il pescatore si era accertato che non conteneva perle. Oggi anche il *bulbel* ha trovato il suo impiego nell'industria e viene spedito in Europa a prezzo molto inferiore a quello della madreperla, ma sempre sufficiente per assicurare un modesto guadagno al commerciante.

Abbondantissime sono poi anche le spugne lungo tutta la costa Eritrea e sebbene non siano di qualità molto fina, sarebbero certo utilizzabili. Fino ad ora peraltro non mi risulta che ne sia stata tentata l'esportazione.

L.

Movimento commerciale e carovaniero.

Caravanserragli - Mercati.

Il fatto più saliente che ha segnato un nuovo orientamento in buona parte del commercio della Colonia, lo si è avuto nella conquista dei mercati eritrei da parte delle cotonate italiane, che

specialmente nel periodo dal 1902 al 1907, si sono quasi completamente sostituite a quelle estere nell' importazione in quella nostra Colonia (Allegato 94, Suballegato *F*).

Le cifre seguenti bastano per far rilevare a prima vista quale cambiamento si sia verificato in questo che è il più importante ramo del commercio Eritreo.

Anni	Importazione delle cotonate		
	Dall' Italia	Dall'Estero	Totale
1897	30,000	2,370,000	2,400,000
1902	170,345	2,463,000	2,633,345
1907	2,899,855	1,365,765	4,265,620

Ad ottenere questo risultato, che ha non poca importanza per l' industria cotoniera italiana, giova riconoscere che si adoperò non poco l'ardita iniziativa privata sostenuta in tutti i modi possibili dall'aiuto del Governo.

L'*abugedit* o *abugiadit* italiano (l'*abugedit* si può definire la cotonata tipo pei paesi come l'Eritrea) comparve in Colonia in una certa quantità nell'anno 1903 per opera di due ditte italiane, le quali ripeterono, con maggiore serietà, tentativi già fatti precedentemente da altri che avevano avuto esito sfavorevole. Tali insuccessi riescono inesplicabili se si considera che la cotonata nazionale, la quale nulla perde per qualità al confronto dell'estera, è soggetta in Colonia al solo pagamento del diritto di statistica dell' 1 per cento, con un vantaggio del 9 per cento in confronto dell'estera, soggetta al dazio del 10 per cento.

Nel 1903, peraltro il momento non era opportuno, per le condizioni anormali del mercato dei cotoni, e il risultato finanziario dell'esperimento fu sul principio negativo.

Il tentativo valse però a far conoscere il prodotto italiano, che per la sua buona qualità incontrò il favore delle popolazioni indigene, e questo dimostrò come fosse errata la credenza che gli indigeni diano ciecamente la preferenza ai generi di minor costo, senza tener conto della qualità.

Nel 1904 le cotonate italiane cominciarono ad affermarsi sul mercato e nel 1906 costituivano già quasi i tre quarti dell' importazione totale. Attualmente sono parecchi i cotonifici italiani che spediscono il loro prodotto a Massaua, sia per conto di negozianti italiani, sia per conto di negozianti arabi e indiani.

Quì peraltro mi è necessario rilevare un altro fatto su cui è opportuno sia richiamata l'attenzione di tutti coloro che si sono sempre opposti ostinatamente all'accoglimento delle proposte di facilitazioni doganali da accordarsi a prodotti coloniali.

Il Governo dell'Eritrea, come era suo dovere, ha sempre cercato di facilitare l' introduzione in Colonia del prodotto italiano,

ed è stato ben contento di vede
completo successo, pur sapendo c
il bilancio coloniale avrebbe soffe
300,000 lire.

Ora si comprenderà facilmente quali imbarazzi doveva apportare al limitato bilancio Eritreo il minor introito di una somma così importante, tanto più che non intendevo assolutamente che per compensare la perdita si dovesse far sottostare a nuovi sacrifici la madre patria domandando un aumento nel contributo dello Stato.

È sempre stata mia norma costante durante il lungo periodo in cui ho retto il Governo della Colonia, di ridurre al minimo possibile la somma annuale che l'Italia assegnava alla sua Colonia, la quale alle maggiori spese per i lavori pubblici e per l'estendersi e l'intensificarsi dell'Amministrazione, doveva provvedere con le risorse proprie.

Tornando al commercio delle cotonate debbo ancora raccomandare agli industriali italiani di non contentarsi del risultato ottenuto. Molto si è fatto, ma molto ancora si deve fare, poichè se per alcuni prodotti l'Italia si è resa padrona del mercato, in altri la produzione estera ha ancora la prevalenza malgrado il dazio che la colpisce.

Così nei filati di cotone grezzi ed imbianchiti la metà dell'importazione proviene ancora dall'estero, nei tessuti di cotone grezzi, l'India, malgrado tutto, ci fa ancora una seria concorrenza, i tessuti di cotone grezzi, pesanti e leggeri, con bordure a colori provengono tutti dall'estero per circa un quarto di milione all'anno, e mentre ci siamo resi completamente padroni del mercato per i tessuti di cotone imbianchiti operati e graticolati, quelli lisci provengono per una buona metà dall'estero come provengono ancora dall'estero la maggior parte dei tessuti di cotone stampati a colori e tinti.

Il problema non è dunque ancora completamente risolto e pensino i cotonieri italiani che la loro attività, aiutata dalla protezione doganale, ha ancora largo campo da svolgere in Eritrea.

Movimento commerciale.

Il commercio speciale di importazione (Allegato 94–Sub-allegato *G*) e di esportazione (Sub-allegato *H*), per il periodo dal 1902 al 1907, è compendiato nelle seguenti cifre (1):

---

(1) Nelle cifre riguardanti l'anno 1902, importazione, sono comprese le monete, i metalli e le pietre preziose (lire 450,000) e nell'esportazione le perle (lire 850,000), i metalli preziosi e le monete (lire 32,334). Dopo quell'anno si

Anno	Importazione	Esportazione
[illegible]	7,900,105	2,711,893
1903	7,760,666	2,800,712
1904	7,777,266	2,814,688
1905	9,152,105	3,015,364
1906	10,100,184	2,144,484
1907	10,605,877	2,188,205

IMPORTAZIONE.

Nello stesso periodo, le importazioni dall'Italia (Allegato 94 sub-allegati *G*, *L* ed *M*) ebbero un costante incremento, come si può rilevare dalle seguenti cifre riassuntive.

Anni	Dall'Italia	Dall'estero	Totale
1902	1,582,561	5,882,544	7,465,105
1903	1,787,713	5,972,953	7,760,666
1904	2,121,351	5,655,915	7,777,266
1905	3,471,318	5,680,787	9,152,105
1906	4,645,626	5,454,558	10,100,184
1907	4,858,546	5,747,331	10,605,877

Messi a confronto i dati del 1902 con quelli del 1907, si ha che in quest'ultimo anno il commercio di importazione raggiunse un aumento di lire 3,140,772, interamente a vantaggio dell'importazione dall'Italia, nella quale importazione l'incremento fu di lire 3,275,985, mentre quella dell'estero rimase pressochè stazionaria.

Di questo fenomeno si può avere la spiegazione prendendo in esame le cifre relative all'importazione delle cotonate, di cui abbiamo già trattato in precedenza.

Per completare l'aumento nell'importazione dall'Italia, basta aggiungere a quello delle cotonate quello verificatosi nei pacchi postali poichè tutte le altre differenze non presentano che scarsa importanza.

Tuttavia tralasciando alcune voci di cui mi sono occupato dettagliatamente in altre parti di questa relazione, gioverà esaminare succintamente quelle altre che hanno una certa importanza specialmente in rapporto ai commerci fra l'Italia e la sua Colonia.

1° *Vini.* — Il prodotto italiano si è reso completamente padrone del mercato. Il maggior contingente è fornito dai vini to-

---

ritenne opportuno di non includere queste voci nella statistica, perchè il transito delle monete non rappresentava un vero e proprio commercio e le cifre riguardanti le perle e le pietre preziose non potevano mai rappresentare il vero movimento di quelle merci che per la loro stessa natura sfuggivano quasi completamente ad ogni controllo.

In conseguenza dalla statistica non si rileva che nel 1903 si ebbe un forte aumento tanto nell'importazione come nell'esportazione, aumento che si è invece effettivamente verificato in confronto dell'anno precedente.

scani da pasto che sono preferiti nel europea. Il consumo del vino da past e limitato alle principali località abitat indigeni che hanno frequenti contatti con gli europei.

2° *Spirito.* È importato specialmente dall' estero e particolarmente dalla Francia e dalla Turchîa. Il commercio degli spiriti in Eritrea potebbe avere grande sviluppo come in tutte le Colonie affricane ove non si dovessero rispettare le clausole della convenzione di Bruxelles. Tratterò diffusamente di questo argomento nell'apposito capitolo, ad ogni modo tengo a dichiarare che se dobbiamo applicare coscienziosamente, come è nostro dovere, le clausole approvate da quella convenzione, non dobbiamo nemmeno eccedere con esagerate restrizioni non assolutamente prescritte dai trattati internazionali, ad evitare che altre Colonie, meno di noi scrupolose, abbiano a giovarsi del nostro eccessivo rigore.

3° *Sapone.* Anche in quest' articolo, che ha oggi raggiunto una certa importanza, l'Italia ha potuto rendersi padrona del mercato. Nel 1907 su 102 mila lire di sapone importato in Eritrea 100 mila provenivano dall'Italia.

4° *Tessuti e cuciti di lana.* Il commercio non ha grande importanza, ad ogni modo è opportuno sia segnalato all'attenzione dei nostri negozianti che potranno agevolmente sostituirsi agli attuali fornitori, mentre nel 1907 i tre quarti dell' importazione totale proveniva ancora dall'estero.

5° *Filati e tessuti di seta.* Anche questo non è un articolo di grandissima importanza nel commercio eritreo ma occorre tenerlo presente poichè anche nell'importazione di questo prodotto l'industria italiana comincia ad avere un posto discreto, infatti mentre nel 1902 l'Italia non figurava nelle statistiche che per una cifra insignificante (lire 1197 su lire 94,917) nel 1907 concorreva già ai due quinti dell'importazione totale (lire 60,772 su lire 151,633).

Ma poichè l'Egitto e l'India lavorano assiduamente per collocare il loro prodotto in Eritrea è necessario di fare quanto è possibile per non perdere il posto guadagnato, e possibilmente, con l'aiuto della protezione doganale, cercare di sostitursi completamente all'importazione estera.

6° *Lavori in legno.* Provengono per due terzi dall'Italia, nel 1907 su 43,313 lire d'importazione l'Italia vi figura per lire 27,980.

7° *Lavori in ferro e ghisa.* In questi articoli l'industria italiana non può facimente vincere la concorrenza estera. Ad ogni modo un certo risultato si è già ottenuto poichè nel 1907 l'importazione italiana raggiunse le lire 162,959 contro lire 582,628 d'importazione totale.

8° *Lavori e conterie di vetro.* Anche in questo campo l'industria italiana si va affermando ed è da ritenersi che potrà in

breve rendersene padrona. Da lire 6,605 importate nel 1902 si è giunti a lire 34.767 nel 1907 passando da un quarto ad oltre la metà dell'importazione totale.

9° *Prodotti animali.* Burro, formaggi ecc.: sono quasi completamente di provenienza italiana.

10° *Mercerie* (1). In questo articolo l'Italia potrebbe fare molto di più, ed invece si è perso anche il posto che già in precedenza si era guadagnato. Infatti mentre nel 1902 l'importazione italiana era arrivata a lire 79,304 l'anno successivo scese a lire 6,705 ed a lire 13,095 nel 1904; pare peraltro che ora si tenda a riguadagnare il perduto poichè nel 1907 su un' importazione totale di lire 69,648 l'Italia vi figurava per lire 24,098.

Esportazione.

Il movimento d'esportazione non ha subìto grandi oscillazioni nel periodo dal 1902 al 1907. L'aumento verificatosi nell'anno 1905 fu causato dalla maggiore affluenza delle pelli sui mercati della Colonia, affluenza che purtroppo era dovuta al terribile flagello del *Gulhai* che in quell'epoca infieriva in Eritrea ed in Etiopia.

Transito.

Oltre al commercio di importazione e di esportazione importantissimo è anche in Colonia il commercio di transito del quale peraltro, non so per quale ragione, non si teneva alcun conto nelle statistiche compilate dalla dogana di Massaua.

Poichè era da ritenersi fosse utile poter tener dietro ai movimenti che si verificavano anche in questo ramo dal commercio Eritreo a cominciare dal 1903, venne disposto che fossero raccolti e pubblicati anche i dati relativi al transito le cui cifre riassuntive sono qui in appresso riportate. (Per maggiori dettagli vedi allegato 94 sub-allegato I).

Anno 1903	1,277,199
» 1904	2,948,447
» 1905	3,757,076
» 1906	2,081,728
» 1907	2,122,384

Il fatto saliente del commercio di transito è questo: che l'Arabia importa una considerevole quantità di prodotti manifatturati per il

(1) Nell'allegato n. 94, suballegato *G* sono comprese nella voce: Merci diverse.

tramite di Massaua ed esporta per lo stesso tramite i suoi prodotti greggi.

Da questo movimento, il ceto commerciale di Massaua ritrae non scarsi utili e la marineria indigena i mezzi di sussistenza; è quindi necessario che il Governo della Colonia, per quanto non ne ritragga un utile diretto, accordi tutte le possibili facilitazioni affinchè il commercio di transito abbia sempre a maggiormente prosperare.

Il commercio di transito va infine esaminato sotto un altro punto di vista, in quanto riguarda la possibilità di sostituire merci di provenienza italiana a quelle provenienti da altre nazioni europee e dall'India che vengono inviate in Arabia pel tramite di Massaua.

Esaminando i dati contenuti nell'allegato 94, suballegato *I*, si può rilevare che il commercio di transito è basato principalmente sul caffè, tabacco, cotonate, pelli secche e dura.

Ora si comprende facilmente come il caffè, il tabacco, le pelli secche e la dura siano prodotti che l' Italia in generale importa ma non può esportare, non altrettanto può dirsi invece in riguardo alle cotonate, in cui il prodotto italiano può sostituirsi a quello estero.

Giova peraltro riconoscere che qualche cosa in questo senso si è già fatto, poichè nel 1907 l' Italia figurava nel transito per lire 48,319 di tessuti di cotone grezzi avviati in Arabia e nel Sudan. Ma ciò è poco di fronte al transito totale che fu di lire 232,438, fornito quasi tutto dalle Indie.

Ad ogni modo conviene rilevare che la posizione geografica di Massaua, rispetto ad altri porti del Mar Rosso, è talmente favorevole, che, malgrado la mancanza di tutte quelle facilitazioni che altre colonie accordano nei loro porti, quello di Massaua è preferito dai commercianti per inviarvi le loro merci grezze, che vengono poi spedite ai mercati di consumo dopo d'essere state sottoposte alle necessarie preparazioni.

Scambi commerciali. — Esaminando gli scambi commerciali fra l'Eritrea e gli altri paesi (Allegato 94, sub-allegato *M*) si rileva con soddisfazione che nel commercio complessivo (importazione, esportazione e transito) durante il periodo dal 1902 al 1907 l'Italia ha potuto conquistare il primo posto.

Infatti nel 1902 veniva prima l'India con un movimento commerciale complessivo di lire 3,469,811, seconda l'Austria-Ungheria con lire 2,116,296, l' Italia arrivava appena ad occupare il terzo posto con lire 1,866,910, venendo subito dopo l'Arabia con lire 1,168,901.

Nel 1907, invece, le cose sono radicalmente cambiate perchè l' Italia occupa il primo posto con lire 5,289,553, lasciando a grande distanza Aden che occupa il secondo posto con lire 3,881,018, l'Au-

stria-Ungheria che vi figura terza per lire 2,829,026 e l' India quarta con lire 2.105,743. Tutti gli altri paesi non arrivano ad un movimento complessivo che superi il milione.

Come si vede siamo ben lontani dalle condizioni in cui trovavasi il commercio italiano in una Colonia italiana al mio giungere in Eritrea, e di questo risultato, facendo astrazione dall'opera del Governo, va data ampia lode all'operosità ed attività di tutti indistintamente i commercianti della Colonia, non esclusi gli importanti commercianti indigeni di Massaua i quali, secondando le viste del Governo, si sono messi in relazione con le Ditte italiane, ne hanno studiato i prodotti ed hanno contribuito non poco ad introdurli nei mercati. Anzi fra questi, alcuni, fra i più importanti ed i più evoluti, hanno ritenuto opportuno di recarsi personalmente in Italia, ove dopo di essersi accertati che in molti articoli la nostra produzione poteva sostituire quella estera, hanno stipulato importanti contratti con i nostri fabbricanti.

Movimento carovaniero.

Mi è frequentemente capitato di leggere in opuscoli ed in articoli e di sentire a ripetere dagli stessi negozianti della Colonia, che il commercio carovaniero fra l' Etiopia e l'Eritrea va diminuendo ogni anno e che se continueremo di questo passo si ridurrà a proporzioni insignificanti.

Mi si permetta di non essere di questa opinione, poichè quand' anche non si voglia tener conto delle statistiche, quanto ho avuto occasione di poter personalmente osservare, mi ha dimostrato che le constatazioni dei pessimisti non sono pefettamente nel vero.

Con questo non voglio asserire che l'incremento dal movimento carovaniero fra l'Etiopia e l'Eritrea sia proporzionato alle aumentate produzioni ed ai maggiori consumi, no, ma tengo ad affermare che nel complesso il movimento, anzichè diminuire, è aumentato.

Ma bisogna tener presente che l'Etiopia è un paese povero, privo assolutamente di industrie, scarso di commercio, continuamente turbato da guerre e lotte intestine, abitato da popolazione i cui bisogni sono scarsissimi, quasi nulli, e che difficilmente si induce a produrre più di quel poco che le è necessario pel suo consumo.

Dopo questo si comprende facilmente che gli scambi commerciali con un paese come questo non possono da un momento all'altro assurgere a grande importanza, ma è necessario tener dietro all'incremento lento ma costante di quelle popolazioni se non vogliamo un giorno trovarci tagliati fuori dai suoi commerci.

Per tutto il tempo in cui il Mahddismo imperava nel Sudan, l'Etiopia settentrionale doveva a forza rivolgersi all'Eritrea per acquistarvi le merci che gli erano necessarie e per collocarvi i suoi prodotti.

Debellato il Mahdismo, il Sudan si è aperto nuovamente al commercio etiopico, non solo, ma il Governo Anglo-Sudanese, ha fatto tutto quanto era possibile per attirare a sè la corrente commerciale che fino allora aveva dovuto a forza dirigersi verso l'Eritrea.

La fortunata posizione geografica del nostro porto di Massaua ha impedito che il commercio etiopico esulasse completamente verso il Sudan, ma è fuor di dubbio che il mutamento avvenuto non ha mancato di produrre un qualche cambiamento.

Questo cambiamento peraltro non può avere l'importanza che in generale gli si vuole attribuire, se dobbiamo attenerci alle dichiarazioni dello stesso Governo Anglo-Sudanese il quale in varie occasioni ebbe a dichiarare ufficialmente che malgrado gli sforzi fatti il commercio con l'Etiopia non aveva dato quei risultati che si era sperato potesse dare.

È fuor di dubbio che una parte di quella corrente commerciale che prima si dirigeva completamente in Eritrea, ha emigrato verso il Sudan, ma l'aumentato movimento ci ha sempre e largamente compensato dalle perdite che l'apertura di un nuovo sbocco commerciale ci aveva fatto subire.

Peraltro è ben vero che se la posizione geografica dell'Eritrea ha impedito che il commercio carovaniero si avviasse completamente per altre strade, da nostra parte, fino a pochi anni or sono, si era fatto tutto quanto era possibile per togliere alle carovane la volontà di recarsi in Eritrea; poichè siamo persino arrivati ad imporre un balzello su tutte le carovane che si recavano a Massaua affidandone per di più la riscossione ad un privato.

Esaminata attentamente la questione del commercio carovaniero ebbi a convincermi che altre cause influivano ad allontanare dalla Colonia le carovane che in molto maggior numero vi avrebbero affluito ove si fosse trovato modo di eliminare gli inconvenienti verificati.

La mancanza di sicurezza della zona tigrina, che le carovane dovevano necessariamente attraversare per giungere in Eritrea, era a noi molto dannosa, come era dannosa la mancanza di nostri rappresentanti oltre confine che tutelassero i nostri interessi commerciali nello stesso modo con cui il Governo anglo-sudanese fa tutelare i suoi. Come si è visto in altra parte di questa relazione riuscii ad ottenere da capi d'oltre confine, che ogni settimana venisse comandata un'apposita scorta la quale garentiva la sicurezza delle carovane dal momento in cui uscivano dal nostro territorio fino al confine tigrino ed ottenni dal Negus l'autorizzazione di stabilire dei nostri agenti commerciali in Etiopia.

Numerosi posti doganali erano sparsi lungo tutte le strade d'oltre confine ove i capi piccoli e grossi taglieggiavano le carovane, ed io potei ottenere dal Negus, l'emanazione di un ordine con cui si prescriveva che ciascuna carovana non poteva essere sottoposta che ad un solo pagamento.

È ben vero che quest'ordine per molteplici ragioni è poi rimasto lettera morta, nè io ebbi il tempo di poterne pretendere l'applicazione, ma nulla ci vieta di insistere e di ottenere qualche cosa a questo proposito.

Non poco dannosa era altresì la mancanza delle comodità necessarie per le carovane, nei piccoli centri commerciali della Colonia ove le carovane si dovevano fermare per vendere le loro merci e comprare quelle da esportarsi in Etiopia.

Mancavano i caravanserragli (1) le pese pubbliche, i pascoli per i numerosi quadrupedi, l'acqua, tutte insomma quelle comodità che in altre Colonie le carovane hanno a loro disposizione.

Urgeva quindi provvedere e venne impiantato un adatto caravanserraglio in Asmara che funziona egregiamente (Vedi apposita statistica allegato 95 sub-allegati I^1 e I^2) ed altro se ne costruì in Adi Caieh; in ogni località di tappa ed in tutta la Colonia furono assegnati posti d'acqua e pascoli speciali per le carovane con larghezza tale da poter far fronte a qualunque eventualità ed ove mancavano i posti d'acqua vennero scavati appositi pozzi. Si impiantarono infine in tutte le principali località della Colonia delle speciali pese pubbliche con bilancie e pesi indigeni, i soli accettati dai commercianti etiopici, e per maggior garanzia apposito personale italiano venne incaricato della pesatura delle merci.

L'ultimo inconveniente e forse il più grave, che a mio parere danneggia grandemente il commercio si è la rigida applicazione da parte nostra delle clausole approvate dalla convenzione di Bruxelles in quanto riguarda la tratta degli schiavi ed il commercio degli spiriti, ma di ciò tratteremo quando ci dovremo occupare particolarmente di questi argomenti.

In conclusione il Governo dell'Eritrea ha fatto quanto era in suo potere per facilitare gli scambi commerciali fra l'Etiopia settentrionale e l'altipiano eritreo ed ho ragione di credere che qualche frutto se ne sia ottenuto poichè se il movimento carovaniero non è aumentato in quella proporzione che i negozianti eritrei speravano, basandosi, forse a torto, nell'aumentata produzione dell'Etiopia, non è nemmeno diminuito malgrado l'apertura del nuovo sbocco del Sudan ed è anzi in continuo incremento.

Gioverà citare un esempio. In Eritrea si dice che in Colonia non giunge più caffè dall'Etiopia. Nulla di più errato poichè l'importazione del caffè etiopico è invece aumentata.

---

(1) Locali ove le carovane possano rinchiudere e custodire le merci.

Ma allora come si spiegherebbe che il caffè abissino costa oggi quattro volte di più di quanto lo si pagava qualche anno addietro e che si è stati costretti a ricorrere all'importazione del caffè brasiliano?

Nulla di più semplice e la spiegazione ci dimostra meglio di ogni altra cosa l'incremento della Colonia.

I 200,000 franchi di caffè che una volta l'Etiopia inviava in Eritrea erano più che sufficienti per far fronte ai bisogni del consumo degli europei e degli indigeni, anzi ne avanzavano ancora discrete quantità che venivano esportate all'estero. Data l'abbondanza il caffè si poteva avere a 60 e 70 centesimi il chilogrammo.

Oggi in Eritrea giungono annualmente più di 300,000 lire di caffè etiopico, ma il prodotto non è più sufficiente ai bisogni del consumo ed anzichè esportarne si è dovuto provvedere a farne venire dal Brasile. Da ciò l'aumento di prezzo e l'errata credenza che il caffè etiopico non entri più in Eritrea.

Del resto si esaminino le statistiche del movimento carovaniero (allegato 97) e si vedrà che il movimento che nel 1902 era di circa 4 milioni e 200,000 lire, nel 1907 aveva superato i nove milioni (1). Non si può quindi negare che incremento non vi sia stato.

È ben vero che queste statistiche non possono dirsi perfette ed assolutamente esatte poichè non essendovi alcun dazio di confine non vi sono nemmeno posti doganali che possano eseguire accertamenti precisi, ma ad ogni modo, anche così come sono fatte dagli uffici regionali di confine e dalle stazioni dei Reali carabinieri non possono contenere nemmeno grandi errori e ad ogni modo, specialmente negli ultimi anni, possono dare un'idea dell'importanza del commercio carovaniero della Colonia, sul quale non si avevano che delle idee molto vaghe.

I principali generi che l'Etiopia importa in Eritrea sono le pelli secche, la cera, le granaglie, il caffè, il miele, il sesamo, il cotone grezzo, l'avorio ed il bestiame. L'esportazione invece è costituita per tre quarti dai filati e tessuti di cotone, vengono poi le chincaglierie, gli spiriti, le vetrerie, il petrolio e le ferramenta.

Assab. — Quanto si è detto per il commercio carovaniero fra l'Etiopia e l'altipiano eritreo non è peraltro purtroppo applicabile al mercato di Assab, il cui movimento è necessario riconoscerlo, è in continua diminuzione, e basterà dare un'occhiata ai suballegati G[1], 2 e 3 dell'allegato 95, per esserne convinti.

---

(1) Questa differenza in effetti sarà un po' meno forte perchè nelle statistiche del 1902 e 1903 non erano ancora compresi alcuni fasci stradali, che vi furono poi inclusi in seguito, ma questa differenza non può essere di grande entità.

Quel nostro porto è stato troppo lungamente trascurato e proprio in quello stesso periodo in cui i porti della Costa Francese dei Somali lavoravano attivamente per attirare il commercio etiopico; mentre noi, troppo occupati sull'altipiano, non abbiano pensato a curare i nostri interessi in quella zona completamente separata, in fatto di commercio, dal resto della Colonia.

Allo stato attuale delle cose occorrerebbe ricorrere a provvedimenti radicali per modificare la situazione che si è andati creando.

Un primo passo non mancai di farlo col provvedere all' istituzione di una nostra agenzia commerciale in località adatta per avviare i commerci verso Assab, ma un vero risultato non si potrà ottenere fino a quando non si sarà creata una via di comunicazione diretta fra Assab e l'Altipiano.

Da mia parte dovetti provvedere a bisogni più urgenti e più importanti, ma è da sperarsi che quando sarà espletato il nostro programma sull'Altipiano, il Governo dell'Eritrea potrà volgere le sue cure ad Assab, il quale, favorito dalla sua posizione geografica, potrà riconquistare se non completamente, almeno in parte, il posto che occupava un tempo nel commercio Etiopico.

Caravanserraglio di Asmara. — Le carovane che dall'Etiopia vengono in Eritrea, fanno capo principalmente a due grandi mercati carovanieri: Asmara ed Adi Caieh, ove trovano facilmente da smerciare i loro prodotti ed effettuare gli acquisti.

Il caravanserraglio di Asmara è già in grado di darci dei dati sicuri per giudicare la sua importanza (Allegato n. 95, suballegati I^1 ed I^2) e da essi rileviamo che il movimento delle merci nel 1907 giunse a superare i due milioni di lire italiane.

Della necessità dei caravanserragli ho già parlato in precedenza, non è quindi il caso di tornare sull'argomento.

Mercati.

In Eritrea, come del resto in tutti i paesi del mondo, vi è la consuetudine di tenere dei mercati settimanali ove affluiscono le genti dei paesi vicini per effettuare la vendita dei prodotti a loro esuberanti e per eseguire gli acquisti necessari.

Chi ha visitato i mercati Eritrei, che si effettuano in un giorno fisso della settimana, potrà dire quale importanza essi abbiano e come possano essere indice sicuro della ricchezza relativa del paese da noi occupato.

Fu soltanto nel 1906 che riconosciuta la necessità di poter valutare l'importanza anche di questo movimento, diedi ordine ai vari uffici regionali di compilare una statistica delle vendite che si effettuavano nei vari mercati esistenti nel territorio di loro giurisdizione, statistica che poteva esser raccolta con una certa appros-

simazione a mezzo degli appositi capi mercato (Allegato 95, suballegati L' e seguenti).

Ed i dati raccolti, per quanto approssimativi, mi convinsero della opportunità di tenere esatto conto anche di questo movimento, fino allora assolutamente trascurato.

Esaminando il suballegato M, si vedrà che durante l'anno 1907, nei 16 più importanti mercati della Colonia, si effettuarono delle vendite per oltre 15 milioni di lire, cifra che da sola è sufficiente per dimostrare la necessità di portare la nostra attenzione sull'andamento dei mercati settimanali.

Questa statistica ha poi un'importanza assai maggiore ove si pensi che da essa possiamo dedurre quali sono i bisogni delle varie popolazioni della Colonia, e darci il modo di regolarci in conseguenza.

Ed è per tale ragione che non mancai di raccomandare caldamente agli uffici regionali di raccogliere i dati con la possibile oculatezza e che non mancherò mai di raccomandare a tutti indistintamente di raccoglier sempre il maggior numero possibile di dati statistici, dando loro la possibile pubblicità, per mettere tutti in grado di giudicare personalmente come effettivamente stanno le cose nelle nostre Colonie.

LI.

Dogana.

Dopo l'assetto che ebbi cura di dare ai servizi doganali con la pubblicazione del testo unico del relativo regolamento, approvato con decreto governatoriale del 1° gennaio 1900, n. 564, e dopo la stipulazione della convenzione col Sudan e la pubblicazione dei decreti riflettenti i dazi sulle sete e sulle lane, l'istituzione dei depositi doganali e fiduciari, il commercio del piombo, il dazio sugli spiriti, ed i diritti marittimi; riforme tutte delle quali è cenno nella precedente relazione a tutto il 1901, vi fu un periodo di sosta, in attesa degli effetti delle riforme adottate.

Non si verificò, quindi, alcun cambiamento nella dislocazione degli uffici lungo la costa, nè fu adottata alcuna importante riforma doganale, se si eccettuino le modificazioni alla tariffa dei dazi di cui i seguenti decreti:

a) Decreto governatoriale, n. 235, del 10 settembre 1903, col quale fu sospesa la riscossione dei diritti doganali di uscita sul seme di lino;

b) Decreto Reale, n. 568, del 15 settembre 1904, col quale fu imposto un dazio di uscita del 3 per cento *ad valorem*, sulla madreperla;

c) Decreto governatoriale n. 496 del 29 marzo 1906, confermato dal Regio decreto n. 228, del 17 maggio 1906, col quale venne abolito il dazio di importazione dell'8 per cento *ad valorem* sui talleri M. T.;

d) Decreto Reale, n. 476 del 17, giugno 1907, col quale fu imposto un diritto dell'1 per mille *ad valorem* sui talleri M. T. che traversano la linea doganale.

Ritenni opportuno di sospendere l'applicazione del diritto di uscita sul seme di lino, prima di tutto perchè l'applicazione di dazi di esportazione, ove speciali ragioni interne non li consiglino, è principio ormai da tutti abbandonato, e perchè era necessario di evitare che il nostro seme di lino all'atto della sua introduzione in Italia avesse a trovarsi in condizioni svantaggiose di fronte allo stesso prodotto di provenienza estera.

Infatti il seme proveniente dall'estero, ove non esistono dazi di esportazioni, non era gravato che dal dazio di introduzione in Italia. Quello eritreo, che dal punto di vista doganale è considerato di provenienza estera, oltre al dazio di introduzione in Italia era altresì sottoposto al dazio di esportazione dall'Eritrea.

Ora si comprende facilmente che in queste condizioni era impossibile collocare in Italia il prodotto eritreo vincendo la concorrenza estera.

Inoltre è da osservarsi che la Colonia avendo la necessità di facilitare, in quanto gli era possibile, le colture dei semi oleosi, già da tempo aveva iniziate trattative con il Governo centrale per ottenere l'introduzione in franchigia in Italia dei semi oleosi di provenienza Eritrea.

Sarebbe quindi stato assurdo continuare ad imporre un dazio di uscita sul seme di lino quando, per facilitarne la coltura nella Colonia, si era proposto che l'introduzione in Italia di una parte almeno del prodotto eritreo fosse esente da ogni gravame.

Con il Regio decreto 15 settembre 1904 che imponeva un dazio di uscita del 3 per cento *ad valorem* sulla madreperla, si cercò di sostituire questo unico gravame ai numerosi balzelli che per vari motivi gravavano su quella merce, ed il provvedimento, tuttora in vigore, diede ottimi risultati.

Quanto al dazio sui talleri Maria Teresa la questione è molto controversa, tanto che il provvedimento è stato ripetutamente preso ed annullato. Ad ogni modo io ritenni opportuno che, questa merce moneta fosse lasciata libera da ogni gravame e la lunga esperienza successiva ha dimostrato che il provvedimento non era sbagliato. Quanto al Regio decreto del 17 giugno 1907, da me proposto, che imponeva un dazio dell'1 per mille *ad valorem* sui talleri importati in Eritrea, non aveva alcuna importanza fiscale, ma era unicamente suggerito da ragioni statistiche, le quali consigliavano fosse sempre opportuno tenere esatto conto del movimento di importazione e di esportazione di questa merce moneta.

Introiti doganali. — Gli introiti doganali della Colonia (Allegato 96) si riassumono nelle seguenti cifre:

Anno	1902	912,717.77
»	1903	936,405.84
»	1904	943,369.71
»	1905	1,081,397.78
»	1906	928,644.76
»	1907	906,259.85

Fatta eccezione per il 1905, in cui si verificò una enorme esportazione di pelli ed un conseguente aumento degli introiti doganali, si può dire che detti introiti rimasero nel sessennio stazionari, malgrado il considerevole aumento dell'importazione della merce nazionale esente da dazio.

Ciò sta a confermare l'incremento costante nel movimento commerciale della Colonia, poichè si deve tener conto che nel periodo dal 1902 al 1907 gli introiti doganali hanno potuto mantenersi pressochè stazionari, malgrado la sostituzione sul mercato delle cotonate italiane alle cotonate estere, sostituzione che, come dicemmo, da sola ha prodotto una perdita di circa lire 300 mila annue alla dogana di Massaua, e ciò senza tener conto che anche altri prodotti nazionali si sono sostituiti in questo periodo all'importazione estera.

Se malgrado il perduto gli introiti della dogana di Massaua non hanno subìto notevoli diminuzioni dobbiamo dedurre che si è verificato un incremento tale nel commercio generale da compensare le perdite subìte in alcuni rami di esso.

LII.

Movimento della navigazione nel porto di Massaua.

Nel periodo dal 1902 al 1907 il movimento della navigazione nel porto di Massaua raggiunse le cifre indicate negli specchi seguenti: (1)

PIROSCAFI.

Anni	Num.	Stazza	Merce sbarc.	Merce imbar.
			Tonnellate	Tonnellate
1902	114	92,472	19,643	2,044
1903	121	94,729	17,555	2,125
1904	140	119.726	31,011	3,741
1905	146	132,594	36,188	4,363
1906	146	135,047	22,739	2,942
1907	141	123,642	25,807	3,577

(1) Per maggiori dettagli vedere l'allegato 97.

VELIERI.

Anni	Num.	Stazza	Merc. sbarc.	Merc. imbarc.
—	—	—	—	—
			Tonnellate	Tonnellate
1902	2,694	33,699	14,005	7,500
1903	1,203	15,386	3,625	3,019
1904	1,779	29,447	4,078	9,567
1905	1,893	31,554	4,803	12,619
1906	1,319	20,910	6,650	2,988
1907	1,289	21,484	4,885	3,740

La metà circa dei piroscafi che toccano il porto di Massaua appartengono alle linee italiane sovvenzionate, la navigazione libera è data quasi unicamente da piroscafi di bandiera estera.

Le merci sbarcate dalla navigazione a vapore sono trasportate per circa due quinti dalle linee sovvenzionate, il resto dalla navigazione libera. La proporzione invece è inversa per quanto riguarda la merce che parte da Massaua la quale per due terzi circa è trasportata dalle linee sovvenzionate.

La navigazione a vela è costituita unicamente da *sambuchi* indigeni di una stazza media da 14 a 16 tonnellate appartenenti alla costa Eritrea od a quella Araba.

A detto movimento la bandiera nazionale partecipa con le seguenti cifre:

PIROSCAFI.

Anni	Num.	Stazza	Merc. sbarc.	Merc. imbarc.
—	—	—	—	—
			Tonnellate	Tonnellate
1902	64	54,110	8,668	1,449
1903	62	49,615	7,591	1,546
1904	71	64,180	7,213	2,339
1905	78	74,955	9,133	3,412
1906	78	76,257	10,256	2,221
1907	78	73,804	10,267	2,243

VELIERI.

1902	2,232	24,312	9,325	4,625
1903	876	10,462	2,448	1,860
1904	1,269	19,170	3,241	5,960
1905	1,295	20,317	3,141	8,264
1906	1,018	14,367	5,175	2,316
1907	993	15,342	5,741	3,008

Nella navigazione a vapore, tutto ciò che riguarda la bandiera estera può considerarsi fatto dalla bandiera inglese, mentre nella navigazione a vela la sola bandiera ottomana partecipa al traffico di Massaua insieme a quella italiana.

Per gli ultimi tre anni furono raccolti anche i dati relativi al movimento dei passeggieri che fu il seguente:

Anni	Piroscafi Arrivi	Piroscafi Partenze	Velieri Arrivi	Velieri Partenze
1905	n. 1,981	n. 1,782	n. 5,675	n. 7,132
1906	» 2,085	» 2,315	» 5,396	» 6,507
1907	» 2,389	» 2,545	» 5,837	» 6,744

Al movimento dei passeggeri la bandiera italiana partecipa nella seguente misura:

Anni	Piroscafi Arrivi	Piroscafi Partenze	Velieri Arrivi	Velieri Partenze
1905	n. 1,663	n. 1,243	n. 3,859	n. 5,489
1906	» 1,777	» 1,618	» 3,843	» 5,008
1907	» 1,898	» 1,498	» 4,137	» 5,173

Il movimento dei vapori italiani nel 1907 era dovuto a tre linee di navigazione: (1)

1°. Genova-Massaua, della Navigazione Generale Italiana.
2°. Massaua-Aden idem.
3°. Venezia-Calcutta, della Società Veneziana.

La bandiera inglese monopolizza, si può dire, il movimento della navigazione libera, oltre a contribuire al movimento delle linee col servizio di cabotaggio da Suez a Aden, esercitato dalla Khedivial Mail S. S. C.°

LIII.

Servizio postale e telegrafico.

Il servizio postale e telegrafico negli esercizi finanziari dal 1902-903 al 1906-907, ha confermato non solo i buoni risultati precedenti, ma ha aumentata altresì la sua intensità e la sua portata.

Il costante e progressivo incremento ottenuto, anno per anno, in tutti i rami del servizio, fa ritenere che anche in Eritrea questo grande istituto di civiltà assumerà sempre maggiori e più vaste proporzioni.

Il rilevante movimento di danaro verificatosi negli uffici postali, la quantità sempre maggiore dei titoli emessi e pagati e le numerose operazioni di deposito registrate dalle Casse postali di

(1) Vedi statistiche in allegato 97.

risparmio dimostrano evidentemente la grandissima importanza già raggiunta da quella azienda.

Cominciando ad esaminare la statistica delle corrispondenze si rileva che da circa 250,000 oggetti impostati nei vari uffici della Colonia durante l'esercizio 1902-903 (Allegato 98 - Suballegato n. 1) si è andati man mano aumentando fino a superare i 425,000 oggetti impostati nell'esercizio 1906-907.

Nel servizio dei pacchi postali risulta che aumentarono sensibilmente gli oggetti in arrivo (Allegato 98 – Suballegati n. 3 e 4) in confronto degli anni precedenti e che in proporzione molto maggiore aumentarono i pacchi gravati di assegno producendo un maggior ricavato nelle tasse dei vaglia.

I pacchi arrivati nel 1902-903 furono 13,295, di cui 5,726 gravati di assegno per la complessiva somma di lire 147,836.27.

Quelli arrivati nel 1903-904 furono 14,419, di cui 7,172 gravati d'assegno per lire 169,169.32.

Nel 1904-905 i pacchi in arrivo furono 12,509, di cui 7,835 gravati d'assegno per lire 170,343.92.

Nel 1905-906 arrivarono 13,250 pacchi, fra cui 8,115 con un assegno di lire 205,844.25.

Infine nel 1906-907 si ebbero 12,705 pacchi in arrivo di cui 8,373 contro assegno per una somma complessiva di lire 216,437.90.

Come si vede da 5,726 pacchi giunti nell'esercizio 1902-903 con un assegno di lire 147,836.27 si salì a 8,373 nel 1906-907, con un assegno di lire 216,437.90.

Un aumento, relativamente di qualche importanza, si ebbe anche nel numero di pacchi impostati nella Colonia (Allegato n. 99, suballegato n. 3) che da 4,969 nell'esercizio 1902-903 salirono a 5,630 nell'esercizio 1906-907.

Anche il servizio dei vaglia e titoli di credito assunse sempre una maggiore importanza (Vedi allegato n. 98, suballegati dal n. 6 al n. 15).

Nell'esercizio 1902-903 furono emessi n. 27,053 titoli per la somma di lire 17,882,955.93 e pagati n. 10,831 per lire 9,210,704.31; con un complesso di 37,884 titoli con un valore di lire 27,093,760.24.

Nell'esercizio 1903-904 i titoli emessi furono 34,531 per la somma di lire 20,528,053.32 e quelli pagati n. 14,237 per lire 16,687,473.55 in totale 48,768 titoli per l'importo di lire 37 milioni 215 mila 526 e centesimi 87.

Nell'esercizio 1904-905 i titoli emessi furono n. 29,254 per lire 19,452,757.46 e quelli pagati n. 14,750 per lire 15,496,938.80, ossia in totale titoli 44,004 per lire 34,949,696.26.

Nell'esercizio 1905-906 si ebbero n. 29,456 titoli emessi con un valore di lire 18,285,490.31, contro 17,667 titoli pagati per l'importo di lire 12,718,617.86 con un movimento complessivo di 47,123 titoli del valore di lire 31,004,108.17.

Infine nell'esercizio 1906-907 furono emessi 33,785 titoli per lire 16,932,274.19 e ne furono pagati 14,982 per lire 13,873.081.31, con un complesso di 48,767 titoli del valore di lire 30,805,355.50.

Dalle cifre ora esposte si può ricavare che da 37 mila titoli emessi o pagati nell'esercizio 1902-903 si è saliti ad oltre 48 mila nel 1906-907, ed il valore corrispondente, che nel 1902-903 era di 27 milioni, è salito a quasi 31 milioni nell'esercizio 1906-907.

Nel servizio delle riscossioni per conto di terzi (Allegato n. 98, suballegato n. 16) si ebbero durante l'esercizio 1902-903 n. 736 titoli in arrivo, per lire 326,407.54, di cui 514 riscossi per lire 278,501.02.

Durante il 1903-904, n. 1,037 titoli, per lire 289,040.08, dei quali 851 riscossi per lire 264,891.14.

Durante l'esercizio 1904-905 n. 1565 titoli per lire 304,427.06, di cui 1,404 riscossi per lire 275,987.04.

Nel 1905-906, n. 1995 titoli, per lire 367,888.95, dei quali 1810 riscossi per lire 328,752.89.

Infine nell'esercizio 1906-907, su 1607 titoli in arrivo, per un importo di lire 357,461.57, se ne riscossero 1,302 per lire 320,725.58.

Giova notare che essendovi in Eritrea ditte private che si occupano delle riscossioni per conto dei terzi, questo ramo del servizio postale non può assurgere a grande importanza ed è naturalmente limitato alle piccole somme ed, in generale, ai piccoli commercianti. In ogni modo è da osservare che sebbene le somme corrispondenti non siano aumentate in proporzione dell'aumento del numero dei titoli, questi da 726 inviati per la riscossione in Eritrea nell'esercizio 1902-903 arrivarono a 1607 nel 1906-907.

Del servizio delle Casse postali di risparmio, (Allegato n. 98, suballegato n. 5), si giovano quasi esclusivamente i soli europei, ben raramente gli indigeni e limitatamente a quei pochi che pel continuo contatto con gli europei hanno appreso ad apprezzare e ad aver fiducia in quel servizio. Ma dovranno passare molti anni prima che la massa delle popolazioni indigene possa farsi un'idea ed apprezzare questa istituzione per loro completamente nuova, giungendo ad affidare ad essa i risparmi che secondo la secolare consuetudine sono abituati a tener nascosti sotto la terra in qualche angolo delle loro abitazioni.

Benchè il servizio sia così limitato ai soli europei ed assimilati, le operazioni di risparmio ebbero sempre una notevole importanza.

Le operazioni di deposito si aggirarono fra le 2,300 e le 3,100 in ciascun esercizio finanziario; quelle di rimborso, fra le 900 e le 1,700. Il numero delle operazioni complessive da 3,300 nell'esercizio 1902-903 salì ad oltre 4,800 nel 1905-906 ed a quasi 4,000 nel 1909-907.

L'ammontare dei depositi ebbe sempre una fortissima eccedenza sui rimborsi. Nell'esercizio 1902-903 si ebbero depositi per lire 487,114.07, contro lire 239,027.21 di rimborsi, con un'eccedenza nei depositi di lire 248,086.86

Nel 1903-904, lire 549,202.05 di depositi e lire 316,523.20 di rimborsi, con l'eccedenza di lire 232,678.85.

Nel successivo esercizio 1904-905 i depositi aumentarono a lire 551,326.55, contro lire 345,995.14 di rimborsi, dando un'eccedenza nei depositi di lire 205,331.41.

Nel 1905-906 si ebbe la cifra maggiore tanto nei depositi che nei rimborsi poichè i primi ammontarono a lire 587,389.49 ed i secondi a lire 363,096,05, dando un'eccedenza di lire 224,293.44.

Nell'esercizio 1906-907, contro lire 476,224.51 di depositi, si ebbero lire 257,696.22 di rimborso dando luogo ad un' eccedenza di lire 218,528.29.

Anche il numero dei libretti emessi ebbe un notevole aumento, poichè da 533 emessi nel 1902-903 salì a 694 nel 1906-1907.

Altrettanto è da dirsi per i proventi complessivi di tutto il servizio postale telegrafico (Allegato n. 98, suballegati dal n. 17 al n. 21), che segnarono un continuo aumento portando gl'incassi da 152 mila lire quali furono nell'esercizio 1902-903 a 203 mila nel 1906-907.

I maggiori aumenti meritevoli di nota si ebbero nella vendita dei francobolli per la corrispondenza, che da lire 21,530.41, nell'esercizio 1902-903, giunsero a lire 49,647.39 nel 1906-907, ciò che dimostra l'enorme aumento avvenuto in pochi anni nella corrispondenza in partenza dall'Eritrea; nelle tasse per la emissione dei vaglia, che nello stesso periodo, da lire 24 mila salirono a 28 mila e nella sopratassa che grava sui pacchi postali, che da lire 8 mila salì a lire 11 mila.

Tutto ciò indica il movimento ascensionale a cui tendono i vari servizi e la sempre crescente potenzialità di ciascuno di essi.

Giova notare che nel servizio telegrafico non hanno molta importanza le diminuzioni e gli aumenti alla voce riscossioni, poichè in massima parte tali differenze sono dovute alla minore o maggiore quantità di telegrammi spediti all'Italia ed all'estero pei quali la Colonia deve rimborsare ad altre amministrazioni quasi l'intero ammontare delle tasse da essa percepite.

Il servizio telegrafico e telefonico in genere, non potendo essere rimunerativo per le sue gravi spese d'impianti e manutenzioni, non deve considerarsi alla stregua dei proventi lordi che da esso si ricavano.

Trattandosi specialmente di colonie devesi misurare la sua importanza dalla utilità che possono averne la civiltà ed i commerci, la politica e l'amministrazione pubblica.

Ad ogni modo i proventi telegrafici si aggirarono sempre su un introito variante dalle 86 alle 90 mila lire per esercizio.

Dallo specchio indicante il movimento della corrispondenza telegrafica (Allegato n. 98, suballegato n. 2) si può rilevare quale e quanta importanza ha già raggiunto questo servizio.

I soli telegrammi accettati e recapitati dagli uffici e stazioni dell'Eritrea, esclusi tutti quelli di transito da e per l'Abissinia, il Sudan e l'Ufficio inglese di Perim furono n. 127,465 nell'esercizio 1902-903, n. 138,754 nell'esercizio 1903-904, 140,903 nell'esercizio 1904-905, 143,277 in quello 1905-906 e 141,324 nell'esercizio 1906-907.

L'aumento della corrispondenza telegrafica fu costante tanto nei telegrammi in partenza quanto in quelli in arrivo. Così da 19,217 telegrammi privati spediti dall'Eritrea nell'esercizio 1902-903 si giunse a 21,748 nel 1906-907 e da 66.869 telegrammi giunti in Eritrea nell'esercizio 1902-903 si arrivò a 74,056 nel 1906-907.

È d'uopo constatare che si hanno in Colonia 1729 chilometri di linee telegrafiche (Allegato n. 98, suballegato n. 22), di cui 627 del cavo telegrafico Massaua-Assab-Perim, 573 km. a pali in ferro e 529 km. a pali in legno e che le linee a pali in ferro sono a tre fili per la lunghezza di km. 70 ed a due fili per altri 215 km., cosicchè in complesso lo sviluppo dei fili telegrafici raggiunse i 2084 chilometri.

Concorrono al servizio telegrafico e telefonico ben 31 stabimenti tra uffici e stazioni civili e militari (Allegato n. 98, sub-allegato n. 23) e sono state istituite in questi ultimi anni 11 stazioni telefoniche di cui sette civili e quattro militari (quest'ultime in sostituzione di altrettanti uffici telegrafici militari soppressi).

È importante segnalare altresì che è stata recentemente allacciata alla rete eritrea la linea telegrafica dal Mareb allo Scioa la quale misura circa 800 km. di lunghezza ed è esercitata, per ora, da sette stazioni telegrafiche.

Mercè quest'ultima linea, costruita ed esercitata da personale italiano, intermediaria l'Eritrea è stata posta in comunicazione diretta col civile Consorzio la capitale dell'Abissinia ed è ragguardevole lo scambio dei telegrammi che già si verifica sulla detta linea per l'Eritrea ed altri paesi.

LIV.

Esplorazioni archeologiche in Eritrea.

È cosa nota che l'Eritrea ha anch'essa i suoi monumenti antichi.

Le rovine di Adulis, del Cohaito, di Toconda furono più volte descritte dai viaggiatori, e ricerche e saggi di scavo furono eseguiti

in più luoghi dal Dottor Conti Rossini, e dai signori capitani Garelli e Piva. Nel 1906 fu poi in Colonia una missione archeologica che eseguì per tre mesi scavi in Adulis.

Le poche notizie lasciateci dai classici sui paesi del Mare Eritreo ricordano Adulis come città ricca di commerci, e un'iscrizione copiata colà da un monaco alessandrino, che viaggiò quel mare circa il 560 dopo Cristo, lascia supporre che sulla città si fosse estesa per qualche tempo la signorìa dei Tolomei. Essa sopravvisse poi alla caduta di quel dominio, ebbe relazioni continue coll'Egitto Romano, e poi, sia per le mutate condizioni del litorale che condussero al completo interramento del suo porto, sia per le difficoltà del commercio allo scoppiare della grande crisi maomettana, e alla perdita dell' Egitto da parte dell'Impero Bizantino, venne lentamente a morire. Il luogo offre ora l'aspetto di una pianura ondulata e sabbiosa, dove cumuli di pietre e di rottami attestano la presenza di edifici in rovina. Per non pregiudicare con depositi di terre di scarico nel centro della città futuri lavori di scavo, le esplorazioni preliminari dell'anno 1907 furono condotte specialmente alla periferia. Dalle numerose trincee e fosse di saggio aperte non risultò traccia alcuna di una cinta di mura; alla periferia gli edifici si fanno più rari; poi agli ultimi, rivelati al soprassuolo dai cumuli di rottami, seguono le abitazioni più povere e più leggere in legno, paglia e fango di cui uniche traccie sono il focolare ed il letamaio. Però pur presso alla periferia si rinvennero edifici di notevole importanza. Un gruppo di case private fu posto in luce nella regione sud-ovest della città; benchè riattate con successive sempre più misere rabberciature negli anni della decadenza, mostrano esse ancora nelle parti più antiche larghe e robuste mura costruite di grosse pietre laviche e basaltiche e lastre d'arenaria, materiali che non si trovano se non ad una certa distanza dal luogo della città. Sotto le parti più antiche si poterono del resto anche osservare avanzi di altri muri con orientazioni del tutto diverse, appartenenti a costruzioni anteriori che non poterono per ora essere esplorate per non danneggiare gli edifici soprastanti. Nella parte settentrionale della città si rinvenne quasi a fior di terra una chiesetta cristiana della forma basilicale classica con abside, presbiterio, tre navate distribuite da colonne. Sorgeva essa sopra un più antico edifizio di assai nobile aspetto, destinato anch'esso a culto, e a culto precristiano, le cui mura di bella costruzione a regolari riseghe sono conservate a circa tre metri di altezza.

Da frammenti di lastre marmoree con rilievi pertinenti all'antica decorazione dell'edificio possiamo con sicurezza riconoscere, che esso era dedicato al culto del Sole, e le singolarità notevolissime della sua costruzione non trovando altri riscontri che in templi al Sole dell'antica Caldea ci rivelano relazioni a noi finora

ignote dei primitivi abitatori eritrei con la grande civiltà mesopotamica, relazioni mediate forse attraverso le popolazioni della Arabia Meridionale.

Abbandonato il culto del Sole, al ricco edifizio furono indecorosamente addossate meschine casette abitate, come rivelò la suppellettile in esse rinvenuta, da genti cristiane, sicchè da ultimo sulla parte più alta dell'antico tempio mozzato si edificò la chiesetta su ricordata, povera costruzione su cui infuriò il tempo e l'ira musulmana. Un altro grande edifizio, anch'esso certamente pubblico e forse dedicato a culti precristiani, fu trovato all'estremo levante della città; lungo venticinque metri, largo sedici, era costruito in modo affatto simile a quello delle parti settentrionali. Anche su di esso fu eretta una chiesa cristiana, più grande dell'altra, pure a forma basilicale con tre porte, baldacchino centrale sorretto da otto colonne di cui restano sette tronconi; presbiterio, abside e battisterio a vasca circolare per la pratica del battesimo ad immersione, Della grande porta centrale, carbonizzata da un incendio si rinvennero due borchie di bronzo a foggia di testa di leone, di egregia fattura. Dall'edificio sottostante la Missione archeologica non potè per mancanza di tempo che segnare il perimetro esterno e non per l'intera profondità della sua costruzione: ma il proseguimento dello scavo potrà senza dubbio portare utili risultati.

Il materiale raccolto nei tre mesi di lavoro è stato collocato provvisoriamente nei locali dell'antico Commissariato di Asmara, ed insieme ad alcuni pochi oggetti raccolti anteriormente a Toconda e ad Aratù, forma un primo nucleo di collezione archeologica etiopica ricco già di circa 1600 oggetti debitamente inventariati e ordinati. L'esame di quella suppellettile, come i resti degli edifici di Adulis, del Cohaito, di Toconda e di Aratù, ci dimostrano con piena evidenza la grande prosperità economica goduta in età classica del paese. Alcuni edifizi di Adulis erano rivestiti di grandi lastre di eccellente alabastro; e così marmi diversi e multicolori, serpentini verdi, e rossi graniti entrano anch'essi ad ornare le ricche case e i templi; in bronzo era non poca della domestica suppellettile, oltre ogni dire abbondante e ricca la suppellettile vitrea importata forse dal vicino Egitto, patria antica di quella mirabile industria. Frequente l'avorio, l'ambra, la madreperla, cose tutte di cui gli aduliti facevano commercio, e frequente anche oltre le speranze, l'oro.

La collezione di Asmara ha tratto da Adulis già 42 monete auree dei re axumiti, due grosse croci d'oro, simili alle nostre episcopali, una delle quali con iscrizione greca, e oggetti d'ornamento e frammenti di verghe d'oro grezzo. Non meriterebbe che in una relazione scientifica si dessero notizie statistiche che valore scientifico non hanno alcuno, ma diremo ciò non ostante che in tre mesi di esplorazione Adulis ha dato ori per 260 grammi. La serie numi-

smatica ricca di 42 monete d'oro e di 390 di bronzo; quasi tutte appartenenti all' impero axumita, può contare come una delle migliori, forse come l'ottima delle serie ora note, ed è lecito sperare che, se si continuerà a non disperdere quanto il ferace suolo può dare e a rendere visibili e a conservare i monumenti, gli studiosi delle antiche civiltà etiopica, egizio-romana e paleo-araba potranno trovare nella nostra colonia meglio che in qualunque altro luogo copia di documenti e materiali di studio. Ai non studiosi di archeologia quel materiale potrà dire, quanto le speranze di un risorgimento economico di quei paesi possano essere confortate dalla storia antica. Chè ricchezza e civiltà, attestate da costruzioni grandiose, appaiono non solo ad Adulis, città che dal mare traeva tutta la vita sua, ma eziandio in regioni interne e aspre e difficili come a Toconda, e sull'altipiano del Cohaito, dove pur sorgevano ricchi e sontuosi edifizi; e ruderi di costruzioni, che lasciano supporre centri abitati e fiorenti, sono segnalati in tutto il paese da Raheita al confine meridionale fino agli Habab settentrionali, e dalla costa del Mar Rosso fino oltre le gole di Halhal nel paese dei Bet Taquè e dei María.

LV.

Azione antischiavista.

Già ebbi ad accennare nelle mie precedenti relazioni, che l'opera del Governo dell' Eritrea nella repressione della tratta degli schiavi, giusta le prescrizioni dell'atto generale di Bruxelles, doveva avere due obietttvi: Impedire il ripetersi di nuovi atti di schiavismo e cercar di scoprire se ancora schiavi esistevano in Eritrea per procedere alla loro liberazione.

Come si potrà rilevare dai rapporti compresi nell'Allegato 101 l'opera di tutti, funzionari, ufficiali e truppa dell'esercito e della Regia Marina e persino dei privati, fu superiore ad ogni elogio, poichè ognuno fece quanto era possibile per estirpare sino dalle radici la mala pianta della schiavitù.

Peraltro giova notare che l'opera del Governo Eritreo non era nè semplice, nè facile, data la conformazione della Colonia e la vicinanza dell' Etiopia ove se la schiavitù è stata abolita di nome, vi esiste sempre di fatto.

Tenuto conto di questo si comprende quale difficoltà dovesse incontrare il Governo Eritreo per impedire che piccoli gruppi di schiavi i quali in alcuni casi non avevano che da attraversare il tratto relativamente breve del deserto Dancalo per giungere alla costa, fossero imbarcati su qualche sambuco e spediti in Arabia, ove la carne umana si paga a caro prezzo data la scarsità della

triste merce su quei mercati già usi ad essere abbondantemente forniti dall'Abissinia e dal Sudan.

In ogni modo posso con sicura coscienza dichiarare che in Colonia il traffico degli schiavi è completamente cessato.

Nella parte Nord della costa Eritrea il commercio degli schiavi è divenuto impossibile. Una carovana, per giungere alla costa dovrebbe attraversare tutto il Barca ed il Sahel, ora un tal viaggio non può essere effettuato nascostamente, poichè quand'anche si riuscisse a sfuggire alla vigilanza delle nostre pattuglie, dovendo a forza far capo ai posti d'acqua presso i quali si trovano sempre genti delle nostre tribù, non sarebbe possibile soffermarvisi senza che ne fossero informati i nostri capi che, ormai consci dalla loro grave responsabilità, in caso di mancata denuncia, non esiterebbero a procedere all'arresto ed alla consegna degli schiavisti alle autorità italiane.

E quand'anche non vi fosse la tema delle severe punizioni, ormai generalmente conosciute, basterebbero gli odi di razza esistenti fra le varie tribù per indurre i capi a denunciare tutti coloro che, appartenendo a tribù odiate, si fossero dati ad atti di schiavismo.

L'istituzione della Residenza del Sahel ebbe certamente grande influenza nell'ottenere questo risultato poichè la vigilanza del Residente giunse persino a far sorvegliare i sospetti quando si recavano fuori delle loro sedi, ai vari mercati d'oltre confine, ove si dubitava che avrebbero potuto provvedersi di schiavi.

Nel Sud, lungo la costa Dancala, ove ben più difficile riusciva impedire il passaggio di schiavi, la vigilanza fu sensibilmente aumentata. Nel 1902 già si avevano distaccamenti militari a Meder, Edd ed Assab sulla costa, ed un altro se ne aggiunse in Raheita dopo l'annessione di quel sultanato tristamente celebre per atti di schiavismo. Nella penisola di Buri vi erano i tre posti doganali di Dilemmi-Harena e Desset ed un nuovo distaccamento venne istituito a Rendacomo.

Certamente a malgrado del numero di questi posti d'osservazione, dato lo sviluppo delle coste dancale, il raggio di sorveglianza di ciascuno di essi rimaneva pur sempre molto esteso, ma per le speciali condizioni della Dancalia, ed il continuo servizio di informazioni mantenuto da ciascun posto, era ben difficile che un gruppo di schiavi potesse giungere alla costa senza che l'autorità italiana ne fosse avvertita in tempo per poter tagliare la strada ai colpevoli.

Si noti che nella Dancalia quando si è scelto un itinerario non è tanto facile cambiarlo poichè l'avventurarsi fuori dalle vie ordinariamente battute, equivarrebbe a morir di sete per mancanza di posti d'acqua. In conseguenza una volta informati che una ca-

rovana si è avviata per una data strada si può tranquillamente attenderla in uno o due punti della costa sicuri che non le sarà possibile percorrere strada diversa.

A farsi un'idea dell'attività e della sorveglianza spiegata da tutti i funzionari Eritrei, basterà esaminare il caso riguardante i due schiavisti Curbaitò e Dadaria (Allegato 101, suballegato *B*) i quali dall'Agamè volevano recarsi in un porto Dancalo per imbarcarvi due schiavi comprati sul mercato di Au.

Erano appena partiti che già il fatto veniva segnalato dalle autorità eritree che pur risiedevano a centinaia di chilometri di distanza.

Malgrado l'immensa estensione di territorio da sorvegliare per rintracciare i colpevoli, il Carbaitò fu arrestato non appena giunse alla costa ed il Dadaria dovette rinunciare all'impresa.

Poteva forse ancora accadere qualche caso isolato di schiavismo ma anche questo non era di facile attuazione poichè ben difficilmente gli indigeni della Colonia si sarebbero azzardati, non dico a prender parte ad atti di schiavismo, ma anche soltanto a favorirli, ben sapendo che la punizione del Governo per i colpevoli e per i loro complici era sempre severissima ed esemplare poichè ad essa veniva data la massima pubblicità.

Citerò come esempio la punizione inflitta agli indigeni Ahmed Agos Asserò del Goggiam e Mohammed Idris, suddito eritreo. colpevoli di compra-vendita di uno schiavo nel territorio della Colonia (Allegato 101, Suballegato *C*) i quali furono dalla Corte di Assise d'Asmara condannati a 10 anni di reclusione, mentre certo Haggi Bassen Zeinù di Adi Itai pel solo fatto di aver preso parte alla vendita come mediatore fu condannato a 6 anni della stessa pena.

A completare il servizio di vigilanza eseguito entro terra dalle varie autorità dell' Eritrea, giovò grandemente l'opera delle navi della nostra marina e specialmente quella dei sambuchi da guerra.

L'istituzione di una squadriglia di sambuchi armati diede ottimi risultati sotto tutti gli aspetti, con essi fu possibile eseguire continue crociere lungo tutta la costa e specialmente nei bassi fondi ove le navi non potevano avventurarsi, di maniera che un sambuco commerciale allontanandosi dalla costa eritrea, od anche recandosi da un porto all'altro di essa, aveva cinquanta probabilità su cento di ricevere la visita, non sempre gradita, del sambuco da guerra.

L'opera dei sambuchi da guerra fu specialmente utile per far cessare gli atti di pirateria da parte di sambuchi arabi i quali assalivano i nostri completamente disarmati e non contenti di depredare il carico riducevano in catene gli uomini dell'equipaggio che erano poi condotti sui mercati dell'Arabia e venduti come schiavi.

L'audacia di quei pirati arrivò al punto di impossessarsi di sambuchi carichi di pellegrini musulmani diretti a Gedda, per la visita alla tomba del profeta, che vennero ridotti in catene e venduti come schiavi. Nè valse a salvarli l'essere della stessa religione dei predoni e l'invocazione del profeta in loro aiuto.

Ciò forse dipese dal fatto che il Musulmano dell'Arabia non tiene in alcun conto, anzi disprezza i suoi correligionari dell'Etiopia, del Sudan o della costa affricana e non si fa scrupolo, malgrado i precetti dell'Islam, di ridurlo in ischiavitù.

Contro questi pirati l'Italia agì energicamente anche a mezzo delle sue navi da guerra che inviò sulla costa arabica, ma certo, a far scomparire la pirateria nel Mar Rosso che minacciava seriamente il commercio di cabotaggio eseguito dai piccoli velieri, valse più d'ogni altro l'opera paziente, continua dei nostri sambuchi da guerra.

Uno degli ultimi fatti di schiavismo compiuti dai pirati è quello accennato nell'allegato n. 101 (Suballegato *A*) cui l'equipaggio di un veliero turco, forte di 50 uomini, assalì un nostro sambuco e si fece consegnare due giovani marinai, che vendette poi come schiavi.

Nelle mie precedenti relazioni ebbi anche ad accennare al commercio eseguito dai pellegrini musulmani, i quali approfittavano del loro viaggio alla Mecca, per condur seco uno o due ragazzi facendoli passare per loro figli, mentre poi li vendevano ad alti prezzi sui mercati d'Arabia. Ma si può dire che anche questo commercio è completamente cessato, date le severe misure adottate a tale proposito.

Nell'interno della Colonia le nostre popolazioni Baza o Cunama ebbero molto a soffrire dagli abissini, specialmente quella parte di esse che abitava fra il Gasc ed il Setit, da poco passata alta dipendenza dell'Eritrea. Se quelle genti sciagurate fossero rimaste in balìa dei capi dell'Adiabo e dell'Uolcait ancora alcuni anni probabilmente la loro razza sarebbe stata completamente distrutta.

L'ultima razzia eseguita dagli abissini in quei territori avvenne nel 1901 per opera di Degiac Maconen capo di una metà dell'Uolcait. Egli, sceso a razziare fra il Gasc e il Setit, si spinse fino ad Anagulhù e Cullucù, pose a sacco quattro villaggi, razziò molto bestiame ed uccise molti uomini, conducendo poi seco 80 schiavi.

Ma i reclami del Governo italiano presso il Negus ebbero piena soddisfazione. Degiac Maconen fu incatenato, destituito e inviato prigioniero allo Scioa ed il frutto della razzia restituito.

Questo salutare esempio sarebbe da solo bastato ad impedire ulteriori tentativi sul nostro territorio, ma in ogni modo con l'istituzione della Residenza del Gasc e Setit e la presenza di due distaccamenti militari nella regione, si era già provveduto a far fronte ad ogni evenienza.

Di molta utilità per l'azione antischiavista tornò altresì l'istituzione della Residenza del Decchi Tesfà e la presenza di un distaccamento militare in quella regione di cui fino allora molto poco il Governo italiano si era potuto occupare, mentre, per la sua posizione, e specialmente per la vicinanza degli imbelli Cunama, era adattatissima ad essere un focolare di schiavismo.

Gli schiavi razziati erano poi venduti a mercanti che li portavano lontani dal loro paese, o cambiati con altri di origine galla, preferiti fra tutti.

Alcuni reclami condussero l'attenzione del Governo eritreo su quella regione ed in breve l'opera del Residente valse a sanare completamente la piaga.

Oggi può dirsi, ripeto, che in Eritrea la schiavitù più non esiste. Vi sono indigeni che il popolo chiama schiavi, mentre più non sono tali, poichè vivono per loro volontà in quello stato di servitù domestica, saviamente ammesso dall'atto di Bruxelles e che non sarebbe nè giusto nè opportuno turbare per un'eccessiva e ristretta interpretazione dello spirito della legge.

La condizione di questi servi è forse migliore di quella di molti indigeni pienamente liberi. I fanciulli danno il nome di padre e di madre ai loro padroni, gli uomini o nacquero schiavi o lo divennero da piccini e sono liberi, di fatto, poichè nessuno impedisce loro di allontanarsi od anche di dedicarsi a qualche mestiere. Le donne in genere attendono ai lavori servili, e qualche volta hanno in consegna tutta la casa del padrone. È avvenuto talora che per lo zelo eccessivo di qualche funzionario, siasi considerata condizione di schiavitù quella che era appunto servitù domestica: e ciò che ne sia conseguito dice l'esempio di Barambaras Gulgia citato nell'allegato 101 (Suballegato *C*).

Quel capo al nostro servizio aveva presso di sè 23 persone tutte in origine schiavi o figli di schiavi, acquistati quando lo schiavismo dagli indigeni poteva ritenersi permesso.

Or bene, condotti davanti al nostro Residente, una sola donna domandò di tornare al proprio paese, poichè aveva saputo che colà si trovava ancora suo marito, tutti gli altri vollero restare col Gulgia.

Ad ogni modo era opportuno prevedere anche il caso, di qualche atto di prepotenza da parte dei padroni e magari qualche vendita, ed a tal fine oltre a rinnovare periodicamente i bandi con cui si rammentava alle popolazioni che la schiavitù è abolita, si munì ogni liberto della carta di liberazione e si fece con la maggior diligenza possibile un elenco di essi, affidandone la responsabilità al capo della regione o della tribù.

Così fu fatto specialmente per i Rasciaida delle coste del Sahel, popolazione ribelle e turbolenta già dedicata allo schiavismo,

per la quale era necessario adottare speciali provvedimenti (vedi Allegato 101, Suballegato *D*).

In complesso l'opera del Governo mirò principalmente allo scopo di far entrare nella convinzione di tutti che il Governo italiano non tollera la schiavitù. E tale scopo posso dire che in Eritrea è stato raggiunto, come lo provano i fatti che minutamente sono descritti nelle relazioni che trovansi in allegato.

LVI.

Convenzione di Bruxelles.

Commercio delle armi da fuoco.

L'aumentata vigilanza lungo la costa, della quale ho diffusamente trattato, parlando della soppressione della tratta degli schiavi, ha reso pressochè impossibile l'introduzione clandestina delle armi da fuoco per via di mare. Ben raramente un veliero potrebbe sfuggire alla vigilanza dei nostri sambuchi da guerra, riuscirebbe poi impossibile eseguire lo sbarco del contrabbando ed il suo inoltro verso l'interno all'insaputa delle nostre autorità.

Il solo fatto di qualche importanza, che meriti di essere menzionato, fu la cattura del sambuco *Fat-el-Cher* il quale aveva a bordo 214 fucili Gras con 11 casse di munizioni.

Il mattino del 24 giugno 1903, il Regio sambuco *Antilope* mentre incrociava nei pressi delle Dahlach, all'altezza dell' isola Rahmat, avvistò un sambuco che evidentemente cercava di sfuggire la prescritta visita. Ordinato di fermare con un colpo di cannone in bianco, non si otteneva alcun effetto; anzi l'equipaggio rimaneva nascosto ed il sambuco proseguiva la corsa. Ma poco dopo vistosi inseguito dall'*Antilope*, e visto che la distanza fra i due sambuchi diminuiva sempre più, giunto in prossimità dell' isola Wilhamson, con rapida accostata si gettava sulla riva in un piccolo seno di scogli e l'equipaggio saltato a terra scompariva nell'interno.

Pochi minuti dopo l'*Antilope* accostava il sambuco arenato e vi trovava armi e munizioni, disposti per una eventuale difesa. Perquisito il sambuco vi si rinvennero nascoste armi e cartucce.

Dato lo stato in cui si trovava il sambuco, contenente il contrabbando, il comandante l'*Antilope* lo fece immediatamente vuotare e, imbarcate armi e munizioni si diresse in Assab, ove consegnò tutto il materiale sequestrato al Commissario regionale cav. Felter, funzionante da capitano di porto (V. Allegato 102).

Informato della bella operazione, eseguita dal Regio sambuco, incaricai il capitano di corvetta cav. Cafiero, comandante la stazione navale, di esprimere al comandante ed all'equipaggio del-

l'*Antilope*, la mia soddisfazione per la operazione compiuta. Anche S. E. il ministro degli affari esteri e quello della marina, a mio mezzo, telegrafarono parole d'encomio.

Il Commissario regionale di Assab, venuto a cognizione del fatto, supponendo che le armi sequestrate provenissero dalla Costa Francese dei Somali, dispose un accurato servizio di sorveglianza su tutti i principali posti d'acqua, affinchè i fuggitivi fossero arrestati, qualora cercassero di oltrepassare il confine per ritornare a Tagiura od a Gibuti, per via di terra, ed infatti, il 23 giugno venivano arrestati nei pressi di Raheita, tre indigeni appartenenti al sambuco contrabbandiere, ed il giorno successivo, ai pozzi di Alali, fra Beilul e Macàca, venivano arrestati il nacuda ed un altro marinaio. In tal modo tutto l'equipaggio ad eccezione di un marinaio, veniva catturato. (V. Allegato n. 103).

Tutti gli arrestati furono deferiti all'autorità giudiziaria.

Si è poi potuto stabilire che il sambuco era partito nello stesso giorno dal porto francese di Gibuti.

Questo fatto meglio d'ogni altro varrà a dimostrare quale fosse la sorveglianza esercitata sul mare dalla nostra marina e quali difficoltà doveva incontrare il contrabbando quand'anche fosse riuscito a sbarcare a terra.

Si comprenderà che se non fu possibile a pochi individui isolati, nell'immenso deserto dancalo, sfuggire alle ricerche delle nostre autorità eritree, tanto meno sarebbe stato possibile farvi transitare grossi convogli di armi e munizioni.

Per quanto riguarda l' interno della Colonia, si ebbe a notare una certa tendenza da parte delle popolazioni abissine a vendere oltre confine i fucili Remington di cui erano ancora segretamente provvisti per acquistare altre armi più perfezionate e di più facile munizionamento.

Ma si tratta di cosa di scarsa importanza, poichè per l'assidua vigilanza di tutte le autorità ed in special modo dell'arma dei Reali carabinieri, e per le severe punizioni inflitte, ben raramente gli indigeni si sono azzardati a vendere od acquistare segretamente delle armi, sapendo che, grazie all'accurato servizio di informazioni, le autorità confinarie sarebbero state immancabilmente avvisate della tentata vendita oltre confine da parte di un suddito eritreo.

L'introduzione delle armi da fuoco in Colonia è sottoposta a norme rigidissime da parte delle autorità di pubblica sicurezza. Non è permesso di vendere o cedere armi senza una speciale autorizzazione da concedersi volta per volta. Il permesso di porto d'armi agli indigeni è accordato solamente dal Governatore e da parte mia ebbi sempre cura costante affinchè non venisse concesso che come un premio in seguito a lunghi e fedeli servizi tanto che in

Eritrea l'ottenere un permesso di porto d'armi era ritenuta cosa altamente onorifica ed ardentemente desiderata da tutti i giovani indigeni, specialmente se abissini.

Le autorità provvedono con grande severità all'osservanza delle disposizioni che regolano il commercio e la detenzione delle armi da fuoco ed in questi ultimi anni molte centinaia di fucili furono confiscati o ritirati alle popolazioni indigene, e molte furono le condanne inflitte a coloro che, seguendo il mal vezzo degli abissini, furono trovati possessori di armi, che tenevano nascoste, malgrado i ripetuti bandi emanati dalle autorità.

Giova peraltro ripetere quanto ebbi già a dichiarare nelle mie precedenti relazioni e cioè che fino a quando l'opera del Governo eritreo nella repressione del commercio delle armi non sarà appoggiata da quella delle regioni confinanti, la rigida applicazione del trattato di Bruxelles da parte nostra, non impedirà menomamente l'armamento delle popolazioni interne dell'Africa, ma sarà solamente di grave danno finanziario al nostro commercio.

LVII.

Convenzione di Bruxelles.

Commercio degli Spiriti.

Nel 1902 il regime fiscale degli alcool nella Colonia Eritrea era regolato in base al Regio decreto 8 settembre 1900, che dette esecuzione alla convenzione firmata a Bruxelles il 3 giugno 1899, per la esecuzione della clausola dell'articolo 92 dell'Atto generale del 2 luglio 1890.

Il dazio speciale di protezione, che in precedenza era di lire 15 per ettolitro a 50° centigradi, in seguito all'accordo 8 giugno 1900, venne portato a lire 70, sempre per ettolitro a 50° centigradi, con l'obbligo di aumentarlo o diminuirlo proporzionalmente ai gradi in più o in meno del 50.

Se non che parve alle potenze interessate che anche questo gravame, per quanto elevatissimo, non fosse sufficiente poichè quando vennero iniziate trattative per giungere ad un nuovo accordo si delineò subito la tendenza della maggioranza delle potenze firmatarie per un aumento del dazio di importazione sugli alcool.

È fuor di dubbio che la convenzione di Bruxelles, specialmente per quanto riguarda il regime degli spiriti ha un fine altamente umanitario, ma giova altresì notare che le popolazioni indigene dell'Eritrea non possono essere messe allo stesso livello di molte altre affricane tanto meno evolute di esse, per quanto riguarda il consumo degli alcool.

Infatti si osservi che l'importazione dello spirito in Eritrea negli ultimi anni si era ridotta ad un valore di circa 100 mila lire

annue e quindi il consumo per ogni individuo, dato e non concesso che tutto l'alcool introdotto da Massaua fosse consumato in Colonia, era rappresentantato dalla cifra assolutamente insignificante di circa lire 0,33 per testa all'anno (100,000 : 300,000). Basta questo per dimostrare come l'indigeno Eritreo non possa certamente essere tacciato d'intemperanza. Quante nazioni civili invidierebbero una simile statistica la quale dimostra che più che all'Eritrea ad altri dovrebbero essere applicate tariffe proibitive.

L'indigeno Eritreo in generale è sobrio, e le sole eccezioni che si riscontrano sono quelle date da individui che risiedono in centri abitati da europei, che convivono con questi e da questi hanno appreso anche i vizi della civiltà.

Ora per quale ragione inacerbire un regime proibitivo quando i fatti dimostrano che il provvedimento non è necessario, mentre poi danneggia grandemente il commercio della Colonia?

La seguente tabella indicante il valore degli spiriti importati in Eritrea dal 1898 al 1906 basterà a dimostrare come già l'accordo del 1900 avesse ridotta a meno di un terzo l'importazione primitiva.

Anno	Valore degli spiriti importati		
	Spirito puro	Spirito dolcificato	Totale
	—	—	—
1898	74,382	278,295	352,677
1899	62,388	204,114	266,502
1900	43,683	105,835	149,518
1901	32,000	113,217	145,217
1902	16,870	71,645	88,515
1903	14,464	59,384	73,848
1904	11,506	82,365	93,871
1905	11,345	87,017	98,362
1996	10,618	96,847	107,425

Una simile diminuzione lascia comprendere come qualora si fosse applicato un nuovo aumento, non necessario per la tutela delle popolazioni indigene, si sarebbe inutilmente arrecato un nuovo colpo a questo ramo del commercio.

Fu quindi ragionevole l'azione del Governo italiano nel voler mantenere lo *statu quo* di fronte ad altre nazioni che per molteplici ragioni insistevano per l'inasprimento della tassa.

Accogliendo la tesi da noi sostenuta, con la convenzione firmata a Bruxelles il 3 novembre 1906 dai plenipotenziari delle nazioni aderenti, veniva stabilito di portare la tassa a 100 franchi per ogni ettolitro a 50° centesimali in tutta la zona, con alcune eccezioni per una colonia portoghese e per l'Eritrea per la quale era ammessa l'applicazione della tassa minima di 70 lire come per il passato, tenuto conto che già in Eritrea l'alcool era sottoposto ad altri e non leggeri gravami che non esistono in altre Colonie.

Dopo quanto si è detto mi pare inutile dimostrare che in Eritrea una volta applicato il dazio proibitivo prescritto dall' atto di Bruxelles non era necessario ricorrere ad ulteriori fiscalismi.

Ma oltre a ciò, poichè è bene dichiarare come stanno effettivamente le cose, un'altra ragione mi consigliava a non eccedere in fiscalismo più di quanto non fosse espressamente prescritto dalle convenzioni internazionali.

In Eritrea le carovane provenienti dall'Etiopia portano sul mercato le loro merci, le vendonò, e col denaro ricavato acquistano essenzialmente cotonate e liquori.

Ove in Eritrea le carovane trovassero delle disposizioni restrittive che intralciassero l'acquisto dei liquori, ai quali, per ragioni di commercio, tengono quanto e forse più delle cotonate, è fuor di dubbio che le carovane si allontanerebbero dall'Eritrea per rivolgersi verso altre Colonie meno fiscali della nostra.

Data la lotta economica che naturalmente si svolge fra le varie Colonie per accaparrarsi i commerci dell'interno è necessario tener conto di ogni benchè minimo particolare ove non si voglia essere danneggiati nei nostri interessi.

Ora poichè la rigida osservanza dei patti internazionali non ci impone di applicare disposizioni che intralcino il nostro commercio a vantaggio delle Colonie vicine, non vedo per quale ragione dovremmo prendere dei provvedimenti a noi dannosi quando coscienziosamente possiamo constatare che non sono necessari.

Per tali ragioni se non ritenni di dover incoraggiare il commercio degli spiriti, non ritenni nemmeno opportuno di eccessivamente osteggiarlo al di là di quanto mi era prescritto dall' atto generale di Bruxelles.

LVIII.

Convenzione di Londra.

Poco ho da aggiungere a quanto ebbi a dire nella mia precedente relazione circa la protezione degli animali selvatici, concordata con la convenzione di Londra.

Già fin dal 1900, con l'apposito decreto in data 3 agosto, n. 627, avevo proibito il commercio delle uova di struzzo, allora assai esteso, poscia, valendomi delle facoltà che mi vennero concesse con il Regio decreto 18 aprile 1902 si stabilirono i diritti da corrispondersi per l'esportazione di alcune specie di animali selvatici. Questi diritti parvero un po' elevati, ma poichè si sarebbe sempre stati in tempo per rivedere la tariffa, qualora questa nella pratica si fosse dimostrata eccessiva, si ritenne opportuno di fissare gli stessi prezzi già imposti dagli inglesi nel vicino Sudan.

UNIVERSITY OF
ILLINOIS - URBANA
BOOKSTACKS

UNIVERSITY OF ILLINOIS-URBANA
3 0112 074284735